

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, SOCIALI
E DELLA COMUNICAZIONE**

DOTTORATO DI RICERCA

in

*Scienze della comunicazione, Sociologia, Teoria e Storia delle
Istituzioni,
Ricerca Educativa, Corporeità didattiche,
Tecnologie e Inclusione*

XXX CICLO

Coordinatore

Ch. mo Prof. Annibale Elia

TESI DI DOTTORATO

**Un'analisi del sistema penitenziario italiano.
Critica sociale e nuovo pensiero criminologico:
evoluzioni e prospettive.**

Tutor

Ch. mo Prof. Adalgiso Amendola

Dottoranda

Manuela Cardone

Anno Accademico 2016/2017

Un'analisi del sistema penitenziario italiano. Critica sociale e nuovo pensiero criminologico: evoluzioni e prospettive.

Introduzione

Prima Parte

Tra carcere e società: devianza, potere e controllo sociale

1. Dalla disciplina al controllo. Da Marx a Foucault.
 - 1.1 Sovranità, disciplina e governabilità per una sociologia del controllo.
 - 1.2 Teorie del controllo sociale.

2. Funzioni delle Politiche criminali: il carcere come regolatore della società.
 - 2.1 Il carcere secondo i bisogni del capitale
 - 2.2 Il carcere come “drenante” della società
 - 2.3 Il carcere e l’utopia della libertà

3. La prigione come tecnica di controllo altamente punitiva.
 - 3.1 Dal pensiero classico alla nuova scuola criminale
 - 3.2 Nuovo pensiero criminologico
 - 3.3 Abolizione del carcere? Tra crisi dello Stato Sociale e populismo penale

Seconda Parte
Ordinamento Penitenziario.
Considerazioni storico - criminologiche

1. Concetti e presupposti: evoluzione storica della pena
 - 1.1 Funzione sociale della pena
 - 1.2 L'esempio di Bollate e il rispetto della Costituzione
 - 1.3 Analisi degli indicatori: sovraffollamento, suicidio e misure alternative
 - 1.4 Verso nuove forme sanzionatorie
 - 1.5 Per concludere

- 2 Analisi della Riforma Penitenziaria del '75 e successive modifiche
 - 2.1 Nuovo approccio metodologico riabilitativo
 - 2.2 Principi direttivi, condizioni generali ed elementi del trattamento
 - 2.3 Generalità: dall'organizzazione del DAP al Regime penitenziario
 - 2.3.1 *Organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria*
 - 2.3.2 *Gli istituti penitenziari: parità di diritti, ordine, disciplina e regolamenti*
 - 2.3.3 *Uffici di esecuzione penale esterna, ex centri di servizio sociale*
 - 2.3.4 *Gli operatori penitenziari*
 - 2.3.5 *Il ruolo del Magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza*
 - 2.3.6 *Il regime penitenziario e le norme di condotta della popolazione detenuta*
 - 2.4 Circuiti penitenziari
 - 2.4.1 *Primo livello: detenuti ad alto indice di sicurezza (AS)*
 - 2.4.2 *Secondo livello: detenuti di media sicurezza (SM)*
 - 2.4.3 *Terzo livello: detenuti in custodia attenuata (CA)*
 - 2.5 Per concludere

- 3 Il carcere dei diritti.
 - 3.1 Diritti civili e resistenze dei detenuti, dagli anni '70 ad oggi
 - 3.2 La sentenza Torreggiani e le successive modifiche: lo Stato attuale
 - 3.3 I diritti in carcere

- 3.4 Il reato di tortura in Italia e gli organi di tutela europei
- 3.5 Tutela dei diritti dei detenuti in Italia: tra Magistrato di Sorveglianza e difensore civico
- 3.6 Per concludere
- 3.7 Schede di rilevazione Antigone

Terza Parte

Osservazione ed analisi della rieducazione in carcere.

Caso di studio e nuove proposte

- 1. Premessa
 - 1.1 Ogni storia ha diritto ad una parola
 - 1.2 Rieducare in carcere. Paola ai reclusi...
 - 1.3 Il carcere come fabbricante di sogni
 - 1.4 Nessuno tocchi Caino. Il fallimento della prigione
 - 1.5 L'analisi di due mondi paralleli: il rovescio della medaglia

- 2. Studio etnografico nel carcere di Benevento
 - 2.1 Analisi delle Schede
 - 2.2 Storie di vita e raccolta di poesie

- 3. Collaborazione con l'università Paul Valéry Montpellier: Partenariato Strategico
 - 3.1 Progetto europeo sulla digitalizzazione in carcere.
 - 3.2 Analisi dei bisogni dei detenuti della C.C. di Benevento
 - 3.3 Analisi dei bisogni dei detenuti su scala nazionale

Riflessioni e Conclusioni

Bibliografia

E Secondine¹

Tu chi si? Ca Cumman a vita mia.
T'appresent tutte e matin co' buongiorno,
ma nun me guard manc n'facc.
E po' me par San Pietro cu sti chiav:
e un e doie e tre, e arap doie mandat
e me rai a libertà.

Ma poi vien nata vot co' martiell a pazzià:
e un e doie e tre e quatt, vicin a sti sbarre vien a martellà.
Però, nun o pozz negà, ca quand vuoi, me sai pure ascoltà.
Quand song pensierosa - e tu me vuo' incoraggià e mi vuo' consolà-
"tutto passa" caggia ricere io ca tutte e matine stong ca'.
In fondo io ti capisco, si na mamma pure tu, e dind o' core mio me
può capì a tristezza ca teng io.
Si me sient e alluccà...vieni subit apparà.
Ma allor aggi capit: me vuo' calmà?
E famm nu sorrìs ca bene me fa.
Ven a sera e tu nata vota cu sti chiav San Pietro vuo' fa
e un e doie mandat, è passat nata jurnata...
però so sicur ca nu juorn - non luntan – cheste chiav tu le usi pe me
rà a libertà.

¹Poesia scritta da una detenuta del Carcere di Benevento durante il laboratorio di Poetry Slam

Introduzione

*Il carcere è un ozio senza riposo
dove il facile è reso difficile dall'inutile
(graffito nel carcere di Massa Carrara)*

Benevento, Casa Circondariale di Capodimonte, inverno 2016.

«A te sconosciuta...

Cordialmente ti odio, o musa ispiratrice che esisti e non esisti, ellenico dipinto
d'artista sconosciuto...

E l'occhio della mente aggrava la spudorata fantasia.

“Intrigante”. Sulla bocca soltanto una parola: il nome tuo, e piano la notte lo
invoco.

Divina, mi perdo e mi ripero nella notte dei tuoi occhi, sfavillante le fiamme
dell'eterno e del delirio, senza senso ne inseguo la scia.

Selvatico muschio emana il delicato fiore,
pervasa l'anima rapisce e immerso sono in un sogno felice,
sogno che un tempo vorrò abitare.

Nettare berrei dalla tua assenza
posseduto il nascosto senso, il velo la mente sfiora e il vento coglie il dolore
nauseante più profondo.

Sulla bocca soltanto una parola: il nome tuo e piano la notte lo invoco»².

Durante l'ora del laboratorio di educazione sentimentale, un uomo - accusato del
reato degli *infami* -mi consegna questa lettera.

La sua è un'aria di sfida e mi scruta con insistenza senza mai distogliere lo
sguardo.

² Casa Circondariale di Benevento – sezione sex offender

Si chiama Mario³, ha 46 anni, è un economo, ed è in carcere per abusi sessuali su una minorenne. Raccontando la sua storia M. focalizza l'attenzione sull'abuso sessuale che a sua volta ha subito da ragazzo da un amico di famiglia.

Tra le attività condotte in carcere durante il periodo del dottorato, il tempo trascorso con i sex offender è quello che mi ha segnato di più.

E non perché, in quanto donna, sarebbe stato per definizione più difficile confrontarsi con questa categoria di criminali, ma proprio perché ho evidenziato una maggiore chiusura, almeno iniziale, da parte loro nei miei confronti.

Sia con le donne, che con gli AS o i comuni, fin da subito, attraverso corsi e laboratori, ci siamo scambiati opinioni, sensazioni, ansie e paure.

Con loro, invece, è stato tutto più complicato.

Mi percepivano come un nemico, i paletti tra noi erano alti e anche tra loro non c'era complicità, non capivano il mio ruolo lì.

Perché una donna dovrebbe passare del tempo con autori di reati sessuali?

Volevano difendersi da me, subito. E mi colpivano, spesso ed in ogni modo.

L'esperienza nel carcere di Benevento ha aperto i miei orizzonti e ha trasformato il mio modo di agire e di pensare.

E sebbene non sia facile combattere contro l'ideologia del *chiudere e buttare la chiave* c'è un altro mondo dentro al mondo carcerario che merita di essere studiato, approfondito ed analizzato.

Non ho mai avuto paura del carcere, piuttosto ho provato spesso rabbia. La stessa rabbia di chi, inerme, vorrebbe cambiare qualcosa.

Durante i miei studi ho maturato l'idea che il vero cambiamento risiede nella qualità dell'esecuzione della pena e poco nella quantità, e che quindi la vera riforma deve mirare ad ottimizzare la reclusione a beneficio della prevenzione delle recidive e della sicurezza sociale.

Dare qualità alla pena vuol dire prima di tutto restituire libertà alla società civile.

Accettare questo sarebbe già un passo in avanti.

³ Mario è nome inventato per questioni di privacy.

La vera sfida, a cui è chiamato a rispondere il legislatore, è far sì che l'esecuzione della pena cammini di pari passo con un trattamento individuale programmato, che permetta ai detenuti di responsabilizzarsi e di intendere la condanna come un mezzo di evoluzione personale.

Attraverso la consapevolezza dell'errore, è importante che l'autore del reato accetti la gravità del suo comportamento, ripercorra la sua storia e si responsabilizzi nei confronti dei propri gesti passati e futuri.

Così come è importante che la società capisca che etichettarli, emarginarli e buttare la chiave non serve, in nessun caso e per nessun reato.

“La pena non è mai vendetta in uno Stato costituzionale”⁴.

La forza di un Paese risiede proprio nella sua capacità di intervenire sempre ed in ogni situazione, attraverso il rispetto della Costituzione, seppure questa esiga *il diritto ad una morte dignitosa* di criminali della statura del capo di Cosa nostra. Invece no, non siamo ancora pronti a tutto questo.

Ed è così che anche il tema della dignità è stato messo sotto accusa da un popolo che vuole continuare a buttare la chiave, *trasformando uno dei pilastri costituzionali in un mero orpello retorico nella discussione para (pseudo) giuridica⁵.*

Considerando che per la Corte “quello della dignità della persona umana è valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo” (sentenza n.293/2000), e che, di conseguenza, non può essere leso “il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (111/2005; v. anche 162/2007), il discorso sulla dignità - intesa come una pluralità di diritti potenzialmente illimitata⁶ - andrebbe rivisitato perlomeno da un punto di vista sociologico.

⁴Patrizio Gonnella, presidente Antigone, a proposito della morte in ospedale di Totò Riina.

⁵*Il diritto a una morte dignitosa (e a una vita, se possibile)* articolo di Girolamo De Michele, euronomade.info

⁶*ibidem*

Detto questo, l'unico punto abbastanza chiaro della riforma è che la macchina penitenziaria deve investire nei criminali, insegnando loro a ricostruirsi come soggetti responsabili e consapevoli delle proprie vulnerabilità.

Il tempo della pena deve essere un tempo di rinascita, di cura e di trattamento, non un tempo della neutralizzazione e dell'esclusione.

Non si può sperare di raggiungere una soluzione efficace se al carcere non viene affiancato un vero e proprio metodo di lavoro, con esperti sia interni che esterni pronti ad investire le proprie risorse nella causa.

Il recupero non deve sostituire la pena ma è doveroso che la società civile offra la possibilità a chi ha sbagliato di trasformarsi in persone inoffensive per sé stessi e per gli altri.

Equilibrio tra trattamento e pena, è questo di cui parlerò nelle prossime pagine.

*È la differenza, fondamentale, tra la vergogna e la colpa,
tra essere una persona orribile e aver commesso qualcosa di orribile:
fondamentale, perché fa la differenza tra l'essere inchiodato per sempre ad
un'etichetta e la possibilità di cambiare, tra la profezia che si avvera e la
speranza di riscatto.*

*Trattare qualcuno da stupido o da cattivo per un tempo sufficiente
è il modo più sicuro per renderlo (o mantenerlo)
davvero stupido o cattivo⁷.*

⁷Giulini P., Xella C.M., *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, Cortina Editore, 2011

Prima Parte

Tra carcere e società: devianza, potere e controllo sociale

1. Dalla disciplina al controllo. Da Marx a Foucault.

*“La nécessité dans la liberté:
c’est la grande invention du capitalisme”*
(Pierre Macherey)

*“Stimo la libertà individuale, ma non dimentichiamo che l’uomo è essenzialmente un essere sociale. Si è elevato alla sua attuale condizione imparando ad adattare il proprio individualismo alle esigenze del progresso sociale. L’individualismo sfrenato è la legge /dell’animale della giungla. Abbiamo imparato a individuare il punto di mezzo tra libertà individuale e disciplina sociale. La spontanea sottomissione a una disciplina sociale per il benessere dell’intera società arricchisce sia l’individuo sia la società di cui è membro”. (Gandhi, *Antiche come le montagne*).*

Il senso di disciplina ha invaso la nostra quotidianità e in maniera più o meno inconscia guida i nostri comportamenti. Fin dalla scuola dell’infanzia le nostre vite sono scandite da atteggiamenti routinari che nell’immaginario collettivo vengono individuati come “normali”.

In un contesto sociale è importante che i comportamenti attesi, messi in atto giornalmente, rispondano a pieno a ciò che si aspetta il nostro vicino di casa, il nostro datore di lavoro, la nostra famiglia.

Questa attesa, se soddisfatta, rappresenta la normalità.

Per riprendere il pensiero di Spencer, citato da Massaro in *Controllo sociale e sistema penale*, le varie forme di condotta rispondono all’esigenza di mantenere solida una società ed hanno rilevanza finché non si sviluppa un nuovo tipo di

organizzazione sociale⁸: quello che oggi è quotidianità domani potrebbe non esserlo, e viceversa.

Ciò dipende dalle logiche e dai mutamenti ciclici societari i quali discendono da Politiche dello Stato che stabiliscono, sulla base di un andamento perlopiù economico, cosa debba essere accettato e cosa no. Sono le forze politiche che, spingendo l'interesse popolare verso questa o quella problematica, contribuiscono ad influenzare un atteggiamento di chiusura o di apertura da parte della società.

Di esempi potremmo farne tanti. Basti pensare alla situazione attuale in Italia dei processi migratori, oppure alle strutture di controllo - dalle carceri alle REMS - fino alle Politiche sociali e criminali.

È la società, sempre, che guida i nostri pensieri fino ad avere completo potere sui nostri comportamenti. Seppure, come succede oggi in Italia, il difficile coordinamento di Politiche migratorie ha messo in discussione un Paese divenuto poco credibile agli occhi europei.

Ma chi è la società?

Partendo da tale quesito, intendo, in questa prima parte introduttiva, porre le basi di una riflessione sociologica-criminologica, riferita soprattutto al tacito trattato che unisce l'attuale sistema carcerario italiano alla società civile; il "dentro" e il "fuori", dunque, di un contesto che spaventa ancor più quando lo si conosce da vicino.

Tornando alla questione disciplinare, e per capire meglio l'argomento, non possiamo prescindere da due importanti studiosi che, nonostante abbiano tenuto a dissociarsi teoricamente l'uno dall'altro, non sembrano essere stati così distanti: Marx e Foucault.

Prima di iniziare il confronto è importante ricordare al lettore che analizzare il costruito sociale *disciplina* riporta quasi automaticamente ad analizzare quello di *potere* e di *controllo*.

Karl Marx lega l'analisi di ogni sua teoria al fenomeno del capitalismo.

Secondo lo studioso tedesco un buon capitalista sarà tale solo se riuscirà a sfruttare al meglio la sua forza-lavoro, sia imponendo al lavoratore, essere

⁸ Massaro P., *Controllo sociale e sistema penale*, Cedam, Padova, 2006

umano dotato di comportamenti anche autonomi rispetto a quelli richiesti, una certa disciplina di produzione, sia estraendo dalla forza-lavoro qualcosa in più rispetto al suo costo reale⁹.

Il codice della fabbrica, allontanandosi dal sistema della divisione del lavoro tanto cara alla borghesia, avanza in tal modo una sorta di regolazione sociale del processo lavorativo, che potremmo definire disciplina.

Mentre nella vecchia manifattura l'operaio restava legato ad una stessa funzione probabilmente per tutto il suo periodo di lavoro, nella fabbrica, che non elogia l'operaio ma la macchina, si avrà un continuo cambiamento delle persone senza interrompere il processo lavorativo. Questi passaggi hanno contribuito alla nascita dell'istituzione disciplinare tant'è che si è andato formando un vero e proprio regime di fabbrica sottoposto ad un continuo controllo di sorveglianza.

Forza-lavoro e disciplina sono elementi strettamente interconnessi che hanno spinto diversi studiosi a credere che la società capitalista si pianificasse attorno al concetto di disciplina, che sembra peraltro reggere tutte le fondamentali istituzioni sociali¹⁰, tra cui la così tanto discussa "invenzione penitenziaria". Tesi peraltro sostenuta anche da Foucault in *Sorvegliare e punire*.

La disciplina, persuasa dai più "forti" nei confronti dei più "deboli", divenne poco più tardi sia un modo per creare soggetti in grado di autocontrollare e governare sé stessi, collettivamente e individualmente, sia un modo per renderli più utili e obbedienti nel circuito lavorativo.

Tecnica sempre esistita - basti pensare ai conventi e agli eserciti - si trasforma in un meccanismo fondamentale per i potenti delle istituzioni sociali. Attraverso la disciplina si assiste, infatti, alla trasformazione dell'uomo in macchina: il corpo diventa raccoglitore di gesti meccanici, abitudini, movimenti imposti. Nasce e si sviluppa una sorta di potere coercitivo, che sembrerebbe sottile e tacito, ma che cattura i corpi, per dirla con Foucault, non semplicemente perché facciano ciò che il potere richiede, ma perché agiscano come esso vuole, con le tecniche e secondo la rapidità e l'efficacia che esso determina¹¹.

⁹Melossi D., *Stato, controllo sociale e devianza*. Mondadori, Milano, 2009.

¹⁰*Ibidem*

¹¹ Foucault M., *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 2014.

In definitiva si arriva ad un rapporto soggiogato che potremmo ritrovare ancora oggi (si vedano le istituzioni militari, scolastiche, industriali).

La disciplina fabbrica, di cui Marx aveva iniziato a parlare, si riassume nella stessa idea di una città chiusa, in cui gli operai, identificati in forza lavoro, con precisa scadenza e modalità, scandiscono le loro identiche giornate. Il fine ultimo è sempre lo stesso: ottenere il massimo vantaggio con il minor rischio possibile. Inoltre la logica della disciplina ha portato inevitabilmente alla necessità di sorvegliare l'intero processo di produzione soprattutto in termini di condotta, attività e comportamenti dei lavoratori. Così alle barbarie dei supplizi del sorvegliante di schiavi subentrano, a chi non rispetta una certa disciplina, pene pecuniarie e trattenute sul salario.

Contemporaneamente al pensiero di Marx analizzo quello di Foucault, il quale spiega la nascita della disciplina partendo dalla trasformazione avutasi nell'esercito alla fine del XVI secolo, quando ci fu un'importante invenzione tecnica: la pistola.

Fino a quel momento l'esercito era stato costituito essenzialmente da individui intercambiabili ed organizzati intorno ad un comandante. Con la nascita della pistola, questi furono sostituiti da una grande unità piramidale, in quanto divenne necessario che ogni singolo fosse ben addestrato per occupare una certa posizione, garantendo la massima prestazione secondo la specificità della posizione e del ruolo.

In questo quadro, la funzione non era assolutamente quella di vietare qualcosa ma essenzialmente l'ottenimento di una performance e una produttività migliore. Mentre Marx prevede un unico potere intendendolo come una forma giuridica basata sulla differenza di classe tra ricchi e poveri, in cui la disciplina sarà utilizzata per "sfruttare" al meglio la forza lavoro, Foucault, dalla sua, si indirizza verso un'analisi di potere - sempre disciplinare - inteso non come "divieto" ma come "tecnica" per ottenere risultati più convenienti.

Entrambi sono dell'idea che per dare inizio al sistema capitalistico, e per migliorare la prestazione degli operai, sulla base delle richieste della società, occorre costruire "il soggetto". L'istituzione societaria quindi ha bisogno di

disciplinare i suoi burattini per assicurarsi il potere economico senza scontrarsi con un'insorgenza popolare.

Per Foucault - nel II volume del Capitale - quell'idea di accumulazione originaria chiarisce che per avviare capitalismo bisogna creare i soggetti e per fare questo serve educare alla disciplina.

Immaginiamo una struttura piramidale: per raggiungere l'ultimo step (accumulazione di capitale) bisogna partire dall'educazione, in termini disciplinari, imporla ai soggetti che a loro volta produrranno capitale.



In effetti Marx sostiene che ci sia un atto di separazione tra il soggetto e la macchina che solo attraverso la disciplina, tecnica "inventata" per migliorare la forza-lavoro, si può colmare:



Così facendo nasce un soggetto obbediente e costruito sulla base dei bisogni dell'organizzazione sociale.

In una visione foucaultiana non è possibile intendere la società come un corpo unitario, in cui viene esercitato un solo potere: *society* è in realtà il collegamento, il coordinamento e la gerarchia delle diverse potenze che rimangono sempre

nella loro specificità e che non devono essere intese come la conseguenza di un qualche tipo di potenza prevalente¹².

Dunque, da un lato Foucault insiste sulla molteplicità della società, evidenziando la presenza al suo interno di svariate tipologie di rapporti umani, tradotti inevitabilmente in diverse forme di subordinazione, dall'altro lato Marx, seppure parla di un'unica tipologia di potere, non è detto che escluda la presenza di questa molteplicità, semplicemente giudica ogni tipo di rapporto sociale sulla base di un unico influsso, di un'unica autorità: quella dei ricchi sui poveri.

1.1 Sovranità, disciplina e governabilità per una sociologia del controllo.

Disciplina, controllo, sovranità e governabilità diventano concetti imprescindibili per una buona interpretazione del ruolo delle istituzioni all'interno della società moderna.

Tra gli apparati con cui lo Stato ha funzionato ci sono la sovranità, comunemente corrisposta alla sua capacità di vietare o meno qualcosa (tipica dei giuristi), ed i dispositivi disciplinari, caratterizzati da un addestramento che tendenzialmente forgia e istruisce il soggetto attraverso l'obbligatorietà e non il divieto.

Secondo Foucault la disciplina è uno dei meccanismi fondamentali con cui ha funzionato lo Stato moderno, una macchina totalitaria nel senso che regola un po' tutto lo spazio. Pertanto, mentre la sovranità è un'astrazione dei giuristi, quindi una dottrina del potere, la disciplina, per Foucault, indica una modalità effettiva utile per capire come sono andate realmente le cose.

Il funzionamento di ogni disciplina, tuttavia, è spiegabile solo se si guarda all'insieme dall'esterno, altrimenti diventerebbe difficile capire l'andamento complessivo di tutto lo spazio. Ad esempio, per quel che riguarda lo studio sul carcere, bisognerebbe ragionare in questo modo: a cosa serve? perché in certi

¹²*Le maglie del potere*. Conferenza tenuta da Michel Foucault nel 1976, dipartimento di Filosofia dell'Università Federale di Bahia a Salvador, Brasile. La conferenza è riprodotta nella sua interezza in Michel Foucault, *Dits et écrits*, vol II, a cura di Daniel Defert, François Ewald e Jacques Lagange (Paris: Éditions Gallimard, 2001), 1001-1020

periodi storici aumentano o diminuiscono gli internati? perché il controllo sociale viene applicato in modo diverso nei periodi storici?

Queste oscillazioni non si possono spiegare se non si ha una visione completa del contesto, in quanto potrebbe succedere che tali variazioni siano influenzate da funzioni esplicite oppure - riprendendo Merton - nascondano funzioni latenti, come per esempio oscillazioni economiche. Le funzioni, quindi, non sono mai palesi e come ribadisce Foucault nel suo ragionamento sul carcere, quest'ultimo non può essere studiato a prescindere dalla fabbrica - e viceversa. La necessità è quella di analizzare le discipline in maniera combinata e non isolata.

Tale logica è fondamentale per una buona interpretazione delle istituzioni internanti in quanto l'ordine disciplinare della società descrive in parte il dispositivo sociale.

Guardando al passato, il passaggio di mentalità potrebbe aver coinciso con il cambiamento interno alle città: così come nella "città della lebbra" - che funziona per esclusione - il lebbroso viene tenuto fuori dal centro, nella "città della peste" le cose iniziano a cambiare.

Nascono i primi sistemi di controllo casa per casa, avviando così una città della disciplina in cui la malattia si affronta dall'interno, lavorando sull'idea che le genti malate non vanno escluse ma ordinate dentro il corpo sociale.

Sovranità e disciplina sono due modelli in cui l'ordine si instaura attraverso una norma: nella sovranità quella legale, nelle discipline quella normalizzante.

In tutti e due i casi questa normalità è forgiata dall'alto.

I concetti di sovranità e di disciplina riportano lo studioso all'idea più ampia della governabilità, in cui l'obiettivo principale è prevalentemente l'equilibrio del mercato, ossia, come potremmo produrre e quindi guadagnare di più?

Tuttavia amministrare non vuol dire imporre un certo comportamento con la forza in quanto la migliore governabilità funziona sul codice della normalizzazione.

O meglio, attraverso la governabilità ci si aspetta un certo comportamento condiviso che però, almeno all'apparenza, non è forzato ma inculcato dai più forti sulla base della logica della prassi, dell'ordine e dell'abitudine.

Dunque, si addestrano i soggetti ad un certo comportamento rendendolo *normale* per arrivare a risultati sperati: il razionamento della governabilità è proprio questo. La popolazione, dal '700 all'800, è stata il bersaglio dell'ordine governabile visto in quest'ottica, che produce uno stato di sicurezza sociale e che provvede a tenere ordine al suo interno.

Probabilmente il gancio tra sorveglianza e disciplina è riscontrabile nel pensiero di Bentham e nel suo modello *panoptical* il cui scopo è sorvegliare di continuo con il tentativo di ottenere un maggiore senso di progresso. Il *panopticon* si basa su uno schema di vigilanza in un'ottica disciplinare: sapere di essere controllati significa doversi comportare in un modo atteso dagli altri. Noi siamo costruiti su questo modello, dove tutto è basato sulla sorveglianza continua e dove il carcere costruisce i suoi internati attraverso la disciplina perché è la società che vuole gente disciplinata.

È per questo che l'idea di Foucault è di concentrarsi su come sono fatti i soggetti, è importante spiegare loro il giusto comportamento in modo da spingerli a fare quello che gli viene imposto dallo Stato.

In pieno '68 non c'è più questa idea, il potere è inteso come qualcosa di repressivo dunque un mostro sovrano e centralizzato da combattere; ciò nonostante Foucault insiste sul lato disciplinare del potere, continuando a sostenere che le discipline non sono repressive ma costruiscono individui.

Eppure il modello *panoptical* non è stato esente da critiche.

Riprendendo Hannah Arendt, ci si apre all'idea che tale struttura celi il concetto di responsabilità, avviando una sorta di deresponsabilizzazione morale.

La riflessione tende ad essere etica con riferimento ad una responsabilità fluttuante applicata alle tecniche di controllo: la sorveglianza crea schermo, distanza per la nostra prospettiva morale, filtro che crea difficoltà a ragionare moralmente.

Anche Bauman si lega a questa prospettiva di pensiero sottolineando una tendenza alla deresponsabilizzazione. La sicurezza diventa una trappola morale perché ispirata a questa idea della modernità come perfezione.

Avanti a tale rischio etico, però - come sostiene Lion - la cosa che non deve essere dimenticata è che, oltre tutti questi aspetti *panopticali*, ci sono anche degli aspetti di cura e protezione della sorveglianza, in cui prevale il non abbandono. Lion sintetizza citando un salmo “la stessa mano che controlla è la mano che ti nutre”, egli intende che il potere governamentale è insieme controllo e cura. Attraverso tale visione ci si avvicina nuovamente a Foucault, che unisce il potere del sorvegliare all’esercizio del potere pastorale, dunque governare non significa dare ordini ma condurre, prendersi cura di qualcuno, e si esercita su tutti ma contemporaneamente su ciascuno individualmente. Il potere governamentale fa crescere: il pastore sorveglia ma custodisce le sue pecore. Nelle tecniche di controllo ci sono tutte queste dimensioni: nello stesso tempo ciascuno è controllato nelle sue linee d’azione e protetto nelle sue condotte.

1.2 Teorie del controllo sociale

Se la *disciplina* nasce come un modo per conformare il comportamento degli individui adeguandoli ad un certo meccanismo di produzione, e se per *potere* si intende una tecnica per migliorare il risultato (riprendendo Foucault), o una modalità per aumentare la forza-lavoro (riprendendo Marx), il *controllo* risulterebbe una tecnica necessaria per sorvegliare la regolarità di un qualsiasi processo. Pertanto tutte le condotte all’interno di una società, intesa come qualsiasi gruppo o sottogruppo, necessitano di essere controllate.

Per controllo non mi riferisco per forza ad una sfera giuridica in quanto il suo contenuto può variare a seconda sia delle basi ideologiche¹³, sia del contesto sociale di riferimento (basti pensare ad esempio al controllo di un insegnante nei confronti del proprio alunno). Piuttosto intendo il controllo come una tecnica diffusa e mantenuta prevalentemente attraverso il consenso che spinge ad assumere certi atteggiamenti in quanto rientrano in ciò che la società considera

¹³ Di Mambro R., Newman G., *Il trattamento penitenziario*, in Ferracuti F. (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol. XI, carcere e trattamento, Giuffrè, Milano, 1989.

normalità¹⁴, cioè non contro norma, pertanto dall'immaginario collettivo concordata.

Numerose, soprattutto in sociologia, sono state le teorie che hanno tentato di spiegare il controllo come elemento fondamentale sia nell'interazione sociale che nella lotta alla devianza. È doveroso citarne alcune, come per esempio *la teoria del controllo sociale*¹⁵ della Scuola di Chicago, di Ross e di Durkheim.

Tuttavia, prima di iniziare, è importante sottolineare che la maggior parte degli studi sul controllo sociale hanno attribuito le cause della criminalità e della delinquenza a variabili di tipo sociologico. Essi partono dalla convinzione che bisogna capire il motivo per cui le persone rispettano le regole, individuando e spiegando quali sono i principali fattori che impediscono agli individui di delinquere.

- Con la Scuola di Chicago si ha un passaggio importante. L'attenzione passa dal controllo sociale alla disorganizzazione sociale interna alle metropoli. Questo passaggio di mentalità si ebbe a partire dagli anni '20, quando la città inizia a crescere in maniera esponenziale, basti pensare proprio alla metropoli di Chicago che passa da 1.700.000 abitanti nel 1900 a 3.400.000 nel 1930. Tale aumento fu dovuto soprattutto al flusso migratorio proveniente dall'Europa in città che, data l'assenza di una buona organizzazione interna, finì per accogliere disoccupazione, mancanza di alloggi, sviluppo di crimini e di devianze. È per questo motivo che i maggiori esponenti della Scuola, da Thomas a Park, individuano l'assenza di controllo sociale essenzialmente in un contesto urbano. Sarà la città che se da un lato contribuisce ad aumentare un senso di libertà, dall'altro genera problemi sociali difficilmente controllabili.

"Il problema sociale è fondamentalmente un problema urbano. È il problema di ottenere, nella libertà della città, un ordine sociale e un controllo equivalenti a quelli che si sviluppavano naturalmente nella famiglia, nel clan e nella tribù"¹⁶.

¹⁴Giasanti A., *Controllo ed ordine sociale*, Giuffrè, Milano, 1985.

¹⁵ Le teorie del controllo sociale vogliono individuare quali sono i fattori sociali in grado di spiegare come gli individui vengono inibiti dal commettere azioni dannose per gli altri.

¹⁶R. Park, *Urban Communities; the city and human ecology*, Free Press, Glencoe, 1952.

Di conseguenza, in questo senso, la devianza è ricollegata ad un processo di disorganizzazione e disgregazione sociale insita nella città che non è più in grado di mantenere e contenere milioni di persone diverse, ognuno con le proprie necessità e i propri problemi.

«La natura generale di questi mutamenti è indicata dal fatto che lo sviluppo delle città è stato accompagnato dalla sostituzione di relazioni indirette e 'secondarie' alle relazioni dirette, immediate e 'primarie' nelle associazioni degli individui nella comunità...Sotto le influenze disgregatrici della vita cittadina, la maggior parte delle nostre istituzioni tradizionali - la chiesa, la scuola e la famiglia - si sono notevolmente modificate»¹⁷.

Contemporaneamente alla distruzione di questo tipo di relazioni sociali, e soprattutto contemporaneamente alla mancanza di istituzioni incaricate alla risoluzione di questi problemi, si assiste anche all'indebolimento ed alla scomparsa graduale di quell'ordine morale tradizionale che si fonda proprio su quelle relazioni. Sono dunque alterate le condizioni che garantivano un certo tipo di controllo sociale. In questo quadro un contributo interessante e diverso arriva dall'*interazionismo simbolico* di Mead¹⁸ e dalla teoria di Thomas¹⁹.

Da questo momento in poi nascono molteplici punti di vista e diversi modi di approcciarsi alla logica del controllo sociale che contribuiranno allo sviluppo, negli anni sessanta, della teoria dell'etichettamento.

¹⁷*Ibidem*

¹⁸ Secondo Mead il comportamento sociale dipende dalla capacità dell'individuo, in una società, di vedere sé stesso con gli occhi dell'altro (Mead, 1932). M. sostiene che le interazioni fra individui e gruppi di individui non nascono da risposte a stimoli, ma dall'interpretazione dei significati simbolici attribuiti agli stimoli stessi. Secondo lo studioso si può comprendere il modo in cui il singolo agisce solo se si considera il suo comportamento all'interno del gruppo sociale di appartenenza. Pertanto il comportamento umano è prodotto dagli scambi simbolici fra individui. La definizione di sé stessi e degli altri da parte dei soggetti avviene attraverso il processo comunicativo, o di simbolizzazione. L'identità individuale è costruita sulla base del riferimento all'altro generalizzato (Mead 1934).

¹⁹ Thomas sostiene che un soggetto costruisce la propria identità relazionandola al contesto in cui si trova. Pertanto la devianza è il risultato della percezione che le persone hanno le une delle altre. Questo potrebbe far sì che un comportamento definito normale dagli appartenenti ad un gruppo sia definito deviante dall'esterno.

Ma non solo, l'analisi del comportamento individuale, lo studio dell'interazione tra gli individui e l'osservazione del condizionamento delle strutture sociali hanno prodotto differenti dottrine sul controllo sociale stesso e sull'anomia.

- All'inizio dei suoi studi Ross definisce il controllo sociale²⁰ come un meccanismo che intenzionalmente vuole conformare gli individui ad un unico comportamento, che ovviamente nasce dal condividere gli stessi valori²¹. Il controllo, qualora mancasse, creerebbe inevitabilmente problemi sociali, che generalmente nascono da mutamenti interni alla società. Allo stato naturale gli uomini non hanno bisogno di istituzioni formali in quanto sono legati tra loro da un ordine sociale, si pensi alla famiglia. Tale ordine, tuttavia, viene distrutto con le trasformazioni che colpiscono la società, soprattutto in seguito alla modernizzazione, come ad esempio il processo di urbanizzazione, di immigrazione e dell'annullamento della selezione naturale in senso darwiniano²². In queste analisi generali di Ross il controllo sociale si avrà grazie ad istituzioni con finalità ben precise che, se attuate da uomini rimasti ancora "incorrotti", potrebbe sostituire un ordine naturale precedentemente distrutto²³.

Con la maturità del suo pensiero Ross riconosce che la progettualità dell'ordine sociale avrebbe dovuto considerare anche aspetti non razionali dell'esistere sociale. Pertanto inizia a desumere che siano gli impulsi interiori a spingere e scegliere un certo comportamento rispetto ad un altro: si distacca dalla sua prima tesi secondo cui la condotta dell'uomo è sempre guidata da un interesse egoistico ed abbraccia la teoria secondo cui saranno gli impulsi meno coscienti a guidare il comportamento umano. Ross divide principalmente in due gruppi le

²⁰Controllo, in questo lavoro, sarà sempre controllo sociale.

²¹Ross E.A., *Social control. A survey of the foundations of order*, Topic: Social sciences, social psychology, University of Michigan, 1901

²²*Controllo sociale*. Enciclopedia delle scienze sociali 1992 di Erwin K. Scheuch

²³Ross E.A., *Social control. A survey of the foundations of order*, Topic: Social sciences, social psychology, University of Michigan, 1901

forze capaci di esercitare influenza sociale: controllo esterno (religione e diritto) e influsso sociale (opinione pubblica, educazione, esempio morale). Secondo lo studioso, sarà proprio lo sviluppo di un progresso morale a favorire il passaggio dalla coercizione esterna alla disciplina interna²⁴.

"Più una comunità è democratica, più è in grado di passare dai controlli repressivi all'educazione e alla persuasione. L'educazione, riteneva Ross, aiuta a rendere consapevole la gente delle origini sociali del proprio essere morale, e dei propri obblighi sociali quali membri di una comunità democratica"²⁵.

- Tra i pensatori europei più vicini a Ross compare Durkheim, il quale attraverso la *teoria dell'anomia*²⁶ spiega che dal mutamento sociale non nasce spontaneamente un nuovo ordine sociale, anzi, sarà proprio la modernità economica a generare un aumento di *anomia*, intesa in termini di distacco tra le aspirazioni indotte dalla società e le reali possibilità che ascesa economica e sociale offrono. La tesi centrale di Durkheim è che la società, in seguito ad una sua evoluzione, passa da una forma di organizzazione semplice, non specializzata, perlopiù meccanica, ad una più complessa, definita organica. Nel primo tipo di società gli individui ragionano e si comportano in modo simile l'uno con l'altro e sono legati da vincoli parentali o amicali.

Nel secondo tipo di società, gli individui dipendono gli uni dagli altri per la produzione di beni, il lavoro diventa più specializzato, la società più articolata e basata su rapporti di tipo contrattuali. In questo scenario, secondo Durkheim, si sviluppa l'*anomia*, intesa come perdita di fiducia nelle norme, nel progresso e nella società stessa.

Il contrasto che nasce dalle nuove aspettative degli esseri umani, aumentate in seguito al processo di industrializzazione e di

²⁴*Ibidem*

²⁵Coser L., *Masters of Sociological Thought*, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1971 (trad. *I classici del pensiero sociologico*, il Mulino, Bologna, 1983).

²⁶*Teoria dell'anomia* di Durkheim E., in *La divisione del lavoro sociale*, (Parigi 1893), Milano, 1962, L.III.

modernizzazione, con le effettive possibilità che la società offre, si trasforma in mancanza di fiducia e stima nella società.

Tale contrasto diventa causa di sofferenza che a sua volta, secondo Durkheim, favorisce la spinta verso l'illecito: lo sviluppo che segue l'industrializzazione finirà per influenzare in modo costrittivo il comportamento dei singoli, incrementando condotte anti-convenzionali. Per questo motivo la società fondata sulla solidarietà spontanea dovrà essere sostituita con una comunità razionale, grazie soprattutto ad ordini professionali²⁷.

Come principale strumento di controllo sociale, Durkheim propone le coscienze collettive ossia l'insieme delle credenze e dei sentimenti comuni alla maggior parte dei cittadini di una società²⁸. Il suo è un approccio positivistico che non pone al centro dell'analisi il singolo individuo ma l'intero sistema sociale, decifrato come la somma di tutte le parti, questo perché i fenomeni sociali sono radicati dentro la vita collettiva del gruppo sociale. Secondo questa prospettiva, anche la devianza, essendo fortemente radicata in società, dovrebbe essere intesa come un fenomeno normale. Durkheim sostiene che sarà proprio la criminalità, infatti, a contribuire a mantenere l'ordine: è la risposta sociale al comportamento deviante che facilita le persone a decidere cosa devono o non devono fare.

Come emerge dall'analisi di questi contributi, il controllo sociale nasce come conseguenza di una frattura dell'ordine sociale messo in discussione dalle trasformazioni interne alla "nuova" società, che trova il suo unico interesse nello sviluppo della modernizzazione e, quindi, nei successivi vantaggi che potrebbe ricavarne. È un processo attraverso il quale chi ha potere decisionale, sulla base di norme e valori condivisi dai membri che formano un gruppo sociale, stabilisce cosa debba essere accettato o meno. Quindi, ai singoli individui converrà rispettare le regole imposte dall'alto, sia per essere giudicati adeguati alla società

²⁷ *Controllo sociale*. Enciclopedia delle scienze sociali 1992 di Erwin K. Scheuch

²⁸ Durkheim E., *De la division du travail social*, Parigi, F. Alcan editore, 1893

in cui vivono, sia per avere la possibilità di essere inseriti a pieno titolo all'interno di essa, ad esempio attraverso cariche lavorative.

Come è evidente, ritorna a gran voce il concetto di giudizio e di disciplina: il popolo, attraverso il rispetto delle regole, vuole sentirsi integrato, e quindi ben giudicato dall'ambiente sociale in cui vive. Di contro, chi detiene il potere ha la necessità che tutti gli uomini seguano tali regole per controllarli e muoverli come vogliono - sembra di tornare all'idea di disciplina di Marx.

In entrambi i casi, si cerca una convivenza pacifica per raggiungere i propri obiettivi: da un lato gli individui cercano la loro affermazione individuale, guidati dall'attesa della ricompensa, dall'altro chi detiene potere vuole il controllo dei movimenti di ogni cittadino. Sembra esistere un gioco di ruoli implicito che, fin quando resta in equilibrio, garantisce complicità. Tuttavia, il nodo problematico nasce quando la società inizia ad essere differenziata, cioè quando regole e valori cominciano a non essere più pienamente condivisi. È proprio in questo momento che bisogna mantenere salda un'analisi sociale funzionale.

Chi detta le regole sociali?

La risposta sembra essere scontata ed unilaterale: la società. Quest'ultima impone norme sulla base di ricavi perlopiù economici che vuole ottenere, è sempre "Lei" che, come una prepotente Signora, detta comportamenti e regole da rispettare.

La società è la forma più complessa di organizzazione sociale in cui viviamo, dove lo Stato Nazione, alla stregua di un galeotto corteggiatore, istituzionalizza norme di comportamento al fine di controllare i settori più importanti della vita sociale. Tanto più rilevante è considerato l'aspetto della vita dell'organizzazione da regolare, tanto più formalizzato e penetrante sarà il meccanismo di controllo.

2. Funzioni delle Politiche criminali: il carcere come regolatore della società.

*«Si imprigiona chi ruba, si imprigiona chi violenta, si imprigiona anche chi uccide.
Da dove viene questa strana pratica, e la singolare pretesa di rinchiudere per correggere,
avanzata dai codici moderni?»
(in Sorvegliare e punire)*

Dopo aver analizzato il ruolo dello Stato ed i suoi interventi di controllo e di gestione sul popolo, attraverso lo sviluppo della sovranità e dei vari dispositivi disciplinari, e dopo aver ripreso alcune tra le teorie principali sul controllo sociale, non resta che guardare alla funzione delle politiche criminali nelle moderne organizzazioni, con ampio riferimento ad una nuova idea di carcere che si trasforma nel tempo e che sottostà alle regole intrinseche imposte dalla società. La tesi che principalmente sosterrò in questo lavoro, infatti, è che continuamente la società, sulla base delle sue prospettive e necessità, decide come e quando aumentare o abbassare la soglia dell'illegalità, andando ad influenzare soprattutto le oscillazioni dell'internamento carcerario. Pertanto, intensificare un dato di repressione anziché un altro diventa una buona pratica sociale.

Accettando questo punto di vista, sarebbe verosimilmente corretto asserire che il controllo sociale non sta nel rapporto di causa-effetto (aumenta la povertà, ci sono più crimini, aumenta il controllo sociale) ma ha un ruolo costitutivo di ciò che controlla: sarà proprio il controllo sociale che, sulla base dei massimali stabiliti dalla società, genera quello che dovrà poi controllare.

Secondo questa teoria, se si alza o abbassa il grado di accettazione dell'illecito, si cambia la valutazione di un comportamento, che potrebbe passare da criminale a non; basti pensare alle leggi che regolano gli stranieri presenti in Italia.

Assecondando questa tesi sono doverose una serie di riflessioni.

Prima domanda: le Politiche come incidono sul crimine? o meglio, possono essere criminogene?

La risposta è affermativa. Le Politiche criminali dovrebbero servire a controllare un crimine, ad impedire la sua perpetrazione, ma in realtà è più facile che siano proprio loro (le Politiche) ad influenzare la situazione detentiva. È per questo

che il crimine non dovrebbe essere inteso come dato in quanto ciò che è considerato reato dipende strettamente dalle Politiche; saranno proprio le strutture di controllo a generare un aumento dei comportamenti criminali: è il sistema che produce criminalità.

“Ma che altro con ciò fate, di grazia, se non crear dei ladri per punirli voi stessi?”²⁹

Attraverso questa citazione, lo scrittore Thomas More si riferisce ad un particolare momento storico in cui la società continua a punire reati di furto sebbene non riesca a risolvere il problema della disoccupazione - principale motivo del ladrocinio.

Egli intende sottolineare come il sistema punitivo faccia parte di un circolo vizioso in cui lo Stato condanna determinati comportamenti da lui stesso generati attraverso manovre politiche che non riesce più a controllare.

Rivisitare la storia, e quindi partire dalle origini del penitenziario, può aiutare a capire ciò che lega il carcere ai modelli economici e politici della società di riferimento.

Per fare questo bisogna rispondere ad una seconda domanda: il carcere deve essere inteso come un'istituzione separata dal contesto sociale in cui agisce oppure come un prolungamento della società libera?

Sul tema intervengono diversi studiosi tra cui Melossi e Pavarini, Rusche e Kirchheimer e Foucault che arrivano ad una stessa soluzione attraverso logiche differenti: il carcere, così come le altre istituzioni internanti, sono luoghi fisicamente divisi dalla società libera, ma solo apparentemente, in quanto non fanno che proporre o esasperare modelli di organizzazione socio-economici che si vogliono imporre o che già sono presenti in società³⁰.

Come un pendolo, il carcere, nei vari momenti storici, ha oscillato tra il divenire un organismo produttivo - imitando la fabbrica esterna e avviandosi verso l'abolizione di forme restrittive della libertà - e il trasformarsi in uno strumento di terrore, annullando ogni forma di risocializzazione possibile.

²⁹Mereu I., *La morte come pena. Saggio sulla violenza legale*. Donzelli Editore, Firenze, 2000.

³⁰ Prefazione di Guido Neppi Modona in *Carcere e fabbrica*.

Per tutto il periodo che va dal Feudalesimo al '900, e probabilmente fino ai giorni nostri, si assiste infatti ad una continua alternanza di momenti: svuotare le carceri attraverso diminuzioni delle pene da un lato e aumentare le repressioni attraverso il regime duro dall'altro.

2.111 carcere secondo i bisogni del capitale

Melossi e Pavarini nei loro studi interpretano l'organizzazione della prigione come una fabbrica, nel senso che valutano l'istituzione carceraria come un mezzo strettamente legato ad un modo di produzione capitalistico, la cui funzione è quella di regolare il mercato del lavoro e di addestrare gli uomini al lavoro produttivo³¹.

Partendo dal Feudalesimo e arrivando al Codice Zanardelli, i due studiosi hanno ripercorso le tappe principali dei cambiamenti storico-politici ed economici che hanno invaso il sistema penale Europeo nel corso della storia, evidenziando che ogni fase dello sviluppo penale ha coinciso con determinati mutamenti ciclici - di solito economici - interni alla società, e da questi ne è stato influenzato.

Ripropongo un breve excursus storico dal loro punto di vista.

Durante la società feudale la pena detentiva non era presa in considerazione in quanto la punizione veniva prevalentemente intesa come un momento di *retributio et espiatio* e non come una privazione della libertà³². In poche parole, chi causava del male doveva essere ripagato con la stessa moneta in termini di dolore - solo così si era in grado di provocare l'equivalente del male causato.

All'epoca si agiva così in quanto si riteneva che il corpo umano soffrisse solo se martoriato e che la restrizione fisica non rientrasse in un vocabolario di sofferenza. Basti pensare a quello che sarà poi uno dei dibattiti più attivi in ambito penale: il continuo scontro tra Scuola Classica e Scuola Positivista.

³¹Melossi D., Pavarini M., *Carcere e Fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna, 1982

³²*ibidem*

La chiave di volta si ebbe con la crisi che colpì il sistema feudale tra il XV e il XVI secolo, crisi che spinse i contadini delle campagne inglesi ad emigrare verso le città.

In questo periodo di caos indigente, inevitabile fu la decisione del clero di internare queste genti e di educarle attraverso il lavoro obbligatorio e la disciplina.

L'obiettivo principale era quello di spingere questi ex contadini rimasti senza occupazione ad accettare condizioni di lavoro che permettessero di ricavare il massimo grado di plusvalore possibile. Nascono, così, le prime forme di internamento chiamate *work houses* o *houses of correction*³³.

È evidente a questo punto un passaggio di mentalità - conseguente ai cambiamenti che hanno colpito il mercato economico tra il '300 e il '500 - che consente uno spostamento della pena dal dolore fisico all'internamento utile per la produzione di lavoro.

Tale passaggio di mentalità risulta strettamente connesso alle necessità della società di dettare le regole del gioco influenzando il comportamento della popolazione che, senza molte alternative e senza una buona preparazione al cambiamento, si è vista costretta ad abbracciare un certo stile di vita.

Dinanzi ad una metamorfosi dei cicli economici la società non è riuscita a difendere i suoi cittadini attraverso appropriate risposte alle nuove trasformazioni. Anzi, l'unica soluzione possibile è stata quella di rinchiudere, internare e sistemare gli uomini - rimasti indietro socialmente e lavorativamente - in uno spazio comune.

In un'ottica sicuramente diversa, mi chiedo: è possibile confrontare tale situazione con quello che sta accadendo oggi in uno scenario socio-economico europeo?

Uno dei tanti problemi in comune tra ieri ed oggi sembra essere la disoccupazione di massa. Le oscillazioni demografiche e la conseguente risposta dei mercati, in termini di richiesta di forza-lavoro, vanno ad incidere sul lecito, o illecito, comportamento dei soggetti, i quali non trovando risposte di

³³*ibidem*

occupazione, si vedono persi in una società che non è più né pronta, né disposta, ad accoglierli.

La soluzione più conveniente per lo Stato, dinanzi ad un continuo reclamo all'inclusione nel mercato del lavoro, sembrerebbe essere quella di abbassare la soglia dell'illegalità spingendo nel peggiore dei casi i borderline a delinquere.

La società dovrebbe permettere ai propri *figli* di stare al passo con i tempi, dovrebbe aiutarli, istruirli al cambiamento ed alla vita. Invece no. Sono i cittadini che devono stare al passo con i continui cambiamenti della società. Devono imparare da soli, osservare ed agire, conoscere, studiare ed eseguire, tutto dentro un limite minimo di legalità che non sempre è facile da decifrare.

A dimostrazione del fatto che ciò che realmente conta sono le necessità e gli obiettivi della società, indipendentemente dalle esigenze dei suoi membri, continuo ad analizzare, dal punto di vista di Melossi e Pavarini, il periodo tra il XV e il XVI secolo.

Si potrebbe pensare che in questo intervallo di tempo le istituzioni abbiano voluto combattere la disoccupazione attraverso un aumento della domanda di lavoro sul mercato.

In realtà quello che la società chiede in questo momento storico è di soddisfare i bisogni del capitalismo: essa si vede costretta ad aumentare la domanda di occupazione perché dinanzi ad un declino demografico l'offerta di lavoro si indebolisce - cioè cala il numero delle persone disposte a lavorare e quindi il capitale nascente ha bisogno dell'intervento dello Stato per continuare ad espandersi - di conseguenza la società ostacola la disoccupazione attraverso un incremento della richiesta di occupazione.

E anche quando si troverà costretta a punire un cittadino che ha commesso un illecito, la sua sanzione non sarà indipendente dalle sue finalità.

Pertanto, come sosteneva Marx - guardando alla società del suo tempo - quando la domanda di lavoro da parte del capitale supera l'offerta del proletariato si avvia un "internamento educativo", servono braccia per lavorare e non trovandole nella società libera ci si affida alla reclusione. Invece, quando l'offerta supera la domanda di lavoro, non c'è nessuna necessità per la società di

ottenere guadagno dal carcere e quindi la punizione diventa violenza fisica e repressione³⁴.

Dando per buona questa interpretazione sarebbe corretto asserire che il carcere nasce per regolare e controllare forza-lavoro secondo i bisogni del capitale.

Tuttavia alcune domande sono doverose: se la classe operaia non viene tutelata dalla società, la quale sembra pensare solo ed esclusivamente ai suoi interessi economici, e se di conseguenza i proletari finiscono per delinquere, qual è il grado di colpevolezza della società nel quadro di illegalità commesso dai suoi membri? E soprattutto, la società ha il diritto di punire chi viola le sue leggi anche se non ha adempito appieno a tutti i suoi obblighi?

Intorno al '700 si verifica un nuovo andamento ciclico in cui aumenta l'offerta di manodopera e, quindi, cala il lavoro nel sistema carcerario³⁵.

Tra il '700 e l'800 la popolazione aumenta, le condizioni di vita si aggravano, si sviluppa un processo di proletarizzazione dei contadini e degli artigiani. Si crea una frattura tra gli strati sempre più poveri della popolazione e gli strati sempre più ricchi.

Da qui, probabilmente per evitare soprusi di potere, nasce una riforma legislativa che introduce il principio di legalità e della proporzionalità della pena al delitto commesso. Bisognerà comunque attendere fino alla prima metà dell'800 affinché la riforma carceraria in Italia mostri un'accelerazione, e si dovrà aspettare fino al 1889 per la nascita del codice Zanardelli che contribuì ad istituire la disciplina nelle pene detentive³⁶.

Ricapitolando: se nell'età del feudalesimo l'idea della pena era quella di retribuire una sofferenza fisica, con la crisi del sistema feudale - XV e XVI secolo - si inizia ad internare i soggetti per educarli alla disciplina; se nel '600 una riduzione dell'offerta di lavoro fuori produce un aumento dell'internamento produttivo, nel '700 un aumento dell'offerta di manodopera fuori ha come conseguenza una riduzione del lavoro in carcere.

³⁴K. Marx, *Il Capitale*, Roma, 1970, I, 3


³⁵Melossi D., Pavarini M., *Carcere e Fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna, 1982

³⁶*ibidem*

Questo andamento è stato costante fino alla riforma carceraria che ha consentito la proporzionalità della pena e la nascita del codice Zanardelli.

A conclusione di questa prima analisi è possibile asserire che per analizzare il carcere si deve studiare la situazione economica interna al Paese di riferimento; capire come la società continuamente influenza e controlla il comportamento delle masse e confermare che i rapporti sociali propri del modo di produzione capitalistico portano con sé il problema e la sua soluzione, creano insieme il reato e la punizione³⁷.

Funzione del carcere nei diversi periodi storici in Italia secondo il modello di Melossi e Pavarini



³⁷*ibidem*

2.2 Il carcere come “drenante” della società

Anche Rusche e Kirchheimer abbracciano la tesi secondo cui la pena non è sempre e solo una conseguenza di un reato ma uno strumento utilizzato per regolare il mercato. Per questo la modalità della sua attuazione è strettamente connessa alle fasi dello sviluppo economico³⁸.

La teoria che seguono i due studiosi pare confermare quella di Melossi e Pavarini.

Sostengono, infatti, l'esistenza di una stretta correlazione tra la regolazione del mercato e la pena: quando la domanda di lavoro supera l'offerta del mercato il carcere interviene come una discarica, di contro, quando c'è un surplus di offerta di lavoro da parte del mercato la reclusione diventa produttiva.

+ forza lavoro - offerta di lavoro = pena repressiva

- forza lavoro + offerta di lavoro = carcere produttivo

Sulla base di questo pensiero Rusche e Kirchheimer hanno ipotizzato una connessione tra la disoccupazione e l'inflazione carceraria, tesi peraltro confermata da studiosi moderni come S. Myers e W. Sabol i quali hanno sostenuto che il carcere serve sostanzialmente a ripulire - loro utilizzano l'espressione *drenare* - il numero dei lavoratori in eccedenza³⁹. Questo, come riprende Fabienne Brion⁴⁰, succede essenzialmente per diversi motivi.

Da un punto di vista individuale, in periodi storici in cui si verifica una fase di depressione economica, la pena verrebbe vista come una sostituta del controllo sociale, mentre, in periodi di massima espansione dell'attività economica, la stessa sarebbe incentrata sul lavoro⁴¹.

Da un punto di vista sociale la pena permetterebbe allo Stato di gestire la sovrappopolazione carceraria e di controllare quello che Marx chiamava

³⁸ Rusche G. e Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978.

³⁹ Articolo. *Delinquenza ed etnicità* di Fabienne Brion del 2 febbraio 2015.

⁴⁰ Fabienne Brion: docente di Criminologia all'Université Catholique di Lovanio.

⁴¹ Adamson Chr., *Toward a Marxian penology. Captive criminal populations as economic threats and resources*, “Social Problems”, vol. 31, n° 4, 1984; M. J. Lynch, «The extraction of surplus value, crime and punishment. A preliminary examination», *Contemporary Crises*, vol. 12, n° 4, 1988.

“l’esercito industriale di riserva”⁴², in riferimento alla massa dei disoccupati in un’economia capitalistica.

Inoltre, le misure penali, mostrano la loro reale influenza anche da un punto di vista produttivo in quanto legittimano in continuazione un modo di produzione che riduce gli essere umani a pura forza lavoro⁴³ - dunque a semplice merce.

Rispetto a Melossi e Pavarini, Rusche e Kirchheimer individuano anche l’elemento culturale nella scelta dei sistemi penali.

Sebbene questa risulti una premessa molto generale, i due autori hanno dimostrato la stretta connessione tra la pena e la cultura del gruppo che la produce: il carcere, e le sue possibili alternative, rispondono appieno alla forma mentis e al bagaglio culturale del popolo di riferimento.

A ciò hanno aggiunto l’idea che i cambiamenti interni alla società in un determinato periodo storico incidono indiscutibilmente su tutti i meccanismi sociali, fino a circoscrivere un cerchio la cui fase iniziale influenza di volta in volta la fase successiva.

È per questo che non sarà mai possibile analizzare e capire una situazione - qualunque essa sia - senza aver ben approfondito il quadro socio economico e culturale di riferimento, in pieno accordo con quanto sostenuto da Melossi e Pavarini.

Infatti tutte le trasformazioni - che vanno dalla scelta di una pena anziché un’altra, dall’erogazione di salari più alti o bassi, dall’incremento o meno della disoccupazione, e che ai più sembrano casuali - sono in realtà da intendersi come elementi interdipendenti di un ingranaggio perfetto.

Ad esempio se in un dato momento storico si assiste ad un aumento della popolazione, in aggiunta disposta a lavorare, questo comporterà probabilmente una diminuzione dei salari in quanto i capitalisti vedranno aumentare forza-lavoro a loro disposizione e si sentiranno in diritto di ottenere il massimo guadagno al minor costo possibile.

In questa situazione, presumibilmente, la pena non sarà orientata all’estrazione e allo sfruttamento del lavoro in carcere ma diventerà una condanna repressiva

⁴²Jankovic I., *Labor market and imprisonment*, “Crime and Social Justice”, n° 8, 1977; R. Quinney, *Class State and Crime*, New York, David McKay and co, 1977.

⁴³Articolo. *Delinquenza ed etnicità* di Fabienne Brion del 2 febbraio 2015.

e del tutto disinteressata nei confronti di chi popola le prigioni (tratto riscontrato già in Melossi e Pavarini).

Inoltre, non riuscendo a gestire l'esubero dei disoccupati, il sistema di produzione capitalistico spingerà il carcere a farsi carico di quelli che Spitzer - criminologo marxista - definì *social dynamite* riferendosi a quella fetta di popolazione in surplus, dunque rifiutata dalla società e potenzialmente esplosiva e pericolosa per un certo ordine sociale, nei confronti della quale si attiva per l'appunto il sistema repressivo carcerario⁴⁴.


Durante la breve analisi che segue, riportata solo per far capire come le fasi storiche si intersecano con quelle penali, si parte sempre dall'idea che il sistema sanzionatorio di ogni società è parte integrante dell'intero sistema sociale, e quindi, che il carcere non è una realtà distaccata dalla società ma cammina di pari passo con essa.

Così mentre nel primo Medioevo le pratiche punitive più utilizzate erano le pene pecuniarie, in quanto tutti gli uomini potevano pagare essendo uguali per status sociale, con il Feudalesimo, epoca in cui la moneta inizia a scarseggiare, si passa alle pene corporali e capitali: i ricchi scontano la pena attraverso una riscossione economica, i poveri pagano attraverso il corpo.

La condizione delle pene detentive cambia con lo sviluppo dell'economia mercantile (XVI e XVII secolo) quando prende piede l'idea di poter sfruttare il lavoro dei detenuti, individuati dal mercato come una ricchezza umana. Il risultato è un mutamento nelle condizioni economiche generali in quanto tutti, finanche le imprese private, iniziano ad utilizzare il lavoro carcerario a proprio vantaggio privilegiando il regime dei bassi salari.

Il lavoro forzato nelle galere subisce un arresto intorno al XVIII e XIX secolo. Infatti, con la seconda e terza rivoluzione industriale l'incidenza del lavoro obbligatorio nelle carceri diminuisce e viene sostituito da una detenzione a scopo correttivo.

⁴⁴ De Giorgi A., *Traiettorie del controllo. Riflessioni sull'economia politica della pena*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005



Ripercorrendo la storia è evidente che si è sempre cercato il modo di risolvere proficuamente la questione dei colpevoli di reato, proponendo soluzioni - appropriate e vantaggiose - prima per il mercato economico, poi per i detenuti. È per questo che dopo vari tentativi - e dopo aver abolito l'idea dell'eliminazione fisica dei criminali - sono state proposte possibili alternative in risposta alla mentalità e alla cultura dei periodi di riferimento.

La preoccupazione più grande è sempre stata quella di capire come la società doveva comportarsi con chi trasgredisce la legge. Per questo motivo nel tempo si è sperimentato di tutto fino ad arrivare ai giorni nostri, periodo in cui la Costituzione esige un percorso di reintegrazione del detenuto, nel rispetto della dignità umana.

Proposta che non è esente da critiche.

Ad esempio il più delle volte *reinserimento* diventa sinonimo di lavoro ed è molto difficile oggi che lo Stato procuri un'occupazione agli ex detenuti. In primis perché, in seguito ad una forte crisi che vede coinvolto il nostro Paese, risulterebbe complesso giustificare qualunque offerta di lavoro dinanzi ad un tasso di disoccupazione totale pari all'11,5%⁴⁵ (si registra all'inizio del 2016 un tasso di disoccupazione totale pari all'11,5% su un totale della popolazione residente al fine periodo 2015 pari a 60.674.003 unità).

⁴⁵Al 31 dicembre 2015 si registra in Italia un tasso di disoccupazione pari all'11,5%. Fonte: dati.istat.it

E poi perché gli imprenditori potrebbero non voler assumere come dipendenti ex detenuti. Infatti un altro limite della riforma penitenziaria, che analizzo nel capitolo successivo, è la poca fiducia nei confronti dei detenuti che parte proprio da dentro al sistema. Spesso sia la Polizia Penitenziaria che i funzionari fanno fatica a credere che una finalità educativa sia effettivamente possibile, riconoscendo nella teoria dell'intimidazione l'unica soluzione. Tuttavia, la riforma ha portato anche delle novità positive come la figura del giudice di sorveglianza, del garante e tante altre innovazioni di cui parlerò in seguito.

Prima di introdurre Foucault, concludo con un pensiero di Rusche e Kirchheimer:

[..] l'inutilità delle pene corporali potrà essere sempre dimostrata attraverso studi storici, ma se non sarà la società che cercherà di risolvere i problemi sociali, il maltrattamento fisico sarà sempre la risposta più facile [...]⁴⁶.

Come insegna Marx: bisogna cambiare il dispositivo per cambiare mentalità e non viceversa.

2.3 Il carcere e l'utopia della libertà.

Fin dall'antichità, e probabilmente ancora oggi, il corpo è stato il principale bersaglio per una punizione esemplare: con la scomparsa delle torture, infatti, si è introdotta la tecnica della privazione della libertà, che continua a segnare un dominio sul corpo. Tant'è che in molti hanno spesso sostenuto l'impossibilità di ottenere un vero castigo senza sofferenza fisica.

Anche nelle carceri moderne, nonostante i continui interventi costituzionali volti a migliorare la condizione detentiva, vige l'idea silente che il detenuto - per castigo - debba ricevere supplizio attraverso demarcazioni fisiche.

Ogni punizione, ogni rigetto, ogni penitenza fa presa sul corpo del delinquente, sempre.

⁴⁶Rusche G. e Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978.

Tuttavia, secondo Foucault, nel corso della storia della pena l'interesse dei proclamatori della giustizia passa dal corpo all'anima del condannato. Egli si riferisce al fatto che la pena ad un certo punto inizia a colpire la mente del criminale, emettendo condanne in funzione non del delitto commesso ma della sua probabile ripetizione.

Tale passaggio di mentalità potrebbe essere stato influenzato da una metamorfosi dei principali crimini commessi, a loro volta strettamente dipendenti dalle oscillazioni economiche interne ad uno stato-nazione (in piena riga con quanto sostenuto da Melossi e Pavarini, Rusche e Kirchheimer).

Si veda per esempio il cambiamento avutosi tra il '600 ed il '700.

Dalla fine del XVII secolo e durante tutto il XVIII, infatti, i delitti di sangue, puniti con la tortura, lasciano spazio a crimini di natura economica, come ad esempio furti e rapine; questo succede probabilmente in seguito ad un aumento della povertà che crea una maggiore rottura tra ricchi e poveri.

Di fatto, nella seconda metà del XVIII secolo, con l'avvento del capitalismo, con l'aumento generale della ricchezza, che finiva per escludere sempre le stesse fasce di popolazioni, e con l'aumento demografico l'illegalità popolare era rivolta non più alla difesa dei propri diritti ma all'estorsione di beni materiali.

Questi nuovi reati iniziarono ad essere puniti attraverso la pena detentiva che racchiudeva in sé una logica diversa, che non si limitava alla pura sofferenza fisica del soggetto reo, ma guardava al futuro, cioè al momento in cui lo stesso soggetto sarebbe stato reintrodotta in società. Infatti, siamo alla fine del XVIII secolo, inizio XIX, quando prende piede la pena detentiva che apre la strada ad un forte senso di umanità, in quanto iniziano a venir meno - o se non altro dovrebbero - tutte le torture e le barbarie a cui la società era abituata.

Tuttavia è importante riflettere su una questione: la tecnica di rinchiudere, e dunque abbandonare a morte naturale chi commette un crimine, quanta umanità cela dentro di sé?

La prigione, intesa da Foucault come una detestabile soluzione di chi non sa cosa fare, è apparsa quasi subito come la forma più immediata e civilizzata di tutte le pene. Ma è realmente così?

Il suo successo è dovuto soprattutto al nuovo principio di correggere un individuo *malato*, e non solo: l'idea che attraverso l'internamento il detenuto sia in grado di redimersi, di conoscersi e di cambiare; l'idea che l'azione della prigione sull'individuo debba essere continua e totale, una sorta di riformatorio penale in grado di convertire il criminale soprattutto attraverso il lavoro inteso però come una pura consolazione e non come uno strumento sociale di guadagno; l'idea che l'osservazione e l'analisi del delinquente possano condurre gli esperti a riscontrare le cause del crimine e ricercarle nella storia della sua vita, della sua posizione sociale, della sua educazione sono sicuramente dei cambiamenti che hanno trasformato in positivo tutto l'iter giuridico-penale⁴⁷.

Sono proprio questi infatti gli elementi che fanno del carcere una struttura più *umana*. Ma bastano per consentirgli tale definizione?

Accanto a queste nuove condizioni c'è bisogno di alcune precisazioni.

Inizialmente la prigione non ebbe come effetto la riduzione del tasso di criminalità - discutibile ancora oggi - anzi il più delle volte provocava recidiva dovuta ad un insegnamento del crimine nella prigione stessa. Infatti, accanto alla consapevolezza che la prigione falliva nel ridurre i criminali, bisognava aggiungere l'ipotesi che la stessa riusciva a produrre più delinquenza.

Tant'è che già dal 1975 Michel Foucault presupponeva che la prigione avesse la funzione di "*produrre la delinquenza e i delinquenti*" recepiti come una categoria umana al contempo marginalizzata e strettamente controllata.

L'idea principale oggi è che la detenzione debba avere come funzione la trasformazione del comportamento dell'individuo, i detenuti devono essere ripartiti secondo la gravità penale del loro crimine e guariti dagli impulsi che li hanno spinti a delinquere.

Tuttavia, nella realtà, che cos'è la prigione oggi? Può dirsi guarita dai mali passati? L'essere umano è libero dall'oppressione del carcere e della società?

«L'uomo che vi dà la morte non è libero di non darvela. Il colpevole, è la società, o per meglio dire, la cattiva organizzazione sociale»⁴⁸.

⁴⁷Foucault M., *Sorvegliare e punire*, Giulio Einaudi Editore, 2014, Torino.

⁴⁸Journal L' Humanitaire, agosto 1841.

3. La prigione come tecnica di controllo altamente punitiva.

*“Un despota imbecille può costringere gli schiavi con catene di ferro;
ma un vero politico li lega assai più fortemente
con la catena delle proprie idee”⁴⁹*
(J.M. Servan)

A questo punto analizzo - attraverso dati quantitativi - la condizione effettiva interna alle prigioni, comparando la fine degli anni '90 con l'inizio del 2000.

Nell'ultimo decennio le carceri occidentali si sono trasformate in veri e propri *bunker* in cui la funzione retributiva della pena si è imposta a muso duro su ogni altra alternativa possibile.

Infatti, al cospetto di un continuo impegno europeo, che richiede un modello penitenziario avanzato e quindi attento a creare le basi per un reale recupero individuale a tutela dei principali diritti dei reclusi, nelle carceri di molti paesi occidentali si respira ancora un'aria viziata da sovraffollamento, tortura, negazione e violenza.

Il carcere se da un lato è stato criticato per il suo carattere poco orientato alla risoluzione definitiva del problema, dall'altro è stato inteso come l'unica alternativa possibile al controllo sociale. Due antitesi queste che difficilmente troveranno un punto di incontro nella storia.

Già Foucault tempo addietro mostrò come l'istituzione carceraria avesse il più alto rischio di trasformarsi in uno spazio chiuso riservato esclusivamente alle fasce più marginali della popolazione contribuendo ad una loro definitiva esclusione sociale.

Per rispondere ad una delle domande centrali della mia ricerca - *è possibile prevedere l'abolizione del carcere?* - vado ad analizzare cosa succede negli ultimi decenni del '900 e nei primissimi anni del 2000 in Europa, con un sguardo attento all'Italia in quanto anche qui si assiste ad un aumento senza precedenti dei processi di carcerazione, seppure, come spiegherò in seguito, tale crescita non ha corrisposto ad un aumento dei tassi di criminalità.

⁴⁹J.M. Servan, Discoursurl'administration de la justicecriminelle

Tabella 1. Ricostruzione storica dei detenuti presenti nelle carceri europee, e non

PAESI	valori assoluti					
	1990	1995	2000	2005	2009	2010
Australia	14.305	17.428	21.714	25.353	29.317	29.700
Austria	6.527	6.180	6.896	8.767	8.423	8.597
Belgio	6.642	7.478	8.688	9.371	10.901	11.382
Bulgaria	11.030	9.045	9.424	12.240	10.028	9.379
Canada	38.548	35.533
Rep. Ceca	8.231	19.508	22.418	19.052	22.021	21.955
Cipro	218	202	287	529	883	900
Rep. Slovacca	9.289	9.170	10.068
Danimarca	3.205	3.421	3.382	4.132	3.721	3.944
Finlandia	3.252	3.092	2.887	3.823	3.589	3.316
Francia	47.449	53.178	48.835	57.582	66.307	66.925
Germania	51.122	61.108	70.252	78.992	73.263	71.634
Grecia	5.188	5.831	8.038	9.589	11.080	11.934
Ungheria	12.319	12.455	15.539	16.394	15.724	16.459
Irlanda	2.108	2.032	2.887	3.151	3.919	4.352
Italia	25.931	46.908	53.165	59.523	64.791	67.961
Lituania	13.228	8.667	7.993	8.295	8.887
Lettonia	9.457	8.831	7.228	6.999	6.778
Giappone	48.243	46.535	58.747	77.932	74.476
Lussemburgo	386	453	400	693	679	690
Olanda	7.325	10.777	12.700	21.826	11.629	11.737
Nuova Zelanda	4.167	4.685	5.720	7.159	8.755
Norvegia	2.379	2.610	2.548	3.097	3.285	3.636
Polonia	46.606	65.819	65.336	82.656	84.003	80.728
Portogallo	9.169	11.829	12.728	12.889	11.099	11.613
Romania	26.010	45.309	48.267	37.929	27.028	28.191
Russia	714.700	1.017.372	923.600	823.672	880.671	838.500
Spagna	33.058	44.958	45.104	61.269	78.342	75.859
Svezia	5.300	6.285	5.453	7.054	7.147	6.922
Svizzera	5.074	5.655	5.666	6.111	6.084	6.181
Regno Unito	52.106	58.631	72.546	84.322	93.023	94.367
Islanda	78	119	118	165
Stati Uniti	1.148.702	1.585.586	2.012.410	2.275.458	2.384.912	2.266.832

Fonte: www.demo.istat.it

Nella *tabella 1* ho riportato in valori assoluti il numero degli internati nelle patrie galere europee, e non solo, dal 1990 al 2010.

Da una prima lettura dei dati, emerge un generale aumento dei detenuti negli ultimi vent'anni.

Fatta eccezioni di alcuni Paesi - come per esempio la Bulgaria dove tra il 1990 e il 1995 si assiste ad un evidente calo degli internati che fa registrare una variazione percentuale pari al -17,9%, con una successiva impennata nel 2005 destinata a ritirarsi prima nel 2009 e ancor di più nel 2010, o ancora come la Lituania e la Lettonia che rispettivamente, dal 1995 al 2010, subiscono un decremento degli internati pari al -32,8% e al -28,3% - in tutti gli altri Paesi considerati si registra un incremento, talvolta spropositato (guarda ad esempio l'Italia, la Polonia o la Spagna), dei detenuti in carcere.

Da un'analisi superficiale potrebbe venir fuori che nei Paesi in cui si manifesta una crescita dei carcerati di riflesso si verifica anche un aumento del tasso di criminalità⁵⁰, e che di contro, nei Paesi in cui tale incremento si indebolisce, si riduce anche il livello di delinquenza.

La logica vorrebbe, dunque, che all'aumentare del numero dei detenuti - fenomeno che dovrebbe essere strettamente connesso sia all'aumento dei reati che all'aumento delinquenziale - si rifletta un aumento della criminalità. Se così non fosse diventerebbe complicato fornire delle spiegazioni plausibili a tale andamento e probabilmente diventerebbe comodo andare a riprendere la teoria, precedentemente esposta, secondo cui la società e le politiche da essa erogate manipolano in un certo qual modo le oscillazioni all'interno dell'istituzione carceraria.

Va comunque ricordato che i dati sono influenzati da diverse variabili e che, pertanto, l'analisi delle serie storiche deve essere condotta con molta attenzione per tanti motivi. Uno di questi è che la crescita o il calo delle denunce di un determinato reato - dato fondamentale per calcolare il tasso di criminalità - non corrisponde obbligatoriamente ad un aumento o un decremento reale del fenomeno.

⁵⁰ Il tasso di criminalità è dato dalle denunce presentate diviso il totale della popolazione di riferimento

Ad esempio la riduzione di un reato potrebbe essere il risultato di una minore propensione alla denuncia e non per forza ad una contrazione del fenomeno. Questo può avvenire per tanti motivi come per esempio, nel caso della violenza di genere, si potrebbe tendere a nascondere il fatto per vergogna, per paura o anche per mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni.

La convinzione teorica che l'aumento dell'internamento possa ridurre la criminalità è stata la principale risposta che la nostra società democratica ha fornito al suo popolo per giustificare l'imposizione del sistema carcerario e l'attuazione di politiche di *tolleranza zero*.

Tuttavia tale teoria viene contrastata da un'attenta lettura dei dati.

Come si evince dalla *tabella 2* che analizza la questione italiana, soprattutto dal 2007 al 2010, al calo del tasso di incarcerazione di circa l'8,5% per ogni 100.000 abitanti, non corrisponde l'aumento del tasso di criminalità che, tuttavia, subisce una riduzione di circa il 12,5%, il che significa presumibilmente che la reclusione non è la giusta soluzione al problema. Infatti, la discutibile esigenza di difendersi da un continuo aumento della criminalità attraverso la neutralizzazione del deviante tramite il carcere, non è giustificata dai dati relativi all'aumento della stessa criminalità negli anni.

Tabella 2. Fotografia del carcere in Italia dal 1993 al 2015


Anni	Popolazione Residente	Detenuti presenti	Tasso di detenzione (ogni 100.000 abitanti)	Ingressi nell'anno	Tasso di incarcerazione (ogni 100.000 abitanti)	Reati denunciati	Tasso di criminalità o indice di delittuosità (ogni 100.000 abitanti)
1993	56.821.250	50.348	89	98.119	173	2.259.903	3977,21
1994	56.842.392	51.165	90	98.245	173	2.179.448	3834,19
1995	56.844.408	46.908	82	88.415	155	2.267.488	3988,94
1996	56.844.197	47.709	84	87.649	154	2.422.991	4262,51
1997	56.876.364	48.495	85	88.305	155	2.440.754	4291,33
1998	56.904.379	47.811	84	87.134	153	2.425.748	4262,85
1999	56.909.109	51.814	91	87.862	154	2.373.966	4171,50
2000	56.923.524	53.165	93	81.397	143	2.205.782	3874,99
2001	56.995.744	55.275	97	78.649	138	2.163.826	3796,47
2002	56.993.742	55.670	98	81.185	142	2.231.550	3915,43
2003	57.321.070	54.237	95	81.790	143	2.456.887	4286,18
2004	57.888.245	56.068	97	82.275	142	2.417.716	4176,52
2005	58.462.375	59.523	102	89.887	154	2.579.124	4411,60
2006	58.751.711	39.005	66	90.714	154	2.771.490	4717,29
2007	59.131.287	48.693	82	90.441	153	2.933.146	4960,40
2008	59.619.290	58.127	98	92.900	156	2.709.888	4545,32
2009	60.045.068	64.791	108	88.066	147	2.629.831	4379,76

2010	60.340.328	67.961	113	84.641	140	2.621.019	4343,73
2011	59.433.744	66.897	113	76.982	129	2.763.012	4648,89
2012	59.394.207	65.701	111	63.020	106	2.818.834	4745,97
2013	59.685.227	62.536	105	59.390	99	2.892.155	4845,68
2014	60.782.668	53.623	88	50.217	83	2.812.936	4627,86
2015	60.795.612	52.164	86	45.823	75	1.427.805 ⁵¹	2348,53

Nonostante il calo del tasso di incarcerazione, tra il 2007 e il 2010, si assiste ad un aumento del numero dei detenuti presenti nelle patrie galere che passano da 48.693 nel 2007 a 67.961 nel 2010, registrando una variazione percentuale di circa il 40%.

Una lettura poco attenta potrebbe trarci nuovamente in inganno, infatti, benché il numero della popolazione carceraria aumenti negli anni considerati, il tasso di incarcerazione non si dilata ma si riduce addirittura, di fronte ad un indice di delittuosità che continua a tenersi tra il 7 e l'8%.


Grafico 1 Andamento dei detenuti presenti in Italia dal 1993 al 2014



Ricordiamo nel 2006 il provvedimento di indulto che ha previsto benefici per 28.586 detenuti.

⁵¹I reati denunciati relativi al 2015 fanno riferimento al 31/07 - tratti dal Viminale sull'andamento della criminalità in Italia – per questo motivo prenderò in considerazione l'analisi dei dati fino al 2014.

Grafico 2 Tasso di criminalità in Italia dal 1993 al 2014



Dunque alla domanda *c'è più gente in carcere perché aumenta il tasso di criminalità*, la risposta più appropriata sembrerebbe essere che non ci sia stato un aumento sostanziale del tasso di criminalità che giustifichi l'espansione del ruolo del carcere, vedi gli anni 2007 e 2010. Piuttosto sarebbe corretto ragionare sulle trasformazioni delle politiche di incarcerazione che verosimilmente hanno condizionato l'aumento del tasso di detenzione (vedi *tabella 2*).

Basti pensare a tutta una serie di reati che nell'ultimo periodo sono stati affiancati da pene più lunghe e più severe rispetto a qualche anno fa. Per esempio la nuova legge sull'omicidio stradale⁵² o la nuova legge per il reato di stalking.

Entrambi erano già presenti sulla scena della penologia nazionale eppure si è sentita l'esigenza di rendere ancora più severa una legge in grado di gestire un allarmismo sociale incontenibile. Anche la gestione del fenomeno migratorio in Italia è stata persuasa da rigidi cambiamenti che potrebbero rivelarsi una delle risposte plausibili dell'incremento detentivo straniero.

L'aumento esponenziale dei flussi migratori tra il 2007 e il 2010 in Italia ha fatto emergere l'urgenza di contenere il fenomeno attraverso lo sviluppo di politiche interne repressive nei confronti dell'ignoto, in questo caso rappresentato dallo straniero ed etichettato come un elemento di disturbo non da accogliere ma da frenare.

⁵²Legge n.41 del 23 marzo 2016 che prevede pene fino a 18 anni di reclusione e ritiro della patente per 30 anni.

Conseguenza di ciò è che l'opinione pubblica risulta terrorizzata dall'aumento della criminalità straniera, richiedendo scelte politiche volte all'eliminazione del migrante stesso.

Al tal proposito si guardi la *tabella 3*.

Tabella 3. Fotografia dei detenuti presenti nelle carceri italiane.

Confronto 2007-2010

Anno	Pop. Totale	Stranieri presenti	Detenuti Totali	Detenuti Italiani	Detenuti italiani sul totale	Detenuti Stranieri	Detenuti stranieri sulla pop. tot.
2007	59.131.287	2.938.922	48.693	30.441	62,5%	18.252	37,5%
2010	60.340.328	4.235.059	67.961	43.007	63,3%	24.954	36,7%
Variaz.%	2%	44,1%	39,6%	41,3%	1,28%	36,7%	-2,1%

Dal 2007 al 2010 la popolazione totale italiana aumenta del 2% e con essa subisce un incremento sostanziale anche la popolazione straniera (+44,1%).

Se in tre anni la percentuale dei detenuti italiani registra una variazione di circa il 41%, quella straniera cresce del 36,7% rappresentando al 2010 circa il 37% dei detenuti totali. Ciò vuol dire che, seppure in calo del 2,1% rispetto al 2007, l'aumento degli stranieri imprigionati resta un dato da non sottovalutare.

Tuttavia, se da un lato è facile osservare l'aumento dei detenuti nelle carceri italiane, soprattutto in determinati momenti storici, dall'altro lato è sicuramente più complesso stabilirne le motivazioni.

Come specificato nel *paragrafo 1*, l'entrata in crisi dello Stato Sociale ha contribuito ad amplificare tale situazione, tuttavia, ridurre la spiegazione di questo andamento al solo crollo dello Stato Sociale vorrebbe dire banalizzare la questione.

Dovrebbero essere considerate anche le nuove politiche penali, divenute più repressive verso la fine del '900 a causa di una paura da parte della collettività che richiede un intenso intervento dello Stato. Paura non fondata su dati reali,

piuttosto influenzata da un allarme sociale amplificato dai nuovi mezzi di comunicazione di massa responsabili di un terrorismo psicologico⁵³.

Come un cane che si morde la coda: per giustificare una condizione di propria inadempienza, lo Stato sociale - non sapendo reagire all'aumento di persone incapaci di adattarsi alle trasformazioni della società - ha prodotto l'aumento di politiche repressive, appunto per allontanare tali persone dal resto della comunità. L'aumento incontrollato della detenzione ha fatto sì che il popolo percepisse erroneamente un surplus della criminalità, percezione che ha divulgato una paura collettiva e una conseguente richiesta di rafforzamento carcerario⁵⁴.

Quindi, mentre nell'immaginario collettivo emerge l'idea che l'aumento della criminalità sia l'effetto di una politica carceraria più indulgente, questo dato non è confermato da nessuna ricerca scientifica, anzi, come sopra evidenziato, probabilmente ci si deve soffermare proprio sul ragionamento inverso.

2.1 Dal pensiero classico alla nuova scuola criminale

La percezione dell'aumento della criminalità ha inciso sul controllo sociale, tant'è che ha favorito il passaggio da un pensiero classico ad un nuovo modo di intendere il crimine e la pena.

Le nuove forme di controllo sociale hanno influenzato la mentalità individuale e collettiva delle genti, e negli anni sono state sempre più affiancate ad un ordine sociale inteso come una costante indispensabile per vivere bene.

Garland fa partire il suo pensiero critico da alcune trasformazioni strettamente conseguenti all'avvento della tarda modernità, come per esempio le innovazioni tecnologiche, la riorganizzazione dell'istituzione familiare, la

⁵³Pavarini M., *Uno sguardo ai processi di carcerizzazione nel mondo: dalla ronda dei carcerati al giramondo penitenziario*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, 2002.

⁵⁴Mie riflessioni sulla crisi dello stato sociale e il populismo penale (si veda nell'ultima parte **Riflessioni e conclusioni**).

democratizzazione della vita sociale e culturale, e la liberalizzazione del mercato⁵⁵.

Il punto di partenza per una buona analisi del fenomeno secondo Garland è lo sviluppo post moderno americano che ha inciso sia sulle relazioni sociali che sulla percezione della criminalità, e che ha contribuito alla nascita di una serie di fattori nuovi come la divisione razziale, la disparità economica, l'aumento della violenza, e dunque la dilatazione dei rischi e delle insicurezze popolari legate ad una sensazione di inefficacia del controllo sociale.

La riflessione non si limita agli Stati Uniti, anzi, se la teoria di Garland si interpreta come corretta, allora anche le società europee, che si affacciano più tardi alla post modernità, hanno dovuto fare i conti con le suddette trasformazioni.

Tale ragionamento ha influito anche sul pensiero criminologico, infatti, mentre le carceri si impegnano ad affrontare i nuovi crimini - dovuti alle trasformazioni della società - attraverso una logica strettamente punitiva, i cittadini, le comunità e le imprese hanno imparato a guardare agli elevati tassi di criminalità come un fenomeno normale.

Questo conferma che le forme di controllo della criminalità sono radicate nell'organizzazione sociale del momento e nelle relative scelte politiche e culturali: il ricorso massiccio all'incarcerazione è inteso come l'unica risposta al problema sociale di questa nuova epoca⁵⁶.

Ecco il perché.

Nonostante l'angoscia collettiva del crimine diventi un fatto indipendente dall'effettivo aumento dei tassi della criminalità, l'opinione pubblica, sempre più influenzata dalla paura di ritrovarsi al centro della cronaca nera, influisce non poco sull'andamento delle nuove politiche penali. A tal punto che nell'immaginario collettivo, il delinquente individuato come un soggetto svantaggiato e bisognoso di attenzioni ed assistenza, verrà sostituito dal delinquente pericoloso e senza scrupolo alcuno, dunque, non degno di una minima compassione.

⁵⁵Garland D., *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Milano, 2004

⁵⁶*Ibidem*

Ciò ha comportato un'attenzione particolare nei confronti della vittima e un atteggiamento di chiusura nei confronti dell'autore del reato.

Chiusura che ha trasformato il carcere in uno strumento indispensabile per la neutralizzazione dei criminali più efferati e che ha ridotto all'osso l'idea della rieducazione in prigione. Chiusura, inoltre, che nasce essenzialmente da una interpretazione e una visione pericolosa del soggetto deviante.

Infatti per una buona comprensione del passaggio di mentalità e della posizione attuale della dottrina penalistica italiana è corretto fare un passo indietro e accennare al lungo dibattito tra scuola classica e scuola positivista che, oltre ad esprimere posizioni diverse nei confronti delle cause eziologiche del crimine, tende all'accettazione o meno di nuovi concetti, tra cui quello di pericolosità sociale.

La riflessione si basa sul passaggio da una visione razionale del reato, per il quale l'individuo pondera in autonomia il rapporto costi-benefici in previsione della violazione dei diritti (a tal proposito si ricordi tra i principali sostenitori della scuola classica Beccaria e Bentham che hanno aderito ad una concezione retributiva della pena), a una visione del reato non più inteso come fatto isolato, espressione di una condizione individuale, ma come un comportamento inserito in un contesto sociale e da questo fortemente influenzato (tra i sostenitori della scuola positivista vi furono Lombroso e Ferri legati ad una visione deterministica del reato)⁵⁷.

Questo modo diverso di intendere il crimine, e quindi il criminale, ha trasformato la logica punitiva, spingendo l'acceleratore verso la nascita di un sistema del doppio binario che fa dell'imputabilità, della pericolosità sociale, della malattia mentale e delle misure di sicurezza elementi portanti dell'attuale sistema punitivo, con tutte le criticità del caso dovute prevalentemente all'inapplicabilità e alle incongruenze della realtà giuridica con alcuni principi cardine della costituzione⁵⁸.

⁵⁷Ferrajoli L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*. Editori Laterza, Bari, 2002

⁵⁸Mie riflessioni "*Critica ai principi Costituzionali. Verso una lettura costituzionalmente orientata*" (si veda nell'ultima parte **Riflessioni e conclusioni**).

Detto questo, è evidente che definire pericoloso socialmente un soggetto deviante rischia di influenzare il popolo che finirà per richiedere pene più severe e poco orientate alla rieducazione.

I processi decisionali sono intrisi di populismo (come analizzerò nei paragrafi successivi) ed i provvedimenti in tema di giustizia penale hanno come unico obiettivo quello di ottenere consensi dell'opinione pubblica, quasi sempre indipendenti e lontani dai giudizi degli esperti.

Dunque, l'assunto dominante della nostra epoca è che il carcere funziona non come sistema di rieducazione ma come mezzo per neutralizzare il deviante e quindi soddisfa il popolo nella sua continua richiesta di sicurezza⁵⁹.

Da qui nasce il nuovo modo di intendere il carcere, la punizione e il controllo sociale.

3.2 Nuovo pensiero criminologico

Ripercorrendo la storia è indubbio un cambiamento relativo al modo di intendere il reato, la pena e al modo di trattare la figura del deviante.

Durante il periodo post bellico la criminalità era intesa come una questione prevalentemente legata a soggetti provenienti da famiglie in difficoltà: non potendo vivere in condizioni di benessere sociale - in termini di educazione, di istruzione e di lavoro - gli individui si orientano al crimine. La soluzione era sviluppare un trattamento di risocializzazione adeguato ed individualizzato.

Dagli anni '70 in poi si ha un'inversione di tendenza, nuove scuole di pensiero criminologico si affermano e influenzano le politiche governative. Si sviluppa l'idea che il crimine e la delinquenza non siano problemi dovuti alla mancanza della soddisfazione di bisogni essenziali, o anche di natura culturale e sociale, ma dovuti all'assenza di controlli adeguati.

Dunque, mentre la criminologia del dopoguerra, che potremmo definire del welfare state, si concentrava di più sull'intervento e sull'assistenza per sanare le

⁵⁹Garland D., *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Milano, 2004

cause che avevano condotto alla devianza, quella moderna sottolinea l'importanza di esercitare controlli più marcati e di difendere la disciplina.

Andando a ritroso nel tempo, si evince che ai suoi albori la criminologia si concentrava prevalentemente sulla differenza tra patologico e normale cercando di stabilire ed eventualmente correggere la patologia del delinquente.

Più tardi, in seguito a studi e ricerche scientifiche, la scienza criminologica ha considerato il reato come un fenomeno routinario nella società moderna, commesso da soggetti normali sotto tutti i punti di vista. Considerare i delinquenti soggetti normali e razionali, totalmente responsabili dei propri gesti, ha contribuito a sostenere politiche retributive e deterrenti piuttosto che risocializzative e reintegrative.

Tuttavia, negli ultimi anni, tra le teorie degli esperti prende piede una nuova prospettiva relativa ad un aumento di reati dovuti ad un'assenza di controlli.

Attraverso questa trasformazione di pensiero, a cambiare più di ogni altra cosa è stato l'oggetto al centro della discussione dei criminologi che passa dall'autore del reato al fatto criminoso. Emerge la convinzione che le opportunità dei criminali di delinquere siano presenti ogni qual volta diventino assenti forme di controllo, indipendentemente dal fatto che gli individui abbiano o meno una particolare predisposizione alla delinquenza.

Questo modo di ragionare ha modificato l'intero sistema penale ed assistenziale ed ha contribuito allo sviluppo di una politica del controllo della criminalità sempre più orientata verso una segregazione punitiva preventiva.

Mantenere l'ordine, ristabilire il controllo, aumentare le denunce, punire i criminali diventano i capisaldi delle istituzioni statuali negli ultimi tempi.

Si richiede una partecipazione attiva a tutti i cittadini e ai gruppi all'interno della società civile, si insiste sulla complicità da parte della comunità e delle imprese che dovranno esporsi in prima persona per affiancare l'operato di controllo dello Stato ritenuto troppo debole per affrontare da solo questi nuovi pericoli sociali.

La priorità è rivolta agli stati d'animo dei cittadini, bisogna contenere la paura, il disordine e l'inciviltà più che la criminalità in senso stretto.

Quello che non deve mancare è la garanzia alla detenzione, solo così il gruppo può ritrovare una sua tranquillità sociale, poco importa guardare al futuro attraverso la rieducazione dei detenuti.

È opportuno ricordare che la ricerca della soluzione ad un problema si basa sulla percezione del problema stesso, pertanto le diverse strategie di controllo adottate e le riflessioni criminologiche hanno successo nel momento in cui identificano le soluzioni con modalità che risultano in sintonia con la cultura dominante e con la struttura del potere sulle quali si fondano.

Il dibattito che ha accomunato le diverse epoche storiche si è basato sul chiarire se il crimine è un fatto da attribuire all'individuo o alla società, dunque se intendere il soggetto unico colpevole del reato (visione classica), oppure se intendere il soggetto come un individuo influenzato dal contesto sociale in cui vive (visione positivista).

Nel primo caso la pena, prettamente retributiva, dovrà fare ben attenzione nel distinguere un comportamento normale da quello patologico, nel secondo caso invece la pena, prettamente preventiva, dovrà considerare l'assenza dell'intervento dello Stato in determinate classi sociali svantaggiate.

Negli anni, dunque, i punti di vista si sono alternati e si è passati da una visione classica ad una positivista - sebbene alcuni criminologi siano rimasti ancorati ad una prospettiva piuttosto che all'altra indipendentemente dalle decisioni politico-giuridiche prese a riguardo - fino a concepire il mancato controllo sociale quale capro espiatorio dell'agire criminale.

Ricapitolando: individuo, società e controllo sono i tre punti cardine attorno a cui ruota il discorso criminologico degli ultimi decenni.

Una visione globale dell'andamento del fenomeno si ha partendo dall'analisi del caso americano, primo stato sociale ad affacciarsi alla modernità, seguito dall'Europa.

Nel modello assistenziale americano, sviluppatosi nel secondo dopoguerra, le misure penali avrebbero dovuto promuovere interventi riabilitativi volti ad evitare il carcere, piuttosto che ricorrere a pene retributive. Questo perché se si considera il reato un fatto sociale allora è compito dello Stato facilitare un percorso individuale.

Durante il XX secolo a questo modello si sovrappone una costruzione più moderna caratterizzata da precise istanze correzionaliste (riabilitazione, trattamento individualizzato, commisurazione di pene indeterminate, ricerca criminologica). Tuttavia il risultato è stato la creazione di una struttura penale assistenziale ibrida, in cui i principi liberali del giusto processo, della proporzionalità della pena e le idee correzionaliste, riabilitative ed assistenziali trattamentali si sono amalgamate senza successo.

La principale critica al modello è che se la criminalità deve essere considerata un problema sociale, le risposte individualizzate e correzionaliste non sarebbero state capaci di influire sulle cause più radicate, e cioè avrebbero inciso sul soggetto ma non sulla società. Tuttavia, secondo i modernisti, il trattamento dei delinquenti deve essere individualizzato e le misure correttive adattate al singolo caso, in quanto la devianza si manifesta sotto forma di atti individuali e le condotte delinquenti sono concepite quali inclinazioni radicate in soggetti poco socializzati o disadattati⁶⁰.

Nei primi anni del xx secolo, gli studiosi della società americana si avvicinano sempre più alla convinzione che la criminalità fosse un effetto causato dalla deprivazione sociale. Tant'è che poco più tardi negli Stati Uniti si sviluppano i concetti di anomia e di deprivazione relativa, secondo i quali il comportamento delinquenziale non è ricondotto ad un fattore unico, ad esempio la povertà, ma alla disparità tra aspettative e risultati, sottolineando le frustrazioni di coloro rimasti indietro in una società economicamente avanzata. Il rimedio è individuato nell'espansione del benessere e nell'erogazione di interventi assistenziali.

Critica a questa concezione criminologica è che si è poco soffermata sulle abitudini delinquenti, sugli eventi criminosi, sulle situazioni criminogenetiche, sul comportamento della vittima o sulle pratiche sociali ed economiche che producono opportunità criminali.

Piuttosto, si sofferma sulle patologie classiche della società industrializzata che hanno contribuito a determinare lo sviluppo dello stato sociale⁶¹.

⁶⁰*ibidem*

⁶¹*ibidem*

Durante la prima metà del xx secolo, infatti, si cerca il modo di affrontare una molteplicità di problemi - criminalità, salute, istruzione, povertà, lavoro, famiglia - che cominciano ad essere percepiti quali problemi sociali, legati a cause sociali, che potevano essere combattuti con tecniche sociali e con l'ausilio di professionisti. Dunque, il welfare state incentivò la nascita di nuovi gruppi di operatori specializzati chiamati a provvedere ai bisogni dei cittadini.

Se per gran parte del xx secolo c'è stata molta fiducia nei confronti delle tecniche correzionaliste, a metà degli anni '70 il sostegno all'assistenzialismo penale ha iniziato a cedere, tant'è che nel giro di pochi anni il modello riabilitativo crolla. Difatti, agli inizi degli anni '70, la criminalità inizia ad essere intesa come il risultato di relazioni di potere e di differenza di classi, dunque meno legata ad una faccenda individuale o sociale, e più vicina ad una questione di etichettamento.

Attraverso questa nuova prospettiva, chi compie un reato di grave allarme sociale verrebbe direttamente etichettato come criminale dalla collettività e dalle istituzioni, inoltre, trattandosi generalmente di soggetti appartenenti a classi sociali svantaggiate difficilmente disporrebbe di strumenti idonei per contrastare tale classificazione.

Secondo questa teoria, l'etichetta attribuita all'autore di un reato attiverebbe un processo in grado di trasformarlo in un delinquente cronico.

L'isolamento, l'esclusione sociale, la stigmatizzazione della società, la diffidenza nei confronti di un singolo oppure di un intero gruppo (guarda alla lotta dei neri americani per i diritti civili), sono fattori che hanno contribuito senza dubbio all'accelerazione di questo fenomeno. Basti pensare alla tanto discussa questione carceraria quale istituzione totale internante e segregante che contribuisce - attraverso l'attribuzione dell'etichetta di delinquente abituale - ad innescare un processo di alterazione del soggetto in criminale cronico.

Critica a questa teoria è che potrebbe rappresentare un fattore criminogeno soprattutto nel caso dei soggetti deboli e marginali, e nell'ipotesi del carcere finirebbe per innalzare precipitosamente il periodo di detenzione, i tassi di criminalità e la recidiva.

Per contrastare questo processo, bisognerebbe adottare misure alternative al carcere finalizzate al reinserimento, all'abolizione dell'etichetta e all'attivazione di un processo di deistituzionalizzazione.

Seguendo questa linea di pensiero, è possibile fare riferimento ad una prospettiva decisamente più moderna, quella di Angela Davis che giustifica l'imposizione della prigione come risposta al capitalismo razziale americano.

Secondo la Davis, infatti, con l'avvio del processo di neo liberalizzazione della società statunitense, gli afro americani sono stati oggetto di un razzismo sistemico ancora più incisivo e marcato rispetto a quello precedente all'ottenimento dei loro diritti civili. Insomma, una sorta di riconfigurazione della supremazia dei bianchi dinanzi la nuova ascensione dei neri: vedendo in pericolo la propria condizione di popolo affermato, egemone e predominante, i bianchi hanno reagito attraverso l'istituzionalizzazione di una struttura internante che li avrebbe ulteriormente agevolati di fronte ad una condizione di scalata sociale degli afro americani⁶².

Il concetto introdotto è quello di “complesso industriale penitenziario”⁶³ che per l'appunto risulta una soluzione messa in piedi dallo stato razziale americano per risolvere i problemi rimasti insoluti sin dall'epoca dell'abolizione della schiavitù. Infatti, tale modello, non fa altro che portare avanti la condizione di sottomissione di un popolo - socialmente identificato come subordinato - attraverso nuovi mezzi legittimati, pertanto diversi dalla schiavitù razziale del passato.

Tuttavia l'analisi di Davis, secondo Mellino, non va fraintesa in quanto sorveglianza, repressione di alcuni gruppi sociali e incarcerazione di massa non rispondono alla logica di dominio di un singolo stato, ma sono la risposta di *razzae di classe* del capitalismo neoliberale *globale* ai meccanismi di *esclusione* sociale generati dalla sua stessa logica di accumulazione⁶⁴.

⁶² Davis A. *Freedomas a constantstruggle: Ferguson, Palestine and the Foundations of a Movement*, 2016

⁶³Espressione utilizzata per la prima volta da Mike Davis e presa in prestito da Angela Davis.

⁶⁴Note critiche di Miguel Mellino sull'ultimo libro di Angela Davis (di cui sopra), articolo: *Disarmare il “complesso neoliberale-penitenziario”*: per un nuovo abolizionismo globale, del 23 gennaio 2017.

3.3 Abolizione del carcere? Tra crisi dello Stato sociale e populismo penale

Prima di analizzare la fattibilità o meno di una possibile abolizione delle istituzioni internanti, ritengo opportuno soffermarmi ancora sulle conseguenze che la crisi dello Stato sociale ha portato non solo in America ma anche in Europa.

Guardando all'Europa, infatti, sostengo che il crollo del *welfare state* - dovuto ad una serie di difficoltà che hanno colpito i processi di produzione e quelli capitalistici, il mercato del lavoro, la famiglia e la sicurezza sociale - ci aiuti a riflettere sui cambiamenti che hanno investito la società coinvolgendo tutti i settori, tra cui quello penitenziario.

La mia riflessione parte dagli anni '70 in quanto, sebbene già da prima la società ha affrontato alterazioni cicliche, questi restano periodi importanti per un'analisi della moderna crisi a causa di tutte le trasformazioni che hanno accompagnato il passaggio dal capitalismo del dopoguerra al capitalismo neoliberale: autoregolamentazione dei mercati, quindi deregolamentazione del governo sul mercato internazionale e privatizzazione ed espansione dello stesso⁶⁵.

Questo passaggio è stato incentivato dalla convinzione dei lavoratori di assistere ad uno stato di crescita e di progresso sociale tipico del dopoguerra, convinzione che non ha tenuto conto di una macchina capitalistica già in affanno e che non avrebbe potuto soddisfare le richieste di tutti in eterno.

Dinanzi questa situazione i privati capitalistici hanno reagito liberandosi dagli obblighi che, in una sorta di contratto sociale, avrebbero spettato a loro.

Da qui parte un processo di liberalizzazione ed autoregolamentazione dei mercati: lo Stato, per svincolarsi da aspettative che non riusciva più a soddisfare, ha consentito un processo di "apertura" del capitalismo che ha portato a tutt'altro effetto sperato, ossia un assoluto peggioramento delle condizioni di lavoro offerte.

⁶⁵Streeck W., *Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico*, Feltrinelli, Milano, 2013

Negli anni successivi, per risolvere le conseguenze negative sui contratti di lavoro e sui salari, lo Stato intervenne con manovre di politica monetaria inflazionistica.

In questo modo il governo si è trovato a distribuire risorse che non aveva ancora effettivamente recuperato tramite le tasse dei cittadini dando il via ad un ulteriore indebitamento “privato”.

È chiaro a questo punto che le varie manovre - inflazione, indebitamento pubblico ed indebitamento privato - siano state solo un susseguirsi di soluzioni precarie e provvisorie. Infatti la triplice crisi - bancaria, finanziaria e dell’economia reale - che parte nel 2008, e che è possibile definire ancora attuale, è il risultato di un collasso di quanto attuato negli anni passati⁶⁶.

Tutto ciò ha provocato un arretramento della sovranità dello Stato e ha limitato la sua funzione sociale favorendo un crollo delle identità individuali e collettive. Per definizione lo Stato sociale nasce per eliminare le diseguaglianze individuali garantendo servizi e diritti a tutta la collettività di un Paese e favorendo un tenore di vita migliore. Il suo obiettivo, dunque, è quello di ricercare ed assicurare un benessere complessivo soprattutto delle classi svantaggiate che necessitano di essere sostenute da una presenza pubblica, qualora ci fossero dei tracolli del mercato.

Probabilmente proprio in questo è venuto meno lo Stato sociale.

La sua coerenza e il suo successo sono rimasti in equilibrio per qualche decennio, fin quando non si è iniziato a parlare di una vera e propria crisi di *welfare state* dovuta a tanti fattori: scomparsa del ceto medio - che costringe lo Stato a non fare più affidamento su una certa fascia di popolazione - facilitata dal calo dell’industria tradizionale e dallo sviluppo delle nuove tecnologie che, se da un lato ha richiesto maggiore specializzazione del capitale umano, ben retribuito, dall’altro ha lasciato fuori tutta una fetta di lavoratori che, meno educati al cambiamento, si sono dovuti accontentare di redditi più bassi⁶⁷.

A ciò si aggiunge la crisi dei principali meccanismi di protezione sociale, l’aumento dei tassi di disoccupazione, la difficoltà delle assicurazioni sanitarie,

⁶⁶Mie riflessioni sulla crisi dello stato sociale e sul populismo penale (vedi ultima parte **Riflessioni e conclusioni**)

⁶⁷Wacquant L., *Ipercarcerazione*, Ombre corte, Verona, 2013

dell'istruzione, dei bassi salari, delle tasse sempre più alte e via dicendo delle politiche sociali in generale.

Per tutti questi motivi il potere di sovranità che lo Stato ha perso, o comunque che gli è stato messo in discussione negli ultimi decenni, è costato caro alla sua credibilità di strumento di coesione sociale e di divulgatore di benessere⁶⁸.

Tuttavia, una delle forze sovrane ancora riconosciutagli è proprio quella punitiva e di controllo, al punto che l'unico modo per ristabilire e mantenere una sua credibilità è stato contribuire ad aumentare un allarmismo sociale, poco oggettivo rispetto alla realtà, ma in grado di restituire una percezione di ordine e sicurezza ai cittadini attraverso l'eliminazione coatta di chi trasgredisce una norma.

Non potendo economicamente sostenere tutti, l'istituzione statale, è intervenuta modificando ed alterando politiche che avrebbero avvicinato i *nuovi poveri* a tutta una serie di reati agevolando un sentimento collettivo di paura e di disprezzo.

Ecco spiegato perché la maggioranza dei crimini sembrerebbero provenire dalle classi sociali inferiori, pensiero che aumenta un'insofferenza sociale nei confronti del *diverso*⁶⁹.

La logica che sta alla base del pensiero collettivo è che il deviante sia un pericolo assoluto capace di offendere tutta la comunità. Inoltre, l'idea che favorire la reclusione possa realmente ridurre il tasso di criminalità ha spinto la nostra società a giustificare l'evoluzione del sistema carcerario.

Tale teoria, *si veda tabella 2 par. 3*, viene messa in discussione da una attenta analisi dei dati. Infatti, come dimostrato, l'esigenza di difendersi da un continuo aumento della criminalità attraverso la neutralizzazione del deviante tramite il carcere, non è giustificata dai dati relativi all'aumento della stessa criminalità negli anni.

⁶⁸*Ibidem*

⁶⁹Mie riflessioni sulla crisi dello stato sociale e sul populismo penale (vedi ultima parte **Riflessioni e conclusioni**)

Pertanto sarebbe il caso di sostenere che l'Europa tutta, e non ultimo il nostro Paese, si è ritrovata a combattere un *boom penitenziario* che le lobby stesse hanno incentivato.

È proprio in questo quadro che sarebbe corretto parlare di *populismo penale*: raggiunto l'obiettivo di persuadere il pensiero delle masse, lo Stato è costretto a sostenere un consenso collettivo contro precise classi sociali.

Alla base dell'idea del *populismo penale* permane l'insoddisfazione popolare nei confronti dell'intervento giuridico dello Stato, insoddisfazione che nasce però da logiche interne perlopiù politiche dei gruppi di potere⁷⁰.

Se da una parte il sentimento di insicurezza popolare è stato aspramente incentivato dalle lobby politiche per ottenere riscontri personali - anche economici - dall'altra parte questa stessa insicurezza ha finito sia per influenzare negativamente l'opinione pubblica nei confronti dell'operato statale, sia per generare una criminalizzazione di determinate categorie di soggetti⁷¹.

Detto questo, restano comunque forti i dubbi sul legame effettivo tra l'aumento dei tassi di carcerizzazione e l'andamento della criminalità, tant'è che la tesi secondo cui sono gli attori del sistema penale che aumentano l'afflittività della pena nei periodi in cui i tassi di criminalità diminuiscono e di contro allentano la presa della severità della pena nei periodi di incremento della criminalità al fine di assicurare una stabilità dei tassi detentivi, non sarebbe poi così improbabile⁷².

Accettare questa tesi cambierebbe il modo di vedere le cose.

Se il populismo penale viene inteso come una strategia utilizzata da chi rappresenta le istituzioni per cercare, attraverso un consenso popolare, di rispondere alla generale paura dell'aumento della criminalità con pene repressive (Ferrajoli), sarebbe possibile asserire anche che lo stesso *penal populism* sia causa dell'aumento delle diseguaglianze da lui stesso generate e volutamente represses?

Questo pericolo è da considerare, ecco il perché.

⁷⁰Articolo di Manuel Anselmi *La vicenda Scattonone e il Populismo Penale* del 12 settembre 2015

⁷¹Mie riflessioni sulla crisi dello stato sociale e sul populismo penale (vedi ultima parte **Riflessioni e conclusioni**)

⁷²Re L., *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*. E. Laterza, Bari-Roma, 2011

L'aumento di un uso politico-repressivo della giustizia penale, potrebbe generale delle rischiose logiche di consenso pronte ad alterare il funzionamento della macchina giuridica attraverso un rischioso meccanismo di distorsione della verità, influenzato dal continuo e pericoloso bisogno di ottenere consensi popolari⁷³.

In questo quadro di riferimento, il populismo penale potrebbe ripercorrere un doppio canale: da un lato trasformarsi in un luogo di massima diseguaglianza sociale ai danni del popolo - che incentiva una repressione penale senza motivo e senza ben comprendere un evidente gioco di potere politico prodotto dalle istituzioni - e dall'altro favorire l'imputabilità dei potenti che - incentivando odio nei confronti della delinquenza di strada e della vecchia politica - si assicurano fiducia e consenso. Dunque, l'attenzione generale viene spostata sull'aumento dei reati, dato non giustificato dalle statistiche ufficiali, che evidenziano, invece, una riduzione del numero dei delitti, in particolare quelli contro la persona.

Si rifletta sui cambiamenti che hanno colpito il carcere italiano negli ultimi vent'anni: in seguito a tutta una serie di condanne da parte della CEDU nei confronti del nostro Paese su una gestione non proprio eccellente del sistema carcerario, soprattutto in termini di sovraffollamento, l'intero sistema penale si è attivato per diminuire il numero dei detenuti con interventi legislativi mirati, riducendo il dato di circa 14mila persone⁷⁴.

Questo risultato è stato oggetto di un'indignazione nell'opinione pubblica poco informata sui reali motivi che hanno generato il sovraffollamento. Infatti l'emergere del sovraffollamento è stata una conseguenza dello sviluppo di un nuovo modello condiviso dalle masse e fondato sull'esclusione sociale della marginalità⁷⁵.

Siamo di fronte ad una strumentalizzazione della macchina penale: non è importante tanto la realtà quanto la percezione di essa.

⁷³Anastasia S., Anselmi M., Falcinelli D., *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Cedam, (TN), 2015

⁷⁴Mie riflessioni sulla crisi dello stato sociale e sul populismo penale (vedi ultima parte **Riflessioni e conclusioni**)

⁷⁵Anastasia S., *Carcere, basta con il populismo penale* su Il Manifesto.info edizione del 13.04.2006

Per questo motivo il populismo penale è definito oggi come una strategia utilizzata soprattutto a livello politico per ottenere voti elettorali e per enfatizzare dei cambiamenti promossi solo per ottenere simpatie popolari⁷⁶.

Sposando la tesi per cui il populismo penale nasce per combattere l'aumento dei reati attraverso leggi repressive sollecitate dal popolo nei confronti di chi vive ai margini della società (si pensi ad esempio il passaggio dallo *ius migrandi* - principio fondamentale del diritto internazionale - al reato di immigrazione clandestina) e che abbia come fine ultimo quello di ottenere il consenso dell'opinione pubblica, c'è da riflettere se oltremodo il *penal populism* potrebbe essere considerato una questione puramente sociale pilotata dalle istituzioni.

Dinanzi ad un'evidente crisi delle vecchie rappresentanze politiche - che pare abbiano abbandonato il loro obiettivo di rappresentare la società - i flussi popolari, completamente lasciati allo sbaraglio, hanno elaborato da un lato meccanismi collettivi di paura nei confronti di ciò che non si riesce a controllare e a gestire, dall'altro hanno promosso un governo, più vicino al popolo, che possa garantire quanto negato dalla classe governante avversaria, ossia l'eliminazione di milioni di poveri «immeritevoli»⁷⁷.

In quest'ottica, un'altra domanda è fondamentale: se il populismo penale crea consensi e legittimità, sarebbe azzardato sostenere che è stato proprio il populismo penale che ha provocato la crisi delle rappresentanze?

Le nuove politiche di governo hanno trasformato la paura e l'angoscia popolare in una risorsa da sfruttare a proprio vantaggio. Probabilmente buona parte di questo passaggio è stato influenzato dal consolidamento del modello politico neoliberale che, sostenendo la logica del libero mercato e la conseguente riduzione del peso dello Stato nella vita pubblica, impone una certa gestione autoritaria delle differenze e l'avvio di pratiche penali di tipo populista⁷⁸.

Infatti, la logica del neoliberalismo punitivo ha favorito la legittimazione di ogni eccesso penale in nome della difesa sociale contro le classi più pericolose, comportando un aumento incontrollato dell'incarcerazione di massa.

⁷⁶ Mie riflessioni sulla crisi dello stato sociale e sul populismo penale (vedi ultima parte **Riflessioni e conclusioni**)

⁷⁷ *ibidem*

⁷⁸ *ibidem*

Quindi la dilatazione di politiche di controllo, la crisi del capitalismo globale, lo sviluppo di politiche di criminalizzazione di massa nei confronti di chi vive ai margini della società, hanno contribuito a delineare una nuova idea di governo in grado di legittimarsi e di riappropriarsi del ruolo di leader che la sovranità statale ha perso.

Da qui è possibile riallacciarsi all'analisi di Angela Davis secondo la quale avviare e promulgare il "movimento abolizionista" significa lottare nello stesso tempo contro il dominio di razza e di genere alla base del capitalismo neoliberale, dunque porre fine alla *guerra di classe* avviata dallo stato contro i nuovi poveri⁷⁹.

La realtà descritta nel testo della Davis, che considera prettamente la condizione americana, potrebbe essere applicata anche all'Europa, basta considerare il cosiddetto "business dell'accoglienza" che sta caratterizzando la gestione europea della "crisi dei rifugiati", pertanto, come nel caso degli Stati Uniti, si tratterebbe di combattere una politica razzista di governo⁸⁰.

Secondo questa teoria, siamo dinanzi a una macchina giuridica da guerra finalizzata sia all'aumento della popolazione carceraria che all'allungamento dei tempi di detenzione, ovvero a mercificare e trasformare in profitto anche quell'eccedente di umanità *che* non può trovare il proprio spazio all'interno dei confini razziali neoliberali della vita sociale. Per dirla con Foucault, si tratta di scontrarsi con l'imponente business neoliberale dell'industria della punizione.

Avanti ad un'analisi del genere, non rimane che interrogarsi sull'effettiva funzione del carcere, il quale apparentemente nasce per ridurre i tassi di criminalità, ma come dimostrato segue delle logiche perverse fuori da ogni razionalità.

Dando per buono quanto fino ad ora sostenuto, ecco altre domande: perché si dovrebbe continuare a mantenere in piedi un'istituzione che non porta ai risultati per cui è stata pensata?

⁷⁹Note critiche di Miguel Mellino sull'ultimo libro di Angela Davis (di cui sopra), articolo: *Disarmare il "complesso neoliberale-penitenziario": per un nuovo abolizionismo globale*, del 23 gennaio 2017.

⁸⁰*Ibidem*

Se l'attuazione di pene più severe non riduce il tasso di criminalità, perché si continua ad alimentare una macchina costosa e poco produttiva?

Effettivamente è possibile pensare ad una società senza carcere?

E nel caso, come si risponde socialmente alla criminalità?

Uno dei problemi più grandi, come spiegato in questa prima parte della ricerca, è che nell'immaginario collettivo dilaga l'idea che pene più severe possano ridurre la criminalità, sebbene diversi studi scientifici dimostrano il contrario: inasprire le pene vuol dire alimentare l'odio nei confronti di specifiche categorie di soggetti da parte della società civile, significa non risolvere la questione della delinquenza, e per di più vuol dire permettere allo Stato e a chi ci governa di distogliere l'attenzione dai problemi reali, riversandola sulla segregazione e l'internamento di persone - facendo credere che questa sia la soluzione migliore - che potrebbero di contro essere gestite in un altro modo.

Se si arrivasse a questa convinzione allora sarebbe possibile iniziare a ragionare su un'effettiva abolizione del carcere così come viene inteso oggi.

Seconda Parte

Ordinamento Penitenziario

Considerazioni storico - criminologiche

1. Concetti e presupposti: evoluzione storica della pena

*Conosciamo tutti gli inconvenienti della prigione,
e come sia pericolosa, quando non è inutile.
E tuttavia non «vediamo» con quale altra cosa sostituirla.
Essa è la detestabile soluzione, di cui non si saprebbe fare a meno.
(Michel Foucault)*

Prima di procedere all'analisi della funzione sociale della pena e del carcere in generale è opportuno definire cosa si intende per *istituzione*, *istituzione penitenziaria* ed *istituzione totale*.

Per *istituzione* si fa riferimento sia ad un sistema organizzato di norme e di ruoli sociali sviluppato attorno ad una serie di valori condivisi, sia ad uno strumento utile per regolare le procedure ed il rispetto delle leggi⁸¹.

Per *istituzione penitenziaria*, che rientra nella categoria delle cosiddette *istituzioni totali*, si fa riferimento ad un sistema organizzato di norme e di ruoli sviluppato attorno all'ordinamento penitenziario⁸².

Per *istituzione totale* si intende il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone le quali - allontanate o escluse dalla società libera per un dato periodo - si ritrovano a condividere la loro quotidianità in un regime chiuso e formalmente amministrato⁸³.

Un accenno a Goffman che, a tal proposito, pubblicò una raccolta di quattro saggi in cui descrive cinque tipologie di istituzioni totali: quelle nate a tutela di incapaci non pericolosi (per esempio sordomuti, disabili, anziani, orfani); quelle ideate per recludere chi rappresenta un pericolo non intenzionale per la società

⁸¹Reuter P., *La communauté Européenne de charbon et de l'acier*, Paris, 1953

⁸² Brunetti C., *Diritto Penitenziario*, Esselibri, Napoli, 2010

⁸³Goffman E., *Asylums*, Einaudi, Torino, 2003

(ospedali psichiatrici); quelle finalizzate a recludere chi rappresenta un pericolo intenzionale per la società (carceri); quelle create per lo svolgimento di un'attività funzionale continua (collegi); ed infine le istituzioni che richiedono il distacco volontario dal mondo (conventi, monasteri)⁸⁴.

All'interno di ognuna di queste istituzioni, ogni soggetto *chiuso* vive la stessa condizione di reclusione: tutti rispettano l'identico orologio temporale, scandito da attività routinarie prestabilite ed imposte dall'alto della scala socio-istituzionale, attraverso un sistema di regole formali e informali. Ne consegue che la vita dei reclusi è soggetta ad una *standardizzazione comportamentale*, dettata dalla logica dell'ordine e della disciplina, che continuamente regola tutti gli aspetti della vita sociale dei membri di un gruppo.

La standardizzazione comportamentale ha come unico fine quello di ottenere la stessa condotta da parte di tutti i membri dell'istituzione di riferimento per meglio controllare i loro movimenti.

Interessante è soffermarsi sul modo in cui sia la dottrina che la società civile si sono rapportate all'evolversi del carcere, in quanto *istituzione penitenziaria totale*, soprattutto in relazione alle funzioni ad esso riconosciute.

L'evoluzione del sistema sanzionatorio, infatti, se da un lato ha contribuito a spostare l'attenzione dal "fatto" criminoso alla valutazione della "persona" da punire, dall'altro ha anche determinato un profondo mutamento del concetto stesso di istituzione penitenziaria⁸⁵.

Dovendo stabilire un inizio, nella mia analisi faccio risalire la nascita del carcere⁸⁶ al sorgere della civile convivenza umana, avutasi presumibilmente in seguito all'origine della città, sebbene già nella Bibbia si legge di imprigionamenti e di carcerazioni.

Se la scelta del momento della nascita del carcere potrebbe divergere da uno studio all'altro, quello che non cambia è sicuramente l'interpretazione della

⁸⁴*Ibidem*

⁸⁵Margara A., *La modifica della legge penitenziaria: una scommessa per il carcere, una scommessa contro il carcere*, in *Questione di giustizia*, n.3, 1983.

⁸⁶Secondo alcune teorie la parola carcere deriva dal latino *carcer* il cui significato è luogo di restrizione ove si rinchioda, si castiga e si punisce. Secondo altre teorie la parola carcere è rimandata all'ebraico *carcar* ossia tumulare, sotterrare.

motivazione che ha spinto il gruppo ad avviare pratiche restrittive verso persone indesiderate.

Ripercorrendone la storia, agli albori il carcere non veniva considerato come uno strumento punitivo, piuttosto era un modo per contenere chi avesse arrecato un danno a terzi. E per diverso tempo ha rappresentato un luogo di angherie, senza limiti e controlli.

Nel periodo Medioevale le carceri erano perlopiù spazi sotterranei dove il recluso non godeva di alcun diritto: si viveva in un momento storico in cui la vendetta privata ostacolava qualsiasi atteggiamento a favore del condannato e dello sviluppo del regime carcerario.

In Europa, l'espansione della prigione si ebbe sotto l'influsso del Cristianesimo che, sebbene fosse volto ad un trattamento ispirato alla pietà dei detenuti, di fatto finì per assistere a forme di ferocia e di crudeltà umana.

Solo nella seconda metà del XVIII secolo qualcosa inizia a cambiare.

In Italia con Cesare Beccaria ci si avvicinò ai principi di *universalità*, di *chiarezza* della legge e di *utilità* della pena. Il suo pensiero si rifaceva ad un'idea garantista per cui *nessuno può essere punito se non per un fatto espressamente previsto dalla legge*, principio cardine della scuola classica che favorì il passaggio della prigione da luogo disumano a luogo di redenzione individuale.

Il carcere moderno fu ispirato a questi principi di apertura, tant'è che in sistemi americani come quello *filadelfiano* o *auburniano* ben presto si propose la risocializzazione dei detenuti, perlopiù attraverso la preghiera, il silenzio e il lavoro.

In questi tentativi di trattamento, era costante il riferimento alle concezioni utilitaristiche di Bentham, che attribuiva al carcere un carattere di totale controllo del delinquente, in parte volto a realizzare un effetto produttivo e risocializzante⁸⁷.

Ai sistemi americani, si affiancò in Europa il *sistema irlandese* che dava la possibilità ai detenuti più meritevoli di "agire" sul proprio percorso detentivo,

⁸⁷Bentham in una visione utilitaristica, in base alla quale all'uguaglianza del trattamento dei soggetti doveva corrispondere una resa produttiva del lavoro svolto atta a non far gravare sulla comunità il costo della gestione carceraria, ideò il *panopticon*.

ad esempio chi avesse avuto una condotta esemplare avrebbe potuto lavorare nei campi ed ottenere la liberazione in prova prima della fine della pena.

Nell'ultimo quarto di secolo, sull'onda delle teorie evoluzionistiche di Darwin e del positivismo di Spencer, la società iniziò ad abbracciare la corrente di pensiero per cui esisteva un collegamento diretto tra il reato e le condizioni sociali, psicologiche e biologiche del criminale. Il rafforzarsi di queste idee comportò il passaggio da inutili tentativi di rieducazione a più specifiche e differenziate forme di trattamento, applicate prima sui minori e poi sui malati di mente⁸⁸.

Tuttavia l'Italia, dinanzi a questo nuovo modo di intendere il carcere, ha presentato dei ritardi storici: con Beccaria e con la Scuola Classica se da un lato si custodivano i principi illuministici dell'imparzialità, del garantismo, della certezza e dell'umanizzazione della pena, dall'altro non si considerava affatto l'aspetto sociale e psicologico del reo.

A contribuire ad un cambiamento culturale furono Cesare Lombroso e la Scuola Positivista. Infatti in un momento storico importante come quello post-unitario italiano, l'industrializzazione e il progresso scientifico-tecnologico favorirono l'affermarsi delle idee della Scuola Positivista che condusse ad uno spostamento del focus penalistico dal *delitto in astratto* al *delinquente in concreto*.

La criminalità cominciava ad essere concepita come fenomeno analizzabile scientificamente e l'agire umano interpretato come deterministico⁸⁹ (il paradigma epistemologico positivista fu di tipo eziologico e cioè quello di una scienza che spiegava la criminalità esaminandone le cause ed i fattori)⁹⁰.

Dunque con la Scuola Positivista si concretizzano le basi per uno studio scientifico della personalità del criminale attraverso l'analisi del reato come azione umana.

⁸⁸*Ibidem*

⁸⁹Il determinismo, escludendo qualsiasi forma di causalità nelle cose, individua una spiegazione di tipo fisico per tutti i fenomeni, riconducendo il tutto alla catena delle relazioni causa-effetto. Nulla avviene per caso, tutto accade secondo ragione e necessità.

⁹⁰Brunetti C., *Diritto Penitenziario*, Esselibri, Napoli, 2010

1.1 Funzione sociale della pena

Come appreso fin qui, l'evoluzione storico-sociale ha influito sulla funzione della pena e sulle tecniche utilizzate per punire l'autore di un reato.

I sistemi penali moderni vivono nella storia e da essa ne sono influenzati: il passaggio dalle pene corporali alle pene detentive fino alle pene alternative, riflette innanzitutto un cambiamento di mentalità il cui focus va dal *fatto* commesso alla *persona* da punire. Tale passaggio ha accelerato quel processo storico che ha visto il supplizio del detenuto, la sofferenza fisica, il dolore del corpo, il castigo non più al centro della condanna, ma sostituiti dall'*umanizzazione della pena*.

Si è andati verso questa direzione in quanto è stato dimostrato che una detenzione poco lungimirante avrebbe avvicinato i detenuti ad un mood di criminalità e pesato non poco sulla recidiva (*cf. 1.2*).

Tuttavia ci sono voluti anni per abbracciare la consapevolezza che rendere umana una condanna non vuol dire soltanto evitare la punizione corporale, ma soprattutto ragionare sui limiti e sulle drammatiche conseguenze a cui può condurre un'istituzionalizzazione coatta senza alcun fine di reinserimento sociale.

Attorno a tale principio ruota tutto il ragionamento delle riforme carcerarie sia italiane che internazionali, di cui parlerò nei prossimi paragrafi.

Per riprendere Foucault, storicamente la punizione passa da un'arte di sensazioni insopportabili a un'economia di diritti sospesi⁹¹, e se è ancora necessario per la giustizia manipolare e colpire il corpo dei prigionieri, adesso lo fa con decenza e discrezione seguendo regole che conducono ad un fine diverso, legato ai nuovi interessi della società.

Ciò nonostante, non bisogna cadere nell'errore di credere che il corpo cessa di essere il bersaglio principale della repressione penale in quanto, ancora oggi, seppur in modo diverso dal passato, la massima punizione priva l'individuo del suo diritto più importante: la libertà di movimento. Questo perché è diffusa l'opinione secondo cui un vero castigo non esiste senza sofferenza fisica, al

⁹¹ Foucault M., *Sorvegliare e Punire*, Giulio Einaudi, Torino, 2014

punto che, anche nelle carceri moderne, ogni sanzione punta al corpo del delinquente.

Si ritorna a ciò che Foucault definiva *utopia del pudore giudiziario*: togliere l'esistenza evitando di far sentire il male, privare di tutti i diritti senza far soffrire, imporre pene libere dal dolore⁹².

Le finalità della pena oggi ruotano attorno a tre principi - retribuzione, prevenzione, risocializzazione - e il combinarsi di queste prospettive, oppure il prevalere di una sull'altra, riflette sia una logica interna al sistema penale, che le tendenze del contesto politico sociale e culturale di riferimento.

In passato la pena era prettamente afflittiva e per quanto il legislatore, con la riforma del '75 abbia tentato di distaccarsi dal precedente regolamento penitenziario (del 1930), di fatto ha mostrato difficoltà nel farlo.

Approcciandosi alla cd. *Teoria del doppio binario* - per l'appunto avanzata dal codice Rocco con l'intento di affiancare il carattere "retributivo" della pena al fine "curativo" delle misure di sicurezza - il legislatore pare abbia incentivato un meccanismo contraddittorio e poco coerente.

La scelta discrezionale del giudice di applicare ad uno stesso soggetto una *pena* o una *misura di sicurezza* - aventi come presupposto la prima (pena) la consapevolezza dell'agire e la seconda (misure di sicurezza) l'incapacità di intendere, di volere e la pericolosità sociale - sembra presumere un'opinione dell'uomo come essere diviso in due parti: libero e responsabile per un verso, quindi assoggettabile a pena, e pericoloso per l'altro dunque assoggettabile a misure di sicurezza⁹³.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il legislatore appare convinto che investire socialmente in un detenuto attraverso la rieducazione, avrebbe potuto trasformare l'intero sistema penale, tant'è che arriva ad affermare all'articolo 27 comma 3 "*Le pene non possono tendere a trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*".

Sostenere il trattamento rieducativo ha significato per lo Stato mantenere un impegno preso prima nei confronti del cittadino detenuto, attraverso

⁹²*ibidem*

⁹³Fiandaca G., Musco E., *Diritto Penale* (parte generale), Zanichelli, 2001

l'osservanza di principi che tendono agli interessi e alle aspirazioni del singolo, e poi nei confronti della società, tutelando maggiore sicurezza attraverso la rimessa in libertà di soggetti tendenzialmente risocializzati.

Con l'approvazione dell'articolo 27 della Costituzione ciò che viene messo in evidenza è il carattere rieducativo della sanzione penale, dunque tutta la macchina penitenziaria ha dovuto trovare ragione e fondamento giuridico nella necessità di rieducare un condannato.

Alla luce di ciò, va interpretata la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, i cui punti salienti sembrerebbero essere da un lato la presa di coscienza della necessità di un trattamento rieducativo, dall'altro l'introduzione di misure alternative alla detenzione ispirate all'idea del *probation* (letteralmente "prova").

È innegabile, infatti, che l'insieme di norme introdotte nel nostro ordinamento penale se da una parte hanno condotto alla concreta possibilità di ridimensionare, in sede di esecuzione, sia la durata delle pene sia le modalità della loro attuazione, dall'altra hanno comportato un rilevante avvicinamento concettuale tra lo strumento pena e lo strumento misura di sicurezza, venendo ad assumere, nell'utilizzazione di entrambi, ampia rilevanza la valutazione della condizione concreta del soggetto⁹⁴.

Dinanzi queste trasformazioni concettuali è necessario chiedersi se davvero la riforma e le successive modifiche siano state coerenti con quanto espressamente elencato nel corpo della legge n.354 e della legge n.663.

Ad ogni modo, prima di analizzare la riforma, mostro le differenze tra una detenzione "contenitiva" ed una detenzione "risocializzativa", a partire dall'esempio del carcere di Bollate, fino ad analizzare altre realtà.

⁹⁴Brunetti C., *Diritto Penitenziario*, Esselibri, Napoli, 2010

1.2 L'esempio Bollate e il rispetto della Costituzione

Nel paragrafo precedente ho affermato che *“una detenzione poco lungimirante avrebbe avvicinato i detenuti ad un mood di criminalità e pesato non poco sulla recidiva”*. Vediamo cosa intendo.

Come si evince dall'intervento del 26.09.2012 dell'allora guardasigilli Paola Severino alla conferenza stampa su *Carcere e Recidiva*, il governo - fin dall'approvazione del decreto *salva carceri* del 2011 - ha testimoniato la volontà di affrontare la questione penitenziaria partendo dall'idea di rieducare in prigione.

Negli ultimi anni un esempio di apertura è stato il carcere di Bollate⁹⁵ che ha fornito incoraggianti risultati circa la relazione tra risocializzazione e calo della recidiva:

per ogni anno passato in un carcere aperto, la recidiva si riduce di circa 9 punti percentuali rispetto a chi invece sconta la pena in un tradizionale carcere chiuso⁹⁶.

Questo dato rappresenta solo una parte dei successi di Bollate.

Ciò nonostante non bisogna tralasciare le modalità interventistiche dell'istituto. Selezionare i detenuti migliori, riservare l'ingresso a una certa tipologia di soggetti - meritevoli e volenterosi di recuperare - significa investire solo su quelli che vogliono essere rieducati e bypassare una fase iniziale di empatia, ritenuta un momento cruciale per chi entra in contatto con il detenuto per la prima volta.

⁹⁵ *“Nel carcere di Bollate la capienza è di 1200 detenuti, con una presenza di reclusi pari a poco meno. Circa 200 detenuti lavorano all'esterno dell'istituto e gli agenti di P.P. sono circa 400. Il modello organizzativo consente di avere un numero di unità di personale che sarebbe improponibile qualora si fondasse sul controllo statico dei detenuti, per larga parte della giornata chiusi nelle celle”*. Intervista del direttore del carcere di Bollate, 26 maggio 2016.

Da un'intervista pubblicata il 18 aprile 2017 su *ilgiorno.it*, si conferma la presenza a Bollate di 1200 detenuti: 150 sono assunti da ditte private che hanno istituito all'interno postazioni di call center, riparazione di elettrodomestici, falegnameria; altri 244, invece, lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Sono presenti in istituto corsi di formazione professionale, scolastici, teatrali. In regime extra murario, invece, 190 sono gli ammessi al lavoro esterno (in cento, per esempio, hanno lavorato per Expo 2015, mentre una decina, gratuitamente, di recente hanno risistemato la vegetazione dell'Idroscalo); 23 sono in semilibertà e tornano a dormire dentro la sera. E infine, nel 2016 sono stati ben 320 quelli a cui la magistratura di sorveglianza ha concesso una misura alternativa alla detenzione.

⁹⁶(C)arte Bollate, numero speciale 2/2015, periodico di informazione della II casa di reclusione di Milano-Bollate.

Che il carcere di Bollate sia all'avanguardia è fuori discussione ma la domanda da porsi è: altri istituti, a pari condizioni, potrebbero fare lo stesso?

Alla selezione dei detenuti, si aggiunge un altro aspetto che potrebbe influire sull'andamento del percorso di risocializzazione: il territorio.

L'analisi del territorio in cui si trova l'istituto (quindi probabilmente l'analisi della provenienza dei detenuti), merita una riflessione in quanto ogni valutazione dovrà essere modulata anche rispetto alla criminalità presente sull'area geografica di riferimento. Ad esempio, in Campania (così come in altre regioni) c'è la criminalità organizzata, quindi con molta probabilità un certo numero di detenuti nelle carceri campane sono legate a questo reato, cosa che, verosimilmente, non si verificherà in altre prigioni d'Italia che, di contro, affronteranno altre criticità. Dunque, se a Bollate arrivano i detenuti considerati "migliori" è chiaro che il restante delle carceri italiane dovranno farsi carico degli altri casi.

Ad ogni modo, il dato sulla recidiva a Bollate resta rilevante, con conseguenze importantissime in termini di risparmi, di miglioramento della sicurezza sociale e di riduzione del sovraffollamento penitenziario: ogni anno entrano in carcere 9mila persone, di queste, una quota cospicua ha già alle spalle una precedente condanna, dunque se la recidiva calasse in media di 9 punti percentuali gli ingressi diminuirebbero ogni anno di circa 800 detenuti⁹⁷.

Il vantaggio di un trattamento rieducativo incide non solo sulla sfera della sicurezza, ma anche su quella economica dal momento che - secondo diversi studi - la diminuzione di un solo punto percentuale della recidiva corrisponde a un risparmio di circa 51 milioni di euro all'anno, a livello nazionale⁹⁸.

In una ricerca sugli effetti del trattamento sui detenuti di Bollate - dove per trattamento si intendono tutte le attività svolte all'interno del carcere al fine di responsabilizzare il detenuto e di modificarne il comportamento delittuoso - i ricercatori coinvolti si sono chiesti se rispettare la Costituzione - che all'articolo 27 comma 3 sostiene *le pene non possono consistere in trattamenti contrari al*

⁹⁷*Rehabilitating rehabilitation: prison condition and recidivism*, nella sezione Papers 2014 del sito dell'Ente www.eief.it

⁹⁸Giustizia online

sensu di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato- ridurrebbe la recidiva. La risposta è stata affermativa.

Riporto di seguito l'ossatura della ricerca con i punti, per me, più rilevanti.

I dati analizzati provengono dagli archivi del DAP e hanno consentito di misurare - per la prima volta in Italia su basi scientifiche - il rapporto di causalità tra modalità di esecuzione della pena e recidiva.

Le conclusioni mostrano che il carcere chiuso ed afflittivo non genera più sicurezza sociale, contraddicendo convinzioni popolari e scelte legislative di politica securitaria attuate negli ultimi anni.

Di contro, un carcere aperto che fa della rieducazione del detenuto la sua priorità, rispettandone la dignità e i diritti fondamentali, è in grado di ridurre la recidiva e quindi i costi, aumentando la sicurezza dei cittadini.

Per i due economisti che hanno guidato la ricerca - Daniele Terlizzese e Giovanni Mastrobuoni - questo significa soprattutto investire sulla crescita economica di un Paese, poiché a una maggiore sicurezza sociale corrisponde un clima più favorevole agli investimenti, sia italiani che esteri⁹⁹.

La ricerca ha avuto come oggetto di analisi il carcere di Milano Bollate: quindi celle aperte tutto il giorno, nessun sovraffollamento, lavoro, studio, formazione professionale, attività ricreative e sportive, affettività e progressivo reinserimento nella società attraverso il ricorso ai benefici carcerari e alle misure alternative.

Un modello questo di Bollate che solo di recente l'Amministrazione ha cominciato a estendere ad altre realtà detentive, non con poche difficoltà.

Il campione analizzato ha preso in considerazione tutti i detenuti maschi italiani - escluso i sex offender - passati per Bollate dal 2001 al 2009, ricostruendo la loro storia carceraria precedente e l'eventuale nuovo ingresso in carcere nei 3 anni successivi alla scarcerazione da Bollate¹⁰⁰.

⁹⁹(C)arte Bollate, numero speciale 2/2015, periodico di informazione della II casa di reclusione di Milano-Bollate.

¹⁰⁰Il campione prende quindi in considerazione meno della metà dei detenuti di Bollate, dato che stranieri, sex-offender e donne rappresentano la maggior parte della popolazione carceraria.

Gli studiosi si sono chiesti se il comportamento di un soggetto trattato era effettivamente diverso dal comportamento dello stesso soggetto non trattato, e se il trattamento era funzionale al calo della recidiva¹⁰¹.

In relazione al trattamento e alle due possibilità (dato e non dato), se ne può osservare solo una: se si tratta il detenuto (ovviamente non si sa come si sarebbe comportato se non fosse stato trattato) e viceversa.

Inoltre non basta confrontare i soggetti trattati (a Bollate) con quelli non trattati (in altre carceri), perché il trattamento in genere non è dato a caso: i soggetti trattati differiscono da quelli non trattati anche per motivi diversi dal trattamento stesso e la ricerca ha voluto determinare le differenze derivanti solo dal trattamento.

Invece di confrontare trattati (Bollate) e non trattati (altre carceri), si è preferito quindi focalizzarsi sui trattati a Bollate, dividendoli tra quelli trattati più a lungo e meno a lungo¹⁰².

Il risultato è una riduzione di circa 9 punti percentuali per ogni anno in più di permanenza a Bollate (e quindi in meno in un altro carcere).

Un'obiezione possibile è che la riduzione osservata non è idonea a misurare la risposta al trattamento di un detenuto meno selezionato di quello che normalmente finisce a Bollate. Per rispondere a questa obiezione si è ripetuta l'analisi su un sottoinsieme dei detenuti di Bollate, i cosiddetti "sfollati", ospiti occasionali lì trasferiti per ovviare al sovraffollamento di carceri limitrofe.

Ebbene, sfruttando di nuovo la variabilità casuale della durata della loro permanenza a Bollate, si è misurata la riduzione della loro recidiva, ottenendo un risultato per certi versi sorprendente: per ogni anno in più di pena scontato a Bollate (e in meno in un altro carcere) la recidiva si riduce di circa 14 punti percentuali. Trattandosi di un campione meno numeroso i risultati sono stimati con minore precisione, ma è significativo e interessante che l'effetto-Bollate si manifesti addirittura in misura maggiore per detenuti considerati a priori meno promettenti (non essendo selezionati).

¹⁰¹La definizione di recidiva data è: nuovo ingresso in carcere entro i 3 anni successivi alla scarcerazione dopo una sentenza definitiva.

¹⁰²(C)arte Bollate, numero speciale 2/2015, periodico di informazione della II casa di reclusione di Milano-Bollate

Sembra dunque di poter concludere che anche il solo fatto di garantire ai detenuti condizioni dignitose e un contesto responsabilizzante inneschi un processo riabilitativo. A ciò contribuisce anche il contatto con i detenuti “migliori”, considerati a priori meno propensi a recidivare.

È stata analizzata anche la componente lavoro: al crescere della durata di permanenza a Bollate, aumentano sia la probabilità di essere trasferiti alla Sezione 5 (lavoro esterno), sia quella di avere permessi giornalieri.

Poiché la Costituzione, come abbiamo ricordato all'inizio, vieta condizioni nelle carceri contrarie al senso di umanità e chiede opportunità di rieducazione, i ricercatori concludono che il rispettarla sia un elemento sufficiente per ridurre la recidiva, con evidenti vantaggi per la comunità sul piano economico e sociale¹⁰³. La logica di Bollate pare confermare la situazione nazionale: nel 2007 è stato calcolato che la recidiva¹⁰⁴ di chi resta tutto il tempo chiuso in prigione è tre volte superiore a quella di chi sconta la condanna con misure alternative alla detenzione, il 68,5% nel primo caso, il 19% nel secondo.

1.3 Analisi degli indicatori: sovraffollamento, suicidio e misure alternative

Per valutare lo stato di detenzione in Italia e il trend della recidiva bisogna considerare l'andamento di alcuni indicatori - che solitamente si usano per stimare l'evoluzione del sistema penitenziario - la loro correlazione e la loro influenza sul percorso detentivo.

Ad esempio: l'aumento del tasso suicidario in carcere, potrebbe dipendere dall'aumento del tasso del sovraffollamento? E in tal caso, la correlazione tra questi due indicatori, come incide sul sistema penitenziario e sulla recidiva?

In questa parte della ricerca tento una ricostruzione delle probabili relazioni tra gli indicatori e alcune variabili, analizzando il loro effetto sulla reclusione.

¹⁰³(C)arte Bollate, numero speciale 2/2015, periodico di informazione della II casa di reclusione di Milano-Bollate.

¹⁰⁴Secondo il dodicesimo rapporto dell'Associazione Antigone, pubblicato ad aprile 2016, in Italia c'è un tasso di sovraffollamento (cioè del numero di detenuti rispetto a quello dei posti letto regolamentari) del 106 per cento, con quasi 4mila persone prive di un posto letto regolamentare.


Esaminerò gli indicatori per me più rilevanti, primo fra tutti il tasso di sovraffollamento.

Nell'ultimo anno i numeri del carcere sono tornati a crescere, così Antigone apre il XIII Rapporto sulle prigioni italiane.

Dalla serie storica riportata nella *tabella 2* del primo capitolo ho dimostrato che dai primi anni '90 fino al 2015 la popolazione detenuta è aumentata del 3,6%, attraversando forti oscillazioni periodiche dovute a ricorrenti provvedimenti di clemenza, che hanno costretto ad una continua reinterpretazione del fenomeno. Tuttavia se considerassimo solo l'arco temporale che va dal 2010 (picco degli ingressi in carcere) al 2015 (calo degli stessi), sarebbe possibile pensare ad una riduzione del tasso di incarcerazione.

Nel 2010, quando il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per il sovraffollamento penitenziario, la popolazione detenuta aveva raggiunto livelli senza precedenti nella storia repubblicana. Da allora sono stati avviati una serie di interventi che hanno determinato un notevole calo degli internati, basti ricordare la legge n.199 del 2010 (c.d. "svuota carceri") oppure il D.L. 211 del 2011 (c.d. "salva carceri" convertito con modificazioni in legge n.9 del 2012). Tuttavia negli ultimi 6 mesi del 2017¹⁰⁵ sono stati registrati 56.436 detenuti nelle carceri italiane, a fronte delle 54.653 presenze al 31.12.2016¹⁰⁶.

Grafico 3. Confronto dei detenuti presenti nelle carceri in Italiane



¹⁰⁵Tutti i dati del 2017 sono al 30 aprile

¹⁰⁶Ministero della Giustizia

Una crescita di 1.524 detenuti in un semestre che non lascia ben sperare per il futuro, in quanto conferma la tendenza all'aumento della carcerizzazione già registrata in precedenza e che ad oggi pare in progressiva accelerazione¹⁰⁷.

Se tale aumento dovesse protrarsi negli anni futuri, secondo le previsioni degli attivisti di Antigone, alla fine del 2020 l'Italia registrerebbe oltre 67.000 internati, e dunque si troverebbe di fronte a numeri senza precedenti.

La stagione di riforme che l'istituzione penitenziaria italiana ha attraversato negli ultimi tempi ha portato in 5 anni (dal 2010 al 2015) ad un calo di circa 16.000 unità dei detenuti e non è sorprendente che a questo calo abbia seguito un miglioramento degli indicatori che tradizionalmente si usano per registrare lo stato di crisi del sistema penitenziario¹⁰⁸.

Tuttavia oggi tale trend in che direzione sta andando?

Il tasso di sovraffollamento alla fine del 2010 era del 151% con punte, in regioni come l'Emilia Romagna e la Puglia, di oltre il 180%. Alla fine del 2015 era del 105% e solo in Puglia superava il 130%¹⁰⁹, mentre al 31 dicembre 2016, a fronte di una capienza di 50.228 posti detentivi nelle carceri italiane, erano presenti 54.653 internati, cioè 4.425 persone in più rispetto ai posti disponibili (tasso di sovraffollamento del 108,8%)¹¹⁰.

Al 30 aprile 2017, di fronte a una capienza regolamentare pari a 50.044 posti, sono presenti 56.436 detenuti totali, registrando un tasso di sovraffollamento pari al 112,7%., il più alto dal 2010.


¹⁰⁷ XIII Rapporto di Antigone

¹⁰⁸ *ibidem*

¹⁰⁹ *ibidem*

¹¹⁰ Ministero della Giustizia

Grafico 4. Tasso di affollamento confronto 2010-2015-2017



I detenuti si distinguono in:

- ✓ indagati, sottoposti a procedimento penale ma ancora non rinviati a giudizio;
- ✓ imputati, ai quali è stata formalmente contestata la commissione di un reato ma per i quali vige ancora il principio di innocenza (art.27). A loro volta possono essere giudicabili, in attesa del giudizio di primo grado, appellanti, in attesa del giudizio di secondo grado e ricorrenti, in attesa del giudizio di cassazione;
- ✓ condannati, a cui è stata attribuita una condanna definitiva e si distinguono in arrestati (condannati ad una pena da 5 giorni a 3 anni), reclusi (da 15 giorni a 24 anni) ed ergastolani (condannati al fine pena mai);
- ✓ internati, cioè coloro che sono sottoposti all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura e custodia).

Sulla base di questa distinzione, si rifletta sulla posizione giuridica dei detenuti nei periodi in cui si alza il tasso di sovraffollamento.

Tabella 4. Detenuti presenti per posizione giuridica

			condannati non definitivi							
	In attesa di primo giudizio	Appellanti	Ricorrenti	Misti	Totale Condannati non definitivi	Condannati definitivi	Internati	Transitori	Totale	Sovraffollamento
2010	14.112	8.005	4.855	1.720	14.580	37.432	1.747	90	67.961	151%
2015	8.523	4.780	3.238	1.244	9.262	33.896	440	43	52.164	105%
2016	9.337	4.714	3.552	1.320	9.586	35.400	295	35	54.653	108,8%

Dati tratti dal Ministero della Giustizia

Tralasciando il 2010, anno in cui fu dichiarata un'emergenza carceraria, tra il 2015 e il 2016 a fronte di un sovraffollamento penitenziario che passa dal 105% al quasi 109%, ad aumentare l'ingresso in carcere sono stati perlopiù i soggetti in attesa di primo giudizio (+814) e i condannati definitivi (+1.504).

Un'esortazione alla carcerazione preventiva, dunque, che ha visto ancora una volta l'Italia nel mirino della Corte europea.

Secondo le statistiche del Consiglio d'Europa, infatti, tra le motivazioni del sovraffollamento in carcere influisce non poco l'altissima percentuale di detenuti in attesa di giudizio (dichiarazione confermata dalla tabella di cui sopra).

La questione è stata affrontata anche dal comitato anti tortura (CPT) che nel suo rapporto annuale dedica una sezione specifica alla custodia cautelare, ritenuta una pratica dannosa per l'individuo e - a conferma di quanto sostiene il Consiglio d'Europa - una delle cause principali del sovraffollamento in carcere.

Per questo motivo, nel suo rapporto annuale, il CPT chiede a tutti gli Stati membri di ricorrere alla custodia cautelare solo in casi eccezionali, cioè quando non è possibile utilizzare misure alternative.

Nel documento del CPT si legge *«data la sua natura invasiva e tenendo a mente il principio della presunzione d'innocenza, la norma di base è che la custodia cautelare deve essere utilizzata solo come ultima misura»*¹¹¹.

Inoltre, il Consiglio d'Europa afferma che la custodia cautelare deve essere *«imposta per il tempo più breve possibile e deve essere stabilita caso per caso*

¹¹¹Codice di procedura penale, Parte Prima, libro IV, misure cautelari, titolo I, Capo I, art.272

dopo una valutazione dei rischi di reiterazione del reato, di fuga, del tentativo di alterare le prove o altre interferenze con il corso della giustizia»¹¹².

In Italia questo succede poco, la tendenza è quella di rinchiudere preventivamente chi è in attesa di giudizio. Questo modo di fare influenza anche il dato suicidario in quanto, come mostra il grafico 11, il 39% degli imputati si toglie la vita.

Continuando a ragionare sul tasso di sovraffollamento, e considerando oltre alla posizione giuridica anche la nazionalità del detenuto, si evince che, dal 2015 al 2017, all'aumento più o meno costante dei carcerati e del tasso di sovraffollamento, aumenta anche il numero dei detenuti stranieri, insieme alla componente delle persone imputate.

Tabella 5. Tasso di sovraffollamento e percentuale degli stranieri sul totale

	Sovraffollamento	detenuti stranieri ¹¹³	detenuti totali	% degli stranieri sul totale	Imputati totali ¹¹⁴
2010	151%	24.954	67.961	36,7%	28.782
2015	105%	17.340	52.164	33,2%	17.828
2016	108%	18.621	54.653	34,1%	18.958
2017	113%	19.268	56.436	34,1%	19.484

Tabella 6. Confronto dei detenuti italiani e stranieri per posizione giuridica

		In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi	Definitivi	Internati	Da impostare	Ex OPG	Totale
30-Apr-17	Italiani	5.773	5.833	25.284	245	33		37.168
	Stranieri	3.987	3.901	11.301	53	26		19.268
	TOTALE	9.760	9.734	36.585	298	59		56.436
31-dic-16	Italiani	5.355	5.801	24.601	246	25		36.032
	Stranieri	3.982	3.785	10.799	43	10	4	18.621
	TOTALE	9.337	9.586	35.400	289	35	2	54.653
31-dic-15	Italiani	4.919	5.547	23.956	374	28	48	34.824
	Stranieri	3.604	3.715	9.940	66	15		17.340
	TOTALE	8.523	9.262	33.896	440	43		52.164
31-dic-10	Italiani	8.661	16.742	24.623	1.587	55		43.007
	Stranieri	5.451	11.950	12.809	160	35		24.954
	TOTALE	14.112	28.692	37.432	1.747	90		67.961

¹¹²ibidem

¹¹³Dati riferiti al 30 aprile 2017 - Antigone

¹¹⁴ Dati tratti dalle statistiche di Antigone

Dall'analisi delle *tabelle 5 e 6* emerge che, negli anni considerati, l'affollamento generale del carcere è stato influenzato dall'aumento delle persone detenute e/o imputate straniere (verosimilmente, cioè, quelle appartenenti alle fasce più marginali della società). Questo potrebbe voler dire che, in seguito alle difficoltà nella gestione degli immigrati, si è sviluppato un aumento della carcerazione anche a fini politici.

Una breve parentesi su questo aspetto.

Il consolidarsi di un sentimento di intolleranza collettivo nei confronti degli stranieri ha generato negli ultimi anni politiche di espulsione basate sulla loro eliminazione coatta, anche attraverso la reclusione.

Seppure venisse confermata l'ipotesi che gli stranieri delinquono, bisognerebbe andare ad analizzare quali sono i reati più frequenti e come la società dell'accoglienza risponde alle loro emergenze - questo è fondamentale per analizzare una relazione tra reati, politiche di accoglienza e politiche di espulsione. La percezione generale dell'aumento della delinquenza in Italia è un errore di analisi che ha spinto la nostra classe politica ad intervenire (per ottenere consensi popolari ai fini elettorali) attraverso leggi pericolosissime. Infatti, analizzando la criminalità in Italia, è evidente che oggi non esiste nessun aumento dei reati tanto preoccupante al punto da giustificare la nascita di nuove leggi oppure assecondare un clima di perenne allarmismo.

Ci sono solo dei crimini che hanno un andamento ciclico, e che per essere ben valutati esigono di una buona interpretazione nel lungo periodo (almeno dieci anni): nel caso del carcere, un'analisi sociale sbagliata porta allo sviluppo di politiche di contenimento (esempio gli stranieri in carcere) e conseguenti strategie repressive che difficilmente produrranno un cambiamento¹¹⁵.

¹¹⁵Nel 2015 il totale dei delitti denunciati all'autorità giudiziaria è diminuito del 4,5% (- 2,7 milioni contro i 2,8 dell'anno precedente). L'arretramento delle denunce interessa quasi tutte le tipologie di reati, nello specifico i furti totali sono diminuiti del 7%, pur continuando a pesare per oltre la metà sul totale delle denunce. All'interno della categoria furti, i furti in casa registrano più casi (235mila), ma il trend appare in calo dell'8,3%, andando così ad indebolire uno degli argomenti più gettonati da alcune forze politiche a sostegno della riforma della legittima difesa. Poi c'è la categoria dei borseggi che scendono a 173mila (-3,6%), frequenti poi in furti d'auto (-4,6%), quelli nei negozi (-4%) e gli scippi (-7%). Diminuite le rapine 35mila, gli omicidi volontari, i tentati omicidi, reati di usura ed altri delitti in generale. Sole 24 Ore 3 ottobre 2016.

Attraverso alcune scelte legislative, come ad esempio la normativa che reprime l'immigrazione clandestina oppure quelle inerenti la detenzione di piccole quantità di droga, le nostre carceri si sono trasformate in centri di permanenza temporanea, creando sovrappopolamento e illudendo la collettività di una maggiore sicurezza sociale.

Dalle ricerche di Antigone emerge che quando aumentano i numeri, anche in relazione alla capienza regolamentare dell'istituto, il carcere peggiora da tutti i punti di vista, ed i detenuti oggi stanno aumentando, sebbene i reati diminuiscono sensibilmente.

Nel 2015 il totale dei reati denunciati è stato pari a 2.687.249, contro i 2.812.936 del 2014. Negli ultimi decenni il calo di alcuni reati è stato enorme: nel 1991 gli omicidi sono stati 1.916, a fronte dei 397 del 2016. Nel giugno del 1991 i detenuti erano però 31.053. Dunque si ammazzava cinque volte di più, ma si finiva in galera due volte di meno¹¹⁶.

Tra il 2014 e il 2015 diminuiscono tutti i reati che dovrebbero creare maggiore allarme sociale: violenze sessuali (-6,04%), rapine (-10,62%), furti (-6,97%), usura (-7,41%), omicidi volontari (-15%).

Tra il 2014 e oggi i delitti sono diminuiti senza che fossero approvate norme che cambiasse in modo significativo la legislazione. Nonostante ciò i detenuti sono tornati a crescere¹¹⁷.

Le spiegazioni possono ricondursi a tre circostanze:

- ✓ tra il 2010 e il 2014 c'è stata una grande attenzione pubblica sulle carceri e sul sovraffollamento, e si chiedeva agli operatori di Polizia di ridurre la pressione repressiva;
- ✓ nel frattempo, complice l'avvicinarsi delle elezioni politiche, è ripartita una campagna sulla sicurezza fondata non su dati reali ma sulla 'percezione' di insicurezza, adottando un atteggiamento repressivo nei confronti di persone che vivono ai margini della società.

¹¹⁶ XIII Rapporto di Antigone

¹¹⁷ XIII Rapporto Antigone

- ✓ alla fine del 2015 è giunta a scadenza, non rinnovata, la misura straordinaria a tempo della liberazione anticipata speciale, che portava da 45 a 75 giorni il periodo di sconto pena per buona condotta concedibile a semestre¹¹⁸.

Oltre ad analizzare la correlazione tra il sovraffollamento e la nazionalità e la posizione giuridica dei detenuti, esamino anche il rapporto tra sovraffollamento e clima penitenziario.

Quando parlo di un ambiente penitenziario “sano” non mi riferisco esclusivamente alla fatiscenza della struttura o alla presenza di beni di prima necessità: se il carcere torna senza motivo, come sostengono gli attivisti di Antigone nel XIII Rapporto, in riferimento all’assenza concreta dell’aumento dei reati, a riproporsi è inevitabilmente il carcere peggiore, cioè quello caratterizzato da presunti innocenti, da stranieri e da un aumento di pene brevi (che potrebbero, invece, essere convertite in misure alternative).

Questa realtà spinge noi studiosi dell’istituzione penitenziaria ad evidenziare uno stretto legame tra aumento del tasso di sovraffollamento (spesso caratterizzato dalla presunzione di innocenza) e un clima penitenziario marcio (in quanto inerme dinanzi a tali politiche contenitive).

Un secondo indicatore che considero è il suicidio: nel 2010 sono stati registrati nelle carceri italiane l’8,1 % di suicidi ogni 10.000 detenuti, nel 2015 la percentuale è scesa a 7,4%, nel 2016 a 7,2%. Secondo le statistiche di Antigone sono 27 i suicidi avvenuti nelle carceri italiane dall’inizio di quest’anno, contro i 45 dello scorso anno.

Sono 34, invece, i morti in cella per altre cause.

Quando si affronta questo tema si tocca un argomento delicato che non può essere considerato senza la presa di coscienza di una serie di responsabilità plurilaterali.

Il suicidio di una persona privata della libertà costituisce in primis un fallimento dello Stato: laddove l’autorità statale nell’esercitare il proprio monopolio nell’uso della forza, non è in grado di impedire che tale utilizzo della violenza

¹¹⁸*Ibidem*

legittima si concili con l'esigenza di salvaguardare il corpo e la salute del reo, ecco che tale uso della forza subisce una profonda delegittimazione¹¹⁹.

Come sostenuto da Ferrajoli: uno Stato che nel punire non impedisce la morte del condannato perde parte delle funzioni che ne giustificano la potestà punitiva¹²⁰.

A questa deresponsabilizzazione dello Stato si affianca l'inadeguatezza del carcere ad affrontare il disagio delle persone internate. Spesso il trauma della carcerazione diventa un'esperienza dannosa soprattutto per i soggetti più deboli che non riescono da soli ad adattarsi alla drammaticità della situazione che si trovano ad affrontare.

Dall'analisi dei dati emerge una riduzione del fenomeno soprattutto negli ultimi anni: se per tutto il 2000 i casi di suicidio hanno costantemente superato i cinquanta all'anno, in quest'ultimo periodo è evidente una diminuzione significativa¹²¹.

Si tratta di un dato positivo che trova spiegazioni in diversi fattori: da un lato è cresciuta l'attenzione al fenomeno da parte dell'Amministrazione penitenziaria, dall'altro il processo di miglioramento delle condizioni detentive avutosi in seguito alla sentenza Torreggiani.

L'8 gennaio 2013 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. In seguito ai fatti denunciati da sette detenuti nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, la Corte di Strasburgo si è vista costretta ad intervenire con una sentenza pilota (c.d. sentenza Torreggiani) che ha affrontato il problema strutturale del mal funzionamento di tutto il sistema penitenziario italiano - soprattutto legato al sovrappopolamento carcerario - contestando una complessiva violazione degli standard minimi di vivibilità. Un grave richiamo, dunque, seguito da una condanna nei confronti del nostro Paese che ha avuto un forte impatto sul panorama giuridico nazionale. Tant'è che a partire da questo episodio, la Corte ha analizzato tutte le misure adottate dallo Stato italiano per

¹¹⁹ XIII Rapporti di Antigone

¹²⁰ *ibidem*

¹²¹ *ibidem*

affrontare la questione del sovraffollamento e delle condizioni detentive contrarie all'art.3, riconosciute come una violazione dei diritti fondamentali.

Per rispondere alle domande poste all'inizio del paragrafo, circa la relazione o meno degli indicatori con determinate variabili, in letteratura è stata dimostrata l'esistenza di un legame tra il suicidio e l'andamento carcerario: nelle fasi in cui aumenta una criminalizzazione della marginalità urbana i tassi di suicidio nelle carceri sono più elevati, mentre nei momenti di apertura verso l'esterno e di decarcerizzazione si registra una diminuzione del fenomeno¹²².

L'indifferenza da parte dell'autorità giudiziaria, la rigidità burocratica, l'assenza della magistratura, uniti alle violenze e alle debolezze del soggetto sono solo alcune delle motivazioni all'origine dei drammi consumati in carcere.

Dinanzi un gesto estremo come il suicidio in prigione, per molto tempo gli esperti hanno parlato di disagio psichico del soggetto¹²³.

Tuttavia alcuni studi¹²⁴, soprattutto di natura americana, hanno dimostrato che la correlazione tra il numero elevato di suicidi e il numero di soggetti affetti da patologie psichiatriche non è sufficiente a spiegare tale casistica, piuttosto sarebbe corretto riflettere sull'attinenza tra suicidio e ambiente carcerario¹²⁵.

Anche sul panorama scientifico nazionale si è sostenuta questa tesi, tant'è che negli studi più recenti l'attenzione si è spostata dalle variabili endogene e patologiche riferite agli autori di tali gesti, a variabili di natura esogena, di ordine sociale ed istituzionale¹²⁶.

A tal proposito offro in appendice una riflessione sul tema confrontando il punto di vista di studiosi italiani come Ernesto Venturini, Daniele Piccione, Luigi Fornari e altri (leggi *Critica ai principi costituzionali. Verso una lettura costituzionalmente orientata*).

Intanto procedo con l'analisi dei dati.

¹²²Manconi L., Torrente G., La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana, Carocci Editori, Roma, 2015.


¹²³*ibidem*

¹²⁴Si ricordino le ricerche di Alison Liebling (1992, 1999; Liebling e Ward, 1994), le quali hanno interpretato i fenomeni dell'autolesionismo e del suicidio come forme di reazione al regime penitenziario.

¹²⁵Sbraccia A., Vianello F., a cura di, *La ricerca qualitativa in carcere in Italia, "Etnografia e ricerca qualitativa"*, 2016


¹²⁶Buffa P., *Il suicidio in carcere: la categorizzazione del rischio come trappola concettuale ed operativa*, "Rassegna penitenziaria e criminologica", 2012.

Grafico 5. Suicidi in carcere, serie storica 1992-2006¹²⁷



Dal grafico 5 si conferma quanto detto sopra: nell'arco di quindici anni i suicidi nelle carceri italiane sono notevolmente diminuiti passando da 47 casi nel '92 a 39 casi nel 2016, con un evidente picco nel 2001 (69 casi).

Grafico 6. Tasso di suicidio ogni 10.000 detenuti, serie storica dal 1992 al 2016¹²⁸



¹²⁷XIII Rapporto Antigone


¹²⁸*ibidem*

Calcolando il tasso di suicidi ogni 10.000 detenuti, come emerge dal *grafico 6*, è evidente un andamento più o meno decrescente, in costante diminuzione dal 2000 in poi. Come espresso dai ricercatori di Antigone, tale ritrazione del fenomeno non deve sollevarci, anzi, quantitativamente resta un fenomeno grave, soprattutto se si ricorda che l'Italia è il paese europeo con la maggiore distanza tra l'incidenza del suicidio fra le persone libere rispetto a quelle incarcerate¹²⁹.

Tabella 7. Tasso di suicidi tra detenuti e persone libere per Paese europeo

	Tasso di suicidio ogni 10.000 abitanti	Tasso di suicidio ogni 10.000 detenuti	Rapporto
Francia	1,23	15,6	1:12,68
Germania	0,92	7,5	1:8,15
Italia	0,47	9,4	1:20
Norvegia	0,91	11,3	1:12,42
Paesi Bassi	0,82	13	1:15,85
Portogallo	0,82	6,3	1:7,68
Regno Unito	0,62	6,7	1:10,81
Spagna	0,51	2,4	1:4,71
Svezia	1,11	10,4	1:9,37

Grafico 7 Tasso di suicidi tra detenuti e persone libere per Paese europeo



¹²⁹Organizzazione mondiale della sanità, 2012


Sebbene l'Italia sia uno dei paesi al mondo con i più bassi tassi di suicidio, tali tassi aumentano fra le persone private della libertà personale, fino a diventare tra i più alti a livello europeo: la popolazione detenuta in Italia si uccide fra le 9 e le 21 volte in più rispetto alla popolazione libera¹³⁰.

Un dato che ci impone domande precise sulla qualità delle nostre prigioni e sull'efficacia dei programmi di prevenzione adottati¹³¹.

Il suicidio resta tra le principali cause di morte della popolazione detenuta.

Infatti, se confrontiamo l'andamento dei suicidi con quello delle morti naturali in carcere (*grafico 8*) vedremmo che, da un lato, i suicidi negli ultimi 30 anni costituiscono almeno un terzo del totale dei morti nelle carceri italiane (questo vuol dire che ogni 3 persone che perdono la vita nei nostri penitenziari, almeno 1 muore per suicidio), dall'altro lato, è impressionante come le linee che rappresentano rispettivamente i casi di suicidio e le morti naturali proseguano nel tempo in maniera parallela, quasi come se il suicidio fosse un dato strutturale della morte in prigione¹³².

Grafico 8 Confronto dell'andamento dei suicidi con le morti naturali



¹³⁰Manconi L., Torrente G., *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Carocci Editori, Roma, 2015.


¹³¹Miravalle M., Torrente G., *La normalizzazione del suicidio nelle pratiche penitenziarie. Una ricerca sui fascicoli ispettivi dei Provveditorati dell'amministrazione penitenziaria*, Politica del diritto, 2016

¹³²XIII Rapporto Antigone

Nonostante questo, il suicidio negli ultimi anni ha mostrato un rallentamento, che però non deve essere attribuito ad una diminuzione generale della violenza auto-inflitta in prigione.

I numeri di Antigone, infatti, mostrano un andamento esattamente opposto per quanto riguarda i tentativi di suicidio e l'autolesionismo.

Grafico 9 Confronto tra il numero dei suicidi, tentati suicidi e casi di autolesionismo



Si tratta di dati da studiare con cautela perché condizionati dai criteri adottati dai penitenziari nell'interpretazione dei fatti. Ad esempio, se in alcuni istituti un taglio è inteso come un tentato suicidio, in altri potrebbe essere decifrato come un gesto di autolesionismo.

Comunque, i casi di autolesionismo, dal 2007 in poi, sono aumentati rapidamente nelle carceri italiane e ciò che appare significativo è che tale aumento non si ferma negli anni in cui diminuisce il numero di detenuti. Anzi,

proprio nell'ultimo biennio si verifica un nuovo aumento, raggiungendo un numero di casi che quasi raggiunge le 9000 unità¹³³.

Questo dato rispecchia il mutamento interno alle prigioni italiane: una popolazione carceraria composta in prevalenza da soggetti “deboli”, marginali (stranieri, tossicodipendenti, spacciatori), che identificano nella sofferenza del corpo l'unico modo per ottenere attenzione, ascolto e supporto.

*Tabella 8. Suicidi, episodi di autolesionismo e morti naturali in carcere*¹³⁴

Suicidi e episodi di autolesionismo							
Anno	numero di suicidi	tasso di suicidi ogni 10.000 detenuti	morti naturali in carcere	tentativi di suicidio	tentativi di suicidio ogni 10.000 presenti	Casi di autolesionismo	Casi di autolesionismo ogni 10.000 detenuti e internati
1992	47	10,6	89	531	120,31	4385	993,56
1993	61	11,9	111	670	131,62	5441	1.068,90
1994	50	9,4	86	639	121,39	4893	929,50
1995	50	9,9	79	868	172,06	4763	944,14
1996	45	9,2	78	709	146,10	4634	954,91
1997	55	11,1	67	773	156,78	5706	1.157,26
1998	51	10,2	78	933	188,26	6342	1.279,69
1999	53	10,3	83	920	180,14	6536	1.279,76
2000	56	10,4	104	892	167,23	6788	1.272,63
2001	69	12,5	108	878	159,08	6353	1.151,06
2002	52	9,2	108	782	138,58	5988	1.061,12
2003	57	10,1	100	676	120,54	5804	1.034,93
2004	52	9,2	104	713	127,18	5939	1.059,32
2005	57	9,6	115	750	127,51	5481	931,87
2006	50	9,6	81	640	123,68	4276	826,31
2007	45	10,0	76	610	136,81	3687	826,92
2008	46	8,3	96	683	124,66	4928	899,45
2009	58	9,1	100	944	149,63	5941	941,71
2010	55	8,1	108	1.137	167,65	5703	840,90
2011	63	9,3	102	1.003	148,80	5639	836,58
2012	56	8,4	97	1.308	196,84	7317	1.101,14
2013	42	6,4	111	1.067	163,98	6902	1.060,70
2014	43	7,5	48	933	163,63	6919	1.213,45
2015	39	7,3	69	956	180,49	7029	1.327,08
2016	39	7,2	64	1.011	187,28	8586	1.590,47


¹³³ *ibidem*

¹³⁴ *ibidem*

Per quanto concerne la seconda variabile (la nazionalità), come si evince dal *grafico 10*, l'autolesionismo è più diffuso tra i detenuti stranieri rispetto a quelli italiani, infatti, considerando che la percentuale degli stranieri presenti nell'ultimo anno gira intorno al 34%, i numeri sull'autolesionismo mostrano un'incidenza del fenomeno doppia rispetto al totale dei presenti¹³⁵. Questo probabilmente perché gli stranieri - identificandosi come soggetti deboli - avranno più difficoltà degli italiani a rivendicare i propri diritti. Di contro, il numero cambia in relazione ai suicidi, pressoché equi tra italiani e stranieri.

Al 31/12/2016 su un totale di 8.586 casi di autolesionismo e di suicidi, 5.179 sono stranieri mentre 3.407 sono italiani, con una rispettiva percentuale del 60 e 40%.


Grafico 10 Casi di suicidio e di autolesionismo tra detenuti italiani e stranieri



Per quanto riguarda, invece, l'incidenza del fenomeno suicidario in relazione alla posizione giuridica, in quasi la metà dei casi ci si trova di fronte a persone per le quali vale la presunzione di innocenza. Questo dimostra che l'autorità statale non è in grado di evitare la custodia cautelare in carcere e non riesce a provvedere ad un'adeguata protezione al fine di impedire atti così drammatici.

¹³⁵*ibidem*

Grafico 11 Casi di suicidio e di autolesionismo per posizione giuridica



Il terzo indicatore che analizzo sono le misure alternative.

Come forma di esecuzione di una pena non esiste solo il carcere, anzi, soprattutto negli ultimi anni, anche grazie ad un persistente monitoraggio da parte della Corte Europea sulle condizioni detentive, si è incentivato l'uso di misure alternative alla carcerazione.

Per quanto concerne la correlazione tra misure alternative e posizione giuridica, inizialmente il presupposto per la loro concessione era lo stato di carcerazione del richiedente, in particolare dopo un periodo di osservazione di almeno tre mesi.

Con la L. 10 ottobre 1986, n.663 fu disposto che il condannato poteva accedere anche a seguito di un periodo di libertà durante il quale avesse dimostrato una reale possibilità rieducativa e di reinserimento.

Nel 1989, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.569, dichiarò l'incostituzionalità dell'art.47, comma 3, O.P., come modificato dall'articolo 11 della cd. Legge Gozzini, *nella parte in cui non prevedeva che il condannato potesse essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, se in presenza delle altre condizioni, avesse serbato un*

*comportamento tale da far ritenere che la concessione della misura contribuisse alla rieducazione ed assicurasse la prevenzione del pericolo di recidiva*¹³⁶.

Per un lungo periodo si creò un sistema di accesso alle misure alternative contraddittorio e arbitrario: solo il condannato che disponeva di una buona difesa poteva presentare domanda per ottenere una misura alternativa, aspettando in carcere la decisione del magistrato di sorveglianza e finendo per scontare, tutto o in parte, la pena inflitta. Tali contraddizioni furono riviste dalla cd. L. *Simeone Saraceni* (L.27 maggio 1998, n.165), tuttavia, anche le riforme apportate dalla suddetta legge subirono nel corso degli anni importanti modifiche. Si ricordi la cd. L. *ex Cirielli* (5 dicembre 2005, n.251) oppure il cd. *Decreto sicurezza*, entrambe orientate a nuovi divieti di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.

Per quanto riguarda la correlazione tra misure alternative e nazionalità, dalla *tabella 9* si evince che su un totale di misure alternative concesse nel 2016 pari a 51.579, l'83,3% delle stesse sono rivolte agli italiani (42.964) in confronto al 16,7% accordate per gli stranieri¹³⁷.

Tabella 9. Confronto delle misure alternative concesse per nazionalità

Anno	Italiani	Totale italiani in carcere	Stranieri	Totale stranieri in carcere	Totale misure concesse	% delle misure concesse agli italiani	% delle misure concesse agli stranieri
2013	41.562	62.536	9.111	21.854	50.673	82%	18%
2016	42.964	54.653	8.615	18.621	51.579	83,3%	16,7%

Nella *tabella 9* ho elaborato i dati considerando, senza distinzione, le tre misure alternative principali: l'affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà e la detenzione domiciliare. Poi, nella tabella che segue, ho contato per ogni tipologia di misura, i condannati dallo stato di libertà, dallo stato di detenzione e quelli in misura provvisoria, aggiungendo i tossico/alcool dipendenti provenienti dallo

¹³⁶Brunetti C., Ziccone M., *Diritto Penitenziario*, Simone, Napoli, 2010

¹³⁷Dati da me elaborati e tratti da giustizia.it

stato di libertà, dallo stato di detenzione ed in misura provvisoria. Ancora, ho diviso gli italiani dagli stranieri comunitari e dagli extracomunitari.

Di seguito la tabella da cui ho estrapolato i dati.

Tabella 10. Misure alternative alla detenzione per posizione giuridica, anno 2016

www.giustizia.it sezione statistiche

Tipologia	Italiani	Stranieri Comunitari	Stranieri Extracomunitari	Non Rilevato	Totale
AFFIDAMENTO IN PROVA					
Condannati dallo stato di libertà	11.658	379	1.598	1	13.636
Condannati dallo stato di detenzione*	4.100	182	809	-	5.091
Condannati in misura provvisoria	643	44	136	-	823
Condannati tossico/alcool dipendenti dallo stato di libertà	1.832	19	107	-	1.958
Condannati tossico/alcool dipendenti dallo stato di detenzione*	2.624	39	255	-	2.918
Condannati tossico/alcool dipendenti in misura provvisoria	987	12	129	-	1.128
Condannati affetti da aids	55	9	17	-	81
Totale	21.899	684	3.051	1	25.635
SEMILIBERTA'					
Condannati dallo stato di libertà	157	6	32	-	195
Condannati dallo stato di detenzione*	1.064	20	129	7	1.220
Totale	1.221	26	112	7	1.415
DETTENZIONE DOMICILIARE					
Condannati dallo stato di libertà	9.185	279	1.077	3	10.544
Condannati dallo stato di detenzione*	6.450	408	1.519	2	8.379
Condannati in misura provvisoria	4.105	273	1.165	-	5.543
Condannati affetti da aids	61	1	8	-	70
Condannati madri/padri	43	7	5	-	55
Totale	19.844	968	3.774	5	24.591


Per quanto riguarda la terza ed ultima variabile, quella relativa all'ambiente penitenziario, le misure alternative al carcere nascono con degli obiettivi specifici, primo fra tutti l'arresto del processo di criminalizzazione interno, evitare, cioè, che il clima penitenziario possa peggiorare un detenuto. È assai noto quanto la possibilità di scontare una pena fuori dal carcere sia di gran lunga più efficace rispetto ad una carcerazione coatta, eludendo per l'appunto la

contaminazione dei detenuti ed un processo di criminalizzazione a partire dal carcere.

Gli altri obiettivi sono: la deflazione della popolazione e la riduzione della recidiva. Per quanto concerne il primo (aumento carcerario), tali misure si presentano come *alternative* all'imprigionamento, sebbene la loro implementazione potrebbe trasformarsi nel noto fenomeno del *net widening*¹³⁸, inteso come ampliamento del controllo penale per cui le misure alternative si aggiungono ai numeri della detenzione¹³⁹. Infine, per quanto riguarda la recidiva, studi dimostrano l'esistenza di una relazione diretta tra la modalità in cui si sconta una pena e la commissione di nuovi reati.

Il nostro Ordinamento Penitenziario individua tre tipi di misure alternative: l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà. Il *grafico 12* presenta le evoluzioni di tali misure negli ultimi vent'anni¹⁴⁰.

Grafico 12 Andamento delle misure alternative, dal 1995 ad oggi



¹³⁸AEBI M. F. (2015), Have Community Sanctions and Measures Widened the Net of the European Criminal Justice Systems, in *Punishment & Society*, 17, 5, pp. 575-597

COHEN S. (1979), The Punitive City: Notes on the Dispersal of Social Control, in *Crime, Law and Social Change*, 3, 4, pp. 339-363

¹³⁹XIII Rapporto di Antigone

¹⁴⁰*ibidem*

L'affidamento in prova è la misura che ha sempre presentato i numeri assoluti più alti, sebbene a partire dal 2010 la detenzione domiciliare ha cominciato a crescere in misura maggiore. Questo andamento è stato in parte influenzato dalla Legge 199 del 2010, che ha previsto la possibilità di scontare l'ultimo anno di pena (limite poi esteso a 18 mesi) presso la propria abitazione o in altro luogo privato o pubblico di cura e accoglienza.

La caduta generale del 2006 è legata all'approvazione dell'indulto che ha inciso sugli ultimi 3 anni di pena e di fatto ha quasi azzerato le esecuzioni in misura alternativa.

Ad ogni modo, la misura più utilizzata resta l'affidamento in prova al servizio sociale, che consente al condannato di espiare la pena detentiva inflitta o residua in regime di libertà assistita e controllata, sulla base di un programma di trattamento.

Le analizzo nello specifico una per volta.

L'affidamento in prova al servizio sociale fu introdotto dalla L.354/75, sebbene la sua struttura e la *ratio* ne furono modificate con il tempo.

L'istituto nasce per le ragioni proprie delle misure alternative: evitare i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario - che per definizione de-socializza ed emargina - favorire il processo di rieducazione e di reinserimento sociale del condannato, ed infine, ridurre il cronico sovraffollamento degli istituti penitenziari.

Affinché possa essere concessa tale misura è importante che la pena detentiva (reclusione o arresto) non superi i tre anni (poi c'è l'affidamento in prova in casi particolari, ad esempio a fini terapeutici per soggetti alcool dipendenti e tossicodipendenti, in cui il limite cambia) e che l'osservazione del comportamento del reo - che avviene non solo durante l'espiazione carceraria della pena ma anche mentre il condannato è in stato di libertà - si concluda con una prognosi di idoneità della misura alla rieducazione e alla prevenzione della reiterazione dei reati¹⁴¹.


Come tutte le misure di sicurezza, presenta dei limiti legati prevalentemente alla sua concessione, la quale è esclusa:

¹⁴¹Brunetti C., Ziccone M., *Diritto Penitenziario*, Simone, Napoli, 2010

- ✓ per il condannato in espiazione di *pena detentiva derivante da conversione effettuata per inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata* (art.67 della L. 24 novembre 1981, n.689);
- ✓ nell'ipotesi di *revoca della detenzione domiciliare* di cui all'art.47 ter, comma 1 bis, O.P. (art.47 ter, comma 9 bis, O.P.)¹⁴²

Nonostante negli ultimi anni sia in aumento il numero di affidamenti concessi dallo stato di detenzione, la maggioranza degli affidati in prova al servizio sociale non transita dal carcere ma viene sottoposto a tale misura da una condizione di libertà (nel 2017 si contano 7.335 condannati dallo stato di libertà rispetto ai 3.070 condannati dallo stato di detenzione, vedi tabella sotto) - nel caso in cui la pena non superi i 4 anni.

Grafico 13 Affidamento in prova al servizio sociale



¹⁴²ibidem

Tabella 11. Misure alternative: affidamento in prova al servizio sociale, 2017

Affidamento in prova al servizio sociale	
Condannati dallo stato di libertà	7.335
Condannati dallo stato di detenzione*	3.070
Condannati in misura provvisoria	493
Condannati tossico/alcool dipendenti dallo stato di libertà	872
Condannati tossico/alcool dipendenti dallo stato di detenzione*	1.605
Condannati tossico/alcool dipendenti in misura provvisoria	557
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	2
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	40
Totale	13.974

L'altra misura altamente rilevante è la detenzione domiciliare, che permette di scontare la condanna nella propria abitazione o in altro luogo di pubblica o privata dimora. Con la legge 199/2010, si concede la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare per pene non superiori ai 18 mesi, facendo impennare i casi di accesso dallo stato di prigionia e, in tal senso, confermandosi quale misura essenzialmente deflattiva. Anche in questo caso ci sono stati continui interventi da parte del legislatore che ne ha modificato la struttura originaria.

In particolare, nel 1998 è stato esteso il campo di applicazione della detenzione domiciliare in casi specifici e nel 2001 ne è stato consentito l'accesso anche ai collaboratori di giustizia.

Ma sarà ancora una volta con la L.27 maggio 1988, n.165 (c.d. Legge Simeone Saraceni) e con la L. 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. Legge ex Cirielli) che vengono introdotte nuove ipotesi e nuovi limiti di detenzione domiciliare (ad esempio estendere questo istituto per gli ultrasettantenni indipendentemente dalla pena)¹⁴³.

Sebbene anche questa misura di sicurezza ha come obiettivo quello di controllare il flusso della popolazione carceraria, mostra l'assenza di qualunque contenuto risocializzante e rieducativo.

¹⁴³*ibidem*

Sulla base di ciò, sarebbe più corretto definire la detenzione domiciliare non una misura alternativa al carcere piuttosto una *modalità alternativa di esecuzione della pena*. Inoltre, l'unico obbligo dell'interessato riguarda il divieto di allontanarsi dal luogo indicato nel provvedimento quale sede dell'esecuzione, dunque, la concessione di tale misura non è subordinata a requisiti di carattere soggettivo, come le altre¹⁴⁴.

Dalla *tabella 12* si evince che nell'anno corrente, su un totale di 11.114 soggetti condannati alla detenzione domiciliare, 4.035 provengono dallo stato di libertà (di cui 247 in seguito alla L.199/2010), 3.472 dallo stato di detenzione (di cui 1.015 in seguito alla L.199/2010) e 2.280 sono i condannati in misura provvisoria.

Tabella 12. Detenzione domiciliare, dati al 31 gennaio 2017

		di cui L. 199/2010	TOTALE
Condannati dallo stato di libertà	3.788	247	4.035
Condannati dallo stato di detenzione*	2.457	1.015	3.472
Condannati in misura provvisoria	2.280	-	2.280
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	11	-	11
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	22	-	22
Condannate madri/padri dallo stato di libertà	9	-	9
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione*	23	-	23
TOTALE	9.852	1.262	11.114


Infine, per quanto riguarda la semilibertà essa consiste nel concedere al condannato, oppure all'internato, la possibilità di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto penitenziario per lavorare, imparare e risocializzarsi in base ad un programma di trattamento, predisposto a cura della direzione dell'istituto di

¹⁴⁴ Fa eccezione quello previsto dall'art.4 bis O.P. in relazione a tutte le misure di cui al Capo IV della L. 354/75

pena (art.48 O.P.). Trattandosi di un'alternanza tra periodo di detenzione ed attività libera, più che una misura alternativa, anche questa, come la detenzione domiciliare, potrebbe rappresentare una forma di esecuzione della pena¹⁴⁵.

Si differenzia dalla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali in quanto, mentre quest'ultima è eseguita interamente fuori dal carcere e quindi rappresenta appieno un'alternativa alla detenzione, la semilibertà, prevedendo comunque una restrizione in istituto, non è sostitutiva alla detenzione. Piuttosto andrebbe percepita come una variante della pena carceraria, dalla quale si differenzia per un regime attenuato più favorevole al soggetto, che comunque è considerato un detenuto a tutti gli effetti a cui si applica la legge dell'ordinamento penitenziario¹⁴⁶. Tale misura alternativa (al 2017, su un totale di 798 condannati alla semilibertà, 63 provengono dallo stato di libertà e 735 dallo stato di detenzione), concessa sia ai condannati che agli internati, quindi sia a soggetti condannati a pena detentiva sia a soggetti sottoposti ad una misura di sicurezza, nasce per reinserire gradualmente il soggetto in società. Infatti, in questo modo, il detenuto può riabituarsi con calma alla libertà e cercare di ricollocarsi nel tessuto sociale attraverso il lavoro o altre attività, invece di essere abbandonato subito dopo aver espiato la pena¹⁴⁷.

Grafico 14. Andamento della concessione della semilibertà, anni 1997-2017



¹⁴⁵Brunetti C., Ziccone M., *Diritto Penitenziario*, Simone, Napoli, 2010

¹⁴⁶www.altrodiritto.it

¹⁴⁷*ibidem*

Tabella 13. Condannati allo stato di semilibertà, anno 2017

Semilibertà	
Condannati dallo stato di libertà	63
Condannati dallo stato di detenzione*	735
Totale	798

www.giustizia.it

L'art.50 dell'O.P. prevede tre diverse forme di semilibertà:

- ✓ per pene detentive brevi;
- ✓ per pene detentive medio lunghe;
- ✓ con funzione surrogatoria dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Queste tre forme si differenziano sia per le condizioni di accesso, sia per la loro finalità. L'unico requisito indispensabile in tutti e tre i casi è lo svolgimento di un'attività lavorativa, utile al reinserimento sociale del condannato.

La semilibertà per pene brevi nasce per combattere gli effetti de-socializzanti del carcere in quanto permette al soggetto di conservare i contatti con l'esterno. Pertanto, sebbene non si evita del tutto il contatto con il carcere, in un certo qual modo, lo si limita.

Per accedere a tale misura devono persistere essenzialmente due condizioni: la pena detentiva non dovrà superare i 6 mesi (è ancora vivo il dibattito circa l'attribuzione di tale limite solo alla reclusione o anche all'arresto) e non ci dovrà essere stata la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali (si vuole evitare, cioè, che, laddove sia possibile concedere l'affidamento in prova, si finisca per concedere la semilibertà, che è sicuramente meno vantaggiosa dell'altra)¹⁴⁸.

Per la sua autorizzazione non è necessaria l'osservazione della personalità del soggetto, come nel caso dell'affidamento in prova, ma è sufficiente una generale volontà di reinserirsi. Inizialmente la semilibertà per pene brevi era concessa solo al detenuto che era già in carcere. Con la legge Gozzini si è stabilito che “la

¹⁴⁸*ibidem*

semilibertà prevista dal comma 1 dell'art.50 OP può essere concessa sia dallo stato di libertà che dallo stato di detenzione, anche come residuo di pene più lunghe...se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento”.

Alla luce di ciò è possibile concludere dicendo che questa forma di semilibertà non ha tanto come fine ultimo la rieducazione del condannato, piuttosto si limita a garantire che le pene detentive brevi non siano de-socializzanti.

La semilibertà per pene detentive medio lunghe è intesa come una fase di preparazione al ritorno in libertà. È un momento delicato per il detenuto perché gli consente di sperimentare in un ambiente libero i risultati del trattamento condotto in carcere¹⁴⁹. Tale misura può essere concessa nel momento in cui il condannato ha espiato almeno metà della pena inflitta (l'ergastolano può essere ammesso al regime di semilibertà dopo aver espiato almeno 20 anni di pena - art.50, comma 2 prima parte e comma 5 O.P.)¹⁵⁰ e nel momento in cui dimostrerà di aver compiuto miglioramenti durante il trattamento per un progressivo reinserimento (il giudice valuterà il comportamento passato del detenuto e l'evoluzione della sua personalità nel corso del trattamento penitenziario)¹⁵¹.

Si deduce, quindi, una duplice *ratio* di questa misura alternativa.

Da un lato, cerca di preparare il soggetto alla libertà, sostenendo un suo reinserimento graduale, invece che brusco e improvviso.

Dall'altro lato, permette di valutare se i progressi nel trattamento siano stati concreti ed effettivi, quindi sufficienti a permettere il ritorno alla vita “normale”¹⁵².

Pur esistendo un limite di pena da espiare per accedere a questa misura, non esiste un limite massimo che si può trascorrere in regime di semilibertà. Questo potrebbe generare sofferenza nel soggetto in quanto, se la sanzione è consistente, anche il residuo da espiare in misura alternativa potrebbe essere lungo, aumentando il rischio che il condannato trascorra molti anni in regime di semilibertà¹⁵³.

¹⁴⁹Casaroli G., *Misure alternative alla detenzione*, in Digesto Penale, Torino, 1994, vol. VIII

¹⁵⁰ Ai sensi dell'art.58 ter O.O. i limiti di pena previsti dal comma 2 dell'art.50 non si applicano alle persone che collaborano con la giustizia.

¹⁵¹Brunetti C., Ziccone M., *Diritto Penitenziario*, Simone, Napoli, 2010

¹⁵²www.altrodiritto.it

¹⁵³*ibidem*

La terza misura è la semilibertà con funzione surrogatoria dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il fine ultimo è quello di anticipare l'applicazione della misura in esame: il condannato a pena detentiva non superiore a tre anni - per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art 4 bis O.P. - può accedere alla semilibertà anche prima di aver espiato metà della pena se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale (art.50, comma 2, O.P.)¹⁵⁴. Prima della sua introduzione, il detenuto che doveva espiare una pena non superiore a 3 anni, poteva chiedere l'affidamento in prova (misura alternativa che elimina del tutto lo stato detentivo), mentre per l'ammissione al regime della semilibertà, misura sicuramente più afflittiva, era necessario che lo stesso detenuto espiasse un certo periodo di pena in carcere, a meno che la stessa non fosse inferiore ai 6 mesi. Questo stava a significare che per le sanzioni di media lunghezza era più facile l'accesso alla misura più favorevole al reo, piuttosto che l'ammissione ad un regime parzialmente detentivo¹⁵⁵.

La legge "Gozzini" è intervenuta per eliminare questa incongruenza permettendo di anticipare la concessione della semilibertà, anche prima di aver espiato metà pena. Pertanto, quando la pena detentiva da eseguire è inferiore ai 3 anni, si può chiedere di essere ammessi al regime della semilibertà, alla sola condizione che manchino i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale.

In questo modo, si crea un coordinamento tra le due misure alternative, basandosi sul presupposto che se è astrattamente possibile concedere il beneficio più favorevole al reo, dovrà essere possibile concedere anche quello maggiormente afflittivo¹⁵⁶. L'unica condizione d'ammissibilità è l'assenza di requisiti per richiedere l'affidamento in prova, ma la presenza di quelli richiesti per accedere alla semilibertà, eccetto ovviamente i limiti di pena.

Prima si richiedeva anche l'osservazione della personalità del condannato per almeno un mese come nell'affidamento in prova e la valutazione da parte del giudice degli stessi criteri richiesti nella semilibertà per pene medio-lunghe, in particolar modo i progressi compiuti nel corso del trattamento (vincoli eliminati dalla legge Simeone).

¹⁵⁴Brunetti C., Ziccone M., *Diritto Penitenziario*, Simone, Napoli, 2010

¹⁵⁵www.altrodiritto.it

¹⁵⁶*ibidem*

Oggi ci si limita a richiedere l'assenza dei requisiti richiesti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale rischiando di concedere la semilibertà in qualunque situazione, violando il principio di legalità. Va ricordato, infatti, che il giudice dovrà sempre valutare la possibilità di concedere o meno una misura alternativa, sulla base dei benefici che il soggetto in esame possa trarne in termini rieducativi.

Per concludere sulle misure alternative alla detenzione, è evidente che in vent'anni i detenuti affidati in prova sono aumentati del 60,3%, passando da 8.269 casi concessi nel 1997 a 13.259 nel 2017, di contro, la semilibertà si riduce del -56%, passando da 1.803 casi a 793. La detenzione domiciliare risulta la misura alternativa più altalenante, con un aumento considerevole verso la fine degli anni '90, con un picco nel 2013, che resta più o meno costante fino al 2017. Ad ogni modo, il totale delle misure alternative concesse dal 1997 al 2017 passa da 10.866 casi a 24.088, registrando un aumento percentuale del 122%.

Tabella 14. Affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare

	Affidamento in prova	Semi-libertà	Detenzione domiciliare	Totale
1997	8.269	1.803	794	10.866
1998	9.720	1.651	2.396	13.767
1999	10.032	1.574	3.017	14.623
2000	11.031	1.674	3.450	16.155
2001	12.138	1.849	4.025	18.012
2002	12.576	1.832	4.508	18.916
2003	13.487	1.722	4.982	20.191
2004	14.250	1.633	5.336	21.219
2005	14.686	1.745	4.991	21.422
2006	1.605	630	1.358	3.593
2007	2.566	696	1.431	4.693
2008	4.502	771	2.257	7.530
2009	6.263	837	3.232	10.332
2010	8.142	886	5.219	14.247
2011	9.952	916	8.371	19.239
2012	9.989	858	9.139	19.986
2013	11.109	845	10.173	22.127
2014	12.011	745	9.453	22.209
2015	12.096	698	9.491	22.285
2016	12.811	756	9.857	23.424
2017	13.259	793	10.036	24.088

1.4 Verso nuove forme sanzionatorie

Con la L.28.04.2014 n.67 è stato introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di sospendere il processo per *messa alla prova* dell'imputato; tale situazione si rifà all'istituto di origine anglosassone *probation*.

Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) per svolgere un programma di trattamento che prescrive alcune attività obbligatorie, tra cui la realizzazione di un *lavoro di pubblica utilità* - sanzione penale che prevede una prestazione non retribuita a favore della collettività.

Perché nascono queste nuove forme sanzionatorie?

L'idea è introdurre pene detentive non carcerarie in grado di creare un filo conduttore all'interno della giustizia penale che legittima due situazioni: da un lato la rieducazione del reo e la riparazione del danno in via extraprocessuale - allo scopo di ridurre i tempi ed eliminare l'imputabilità - dall'altro lato la rieducazione dopo una condanna per reati di maggiore allarme sociale che richiedono l'esame dibattimentale e l'eventuale irrogazione della sanzione penale¹⁵⁷.

Nella ricerca distinguo le misure alternative (affidamento in prova ai servizi sociali, semilibertà e detenzione domiciliare), dalle sanzioni sostitutive (libertà vigilata, controllata e semidetenzione), dalla messa alla prova e dal lavoro di pubblica utilità.

Dalla *tabella 15* si evince che oltre alle classiche misure alternative (affidamento, semilibertà e detenzione domiciliare che continuano a rappresentare la quota più alta di misure concesse), al 31 agosto 2017 si contano altresì 10.111 casi di messa alla prova, 7.139 casi di lavoro di pubblica utilità e 3.967 casi di sanzioni sostitutive (di cui 3.797 di libertà vigilata, 164 di libertà controllata e 6 di semidetenzione).

¹⁵⁷Montagna M., *Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito*, in Conti, C.-Marandola, A.-Varraso, G., a cura di, *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, 2014, 371 ss.; Fiorentin, F., *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, in *Guida dir.*, 2014, fasc. 21, 63

Tabella 15. Misure alternative, messa alla prova, lavoro di pubblica utilità, sanzioni sostitutive Dati al 31 agosto 2017

Affidamento in prova al servizio sociale	13.974
Semilibertà	798
Detenzione domiciliare	10.372
Messa alla prova	10.111
Lavoro di pubblica utilità	7.139
Libertà vigilata	3.797
Libertà controllata	164
Semidetenzione	6
TOTALE	46.361

Dalla *tabella 16* si evince che tra il 2015 e il 2017 sono aumentati i casi di messa alla prova (+4,1%)¹⁵⁸, di lavori di pubblica utilità (+14%), di libertà vigilata (+3%) e di semidetenzione concessi, mentre sono diminuiti del -17,7% i casi di libertà controllata.

Dalle schede di rilevazione di Antigone si evince che i lavori di pubblica utilità sono applicati soprattutto per la violazione del codice della strada: il 93,7% dei casi di lavori di pubblica utilità sono concessi per violazione del codice stradale rispetto al 75,5% di messe alla prova¹⁵⁹.

Tabella 16. Confronto lavori di pubblica utilità, messa alla prova e sanzioni sostitutive, andamento 2015-2017

	lavori di pubblica utilità	messa alla prova	libertà vigilata	libertà controllata	Semi-detenzione
2015	5.954		3.675	192	7
2016	6.447	9.090	3.794	157	5
2017	6.790	9.460	3.786	158	8

Quest'aumento generale delle sanzioni e/o misure alternative alla detenzione, purtroppo, porta ad analizzare uno degli aspetti più contraddittori: al crescere

¹⁵⁸ Il numero si riferisce alla variazione percentuale tra il 2016 e il 2017, al 2015 non ho riscontrato il dato

¹⁵⁹XIII Rapporto Antigone

delle misure alternative, o delle sanzioni sostitutive, cresce anche la percentuale della popolazione detenuta.

Tabella 17. Confronto tra misure alternative e sanzioni sostitutive

	Popolazione detenuta	Misure alternative	Sanzioni sostitutive
2010	67.961	14.247	
2015	52.164	22.285	3.874
2016	54.653	23.424	3.956
2017¹⁶⁰	57.393	24.088	3.967

Ciò dimostra che la funzione deflattiva attribuita all'estensione di queste misure risulta spesso illusoria. L'unica eccezione è stata rappresentata dal lasso di tempo che va tra il 2010 e il 2015, quando, a fronte dell'aumento delle misure alternative, è calato il numero di detenuti. Si tratta degli anni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per il sovraffollamento delle carceri da parte del Governo nel 2010 e della sentenza Torreggiani nel 2013.

Tuttavia dal 2015 tale tendenza ha cominciato a riaffermarsi.

A favore di queste misure e/o sanzioni resta il fatto che i detenuti *lavoranti* registrano una riduzione del tasso di recidiva, la quale è più bassa per chi è punito con le misure alternative: 19% contro 69%.

A conferma di questa tendenza faccio riferimento ai dati raccolti da "Italia lavoro"¹⁶¹ (agenzia del Ministero del Lavoro): su 2.158 detenuti che hanno avviato tirocini guidati presso aziende, il tasso di recidiva è bassissimo, pari al 2,8%. Senza reinserimento, invece, il dato schizza all'11% entro i sei mesi dall'uscita dal carcere, per arrivare a sfiorare il 27% dopo due anni¹⁶².

I dati del DAP ci dicono che, al giugno 2012, i detenuti lavoranti sono circa 13.000 su un totale di circa 66mila presenti (pressappoco il 20%). La maggior

¹⁶⁰I dati fanno riferimento al 31 agosto 2017 e sono tratti dal Ministero della giustizia

¹⁶¹ Bisogna fare attenzione in quanto il dato include i detenuti che hanno beneficiato dell'indulto

¹⁶²Ministerodelavoro.it

parte (10.986) lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria (ad esempio in cucina o per le pulizie) ma lo fanno per periodi molto brevi¹⁶³.

Coloro che sono assunti a tempo pieno o part-time da imprese o cooperative sociali sono un'esigua parte (solo 2.215, pari al 16,7% del totale dei detenuti lavoratori).

Il numero, tuttavia, è andato diminuendo in questi ultimi anni.

La 'legge Smuraglia' - strumento normativo grazie al quale nel 2000 è stato possibile introdurre sgravi fiscali e un abbattimento dell'80% degli oneri contributivi per chi avesse assunto un detenuto - ha purtroppo risentito delle carenze economiche che hanno interessato il Paese. Dal 2011, infatti, non è stato più possibile prevedere sgravi fiscali.

Dal 2006 – anno in cui è stato varato l'indulto – ad oggi, il numero complessivo delle misure alternative alla detenzione è rimasto sostanzialmente stabile (22.889 nel giugno 2006 e 21.517 nello stesso mese del 2012) ma si deve tener conto che, nel frattempo, i detenuti sono cresciuti di circa 5mila unità.

1.5 Per concludere

Dopo aver analizzato le possibili correlazioni tra gli indicatori (sovraffollamento, suicidio e misure di sicurezza) e le variabili (posizione giuridica, nazionalità e ambiente penitenziario) nelle carceri italiane, propongo una tabella conclusiva in cui evidenzio tali rapporti.

Dall'analisi dei dati si evince una correlazione tra sovraffollamento - aumentato del 3,6% nei primi mesi del 2017 rispetto al 2016 - e nazionalità, confermata da un surplus di stranieri nelle carceri italiane.

I detenuti stranieri al 2016 erano pari a 18.621 mentre gli italiani erano pari a 36.032, per un totale di 54.653 detenuti.

Nei primi mesi del 2017 gli stranieri diventano 19.268 mentre gli italiani 35.168, per un totale di 56.436 detenuti. Dunque, tra il 2016 e i primi mesi del 2017,

¹⁶³Dati tratti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

all'aumento del sovraffollamento corrisponde un incremento degli stranieri - pari al 3,5% - ed un decremento degli italiani del -2,4%.

Per quanto riguarda la correlazione tra sovraffollamento e posizione giuridica - considerando anche la provenienza (*tabella 6 nel par. 1.3*) - mentre i detenuti italiani in attesa di primo giudizio - al 30 aprile 2017 - aumentano del 7,8% - rispetto al 31 dicembre 2016 - gli stranieri restano più o meno stabili, aumentando dello 0,1%.

Nello stesso arco temporale, i detenuti non definitivi italiani aumentano dello 0,5% mentre quelli stranieri del 3,1%.

Infine, i detenuti definitivi e gli internati italiani aumentano nel primo caso (2,8%) e diminuiscono nel secondo (-0,4), mentre per quanto riguarda gli stranieri, quelli definitivi aumentano del 4,6% e gli internati passano da 53 nel 2016 a 43 nel 2017.

Il dato potrebbe essere letto così: la percentuale di sovraffollamento è influenzata dall'aumento del detenuto straniero che, in buona sostanza, tende ad essere definitivo. Eppure non è da sottovalutare il dato relativo ai detenuti non definitivi stranieri che nel 2017 aumentano del 3,1%, a conferma della tendenza ad una carcerazione preventiva soprattutto straniera.

Per quanto riguarda la correlazione tra sovraffollamento e clima penitenziario, dall'analisi dei dati emerge che il numero dei detenuti cresce senza motivo, senza cioè che ci sia un reale aumento dei reati. Ciò evidenzia un sistema penitenziario marcio che sostiene lo Stato italiano nell'attuazione di politiche contenitive senza che ce ne sia particolare bisogno.

Considerando l'indicatore suicidario, ne consegue una stretta relazione con tutte e tre le variabili osservate.

Innanzitutto è bene ricordare che al 2016 e nei primi mesi del 2017 il tasso relativo al suicidio registra un'inversione di tendenza, diminuendo rispetto al decennio precedente. Tuttavia il dato resta allarmante in quanto la popolazione detenuta si uccide fra le 9 e le 21 volte in più rispetto alla popolazione libera. Nella *tabella 18* ho riportato quanto osservato negli ultimi paragrafi: il 60% dei detenuti che si tolgono la vita in carcere sono stranieri, di questi, il 60% sono condannati, il 39% imputati e l'1% internati.

Dunque, gli stranieri si uccidono di più rispetto agli autoctoni e, sebbene la percentuale suicidaria sia scesa, interessante è capire il motivo per cui è più alta tra i detenuti (stranieri) rispetto alle persone libere.

La risposta potrebbe essere l'assenza di un sostegno del sistema penitenziario, soprattutto verso lo straniero.

In ultima analisi le misure alternative. Nel 2016 su un totale di 51.579 misure alternative concesse, l'83,3% delle stesse sono rivolte agli italiani e solo il 16,7% agli stranieri. Dato che conferma una correlazione tra misure e nazionalità.

Tuttavia, il fatto che le misure, intese per definizione come un'alternativa alla pena detentiva e quindi come un modo per restituire fiducia ai detenuti, siano essenzialmente rivolte agli italiani mostra ancora una volta chiusura del sistema penitenziario verso gli stranieri.

Quest'analisi potrebbe essere utilizzata anche per spiegare l'aumento del dato suicidario tra i detenuti non italiani (legame tra gli indicatori).

Per quanto concerne, infine, la correlazione tra misure e posizione giuridica, i condannati all'affidamento in prova al servizio sociale ed i condannati alla detenzione domiciliare provengono maggiormente dallo stato di libertà, mentre i detenuti condannati alla semilibertà vivono già uno stato detentivo.

Ciò vuol dire che, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi del carcere (arresto della criminalizzazione interna, deflazione della popolazione, riduzione della recidiva), vige la tendenza, qualora possibile, a non "rinchiudere" un soggetto che viene dalla libertà, piuttosto si tende a concedere la semilibertà a chi vive già una condizione detentiva.

Tabella 18. Correlazione tra indicatori e variabili in Italia

Indicatori	Variabili		
	Nazionalità ¹⁶⁴	Posizione giuridica ¹⁶⁵	Clima Penitenziario
Sovraffollamento (al 2017 aumentato del 3,6%) ¹⁶⁶	Su un totale di 56.436 detenuti, 19.268 sono stranieri e 37.168 sono italiani (gli stranieri sono il 34,1% del totale)	Su 9.760 in attesa di primo giudizio, 5.773 sono italiani e 3.987 sono stranieri. Su 9.734 condannati non definitivi, 5.833 sono italiani e 3.901 son stranieri. Su 36.585 definitivi, 25.284 sono italiani e 11.301 sono stranieri. Su 298 internati, 245 sono italiani e 53 stranieri. Su 59 da impostare, 33 sono italiani e 26 stranieri	Aumentano i detenuti seppure i reati diminuiscono.
	Nazionalità	Posizione giuridica	Clima Penitenziario
Suicidi (al 2016 diminuiti rispetto al decennio precedente)	60% dei detenuti sono stranieri 40% sono italiani	Condannati 60% Imputati 39% Internati 1 %	la popolazione detenuta in Italia si uccide fra le 9 e le 21 volte in più rispetto alla popolazione libera
	Nazionalità	Posizione giuridica	Clima Penitenziario
Misure alternative	Nel 2016 su un totale di misure alternative concesse pari a 51.579, l'83,3% delle stesse sono rivolte agli italiani in confronto al 16,7% rivolte agli stranieri	I condannati all'affidamento in prova provengono maggiormente dallo stato di libertà, I condannati alla semilibertà provengono in maggior numero dallo stato di detenzione, I condannati alla detenzione domiciliare provengono di più dallo stato di libertà.	Obiettivi delle misure alternative: arresto del processo di criminalizzazione interno, deflazione della popolazione e riduzione della recidiva.

Per concludere approfondisco la correlazione tra gli indicatori considerati.

Inizio con l'analisi della relazione tra suicidio e sovraffollamento, riprendendo la domanda posta all'inizio del paragrafo: l'aumento del tasso suicidario in carcere, potrebbe dipendere dall'aumento del tasso del sovraffollamento?

Alcune ricerche dimostrano questa stretta correlazione verificatasi soprattutto negli ultimi 15 anni¹⁶⁷. Da uno studio condotto da Ristretti Orizzonti si evince

¹⁶⁴Dati riferiti al 30 aprile 2017 e tratti dalle statistiche di Antigone

¹⁶⁵ I dati si riferiscono al 30 aprile 2017

¹⁶⁶ Il tasso di sovraffollamento nelle carceri italiane al 2015 era del 105%, al 2016 del 108,8% mentre al 2017 del 112,7%.

che nel 2009, periodo in cui la popolazione carceraria aumenta del 41% rispetto ai due anni precedenti, i suicidi crescono a loro volta, 72 casi. Dato rimasto costante nei due anni successivi, periodo in cui la media della popolazione carceraria si è mantenuta su livelli altissimi. Da allora il sovrappopolamento è calato, e con esso anche il numero dei suicidi, registrando 43 casi nel 2015.

Dall'analisi dei dati, potrebbe emergere una correlazione anche tra suicidio e misure alternative. Se queste ultime sono concesse perlopiù agli italiani, che di conseguenza acquisiscono maggiore fiducia in sé stessi, potrebbe questa condizione incidere sull'aumento del tasso suicidario degli stranieri in carcere? Questa interpretazione va presa con le pinze per ovvi motivi, tuttavia non mi sentirei di escluderla a prescindere.

Per finire, la correlazione tra sovraffollamento e misure alternative.

Negli ultimi anni sono aumentate le misure alternative concesse, tuttavia ciò non ha corrisposto con la diminuzione del tasso di sovraffollamento. Questo conferma che le misure alternative non sempre adempiono al ruolo per cui sono state pensate, cioè fungere da alternativa al carcere, piuttosto diventano una nuova forma punitiva, che cresce di pari passo con la detenzione.

2 Analisi della riforma penitenziaria del '75 e successive modifiche

Quasi tutti i desideri del povero sono puniti con la prigione.
(Louis-Ferdinand Céline)

In queste pagine ho accennato ad un cambiamento socio-culturale e giuridico che negli ultimi cinquant'anni ha interessato il sistema penitenziario italiano.

A questo punto non resta che analizzare la riforma a partire dalla quale si è concretizzato, in parte, tale cambiamento: L. del 26 luglio 1975, n.354 (e il successivo D.P.R. 29 aprile 1976, n.431). La suddetta legge, nonostante abbia manifestato alcune controversie in materia penitenziaria, ha recepito appieno le linee guida dell'ONU (1995) e del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani. Una delle novità assolute della riforma ha riguardato l'attuazione di un *trattamento individualizzato*¹⁶⁸ volto al reinserimento sociale del soggetto.

La metodologia da utilizzare per la concretizzazione di tale trattamento è descritta nell'art. 13 O.P. che individua tre momenti fondamentali: quello iniziale rappresentato dalla rilevazione dei bisogni, dalle carenze del soggetto e dalle cause del disadattamento sociale, quello intermedio costituito dall'osservazione scientifica della personalità e dalla proposta degli interventi più idonei, e quello finale del reinserimento sociale¹⁶⁹ (sebbene il trattamento sia incentrato sull'individualizzazione, esso è attuato con metodologie di gruppo).

Il concetto di trattamento penitenziario, dunque, a cui faceva già riferimento il terzo comma dell'art.27 della Costituzione, viene ripreso con la Legge del 1975 che lo regola a tutti gli effetti. È da questa riforma in poi, infatti, che emerge la necessità di identificare un *trattamento individuale* - attraverso l'osservazione scientifica della personalità del condannato - strettamente legato ai bisogni del soggetto, al fine di ottenere il suo reinserimento nella società¹⁷⁰.

¹⁶⁸ *Individualizzare un trattamento* vuol dire interessarsi ai bisogni della personalità del soggetto (art. 13, comma 1, O.P.) attraverso *l'osservazione scientifica della personalità*.

¹⁶⁹ Brunetti C., Ziccone M., *Il trattamento penitenziario: principi direttivi*, in *Diritto Penitenziario*, Simone Editori.

¹⁷⁰ *ibidem*.

In base a tale ragionamento, l'*individualizzazione* di un trattamento non riguarda più esclusivamente il tentativo di far corrispondere la sanzione¹⁷¹ al reato, bensì comprendere le esigenze del reo.

Nell'attuale realtà penitenziaria l'osservazione scientifica svolge essenzialmente tre funzioni: individua le esigenze del soggetto favorendo un adeguato programma trattamentale, permette la sua assegnazione definitiva ad un istituto in grado di fornirgli il trattamento migliore e consente - attraverso una relazione di sintesi - di valutare l'idoneità del reo ad usufruire delle misure alternative al carcere.

È bene ricordare che nella legge penitenziaria si distingue tra *trattamento penitenziario* e *trattamento rieducativo*. Il primo fa riferimento a quell'insieme di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà per l'esecuzione di una sanzione penale¹⁷². Vi rientrano le norme dirette a tutelare i diritti dei detenuti, i principi di gestione e le regole degli istituti penitenziari.

Il secondo, invece, che si attua nei confronti dei condannati e degli internati¹⁷³, costituisce una parte del trattamento penitenziario, in quanto fa riferimento al dovere dello Stato di attuare l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in modo da tendere alla rieducazione del soggetto¹⁷⁴.

¹⁷¹Le sanzioni penali si distinguono in pene principali e pene accessorie. Tra le pene principali rientrano i delitti (ergastolo, reclusione e multa) e le contravvenzioni (arresto e ammenda). Tra le pene accessorie rientrano i delitti (interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o un'arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, decadenza o sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori) e le contravvenzioni (sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte, sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). Le misure di sicurezza, di contro, possono essere personali e patrimoniali. Le prime possono essere detentive (colonia agricola e casa di lavoro, casa di cura e custodia, riformatorio giudiziario, prima anche OPG) e non detentive (libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di frequentare osterie e pubblici spacci, espulsione dello straniero dallo stato). Le seconde, misure di sicurezza patrimoniali, sono cauzione di buona condotta o confisca.

¹⁷²Canepa V.M., *Personalità e delinquenza*, Milano, 1974; Canepa M., Merlo S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè ed., 2002, 107.

¹⁷³Nei confronti degli imputati l'ordinamento non ha previsto l'attuazione di un trattamento rieducativo per due motivi: 1) l'esistenza di una presunzione di non colpevolezza è preclusiva ad un'azione di rieducazione e di risocializzazione che presuppone, appunto, il riscontro di note delinquenziali della personalità. 2) l'elemento sostanziale riferibile alla piena ed assoluta libertà di difesa potrebbe essere posta in dubbio ove si effettuassero, sul soggetto, interventi significativi di contenuto psicologico. Naturalmente anche l'imputato è assoggettato al trattamento penitenziario.

Canepa M., Merlo S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè ed.2002.

¹⁷⁴ Gli interventi trattamentali degli operatori penitenziari devono mirare a realizzare tre obiettivi: evitare che la pena possa essere de socializzante; recuperare i valori sociali persi dopo

Nelle pagine che seguono mi soffermo sul nuovo approccio metodologico riabilitativo, sui principi direttivi e sulle condizioni generali del trattamento penitenziario, il quale deve essere:

- “*conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona*” (art.1 della L. 354/75);
- “*imparziale ed uguale*”, senza distinzione di razza, di nazionalità, di condizioni economiche e sociali e di opinioni politiche (art.1 della L. 354/75 e art. 3 Cost.);
- adeguato al principio costituzionale per cui “*l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva*” (art.1 L.354/75 e art. 27, comma 2, Cost.);
- ispirato al “*divieto di adottare restrizioni che non siano giustificate da esigenze di sicurezza, di ordine e di disciplina*”;
- finalizzato al “*recupero del reo*” ed al suo reinserimento nella società (c.d. trattamento rieducativo)¹⁷⁵.

Inoltre, analizzo gli elementi del trattamento - istruzione, lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive, i contatti con il mondo esterno e i rapporti con i familiari - applicabili ai condannati e agli internati, e facoltativi per gli imputati che possono partecipare su loro richiesta ad attività educative, culturali e ricreative, nonché ad attività lavorative e di formazione professionale, salvo disposizioni contrarie all'autorità giudiziaria¹⁷⁶.

Per finire, mi concentrerò sull'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria - con ampio sguardo agli operatori, agli istituti e al ruolo della magistratura di sorveglianza - e sul regime penitenziario e la condizione detentiva, discutendo sulle principali problematiche della riforma.

aver commesso un reato; risocializzare il condannato. Cfr. Celletti S., *Compendio di diritto penitenziario*, ed. giu. Simone, 1998, 44.

¹⁷⁵ In Diritto Penitenziario di Carlo Brunetti

¹⁷⁶ *Ibidem*

Sanzioni penali e Misure di sicurezza nella riforma del '75



2.1 Nuovo approccio metodologico riabilitativo

La nuova metodologia - avviata con la riforma del '75 - abbraccia la tesi secondo cui per definire un buon trattamento, gli operatori penitenziari, di concerto, devono individuare le carenze e il disadattamento sociale del soggetto.

L'accertamento del disadattamento sociale avviene attraverso la rilevazione dei bisogni. Soffermarsi sui bisogni di un soggetto, e tralasciare il dato eziologico¹⁷⁷, vuol dire abbandonare quell'approccio deterministico¹⁷⁸ in voga negli anni passati e porre attenzione esclusivamente alla vita della persona e alle sue esperienze¹⁷⁹.

Questo dimostra sia un distacco *dall'orientamento criminologico deterministico* - che attribuiva un nesso tra comportamento criminale e carenze fisico-psichiche - sia un distacco *dall'orientamento deterministico sociologico* che sosteneva, invece, che a cause simili corrispondessero effetti comportamentali simili¹⁸⁰.

Confermare questa tesi, vuol dire sostenere che le cause del disadattamento devono essere sempre analizzate in relazione alla storia del soggetto e al suo vissuto familiare.

Con il nuovo approccio metodologico, non si è più interessati ad un'attività di analisi storica degli avvenimenti eziologici, piuttosto l'attenzione è posta sia al modo in cui il soggetto ha vissuto e vive le sue esperienze, sia alla sua disponibilità a sfruttare le opportunità del trattamento¹⁸¹.

Attraverso il nuovo modello di esecuzione penale - legittimato con la riforma del '75 - il trattamento ruota attorno al *diritto alla risocializzazione*: l'obiettivo è favorire il recupero sociale del condannato a partire dalla conoscenza dello stesso.

¹⁷⁷Dato eziologico, indagare le cause del fenomeno.

¹⁷⁸L'approccio deterministico prevede che i fenomeni naturali si basino sul presupposto che ogni evento sia ricollegabile ad una causa che lo provoca. Sulla base di questo principio, molti scienziati ritennero che, una volta noto lo stato iniziale di un sistema e le forze agenti su di esso, fosse possibile individuare con precisione l'evolversi del sistema.

¹⁷⁹ Brunetti C., Ziccone M., *Il trattamento penitenziario: principi direttivi*, in *Diritto Penitenziario*, Simone Editori.

¹⁸⁰*ibidem*

Si mira alla realizzazione di un carcere che non sia solo un'istituzione internante, ma un erogatore di possibilità per il futuro del detenuto.

Con la riforma è stato previsto, inoltre, che il trattamento venisse realizzato non solo all'interno delle carceri ma anche fuori, attraverso le misure alternative alla detenzione. Con la concessione di queste misure, infatti, l'idea del legislatore è quella di permettere al condannato di influire con il proprio comportamento sulla durata della pena.

In questo senso, l'esame scientifico della personalità richiama sia la *diagnosi criminologica*, con la quale si mettono a nudo le carenze individuali e i bisogni del soggetto, sia la *prognosi criminologica* sulla personalità intesa come previsione di un probabile comportamento futuro del reo nella società libera¹⁸². Tuttavia, se da un lato è corretto affermare che le misure alternative promuovono il diritto alla risocializzazione, e quindi ad una maggiore apertura verso la società, dall'altro è possibile denunciare come l'eventuale rischio di questa apertura sia stato limitato dal legislatore attraverso la legittimazione di una osservazione della personalità del detenuto, che esclude i soggetti potenzialmente pericolosi.

Nonostante la riforma del '75 sia stata considerata un momento di cambiamento importante, gli anni successivi ad essa hanno apportato ulteriori novità all'assetto normativo inizialmente preposto.

Basti pensare alla legge n. 663 del 1986, detta legge Gozzini, che ha favorito l'accesso alle misure alternative alla detenzione, incentivando la partecipazione attiva del detenuto al trattamento. La novità è stata quella di permettere l'ingresso alle misure direttamente dallo stato di libertà al fine di evitare il contatto tra condannato e carcere e favorire, quindi, il processo di de carcerizzazione.

Con la legge Gozzini, in effetti, si passa dal controllo e dalla verifica dei risultati del trattamento in carcere, alla valutazione dei comportamenti tenuti in libertà dal condannato¹⁸³.

¹⁸²*ibidem*

¹⁸³*ibidem*

Quello che si richiede agli operatori o agli esperti del carcere è di esprimere un giudizio circa la possibile re-inseribilità del soggetto sulla base di aspetti psico comportamentali.¹⁸⁴

La critica rivolta a questo sistema riguarda l'aver legittimato un regime a "doppio binario" per l'accesso alle misure alternative: da un lato si è delineato un irrigidimento verso i soggetti ad "alta pericolosità sociale", dall'altro una sorta di tolleranza per i soggetti affini ad una pericolosità di tipo "amnistiale"¹⁸⁵.

Verso la fine degli anni '80 si è sentita l'esigenza di ridefinire i presupposti per l'applicazione delle misure alternative. In tal senso, tutta una serie di riforme hanno investito il sistema sanzionatorio nazionale, si ricordi la c.d. legge "Simeone-Saraceni" (L.27 maggio n.165), il cui obiettivo era quello di evitare, qualora possibile, l'ingresso in carcere di quei soggetti che ne sarebbero stati fortemente influenzati. Tale legge prevedeva la sospensione automatica dell'esecuzione da parte del pubblico ministero, oppure l'obbligo di avviso per il condannato di poter presentare istanza al tribunale di sorveglianza per ottenere la concessione della misura, la quale non poteva essere più esclusivamente vincolata all'osservazione scientifica della personalità e alla partecipazione del condannato al trattamento.

2.2 Principi direttivi, condizioni generali ed elementi del trattamento

Quando si parla di trattamento penitenziario bisogna considerare i principi direttivi, le condizioni generali e gli elementi dello stesso.

Per quanto concerne i principi direttivi, l'O.P. fa riferimento al rispetto della persona, all'osservazione della personalità, all'individualizzazione del trattamento, all'esercizio dei diritti, alla salvaguardia dell'ordine negli istituti e al regolamento interno.

A tal proposito, l'articolo 1 OP dispone che:

¹⁸⁴*ibidem*

¹⁸⁵Corbi F., *L'esecuzione nel processo penale*, Giappichelli, Torino.

«Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti»¹⁸⁶.

Con la riforma, il legislatore ha riconosciuto tra i principi direttivi la necessità di *individualizzare* un trattamento, attraverso *l'osservazione scientifica della personalità* del condannato, al fine di favorirne il recupero sociale.

Mentre l'individualizzazione risponde ai bisogni della personalità di ciascun soggetto (art.13, comma 1, OP), l'osservazione scientifica è diretta all'accertamento di quei bisogni (art. 27, comma1, reg. esec.), tramite l'individualizzazione delle carenze della persona e delle cause del suo disadattamento sociale.

Una buona *osservazione scientifica* non deve essere statica, deve comprendere in che modo l'individuo ha vissuto e vive le sue esperienze, e deve individuare la disponibilità dello stesso ad usufruire delle opportunità offertegli dal *trattamento*¹⁸⁷.

L'osservazione scientifica della personalità viene compiuta da un'*équipe* - gruppo di lavoro interdisciplinare - di cui fanno parte:

¹⁸⁶Daga L., *Le nuove regole penitenziarie europee*, in Documenti giustizia, 1988, fasc. 2, 97. Brunetti C., - Ziccone M., *Diritto Penitenziario* Simone Editore Diritto & Civiltà www.dirittopenitenziario.it

¹⁸⁷*ibidem*

- il direttore dell'istituto, che presiede il gruppo e sotto la cui responsabilità e coordinamento si svolgono le attività;
- l'educatore;
- l'assistente sociale;
- altre figure non espressamente indicate dalla normativa, quali il medico e un rappresentante della PP;
- i professionisti indicati nell'ex art. 80 O.P.
- altre figure professionali che possono apportare un loro contributo.

Oltre alla rilevazione dei bisogni, per una buona analisi sono importanti tutte le informazioni relative alla famiglia e all'ambiente sociale da cui il soggetto proviene, questo per capire i legami affettivi e come il binomio famiglia-ambiente possa influire in un *programma di trattamento* futuro. Serve, inoltre, un'*inchiesta sociale*¹⁸⁸, predisposta dal UEPE¹⁸⁹, solitamente definita come una raccolta dei dati che riguardano la vita del detenuto, e che offre informazioni preziose agli operatori e alla magistratura di sorveglianza.

Dopo l'osservazione, e quindi dopo aver sviluppato una buona analisi, prende vita il *programma individualizzato di trattamento* che deve essere completato entro nove mesi e che richiede tre aspetti imprescindibili:

¹⁸⁸In passato era necessario inserire nell'inchiesta una serie di dati sia sul detenuto sia sul nucleo familiare, quasi nel tentativo di ricostruire i vari passaggi psico socio-pedagogici che avevano caratterizzato il processo evolutivo del caso, sino alla condizione attuale. Il motivo di tale procedura va ricercato nel concetto particolare di diagnosi che accompagnava in quel tempo l'attività di osservazione in campo criminologico, così come in altri settori di intervento psicologico-sociale. In tempi recenti si è fatto strada l'orientamento secondo cui l'inchiesta sociale, senza trascurare di dare un quadro significativo della "storia del caso" nei suoi aspetti più salienti, deve considerare soprattutto la vita attuale del detenuto e della sua famiglia ed il modo con cui le persone in causa percepiscono attualmente la condizione in cui si trovano e le relative prospettive di evoluzione. In tale ambito di indagine e di analisi, la massima importanza viene data al processo di interazione esistente tra il soggetto, il suo ambiente prossimo e la comunità di appartenenza, con particolare riguardo ai problemi di ruolo e di *status* emergenti a seguito della carcerazione. Inoltre, il modo del detenuto e della sua famiglia di percepire sé stessi in relazione alle opportunità offerte dalla realtà circostante così come la capacità di progettare il futuro diventano elementi determinanti in questa prospettiva che privilegia, rispetto all'interpretazione del passato, la comprensione del presente in funzione della programmazione dell'immediato futuro. www.dirittopenitenziario.it

¹⁸⁹ UEPE (ufficio di esecuzione penale esterna)

- conoscere il passato del soggetto, gli avvenimenti che lo hanno condotto alla situazione attuale, i problemi personali e familiari che costituiscono lo sfondo affettivo su cui si colloca la vicenda umana;
- comprendere come il soggetto si percepisce oggi, come giudica sé stesso, le sue capacità e come guarda agli altri;
- capire in che modo il soggetto guarda al futuro e analizzare le possibilità concrete che il sistema penitenziario è in grado di offrirgli¹⁹⁰.

Insieme al *programma di trattamento* verrà redatta una *relazione di sintesi dell'équipe* che, attraverso la raccolta di tutti gli elementi, deciderà sull'ammissione del soggetto alle varie misure premiali e alternative.

In seguito alla formulazione del *programma di trattamento individualizzato* dovrebbe essere costituita anche una *cartella personale*¹⁹¹ del soggetto, su cui registrare tutte le notizie relative al trattamento. Tuttavia, oggi, si provvede alla raccolta delle informazioni attraverso una *cartella biografica* che cessa di svolgere ogni utile funzione quando il detenuto torna allo stato di libertà.

Come su detto, rientrano tra i principi direttivi dettati dalla riforma - oltre al rispetto della persona, all'osservazione della personalità e all'individualizzazione del trattamento - anche le parità di condizioni di vita ed esercizio dei diritti, l'ordine e la disciplina¹⁹² negli istituti e il rispetto del regolamento dell'istituto.

A tal proposito, l'articolo 3 OP stabilisce che negli istituti penitenziari devono essere assicurate pari condizioni di vita ai detenuti e agli internati. Così facendo il legislatore ha voluto assicurarsi, nonostante le disparità economiche dei detenuti, l'imparzialità del trattamento. Inoltre, l'articolo 4 OP, disciplina che i

¹⁹⁰Brunetti C., Ziccone M., *Il trattamento penitenziario: principi direttivi*, in *Diritto Penitenziario*, Simone Editori

¹⁹¹La cartella personale è il documento che dovrebbe seguire il soggetto in tutto il corso dell'esecuzione penitenziaria. In caso di successivo ingresso in istituto, la direzione richiede, infatti, al Dipartimento notizie su eventuali precedenti detenzioni al fine di acquisire la preesistente cartella personale (art. 23, comma 4, reg. esec.).

¹⁹²La disciplina è il controllo del comportamento e della condotta ottenuto tramite premi e punizioni. Si distingue una disciplina preventiva, intesa a prevenire condotte non idonee, da una disciplina punitiva, che mira a modificare le condotte non idonee attraverso la punizione.

detenuti e gli internati esercitino personalmente i diritti che gli spettano derivanti dalla legge penitenziaria, anche se si trovano in uno stato di interdizione legale. Per quanto riguarda l'ordine e la disciplina negli istituti, queste sono condizioni essenziali per la concreta realizzazione del trattamento. Spetta al direttore dell'istituto garantire sicurezza, ordine e disciplina, collaborando con il personale civile e la polizia penitenziaria (art.2 reg. esec.).

L'articolo 16 OP disciplina il regolamento interno di ogni istituto, che dovrà essere approvato dal Ministero della Giustizia.

Per quanto il trattamento penitenziario sia regolato dall'amministrazione penitenziaria, ogni istituto presenta un proprio regolamento interno, programmato da un'apposita commissione¹⁹³, composta dal magistrato di sorveglianza, dal direttore, dal medico, dal preposto alle attività lavorative, dall'area educativa e dall'assistente sociale (art. 16, comma 2 OP).

La commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

In sostanza il regolamento disciplina la vita nel penitenziario: gli orari di apertura e di chiusura degli istituti, gli orari relativi alla vita quotidiana della popolazione detenuta o internata, le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati, gli orari di permanenza nei locali comuni, i turni e le modalità di permanenza all'aperto, i tempi e le modalità per i colloqui e la corrispondenza, le affissioni e i giochi consentiti, i controlli a cui devono sottoporsi tutti coloro che accedono all'istituto, e così via.

Per quanto riguarda le condizioni generali del trattamento penitenziario, nel capo II della L.354/75, il legislatore discute di: edilizia penitenziaria¹⁹⁴, locali di soggiorno e pernottamento, condizioni igienico sanitarie (vestiario e corredo, igiene personale), alimentazione, permanenza all'aperto, servizio sanitario, prevenzione e profilassi, e locali di socializzazione.

Andiamo per gradi.

La condizione edilizia - disciplinata dall'articolo 5 OP - deve essere idonea ad assicurare la custodia dei detenuti e a prepararli al loro percorso riabilitativo.

¹⁹³Fanno parte della commissione tutti gli operatori penitenziari, i quali operano in maniera integrata.

¹⁹⁴Per edilizia penitenziaria si intende l'insieme degli istituti appositamente nati per l'espiazione della pena penitenziaria.

Il primo presupposto è che gli istituti penitenziari non debbano accogliere un numero elevato di detenuti ed internati, il secondo è che debbano rispondere non solo ad esigenze individuali, ma anche ad esigenze della vita in comune.

Gli istituti devono essere sufficientemente ampi, dotati di spazi verdi, le celle devono essere illuminate con luce naturale, areate, riscaldate, dotate di servizi igienici, insomma, devono essere tenute in un buono stato di conservazione e di pulizia¹⁹⁵.

Gli articoli dal 7 all'11 dell'OP affrontano il tema delle condizioni igienico-sanitarie negli istituti penitenziari, al fine di salvaguardare lo stato di benessere fisico e psichico dei soggetti.

L'amministrazione penitenziaria ha il dovere di fornire biancheria, vestiario ed effetti d'uso ad ogni detenuto, il quale, sarà libero di indossare anche abiti personali. L'amministrazione potrà altresì fornire vestiti civili ai dimittendi, qualora non siano in condizioni di provvedervi da soli. Ogni detenuto o internato dovrà disporre di un adeguato corredo per il proprio letto e gli istituti devono essere forniti di lavanderia. La popolazione carceraria può mantenere oggetti di particolare valore morale o affettivo, qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto.

Mentre il vecchio regolamento esecutivo legiferava che i tempi e le modalità di accesso ai servizi igienici dei detenuti e degli internati dovevano essere dettate dall'ordinamento interno, il nuovo regolamento esecutivo - pur rinviando al regolamento interno alcuni dettagli - riconosce al detenuto il diritto di gestire autonomamente la propria igiene personale. Solo per l'uso dell'acqua calda il detenuto dovrà rispettare gli orari stabiliti dalle norme interne.

L'articolo 9 dell'OP, facente riferimento all'alimentazione in carcere, dispone così:

«Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.

¹⁹⁵Brunetti C., Ziccone M., *Il trattamento penitenziario: principi direttivi*, in *Diritto Penitenziario*, Simone Editori

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile. La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale. Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria. Una rappresentanza dei detenuti o degli internati designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto».

Dunque, il vitto giornaliero è assicurato a tutti senza alcun ritardo: la qualità e la quantità dei viveri non possono mai essere ridotti per ragioni punitive.

Stessa garanzia per il sopravvittuto. Inoltre, previo controllo alla consegna, i detenuti o gli internati possono ricevere dall'esterno generi alimentari ed alcuni oggetti. Tuttavia, non possono accumulare il cibo in quantità eccedente il proprio fabbisogno settimanale.

L'articolo 10 OP al 1 comma prevede che «*ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali*».

È risaputo che vivere continuamente in un ambiente chiuso può produrre effetti psicologici negativi. Per questa ragione, indurre un soggetto ristretto a trascorrere parte della giornata all'aperto risponde ad esigenze sia umanitarie che trattamentali. Il diritto all'aria aperta deve essere garantito a tutti, anche a chi è temporaneamente *isolato*¹⁹⁶.

¹⁹⁶Gli isolati possono usufruire del diritto all'aria aperta, ma non in gruppo.

Anche il servizio sanitario - inteso come tutela dello stato di salute - è un diritto *erga omnes*, cioè che deve essere garantito a tutti gli uomini intesi come entità fisica e facenti parte di uno Stato, al di là della propria condizione giuridica.

Il 1° comma dell'articolo 32 della Costituzione italiana afferma «*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti*».

Il comma 2 dell'articolo 32 Cost. dispone che «*Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*».

L'art.32 della Costituzione italiana intende la salute come un diritto verso lo Stato, chiamato non solo ad assicurare un benessere individuale ma anche ad attuare una politica di prevenzione, di cura e di riabilitazione. In tal modo il diritto alla salute si trasforma in un *diritto sociale* che attua nel settore sanitario il principio di eguaglianza tra i cittadini¹⁹⁷ costituendo, altresì, un interesse della collettività.

Gli unici elementi che contraddistinguono un uomo recluso da un uomo libero - in materia di tutela della salute - sono la possibilità di scegliere il luogo di cura e il medico curante. Infatti, mentre il cittadino libero ha il diritto di scegliere dove curarsi, al detenuto la scelta è imposta dall'amministrazione penitenziaria e dall'autorità giudiziaria sulla base delle esigenze di sicurezza. Mentre il cittadino libero sceglie il suo medico sulla base della fiducia, il detenuto fruisce del medico penitenziario.

Il diritto alla salute comprende: il diritto all'integrità psico-fisica; il diritto alla salubrità dell'ambiente; il diritto degli indigenti a ricevere cure gratuite; il diritto di essere informati sulla propria salute; il diritto di accesso alle strutture, il diritto di comunicare con i propri cari.

Rientra in questa categoria anche il diritto a non essere curato.

L'argomento affronta il delicato rapporto tra il diritto alla salute, la tutela della libertà individuale e le esigenze collettive. Infatti, il diritto a non farsi curare, ad

¹⁹⁷Brunetti C., Ziccone M., *Il trattamento penitenziario: principi direttivi*, in *Diritto Penitenziario*, Simone Editori

essere malato come espressione di libertà, viene surclassato nel momento in cui la malattia del singolo mette in pericolo la salute della collettività¹⁹⁸.

In tal caso la legge prevede la possibilità di interventi sanitari obbligatori (cd. TSO), con il solo limite del rispetto della dignità umana (art.32 Cost).

In questo quadro, un ruolo importante gioca la prevenzione, la cura e la riabilitazione. In ogni istituto devono essere svolti controlli preventivi, anche indipendentemente dalla richiesta dell'interessato. Ad esempio la visita medica di ingresso è obbligatoria e deve avvenire non oltre il primo giorno.

Rientrano tra gli elementi del trattamento - secondo l'articolo 15 della legge penitenziaria - l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive e gli opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. In passato dominava l'idea che solo attraverso il lavoro, l'istruzione e la religione potevano essere risolti i problemi di adattamento sociale di un individuo.

Questo pensiero poggiava sull'errata convinzione che le cause della criminalità, se non dipendevano direttamente dalla persona, erano legate all'ignoranza, all'ozio ed alla mancanza di principi morali. Recenti studi hanno dimostrato che alla base delle condotte delinquenti si intersecano fattori più complessi.

La normativa del '75 ha riconosciuto l'importanza di tutti gli elementi sopracitati, prevedendo il lavoro come obbligatorio e gli altri come impegno dell'amministrazione sul piano dell'offerta di opportunità.

Li analizzo uno per volta.

Per quanto riguarda l'istruzione in carcere, tutti hanno diritto ad un percorso scolastico e alla formazione per almeno dodici anni¹⁹⁹.

L'attivazione, lo svolgimento ed il coordinamento dei corsi di istruzione sono realizzati sulla base di protocolli d'intesa tra i Ministeri preposti a tali adempimenti. Il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria deve disporre, di concerto con il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, la dislocazione ed il tipo di corsi da istituire nell'ambito del provveditorato²⁰⁰.

¹⁹⁸*ibidem*

¹⁹⁹Ai detenuti adulti non viene imposto nessun obbligo scolastico data l'età.

²⁰⁰Brunetti C., Ziccone M., *Il trattamento penitenziario: principi direttivi*, in *Diritto Penitenziario*, Simone Editori

Si deve evitare una sovrapposizione delle attività trattamentali - la direzione dell'istituto deve dare la possibilità a tutti di potervi partecipare, anche a chi è già impegnato nel lavoro o in altre attività interne - e si devono regolamentare i trasferimenti degli studenti reclusi, in quanto il trasferimento resta una delle principali cause che spingono ad abbandonare gli studi.

Per quanto riguarda la scuola superiore vi è la possibilità di istituirla all'interno dell'istituto penitenziario, con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici. Inoltre, i più capaci e meritevoli hanno diritto a frequentare l'università «*i detenuti e gli internati, studenti universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni*».

È prevista la possibilità, all'interno dell'istituto penitenziario, di appositi locali in cui gli studenti universitari possono ritrovarsi e confrontarsi con i docenti e con gli altri studenti. Possono essere autorizzati a tenere nella propria camera i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.

Il lavoro in carcere è il secondo elemento del trattamento che analizzo.

Nel nuovo regolamento, svolgere un'attività lavorativa diventa una condizione principale che deve essere sempre incoraggiata, in quanto, essendo il lavoro un elemento costitutivo nella nostra società, potrebbe favorire quel processo di reinserimento sociale di cui tanto si discute.

L'intento del legislatore è quello di spingere il detenuto o l'internato a svolgere un lavoro qualificato e professionale, richiesto sul mercato del lavoro esterno.

A tal proposito «*Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato*» [...] «*l'organizzazione e i metodi di lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera*». In più, il lavoro deve tener conto delle preferenze e delle attitudini personali, nonché delle attività svolte precedentemente.

Il lavoro penitenziario - obbligatorio per i condannati - non viene più considerato come un fattore di ulteriore afflizione, piuttosto dovrà rispettare appieno i principi legati al reinserimento sociale.

Le ore di lavoro non possono superare i limiti stabiliti dalla legge e deve essere garantito il riposo festivo e la tutela previdenziale. Non viene riconosciuto il diritto alle ferie.

Nel nuovo OP il lavoro penitenziario, ad eccezione di quello in semilibertà, può esser svolto o come lavoro presso l'amministrazione penitenziaria, oppure come lavoro presso imprese pubbliche e private (ex art.21)²⁰¹. Per quanto riguarda l'aspetto retributivo, la legge non parla di retribuzione ma di mercede e remunerazione, stabilendo che le mercedi siano *equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali*.

Il terzo elemento riconosciuto dal trattamento penitenziario è la religione.

La riforma del '75 apporta delle modifiche anche per quanto concerne la religione, infatti, per la prima volta si riconosce la libertà di culto dei detenuti e/o reclusi. Inoltre *«il tenore di vita del detenuto nelle funzioni religiose»* non è più uno degli elementi di valutazione della condotta.

Il nuovo regolamento di esecuzione - DPR 30 giugno 2000, n.230 - ha cercato di uniformare il più possibile il nostro ordinamento penitenziario alle *Regole penitenziarie europee* da un punto di vista del rispetto dei valori della persona. L'attuale art.58 reg. esec. - che regola le manifestazioni della libertà religiosa - prevede, infatti, che:

«1. I detenuti e gli internati hanno diritto a partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo.

«2. È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

²⁰¹Il lavoro esterno - ex art.21 OP - è un beneficio concesso dal direttore dell'istituto di pena, che consiste nella possibilità di uscire dal carcere per svolgere un'attività lavorativa, anche autonoma, oppure per frequentare un corso di formazione professionale. La L.8 marzo 2001, n.40 ha introdotto la possibilità di ammettere al lavoro esterno le madri di bambini di età inferiore ai 10 anni (o i padri, se la madre è impossibilitata), per prestare assistenza ai figli (art.21 bis OP). Posso accedervi: gli imputati - previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria - i condannati e gli internati per reati diversi da quelli previsti all'art.4 bis OP, i condannati per i reati previsti all'art.4bis O - dopo l'espiazione di un terzo della pena e di non oltre 5 anni - i condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni. Gli altri possono accedervi solo in presenza di determinate condizioni previste dalla legge. L'ammissione al lavoro esterno deve essere prevista nel programma di trattamento.

«3.É consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.

«4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso [...]

«5. Per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.

«6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta [...] si avvale dei ministri di culto [...]

Il quarto elemento riguarda le attività culturali, ricreative e sportive.

Il detenuto può ritrovare in queste pratiche una ricomposizione totale di sé, un'occasione di percepirsi come una *totalità psico-fisica* in una relazione non atomizzata con il mondo delle cose²⁰². La funzione dello sport diventa una sorta di psicoterapeutica, aiuta il soggetto ad accettare e superare il carico di frustrazioni soggettive²⁰³. Per questo motivo, l'art 15 OP dispone che negli istituti devono essere favorite ed organizzate attività culturali, ricreative e sportive ed ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati.

Una commissione adeguata si occupa dell'organizzazione delle attività, di concerto con il mondo esterno. Infatti, per favorire la loro organizzazione e il loro svolgimento, la direzione può avvalersi degli assistenti volontari e delle persone indicate nell'art.17 OP. L'art.39, comma 1, n.3 OP, prevede che le sanzioni disciplinari non escludano il soggetto da attività ricreative e sportive per più di dieci giorni.

Per concludere, le relazioni familiari. La famiglia è presente soprattutto come «*soggetto verso cui il detenuto ha diritto di rapportarsi*», in questo senso essa è considerata una risorsa nel percorso di reinserimento sociale del reo.

Le relazioni familiari sono un elemento essenziale anche nell'art.65: «... *ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati*

²⁰²*ibidem*

²⁰³Gius. V. e Salvini, *Sport, ds.soc.* Paoline.

e gestiti in maniera da [...] mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie».

La detenzione raffigura un evento traumatico per il soggetto, e la solitudine e la lontananza dai propri cari costituiscono il più delle volte la causa di un crollo psicofisico, con la conseguenza di una inevitabile frantumazione del rapporto emotivo-sentimentale²⁰⁴.

Il carcere potrebbe rappresentare per chi lo vive una seria minaccia che abbassa l'autostima e amplifica un senso di insicurezza, in quanto il soggetto si vede costretto in poche ore ad abbandonare la sua vita, il suo lavoro e gli affetti più cari²⁰⁵. Questo susseguirsi di eventi potrebbe condurre ad una progressiva disorganizzazione della sua stessa personalità, condizionata anche dall'influenza della cultura carceraria che porta ogni individuo a divenire un «*membro caratteristico della comunità penale*» distruggendo «*la sua personalità in modo da rendere impossibile un successivo adattamento ad ogni altra comunità*»²⁰⁶.

Alla luce di ciò i rapporti con la famiglia sono fondamentali, i colloqui, ad esempio, costituiscono gli unici momenti in cui i detenuti riescono a riportare in vita i propri legami sociali e il proprio passato. Il nuovo regolamento di esecuzione precisa, infatti, che l'ammissione ai colloqui non è subordinata né alla condotta tenuta, né alla gravità del reato commesso. Inoltre, l'art.18, comma 5, OP stabilisce che può essere autorizzata nei rapporti con la famiglia, e in casi particolari con terzi, una corrispondenza telefonica, che diventa uno strumento di fondamentale importanza per il mantenimento dei rapporti con la famiglia. L'utilizzabilità del telefono da parte dei detenuti e degli internati è un'assoluta novità della legge penitenziaria del 1975.

Nel mantenimento dei rapporti familiari riveste importanza anche la corrispondenza epistolare. L'art. 18 OP ammette la corrispondenza epistolare

²⁰⁴Brunetti C., Ziccone M., *Il trattamento penitenziario: principi direttivi*, in *Diritto Penitenziario*, Simone Editori.

²⁰⁵Maslow A.H., *Deprivation, Threat, and Frustration*, in Newcombe T.M. – Hartley L., *Reading in Social Psychology*, New York, Henry Holt, 1947, tr. It. Santoro E., *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997, 32.

²⁰⁶Clemmer D., *The Prison Community*, Boston, The Christopher Publishing House, 1941

senza limiti quantitativi e qualitativi, sia per la posta in arrivo sia per la posta in partenza.

Con la riforma del '75 sono stati per di più previsti e disciplinati i permessi di necessità e i permessi premio.

I permessi di necessità autorizzano l'uscita dei detenuti - con i limiti previsti dal regolamento, ad esempio la durata massima, che deve essere di cinque giorni - in caso di *eventi familiari di particolare gravità*.

Tale concessione non risponde ad una misura trattamentale, piuttosto si configura nell'ambito del rispetto e dell'umanizzazione della pena. Questo vale per qualsiasi detenuto, indipendentemente dalla posizione giuridica o dalla condotta tenuta.

I permessi premio - con durata non superiore a 15 giorni, introdotti dalla L. 10 ottobre 1986, n.663 - hanno come fine ultimo quello di stimolare il detenuto alla collaborazione con l'istituzione carceraria. Sono intesi come uno *strumento di rieducazione, in quanto consentono un iniziale reinserimento del condannato in società, e sono quindi parte integrante del trattamento rieducativo*²⁰⁷.

La concessione dei permessi - applicata a chi mostra una regolare condotta - è ammessa:


- nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a 3 anni;
- nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a 3 anni, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena, ma se recidivi dopo l'espiazione di metà della pena;
- per i condannati all'art.4 bis OP, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e comunque di non oltre 10 anni, ma se recidivi dopo l'espiazione di due terzi della pena, e comunque di non oltre 15 anni;
- nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno 10 anni, ma se recidivi dopo l'espiazione di due terzi della pena.

²⁰⁷Sentenza n.188 del 1990

Già previste dal Regolamento Rocco, ma solo ai soggetti sottoposti a misura di sicurezza, la riforma del '75 prevede la possibilità di concedere le licenze anche ai condannati ammessi alla semilibertà.

Le licenze consistono nella *possibilità di trascorrere, a titolo di premio, un periodo di libertà piena, con gli obblighi derivanti dalla libertà vigilata.*

L'obiettivo delle licenze è sia incentivare l'integrazione sociale, sia sperimentare la reazione del soggetto - in termini di risultati raggiunti attraverso il trattamento - in un ambiente veramente libero.



2.3 Generalità: dall'organizzazione del DAP al Regime penitenziario

Prima di soffermarmi sul regime penitenziario e sulle norme di condotta dei detenuti e degli internati, introduco brevemente l'organizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, degli istituti penitenziari, del UEPE e degli operatori penitenziari.

2.3.1 Organizzazione dell'Amministrazione penitenziaria

Il compito di salvaguardare la sicurezza e l'ordine interno dello Stato, la sicurezza pubblica e la tutela delle istituzioni, spetta ai Ministri della Giustizia e dell'Interno. Nell'ambito di tali competenze, l'esecuzione della pena è assegnata al ministero della Giustizia, che a sua volta si articola in Dipartimenti²⁰⁸(l'Amministrazione penitenziaria fa capo al DAP²⁰⁹).

Il DAP si occupa: della custodia in carcere, dell'esecuzione delle pene, delle misure di sicurezza detentive, dell'ordine e della sicurezza negli istituti, dei servizi penitenziari, del trattamento dei detenuti e degli internati, dei condannati ed internati ammessi alle misure alternative alla detenzione, del coordinamento tecnico operativo, della direzione ed amministrazione del personale, dei collaboratori esterni e della direzione e gestione dei supporti tecnici.

Per l'espletamento delle sue funzioni, il DAP - al cui vertice è preposto il *Capo del dipartimento* - usufruisce della Direzione Generale del personale e delle risorse, della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento e della Direzione Generale della formazione.

L'organo periferico più importante dell'Amministrazione penitenziaria è il Provveditorato regionale a cui spetta anche la funzione di verifica e di controllo sul funzionamento degli istituti penitenziari, nonché degli Uffici dipendenti dal Dipartimento.

²⁰⁸ I dipartimenti previsti sono quattro: Affari Giustizia, Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Amministrazione penitenziaria, Giustizia Minorile e di comunità.

²⁰⁹ Dipartimento amministrazione penitenziaria

2.3.2 *Gli istituti penitenziari: parità di diritti, ordine, disciplina e regolamenti*

Prima della riforma non c'era la necessità di distinguere tra i vari tipi di istituti in quanto non vi era l'esigenza di individualizzare il trattamento sulla base dei bisogni dei detenuti. Dalla riforma in poi nascono diverse tipologie di *istituti penitenziari*.

Gli istituti penitenziari per adulti - che si distinguono dai minorili in quanto non possono ospitare i minori di 18 anni - si dividono in:

- Istituti di custodia cautelare, destinati ad accogliere indagati ed imputati, arrestati o fermati dalle forze dell'ordine e ad accogliere coloro che sono raggiunti da un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Tra gli istituti di custodia cautelare (o preventiva) ci sono le *case*²¹⁰ *circondariali* (prima c'erano anche le case mandamentali).
- Istituti per l'esecuzione delle pene²¹¹, che prevedono due tipi di istituti: le *case di arresto* e le *case di reclusione*. Mentre le case di arresto non sono mai state istituite, nelle case di reclusione - in cui si scontano le pene della reclusione e dell'ergastolo²¹² - sono ristretti i detenuti *cd. definitivi*, ossia coloro la cui condanna è passata in giudicato. L'idea è che le case di reclusione dovrebbero essere istituite in ogni Regione al fine di permettere alle persone di espiare la pena non lontani dalla propria famiglia (*principio di territorializzazione della pena*). Ad oggi, questo, ancora non succede. Ad ogni modo, il legislatore ha previsto che sezioni di *case di reclusione* possano essere istituite presso le *case circondariali*. Inoltre, la legge prevede che i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possano essere assegnati alle *case di custodia preventiva*, disposte dal Ministero o dal Provveditorato Regionale.

²¹⁰ Il termine *carcere* è stato sostituito dal termine *casa* al fine di rispettare il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza degli imputati.

²¹¹ Nell'ordinamento italiano le pene si distinguono in *pene principali* e *pene accessorie*. Sia le pene principali che quelle accessorie si distinguono in *pene per i delitti* e *pene per le contravvenzioni*. Le pene principali per i delitti sono: l'ergastolo, la reclusione e la multa. Le pene principali per le contravvenzioni sono: l'arresto e l'ammenda.

²¹² Con la riforma del '75 sono stati aboliti gli stabilimenti per gli ergastolani.

- Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentiva, ossia le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e le REMS.

Le misure di sicurezza - il cui obiettivo è quello di eliminare le cause che hanno indotto un soggetto a comportarsi in un certo modo - limitano la libertà personale di individui giudicati *socialmente pericolosi* che hanno commesso un fatto previsto dalla legge come reato.

Una delle principali critiche al sistema del *doppio binario* è che mentre l'esecuzione di una pena si muove entro un *range* temporale al di là del quale non può andare, le misure di sicurezza hanno una durata relativamente indeterminata. Pertanto, come spesso è successo negli *ex OPG*, non era difficile che un soggetto entrasse in cura e ci rimanesse per tutta la vita (leggi *Critica ai principi costituzionali. Verso una lettura costituzionalmente orientata*). Probabilmente questo è stato uno dei motivi che ha spinto il legislatore a ridefinire il giudizio di pericolosità sociale del reo non imputabile e a rivalutare il trattamento interno agli OPG, giungendo alla loro definitiva abrogazione.

- Centri di osservazione ed istituti per infermi e minorati.

I centri di osservazione possono essere istituti autonomi o sezioni di altri istituti. La legge non stabilisce quanti ne debbano essere, tuttavia prevede che ce ne sia almeno uno in ogni Regione. Svolgono attività di osservazione scientifica e prestano consulenze per analoghe attività svolte nei singoli istituti.

Gli istituti per infermi e minorati accolgono, invece, soggetti affetti da infermità o da minorazioni fisiche o psichiche, che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

Per quanto riguarda le visite dei familiari negli istituti penitenziari, queste sono disciplinate sia nel numero sia nelle modalità e prendono il nome di *colloqui*.

Oltre che la famiglia, può accedere all'istituto anche l'autorità sanitaria - al fine di verificare la presenza di persone affette da malattie infettive o contagiose e per stabilire quale sia la situazione igienico sanitaria degli ambienti - nonché Associazioni per la tutela dei diritti e le garanzie dei detenuti (esempio *l'Associazione Antigone*).

Ci sono anche delle figure che possono entrare negli istituti senza autorizzazione, esempio i parlamentari oppure altre autorità dello Stato (Presidente del Consiglio, Ministri, Prefetto, Questore e via dicendo), ed i garanti dei detenuti. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, così come i ministri di culto.

Le visite devono avvenire nel rispetto della personalità degli internati e tendono a verificare che tutti i detenuti siano trattati allo stesso modo.

Con l'*articolo 3* della legge penitenziaria, infatti, il legislatore ha voluto assicurarsi che il carattere di imparzialità del trattamento penitenziario - sancito dall'art. 1, comma 2, O.P. - non rimanga un fatto formale²¹³.

È per questo motivo che il legislatore, sulla base del principio di parità delle condizioni di vita, ha limitato al detenuto l'utilizzo delle proprie risorse materiali ed economiche. Tuttavia, se per l'utilizzo di queste ultime, il regolamento di esecuzione ha accettato tale limite, per i generi e gli oggetti ricevibili, acquistabili o detenibili dai ristretti, ha delegato i regolamenti interni dei singoli istituti. In poche parole, il legislatore ha voluto che il detenuto mantenesse tutti i diritti che non siano incompatibili con l'esecuzione della pena, intendendo l'istituzione penitenziaria come un vero e proprio *servizio di comunità integrata nel contesto sociale con il quale devono instaurarsi gli opportuni contatti*²¹⁴.

Per quanto concerne, invece, l'ordine e la disciplina richiesta e imposta negli istituti penitenziari, questo principio è affermato dall'*articolo 1* della legge penitenziaria.

Sebbene il regime di sorveglianza particolare, il regime disciplinare e la sospensione delle normali regole di trattamento, sono finalizzati al mantenimento dell'ordine e della disciplina nei singoli istituti, sarà il direttore che dovrà provvedere al mantenimento della sicurezza, dell'ordine e della disciplina, avvalendosi della collaborazione del personale civile e di Polizia penitenziaria.

Dunque, la responsabilità della gestione di tutti gli organi interni all'istituto è conferita al solo direttore, il quale ha anche il potere e la responsabilità di

²¹³Brunetti C., *Diritto Penitenziario*, Esselibri, Napoli, 2010

²¹⁴*ibidem*

chiedere, se necessario, al Prefetto, l'intervento delle forze di polizia, informando immediatamente il magistrato di sorveglianza, il Provveditore regionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria²¹⁵.

Infine, per quanto concerne il regolamento interno dell'istituto, le decisioni prese nei confronti dei detenuti e degli internati dipendono sia dalla loro posizione giuridica sia dalle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi. Quindi, per quanto il trattamento penitenziario sia organizzato secondo le direttive imposte dall'Amministrazione penitenziaria, gli istituti - conservando una propria autonomia - rispettano dei *regolamenti interni*.

Il *regolamento interno* è predisposto e modificato da una apposita commissione, composta dal magistrato di sorveglianza, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un'assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti (quarto comma dell'art. *ex 80 O.P.*).

Il *regolamento interno*, le cui modifiche sono approvate dal Ministero della Giustizia, disciplina le seguenti materie:

- ✓ gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;
- ✓ gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata;
- ✓ le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati;
- ✓ gli orari di permanenza nei locali comuni;
- ✓ gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;
- ✓ i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica;
- ✓ le affissioni e i giochi consentiti e le relative modalità.

Il regolamento interno può disciplinare alcune delle materie sopra indicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto. Inoltre, disciplina i controlli a cui devono sottoporsi tutti coloro che accedono all'istituto e può

²¹⁵*ibidem*

prevedere che sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi ammessi e le modalità da seguire.

Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei detenuti e degli internati.

2.3.3 Uffici di esecuzione penale esterna, ex centri di servizio sociale

Con la riforma del '75 fu introdotto il servizio sociale nel sistema penitenziario degli adulti, e con la L. 27 luglio 2005, n.154, lo stesso servizio sociale si è trasformato in ufficio di esecuzione penale esterna (*cd. UEPE*).

In particolare, gli uffici del UEPE svolgono indagini socio-familiari:

- per il trattamento dei condannati e degli internati, su richiesta del tribunale di sorveglianza;
- per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza, su richiesta del magistrato o del tribunale di sorveglianza;
- per i soggetti condannati richiedenti la concessione di una misura alternativa dallo stato di libertà, sempre su richiesta del tribunale di sorveglianza;
- per riportare al magistrato di sorveglianza notizie utili per l'esame delle istanze di remissione del debito;
- per dare al tribunale di sorveglianza notizie utili in relazione alle istanze di grazia, liberazione condizionale e riabilitazione²¹⁶.

Il UEPE partecipa alle attività di osservazione scientifica della personalità e ha specifici compiti e responsabilità circa le misure alternative, le sanzioni sostitutive e la libertà vigilata. Ad esempio, per quanto concerne l'affidamento in prova al servizio sociale, periodicamente riporta al magistrato di sorveglianza informazioni sul comportamento del soggetto, oppure, interviene in casi particolari, quando l'affidamento in prova deve essere concesso a soggetti

²¹⁶*ibidem*

tossicodipendenti o alcool dipendenti che abbiano in corso un programma di recupero sociale.

Interviene anche nei casi di detenzione domiciliare, nei casi di soggetti ammessi al regime di semilibertà, di semi detenzione e di libertà controllata, si occupa di quelli che lavorano all'esterno, dei permessi premio, dell'assistenza alle famiglie, dell'assistenza ai dimessi e prepara il soggetto alla comunità esterna.

2.3.4 *Gli operatori penitenziari*

Negli istituti penitenziari sono previste specifiche aree in cui operano specifici operatori penitenziari:

- ✓ area della sicurezza (polizia penitenziaria);
- ✓ area del trattamento (educatori/funzionari giuridico pedagogici, personale amministrativo, volontari, cappellano, insegnanti, esperti ex art.80);
- ✓ area amministrativo contabile (contabili, personale amministrativo);
- ✓ area segreteria (personale amministrativo).

Prima c'era anche l'area sanitaria, oggi non più in quanto, con il passaggio del Servizio Sanitario Penitenziario al Servizio Sanitario Nazionale, gli operatori sanitari non dipendono più dall'Amministrazione Penitenziaria ma dall'Asl.

All'interno di ciascuna area ci sono gli operatori penitenziari - alcuni dipendono direttamente dall'amministrazione altri no - che avranno rispettivamente differenti ruoli e compiti da espletare.

Tra gli operatori penitenziari rientrano: il direttore, gli educatori, il corpo di polizia penitenziaria, l'assistente sociale, i professionisti esperti, il cappellano, i volontari, la comunità esterna e gli enti locali. Vediamoli uno alla volta.

I dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria, guidano le case circondariali, le case di arresto, le case di reclusione, le colonie, le case di lavoro, di cura e di custodia. L'*art. 3 del regolamento di esecuzione* ne delinea i compiti precisando che sia il direttore dell'istituto penitenziario che quello del UEPE «*esercitano i*

poteri attinenti all'organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione, i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza»²¹⁷.

Il direttore coordina il personale civile e di polizia penitenziaria, la popolazione detenuta e la gestione amministrativo-contabile dei servizi dell'istituto. È il superiore gerarchico di tutto il personale che esercita funzioni di propulsione, di coordinamento e di controllo di tutti gli altri operatori dell'istituto. Non solo è garante della sicurezza del penitenziario, ma sarà anche promotore del processo di risocializzazione - scopo primario dell'Amministrazione penitenziaria. Ha il compito di incentivare le relazioni umane in una prospettiva di integrazione e di collaborazione, coordina l'*equipe* per l'osservazione scientifica della personalità del soggetto. Compete al direttore anche la responsabilità del trattamento del semilibero e l'assegnazione del detenuto o internato al lavoro esterno (*ex art.21 OP*). Dovrà sollecitare e coordinare tutti gli interventi.

Poi c'è l'educatore, che dipende gerarchicamente dal direttore ed è a capo dell'area del trattamento. Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati, mirano alla rieducazione individuale o di gruppo e coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività di risocializzazione. Svolgono i loro compiti anche nei confronti degli imputati, collaborano nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione di libri, riviste e giornali, sollecitano e sostengono la realizzazione di attività formative, partecipano al consiglio di disciplina per modificare il regolamento interno e favoriscono l'organizzazione di attività culturali, ricreative e sportive. Inoltre, potrebbero coordinare le attività degli operatori esterni ed effettuare il primo colloquio del soggetto all'atto dell'ingresso in istituto.

Ancora, negli istituti penitenziari è presente il corpo di polizia penitenziaria, che dipende dal Ministero della Giustizia – DAP.

²¹⁷*ibidem*

Tra i compiti principali: assicura l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine all'interno degli istituti penitenziari, ne tutela la sicurezza, partecipa ai gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo.

Già con la riforma del '75 cambia il modo di intendere il ruolo della Polizia penitenziaria, alla quale viene richiesto esplicitamente di partecipare al trattamento. Tuttavia, sarà con la riforma del '90, che la Polizia penitenziaria, oltre al tradizionale compito di garantire la sicurezza, partecipa a pieno titolo al trattamento rieducativo. Anche il *nuovo regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria* prevede il contributo della PP al fine di fornire elementi utili per l'attività di osservazione dei condannati e degli internati.

Il personale di polizia penitenziaria all'interno della sezione deve essere dello stesso sesso dei detenuti o degli internati ristretti. È da ricordare che *il legislatore ha confermato la subordinazione gerarchica ed operativa degli appartenenti al Corpo rispetto ai dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria*²¹⁸.

Per quanto riguarda il ruolo dell'assistente sociale, questa figura si occuperà di raccogliere i dati riguardanti il nucleo familiare di origine del soggetto al fine di cercare le motivazioni che lo hanno spinto a delinquere. In più, cercherà di coinvolgere la famiglia a collaborare nell'opera di reinserimento.

Oltre al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, è previsto il coinvolgimento di professionisti - in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. Si tratta di liberi professionisti, pagati a parcella e chiamati dall'amministrazione pubblica a prestare la loro attività.

Gli incarichi singoli sono affidati dal direttore su autorizzazione del Provveditore regionale competente. I professionisti coinvolti devono essere esperti in psicologia e criminologia. In particolare, quando le difficoltà del soggetto riguardano un disturbo della personalità o una destrutturazione dell'io, si ricorre allo psicologo. Se a ciò si aggiunge la necessità di collocare il caso su di un determinato sfondo socio-culturale e formulare una prognosi delinquenziale, si richiede una stretta collaborazione tra psicologo e criminologo. I risultati di

²¹⁸*ibidem*

questa analisi convergono nell'elaborazione del giudizio finale (*cd. relazione di sintesi*).

In ogni istituto penitenziario opera almeno un *cappellano* cattolico, il quale, retribuito dallo Stato e dotato di un ufficio e di una cappella all'interno dell'istituto, ha un obbligo minimo di presenza di tre ore al giorno. Il suo ruolo è quello di assicurare anche in carcere una vita religiosa e di garantire la celebrazione dei sacramenti. È escluso dal consiglio di disciplina e dalle altre funzioni, si occupa della cura del culto religioso, della celebrazione della messa e dell'amministrazione dei sacramenti. Può accogliere le richieste dei reclusi e svolgere un ruolo di assistenza sociale e materiale.

Con la riforma del '75 c'è stata anche la necessità di aprire il carcere al mondo esterno. Art. 1 comma 6 OP «*nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi...*».

Al fine di ciò, determinante è il ruolo del volontariato, le cui azioni, nel sistema carcerario, sono regolate oltre che dalla L. del '75, e dalle successive modifiche, anche dall'attuale regolamento di esecuzione e da numerose circolari ministeriali.

Gli assistenti volontari sono «*persone idonee all'assistenza e all'educazione*» che vengono autorizzate a «*frequentare gli istituti penitenziari per partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati e al futuro reinserimento nella vita sociale*», ovvero a «*collaborare con i centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi ed alle loro famiglie*»²¹⁹. Il detenuto può richiedere - attraverso una domandina scritta²²⁰ - un colloquio privato con i volontari. Tali colloqui consistono soprattutto nell'ascolto dei bisogni del soggetto, il volontario può intervenire offrendo un sostegno morale, un aiuto pratico, dare delle informazioni, avviare attività ricreative e culturali.


Oltre ai volontari, è possibile che l'istituto si avvalga anche della presenza di una comunità esterna che, su concessione del magistrato di sorveglianza, propone

²¹⁹*ibidem*

²²⁰Permesso scritto utilizzato al fine di richiedere qualcosa

iniziative e progetti da svolgere all'interno degli istituti. Tale comunità deve essere capace di partecipare all'azione rieducativa dei detenuti e promuovere i rapporti tra carcere e società libera. L'accesso al penitenziario viene ammesso ai soggetti privati, alle istituzioni, alle associazioni pubbliche o private, che vogliono presentare progetti specifici, su parere favorevole del direttore e con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza.

Ai volontari ed alla comunità esterna, si aggiunge l'importanza del coinvolgimento degli enti locali ai fini del recupero sociale dei detenuti.



2.3.5 Il ruolo del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza

Con la L. del 10 ottobre 1986, n.663 (*cd. Legge Gozzini*), viene ribadito il potere *specializzato* della magistratura di sorveglianza.

Mentre prima al mds²²¹ spettavano differenti pratiche, oggi è stato indotto il divieto di occuparsi di altre funzioni giudiziarie.

²²¹Magistrato di sorveglianza

Viene ribadita l'autonomia degli uffici di sorveglianza rispetto ai tribunali ordinari e viene sostituita la denominazione *sezione di sorveglianza* con quella di *tribunale di sorveglianza*²²². Questo al fine di ribadirne l'autonomia rispetto alla Corte d'appello ed ai tribunali ordinari.

Il magistrato di sorveglianza svolge funzioni sia monocratiche che collegiali (quando è componente del collegio del tribunale di sorveglianza). In particolare, si occupa di:

- ✓ Interventi di vigilanza e controllo: vigila sull'organizzazione degli istituti penitenziari e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo; vigila al fine di assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti; sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali; esamina le istanze o i reclami a lui rivolti da detenuti o internati e favorisce il diretto contatto con le persone private della libertà anche mediante frequenti visite ai luoghi di detenzione.
- ✓ Interventi a contenuto amministrativo: approva il programma di trattamento; decide sulle licenze dei condannati e degli internati in regime di semilibertà; approva il provvedimento di ammissione (e revoca) al lavoro esterno o alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli minori; provvede all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare; dispone il trasferimento - e revoca - in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura; impartisce disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati; autorizza la corrispondenza telefonica degli imputati e autorizza la partecipazione della comunità esterna all'opera di rieducazione; richiede al UEPE le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati; provvede

²²² Brunetti C., Ziccone M., *Il trattamento penitenziario: principi direttivi*, in *Diritto Penitenziario*, Simone Editori.

all'acquisizione di tutti gli elementi di giudizio utili; propone all'Amministrazione penitenziaria di autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti.

- ✓ Interventi di natura giurisdizionale: provvede all'eventuale applicazione della misura di sicurezza; accerta la persistenza della pericolosità sociale del soggetto; determina le prescrizioni per la libertà vigilata; decide sulla remissione del debito; provvede in materia di infermità psichica sopravvenuta al condannato; provvede sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata; provvede al riesame della pericolosità sociale dei sottoposti a misura di sicurezza; provvede sui permessi normali e sui permessi premio; revoca le misure di sicurezza; interviene sulla dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza; decide sui reclami dei detenuti e degli internati; provvede ad accertare l'effettiva insolvibilità del condannato a pena pecuniaria; determina le modalità di esecuzione delle pene sostitutive della semidetenzione, della libertà controllata e del lavoro sostitutivo; procede all'audizione del detenuto o dell'internato che ne abbia fatto richiesta; assume le dichiarazioni dell'imputato; acquisisce le dichiarazioni del condannato in contumacia; acquisisce la dichiarazione di assenso all'estradizione del cittadino straniero ai fini dell'eventuale esecuzione della pena nel paese di appartenenza; provvede sulla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva; provvede all'applicazione della sanzione alternativa dell'espulsione dello straniero; dispone l'eventuale sospensione cautelare delle misure alternative; dispone l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare; sospende l'esecuzione della pena e ordina la liberazione del condannato; dispone l'applicazione dell'affidamento in prova in casi particolari²²³.

Per quel che concerne il tribunale di sorveglianza, invece, è un organo composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio e da giudici onorari (esperti in

²²³*ibidem*

psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica), nominati per periodi triennali rinnovabili dal Consiglio Superiore della Magistratura. Svolge funzioni esclusivamente giurisdizionali:

- ✓ Competenza in primo grado. Il tribunale decide in materia di: concessione della liberazione condizionale e relativa revoca o dichiarazione di cessazione; affidamento in prova al servizio sociale e relativa revoca o dichiarazione di cessazione; ammissione alla detenzione domiciliare; nonché relativa revoca o dichiarazione di cessazione; ammissione al regime di semilibertà e revoca o dichiarazione di cessazione; revoca della riduzione di pena per liberazione anticipata, rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive, delle misure di sicurezza detentive e delle sanzioni sostitutive della semi detenzione e della libertà controllata; concessione e revoca della riabilitazione con istruzione d'ufficio delle istanze; concessione e revoca della sospensione della pena detentiva e della pena pecuniaria nei confronti di tossicodipendenti, quindi, concessione e revoca dell'affidamento in prova in casi particolari; accertamento della collaborazione con la giustizia; ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori.
- ✓ Competenza in secondo grado. Il tribunale di sorveglianza decide sui ricorsi in materia di: applicazione di misure di sicurezza fuori del giudizio di cognizione; accertamento della persistenza della pericolosità sociale al fine dell'applicazione delle misure di sicurezza; determinazione delle prescrizioni per la libertà vigilata; unificazione delle misure di sicurezza in corso nei confronti della stessa persona; riesame della pericolosità sociale dei sottoposti a misura di sicurezza alla scadenza del periodo minimo di durata; revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza.
- ✓ Competenza in sede di reclamo. Il tribunale di sorveglianza decide sui reclami in materia di: permessi; esclusione dal computo della pena del tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o in licenza nei casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti; riduzione della

pena per liberazione anticipata; sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva; espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, limitazione, controllo e trattenimento della corrispondenza.

2.3.6 Il regime penitenziario e le norme di condotta della popolazione detentiva

Con il termine regime penitenziario si indicano l'insieme di norme che regolano la vita quotidiana di un istituto penitenziario - contenute nel Capo IV della legge penitenziaria, nel regolamento di esecuzione e nel regolamento interno²²⁴.

Tali norme devono essere esplicitate a tutti i detenuti nel momento esatto in cui entrano in carcere. Questa divulgazione di informazioni può avvenire o tramite il colloquio di primo ingresso, oppure, tramite la consegna a mano delle principali norme e disposizioni regolamentari penitenziarie, o ancora, tenendo a disposizione di tutti, presso la biblioteca o altri locali, i testi contenenti le leggi di riferimento. Se tale trasmissione di informazioni non avviene, il detenuto può avvalersi del *diritto al reclamo*²²⁵.

Le persone che entrano in un istituto penitenziario possono provenire dalla libertà oppure da un altro istituto, quelle che provengono dalla libertà - di regola - sono accompagnate dalle forze di polizia.

La direzione prevede che il soggetto, all'atto del suo ingresso dalla libertà, sia sottoposto a perquisizione personale e al rilievo delle impronte digitali, inoltre, è previsto che sia sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.

I risultati di questi accertamenti sono comunicati agli operatori incaricati e al gruppo degli operatori dell'osservazione e del trattamento. Se la persona ha

²²⁴*ibidem*

²²⁵Oltre al *diritto al reclamo*, il detenuto - o l'internato - può espletare il *diritto di istanza* che consente di entrare in contatto con le autorità giudiziarie e amministrative non solo per denunciare aspetti del trattamento, ma anche per proporre miglioramenti, integrazioni ed innovazioni da apportare al trattamento stesso. Il detenuto può presentare le istanze e i reclami non solo in forma scritta ma anche in forma orale, incontrando le autorità con le quali interloquire.

problemi di tossicodipendenza è effettuata una segnalazione anche al servizio tossicodipendenze eventualmente operante all'interno del penitenziario.

Dopo l'espletamento delle suddette operazioni, la direzione dell'istituto richiede al DAP notizie su eventuali precedenti detenzioni, al fine di acquisire la cartella personale del soggetto. Il direttore dell'istituto, o chi da esso designato, svolge il colloquio (*cd. di primo ingresso*) per la compilazione della cartella personale; qualora il soggetto si rifiutasse di fornire le proprie generalità sarà indicato come *sconosciuto*. In questa occasione gli verranno fornite tutte le indicazioni sul possibile accesso alle misure alternative o ad altri benefici penitenziari.

Nel corso del colloquio di primo ingresso dovranno essere segnalati anche gli eventuali problemi familiari o personali che richiedono interventi immediati. In tal caso, la direzione informerà il UEPE che deciderà come intervenire.

Gli oggetti consegnati all'ingresso sono ritirati e depositati presso la direzione, quelli che non possono essere conservati sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata. Ogni istituto deve avere un albo degli avvocati del circondario in modo che tutti possano prenderne visione. Questa è la prassi da seguire nel momento in cui una persona entra in istituto dalla libertà. Il detenuto, dunque, avrà una serie di diritti, seguirà una serie di norme di condotta e potrà essere soggetto ad una serie di interventi da parte dell'Amministrazione penitenziaria (come ad esempio isolamento e perquisizione).

L'isolamento è previsto in tre casi:

1. Per ragioni sanitarie, quindi in casi di malattia contagiosa;
2. Per ragioni disciplinari, in tal caso può essere escluso per breve periodo dalle attività in comune;
3. Per ragioni giudiziarie, ossia per esigenze di carattere processuale e di cautela per evitare il pericolo di inquinare le prove.

L'isolamento deve essere giornalmente controllato da un medico, da un componente del gruppo di osservazione e dalla polizia penitenziaria.

La perquisizione, invece, è l'attività attraverso la quale, il personale autorizzato, controlla se una cosa è nascosta su una persona o in un luogo. Nel primo caso si ha la perquisizione personale, nel secondo caso la perquisizione locale.

La perquisizione si distingue anche in relazione allo scopo che persegue. Ad esempio, la perquisizione disciplinata dall'ordinamento penitenziario, è uno strumento di controllo dell'ordine e della disciplina negli istituti e mira a salvaguardare l'incolumità personale degli operatori penitenziari, dei detenuti e dei visitatori, mentre, la perquisizione disciplinata dal codice di procedura penale, è un mezzo di ricerca della prova.

Ad ogni modo, il potere di perquisizione è circoscritto ai casi previsti dalle norme penitenziarie e deve rispettare il senso di umanità e il diritto di difesa. Tuttavia, la cassazione ha precisato che le perquisizioni avvenute nei locali dell'istituto e nelle camere di pernottamento dei ristretti, non richiedono alcuna formalità²²⁶.

Ancora, è possibile distinguere tra le perquisizioni ordinarie e quelle straordinarie.

Le prime riguardano i controlli che la polizia penitenziaria è obbligata ad effettuare in situazioni stabilite dal regolamento esecutivo e dal regolamento interno. Le seconde riguardano i controlli eseguiti dalla polizia penitenziaria che non sono previsti dalle norme del regolamento. Generalmente le perquisizioni straordinarie non possono essere effettuate se non su ordine del direttore, tuttavia, in casi di particolare urgenza, il direttore ne verrà informato immediatamente dopo. In questo caso la legge prevede che vengano specificati i motivi dell'urgenza.

Sia l'isolamento che la perquisizione rientrano tra i comportamenti che l'Amministrazione può attuare nei confronti del detenuto, il quale dovrà seguire un certo *regime disciplinare*. Questo perché, fin quando esisterà una struttura penitenziaria volta alla restrizione del soggetto, ci sarà sempre bisogno di organizzare la sua vita, di disciplinare i suoi comportamenti, di renderli conformi al gruppo, affinché tutto rientri nella "normalità" attesa.

²²⁶*ibidem*

Se il regime disciplinare è seguito alla lettera, il principale riconoscimento del senso di responsabilità è la *ricompensa*.

I premi che i detenuti ricevono per buona condotta possono portare ad ottenere le misure alternative alla detenzione, la liberazione condizionale o la revoca anticipata della misura di sicurezza.

Nonostante tutte le riforme volte a una modernizzazione del sistema penale, prevale ancora una sorta di contratto sociale, di accordo silente, tra chi detiene il potere e chi ne è soggiogato.

Chi concede le ricompense è il direttore o il consiglio di disciplina.

Gli imputati possono beneficiare solo dell'encomio dal momento che le altre ricompense sono applicabili esclusivamente a coloro che scontano una sentenza di condanna irrevocabile²²⁷. Le ricompense possono essere elargite a chi dimostra:

- ✓ Particolare impegno nello svolgimento del lavoro;
- ✓ Particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale;
- ✓ Collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive;
- ✓ Particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati;
- ✓ Responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto;
- ✓ Atti meritori di valore civile.

I comportamenti sopra descritti sono premiati con le seguenti ricompense:

- ✓ Encomio;
- ✓ Proposta di benefici;
- ✓ Proposta di grazia, giustizia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.

²²⁷*ibidem*

All'opposto delle ricompense ci sono le *infrazioni disciplinari* con le relative sanzioni. L'OP intende le infrazioni disciplinari come una fattispecie di reato.

È importante ricordare che: *i detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.*

Dato che non sono state stabilite relazioni fisse tra singola infrazione e sanzione applicabile, nella scelta delle sanzioni disciplinari, l'autorità penitenziaria gode di ampia discrezionalità. È previsto, inoltre, che l'accusato possa difendersi esponendo personalmente le proprie discolpe senza l'assistenza di un avvocato. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili delle seguenti infrazioni:

- ✓ Negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera,
- ✓ Abbandono ingiustificato del posto assegnato,
- ✓ Volontario inadempimento degli obblighi lavorativi,
- ✓ Atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità,
- ✓ Attività non consentite dal regolamento interno,
- ✓ Simulazione di malattia,
- ✓ Possesso o traffico di oggetti non consentito o di denaro,
- ✓ Comunicazione fraudolenta con l'esterno,
- ✓ Atti osceni o contrari alla pubblica decenza,
- ✓ Intimidazioni nei confronti dei compagni,
- ✓ Falsificazione di documenti,
- ✓ Appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione,
- ✓ Atteggiamento offensivo nei confronti della PP,
- ✓ Inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi,
- ✓ Partecipazione a disordini o sommosse,
- ✓ Evasione,
- ✓ Fatti previsti dalla legge come reato.

Nel caso in cui ricorrano sanzioni disciplinari, queste danno luogo alle seguenti sanzioni:

- ✓ Richiamo del direttore,
- ✓ Ammonizione,
- ✓ Esclusione da attività ricreative o sportive per non più di dieci giorni,
- ✓ Isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni,
- ✓ Esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni²²⁸.

Per quanto concerne la procedura, allorquando un operatore penitenziario constata che una infrazione è stata commessa, dovrà redigere un rapporto che dovrà essere trasmesso al direttore, il quale svolgerà i necessari accertamenti sul fatto.

Se al termine degli accertamenti viene stabilito che debba essere inflitta la sanzione, l'accusato sarà convocato entro dieci giorni per renderlo a conoscenza della decisione.

Nel corso dell'udienza l'accusato ha il diritto di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe. Il provvedimento definitivo è tempestivamente comunicato dalla direzione sia al detenuto che al magistrato di sorveglianza e deve essere annotato nella cartella personale.

Non è consentito l'uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, a meno che non siano necessari per impedire atti di violenza o tentativi di evasione. Inoltre, non può essere utilizzato alcun mezzo di coercizione fisica non espressamente previsto dal regolamento.

Nel caso della detenzione, se si ritiene che un detenuto necessiti di esigenze di trattamento più appropriate, si può disporre il suo *trasferimento* presso un altro istituto. È previsto che i trasferimenti siano disposti per: gravi e comprovati motivi di sicurezza, di esigenze dell'istituto, di giustizia, di salute, di studio e familiari.

Nel disporre il trasferimento si deve fare attenzione all'invio del soggetto in istituti *prossimi alle residenze della famiglia*²²⁹.

²²⁸*ibidem*

²²⁹*ibidem*

Infine, per quanto concerne la *dimissione*, questa deve avvenire senza il minimo ritardo rispetto al momento di libertà stabilito. La dimissione dei detenuti e degli internati avviene a seguito di un ordine scritto da parte dell'autorità giudiziaria o della pubblica sicurezza. Il direttore dell'istituto comunica la notizia della prevista dimissione almeno tre mesi prima al consiglio di aiuto sociale ed al servizio sociale, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Il direttore deve informare anticipatamente anche il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione, o successivamente, rilascia al soggetto che lo richiama, un attestato con l'eventuale qualifica professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti che ne sono privi vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

Se il dimesso non è in grado di provvedere per conto suo a raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore dovrà provvedere agli eventuali titoli di viaggio.

All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto gli oggetti di sua proprietà²³⁰.

Regime penitenziario

Ammissione in istituto	Isolamento	Perquisizioni	Dimissione dall'istituto
Azioni disciplinari	Uso dei mezzi di coercizione	Trasferimenti e traduzioni	Il diritto di reclamo

²³⁰*ibidem*

2.4 Circuiti penitenziari

La legge prevede che ogni istituto abbia caratteristiche diverse in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati²³¹ e alle necessità di trattamento. L'appartenenza ad un istituto anziché ad un altro non implica diverse condizioni di vita del soggetto, si tratta piuttosto di una differenza legata agli aspetti del trattamento rieducativo e non a quelli del trattamento penitenziario in generale. Questa distinzione avviene sia per assicurare l'osservazione scientifica della personalità - e dunque l'individualizzazione del trattamento - sia per evitare pericolose e dannose influenze "criminali".

Per queste ragioni, nel '91 le carceri italiane furono distinte in 3 livelli di sicurezza:

- ✓ a *normale livello di sicurezza*, per i detenuti e gli internati non pericolosi o di pericolosità ridotta;
- ✓ a *particolare livello di sicurezza*, per i detenuti e gli internati ritenuti pericolosi;
- ✓ ad *alto livello di sicurezza*, per i detenuti e gli internati ritenuti molto pericolosi.

Nel '93, con la circolare n.3359/5809 del 21 aprile, per la prima volta fu introdotta la nozione di *circuiti penitenziari*, così suddivisi:

- ✓ circuito penitenziario di primo livello, ossia di *alta sicurezza* (cd AS), per i detenuti più pericolosi;
- ✓ circuito penitenziario di secondo livello, ossia di *media sicurezza*, destinato alla stragrande maggioranza dei detenuti che non rientrano né nel primo né nel terzo circuito;
- ✓ circuito penitenziario di terzo livello, ossia di *custodia attenuata*, per i detenuti tossicodipendenti non particolarmente pericolosi.

²³¹Il regime previsto per gli imputati non deve essere uguale a quello dei condannati; quello degli internati deve essere diverso da quello dei detenuti.

Secondo la legge penitenziaria le donne devono essere ospitate in istituti o in sezioni separate e completamente autonome rispetto agli istituti o alle sezioni maschili, inoltre, le donne madri con bambini al di sotto di tre anni di età devono essere separate dalle altre detenute, i giovani al di sotto dei 25 anni di età devono essere separati dagli adulti ed i minorenni devono essere ristretti presso appositi istituti (IPM), completamente autonomi e indipendenti.

Di seguito l'analisi dei tre circuiti.

2.4.1 Primo livello: detenuti ad alto indice di sicurezza (AS)

Il cd. circuito Alta Sicurezza (AS), inizialmente destinato ai detenuti imputati o condannati per i delitti di cui all'articolo 416 bis²³², è stato successivamente ampliato riconducendovi i detenuti per i reati di cui all'art.4 bis²³³, comma 1, OP.

L'Alta Sicurezza accoglie tradizionalmente i detenuti e gli internati appartenenti alla criminalità organizzata. La *ratio* del circuito va ricercata nella necessità di impedire che la detenzione non differenziata di detenuti comuni e di soggetti appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o terroristico, possa provocare fenomeni di assoggettamento dei primi ai secondi, di reclutamento criminale e di turbamento della sicurezza negli istituti²³⁴. Il criterio di assegnazione in AS, dunque, risponde alla necessità di separare i detenuti appartenenti alla realtà criminale mafiosa e terroristica da tutti gli altri.

²³² Art. 416-bis, codice penale - Associazione di tipo mafioso "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei anni" "Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni". "L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri".

²³³ Ordinaro penitenziario (legge 354/75) Articolo 4 bis "Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti" "delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale".

²³⁴ Circolare DAP "Nuovo Circuito Penitenziario detenuti Alta Sicurezza" www.ristretti.it

La selezione dei detenuti e degli internati da destinare al circuito in esame può avvenire sia sulla base del titolo detentivo, sia sulla base di altri elementi valutativi che consentono l'inserimento nel circuito dell'Alta Sicurezza di detenuti per fatti non formalmente compresi nell'art. 4 bis, ma nei cui confronti emergano altri elementi che consentano all'Amministrazione di ritenerli appartenenti ad associazioni di stampo mafioso o terroristico²³⁵.

È sempre utile ribadire che i detenuti appartenenti al circuito AS abbiano gli stessi diritti, gli stessi doveri e le stesse opportunità di trattamento dei detenuti comuni.

Fino a qualche anno fa esisteva il Circuito ad Elevato Indice di Vigilanza (E.I.V.) in cui venivano ristretti i soggetti accusati di delitti a finalità terroristica, nonché i soggetti provenienti dal circuito di cui all'art. 41 bis dell'O.P. già ritenuti al vertice delle associazioni mafiose. Inoltre, rientravano nell'EIV i detenuti che, indipendentemente dal titolo detentivo, avevano avuto un "comportamento allarmante": ossia *soggetti ad elevata pericolosità individuale ed intramuraria*, autori di tentativi di evasione, di violenza grave commessa in danno di altri detenuti o di operatori penitenziari o di fatti gravi per l'ordine e la sicurezza penitenziaria²³⁶. L'EIV è rimasto in vita fin quando non fu dichiarato, specie dagli organismi giudiziari europei, come maggiormente afflittivo, per tale ragione è stato sostituito da un unico circuito, per l'appunto di Alta Sicurezza.

I profili dei detenuti da assegnare al circuito AS, sono relativi, più che alla pericolosità individuale, alla appartenenza degli stessi ad una organizzazione, e dunque alla potenzialità di interagire con le compagini criminali operanti all'esterno della realtà penitenziaria, ovvero di determinare fenomeni di assoggettamento e reclutamento criminale²³⁷. Interessante, dunque, per gli operatori penitenziari non è solo l'individuo in sé, ma la compagine cui egli appartiene, con la sua capacità di condizionare, sia dentro che fuori il circuito penitenziario, l'ordinario svolgersi dei rapporti sociali e di fungere da moltiplicatore dei fenomeni criminali.

²³⁵*ibidem*

²³⁶*ibidem*

²³⁷*ibidem*

Il circuito Alta Sicurezza, ad oggi, gestisce i detenuti e gli internati di spiccata pericolosità e prevede al proprio interno tre differenti sotto circuiti con le stesse garanzie di sicurezza ed opportunità di trattamento.

A.S. 1 è il primo sotto circuito. Esso è dedicato al contenimento dei detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso - nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis dell'O.P. comma 1 dell'art. 4 bis O.P. - considerati elementi di spicco e rilevanti punti di riferimento delle organizzazioni criminali di provenienza.

È opportuno che tali soggetti, con ruoli primari nelle organizzazioni criminali, non siano ristretti insieme agli altri appartenenti ad organizzazioni criminali con funzioni di minore rilievo. Ciò per evitare influenze reciproche e sopraffazioni²³⁸.

A.S. 2 è il secondo sotto circuito, in cui sono ristretti i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza.

A.S. 3 è il terzo sotto circuito, rivolto ai detenuti che hanno ricoperto posti di vertice nelle organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti.

Non essendo coerente con le finalità del circuito Alta Sicurezza, la presenza di soggetti che hanno avuto ruoli marginali nelle anzidette fattispecie di reato, saranno destinati al circuito di media sicurezza, mentre continueranno ad essere automaticamente inseriti nel circuito dell'Alta Sicurezza i capi, i promotori, i dirigenti, gli organizzatori e i finanziatori di tali fattispecie.

È inoltre prevista l'esclusione dal circuito A.S. dei detenuti ed internati per i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.²³⁹, che dovranno pertanto essere allocati nel circuito di media sicurezza.

²³⁸*ibidem*

²³⁹Trattasi di delitti contro la persona, pertanto: art. 600 riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; art.601 tratta di persone; art.602 acquisto e alienazione di schiavi.

2.4.2 Secondo livello: detenuti di media sicurezza (S.M.)

Fanno parte di questo circuito il maggior numero di detenuti - *cd comuni* - e cioè i soggetti con scarsa pericolosità sociale che non rientrano né nel circuito alta sicurezza né in quello a custodia attenuata.

L'Amministrazione penitenziaria stabilisce che per scegliere coloro da inserire in questo circuito - che usufruiranno di un regime aperto - occorre valutare l'idoneità di ciascun soggetto, ossia escluderne la pericolosità sociale.

E dunque, quali sono i criteri utilizzati dall'Amministrazione penitenziaria per stabilire se un soggetto è socialmente pericoloso?

Innanzitutto saranno esclusi coloro per i quali sussistono concreti pericoli di evasione o che potrebbero compromettere l'ordine e la sicurezza dell'istituto, inoltre, verrà analizzata la cartella personale del soggetto, verranno valutati gli esiti dell'osservazione scientifica, le caratteristiche individuali e il reato commesso.

Non sempre la ragione dell'ingresso in carcere è un criterio sufficiente a valutare la pericolosità individuale dei soggetti, così come è possibile che tra i ristretti giudicati con scarsa pericolosità sociale, vi siano potenziali autori di gravi reati. Per questa ragione, va posta attenzione anche alla condotta intramuraria ed a tutti i possibili indici - rilevabili tanto dai documenti tanto dall'osservazione - dai quali si possano desumere le caratteristiche relazionali dei soggetti. Per esempio potrebbe essere utile valutare la reazione al trattamento penitenziario – sia in termini di adesione alle attività organizzate dall'istituto, sia come concreto modo di atteggiarsi e relazionarsi con gli altri reclusi.

Come tutti i circuiti, anche questo, presume un equilibrio fra le esigenze di sicurezza e quelle di trattamento: da un lato devono essere garantite la sicurezza, l'ordine e la disciplina, dall'altro devono essere incentivate tutte le attività di trattamento.

Sono richiesti ampi rapporti con gli enti locali volti a favorire l'ingresso e il contributo della comunità esterna e del volontariato: l'obiettivo è creare un modello di trattamento che includa sicurezza, accoglienza e rieducazione.

La più grande novità per i detenuti appartenenti a questo circuito (e quindi con scarsa pericolosità), è un modello di sicurezza basato su un *regime aperto*. L'idea è quella di concedere una libertà di movimento che segua tutte le regole di comportamento interne al regolamento d'istituto, in questo modo si responsabilizza il detenuto e si avvia un regime meno afflittivo. A tal proposito, l'Amministrazione chiarisce che per scegliere coloro che da subito potranno usufruire del regime aperto occorre effettuare una valutazione dell'idoneità di ciascun soggetto. Ne saranno esclusi coloro per i quali sussistano concreti pericoli di evasione o che potrebbero compromettere l'ordine e la sicurezza dell'istituto. Questo nuovo modello di sicurezza preclude l'inclusione di nuove competenze, soprattutto ascrivibile all'area della sicurezza, delineando i nuovi compiti della polizia con il contributo dell'area educativa. Si richiede un controllo dinamico della struttura aperta e la possibilità di intervenire nei casi di violazione delle regole, con poteri di reintroduzione del regime custodiale.

2.4.3 Terzo livello: detenuti in custodia attenuata (CA)

Si tratta di un vero e proprio *circuito penitenziario differenziato* idoneo allo svolgimento di programmi terapeutici e socioriabilitativi.

L'obiettivo è quello di avviare un programma di recupero incentivando i rapporti tra il soggetto e l'ambiente sociale esterno (esempio famiglia, servizi sociali, SERT), attraverso appositi protocolli d'intesa.

Per meglio fare questo, alcuni istituti penitenziari sono diventati *ICATT - Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipendenze*.

La custodia attenuata offre al tossicodipendente detenuto la possibilità di riabilitarsi scegliendo di scontare la pena in un luogo specializzato, in cui la questione della tossicodipendenza sia affrontata e supportata da un'equipe di professionisti con i quali elaborare un progetto di reinserimento sociale e riabilitativo. Infatti, in questi istituti si mira a realizzare un adeguato passaggio tra la fase detentiva e il reinserimento sociale, attuando un percorso che inizi all'interno del carcere per poi proseguire e completarsi con misure di esecuzione

esterna. Ogni sezione dovrebbe ospitare un numero di detenuti limitato - tra le 50 e le 100 unità - e possedere locali di pernottamento e di svolgimento delle attività di trattamento il più possibile simili a quelli della società esterna.

Rientrano in questo circuito i detenuti che si trovano ristretti per ragioni legate al loro stato di tossicodipendenza (ad esempio reati commessi a causa di tale condizione). L'accesso al circuito non avviene mai dallo stato di libertà, ma dopo un periodo di detenzione, inoltre, si tratta di soggetti condannati a pena definitiva e per lo più alla prima esperienza carceraria. La scelta del percorso di custodia attenuata deve essere volontaria.

Le sezioni sono composte da detenuti in età compresa tra i 18 e 35 anni, questo per evitare di dover intervenire su personalità già strutturate in senso delinquenziale, nonché per evitare il crearsi di posizioni di supremazia o di possibili plagi tra i soggetti più forti e quelli più deboli. In più, si tratta di detenuti che non presentano particolari problemi rispetto alla sicurezza.

Per la valutazione della pericolosità si fa riferimento: al reato commesso, alla pena da scontare, all'esito dell'osservazione scientifica della personalità, alla presenza di recidiva del reato, all'esistenza di segnalazioni disciplinari.

Quando il detenuto entra per la prima volta nella struttura a custodia attenuata sottoscrive un contratto, *c.d. patto terapeutico*, con cui si impegna a rispettare gli obiettivi prefissati e le regole della struttura nella quale viene inserito.

La vita all'interno degli istituti è basata su specifici regolamenti, che disciplinano: gli orari di apertura e di chiusura dei locali di pernottamento, le modalità di svolgimento delle attività di trattamento, le forme di controllo attraverso esami a tappeto e a campione, le restrizioni sull'uso di psicofarmaci, l'esclusione dalla struttura in caso di violazioni. Particolare cura è prestata anche alla scelta del personale destinato a queste sezioni, soprattutto relativamente agli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, che deve operare non solo in un'ottica custodiale ma anche trattamentale.

Oltre tutto questo, il DAP ha affrontato anche il problema dei bambini in carcere concretizzando un istituto a custodia attenuata per madri (*I.C.A.M.*).

Il primo *I.C.A.M.* è stato inaugurato a Milano nel dicembre 2006 ed è frutto di un accordo tra Ministero della Giustizia, Regione Lombardia, Provincia e

Comune di Milano. All'istituto, che dipende dalla Direzione della casa circondariale di S. Vittore, è stato destinato uno stabile di 420 metri quadri di proprietà della Provincia di Milano, al cui interno sussistono: una portineria, una sala colloqui, una sala polivalente/biblioteca attrezzata con tv e computer, una lavanderia, una ludoteca, sei camere da letto, un guardaroba, una cucina, un giardino ed un'infermeria. L'ambiente è accogliente e arredato in maniera confortevole, lo spazio dedicato alle attività ludiche è stato organizzato seguendo i suggerimenti del modello degli asili nido del Comune di Milano.

Tramite gli ICAM l'amministrazione intende consentire ai bambini figli di detenute di trascorrere i loro primissimi anni in un ambiente familiare che non ricordi il carcere, riducendo così il rischio d'insorgenza di problemi legati allo sviluppo della sfera emotiva e relazionale. L'istituto prevede un percorso personalizzato per ogni detenuta offrendo opportunità scolastiche, di mediazione linguistica e culturale. Nei primi due anni di attività l'istituto a custodia attenuata ha ospitato 87 bambini.

2.5 Per concludere

Quindi, la distribuzione differenziata delle persone detenute costituisce un'esigenza per ogni penitenziario evoluto in quanto permette di individualizzare il trattamento e di raggiungere, forse con più facilità, il fine ultimo della reintegrazione sociale.


Nel nostro Paese, in «considerazione dell'eterogeneità della popolazione detenuta»²⁴⁰, tale obiettivo è stato perseguito attraverso lo sviluppo dei *circuiti penitenziari*. Con tale dicitura ci si riferisce ad *entità di tipo logistico*²⁴¹, rappresentati da differenti sezioni in uno stesso istituto, alle quali vengono assegnati i detenuti in ragione del loro livello di pericolosità o in considerazione

²⁴⁰Falzone F., *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, in giustizia.it

²⁴¹Ardita S., *Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2007, 3, 43.

di peculiari esigenze di trattamento o umanitarie²⁴². Ad esempio, come su visto, sono stati creati circuiti penitenziari dedicati ai tossicodipendenti, alle detenute madri, ai collaboratori di giustizia, ai detenuti cd “protetti” o a custodia attenuata, ecc. È importante, tuttavia, distinguere il concetto di *circuito* da quello di *regime penitenziario*. Quest’ultimo, al contrario del primo, consiste in un insieme di regole trattamentali che si applicano, in virtù di una previsione normativa, a determinati detenuti in presenza di presupposti legittimanti. L’applicazione di un regime, dunque, incide in maniera significativa sui diritti dei detenuti previsti dall’ordinamento penitenziario (si pensi, ad esempio, alla riduzione dei colloqui per i soggetti sottoposti al 41bis). Di contro, l’assegnazione ad un circuito penitenziario non va ad inficiare su alcuna titolarità dei diritti del detenuto, potendo soltanto implicare l’allocazione in sezioni particolarmente sicure, la sottoposizione a maggiori controlli o l’adozione di speciali cautele nella fruizione degli istituti trattamentali per come normativamente delineati²⁴³.

Con il raggruppamento dei detenuti in circuiti, dunque, si mira da una parte a calibrare l’impiego delle risorse - anche in termini di controllo e di vigilanza in maniera proporzionale alla pericolosità dei soggetti, evitando di disperdere le energie - e d’altra parte a tutelare i detenuti di minore spessore criminale e/o non collegati ad associazioni esterne, esposti a concreti rischi di sopraffazione e proselitismo²⁴⁴.



²⁴²Falzone F., *Il circuito detentivo dell’alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, in *giustizia.it*

²⁴³*Ibidem*

²⁴⁴*Ibidem*

3. Il carcere dei diritti

*“I diritti civili spettano all’uomo come tale, non al solo cittadino.”
Stefano Rodotà*

Fin qui ho scritto dell’Amministrazione penitenziaria e del nuovo regime penitenziario, mettendo in luce i principali limiti e i vantaggi della riforma del ’75. A questo punto rifletto sui diritti dei detenuti, e quindi sul regime penitenziario nell’ambito delle garanzie nazionali e sovranazionali, partendo dall’analisi delle prime resistenze in prigione.

La dottrina italiana ricorda che è dovere del diritto interno definire le condizioni minime di detenzione, che dovranno essere conformi alle regole europee, pertanto dovranno garantire il rispetto della dignità umana anche in termini di deferenza degli spazi e di sovraffollamento.

Le prime resistenze al trattamento inumano e degradante in carcere si svilupparono a partire dagli anni ’70, dapprima con mobilitazioni pacifiche - sciopero della fame, disertamento delle aule in Tribunale - poi con forme di proteste più radicali - distruzione di interi reparti, evasione dei detenuti, aumento del tasso suicidario (che rappresenta ancora il più comune strumento di opposizione reazionaria messo in atto dai detenuti).

Alla base di tali resistenze, la richiesta di un miglioramento delle condizioni di vivibilità in carcere, della remunerazione del lavoro, dell’aumento della socialità sia interna che esterna, dell’abolizione del letto di contenzione; insomma tutte rivendicazioni specificate poi nella riforma del 1975.

Si potrebbe identificare nelle lotte di Torino del ’73, l’inizio delle rivolte nazionali in prigione che spinsero i detenuti a rivendicare i propri diritti, a migliorare le condizioni interne, a superare l’ideologia del codice Rocco e ad aprire il carcere verso il mondo esterno.

Per contrastare il movimento di lotta all’interno delle carceri, sostenuto anche da organizzazioni esterne, inizialmente il governo reagì con violenza - si ricordino i fatti di Firenze del ’74 che colpirono a morte un detenuto - mentre oggi il “trasferimento” rimane il metodo più usato per contrastare pericolose

aggregazioni dei detenuti, seppure tale strumento contribuisce ad espandere la conoscenza e la coscienza delle lotte.

Con la legge n.354/75 viene varata la riforma penitenziaria, che non avrebbe avuto successo senza i movimenti reazionari dei prigionieri.

Tuttavia, ancora oggi, la logica del carcere resta quella di punire attraverso la reclusione in *istituzioni totali*.

Certo è innegabile che la riforma del '75 abbia scosso tutto il discorso sulla tutela dei diritti umani in carcere - favorendo prevenzione, garanzia, rivisitando tutti i ruoli interni alla prigione e trasformando la detenzione in un delicato momento di recupero sociale del detenuto - però ha anche messo in discussione l'operato dello Stato, in termini di garante di tutti i cittadini.

Alla luce di questo, l'Europa è intervenuta favorendo l'approvazione di nuove figure, come quella dell'Ombudsman penitenziario, il cui ruolo verte esclusivamente sulla difesa dei diritti di tutti i cittadini internati.

Che il rispetto dei diritti umani sia una *conditio sine qua non* per una vita dignitosa non è affatto una novità, tant'è che la loro tutela è un presupposto che teoricamente trova d'accordo tutti i Paesi civili del mondo. Tuttavia sono innumerevoli le polemiche ancora attive circa quello che si intende per diritti inalienabili e per controllo delle libertà fondamentali. C'è una linea sottile che separa il rispetto e la difesa dei diritti umani dall'imposizione di vivere come sarebbe giusto fare in una società civile: quanto siamo liberi nei nostri diritti, di fronte ad un Paese che impone i suoi modelli socio-culturali?

Il suicidio assistito, l'utero in affitto, la possibilità di unirsi civilmente con chi si desidera, rientrerebbero nelle libertà dell'uomo, eppure ci sono delle regole sociali più importanti che finiscono per minacciare l'universalità dei diritti individuali, senza considerare che il centro del ragionamento non è cosa sia giusto fare o non fare, ma cosa il soggetto avente diritti sceglie o meno di fare.

Molte volte gli Stati, in virtù del loro potere politico, economico o delle loro tradizioni culturali e religiose, ritengono di poter controllare e gestire senza limiti la libertà delle persone, non rispettando i loro diritti ed i loro bisogni individuali. Questo probabilmente succede perché creare dei precedenti in qualsiasi campo - dall'eutanasia alle adozioni omosessuali, dal suicidio assistito ad una madre

surrogata - potrebbe generare dei problemi di controllo sul gruppo sociale di riferimento.

La riflessione che porto avanti verte sui diritti e sulle resistenze dei detenuti. E una delle questioni a cui intendo rispondere è: in che modo ed in quale misura chi commette un crimine ha diritto a mantenere la propria dignità e la propria libertà di essere umano?

Già da questa prima domanda si evince una contraddizione di forma, relativa alla questione della detenzione e della libertà, cioè: come può un soggetto recluso essere considerato un uomo libero nelle sue facoltà?

È evidente che ci si trova di fronte ad una situazione borderline in quanto, ricostruire i diritti umani delle persone private della libertà personale vuol dire per forza partire dal loro status di detenuti e quindi riconoscere solo i benefici compatibili con la loro condizione.

Nel momento in cui un cittadino non dispone della propria libertà, i suoi diritti entrano in una zona grigia che nella migliore delle ipotesi vengono dequalificati ad interessi legittimi e nella peggiore sono del tutto negati²⁴⁵.

Se abbracciamo la tesi secondo cui i diritti umani, per loro stessa definizione, sono universali ed appartengono a tutti indipendentemente dalla propria condizione, allora va da sé che anche le persone momentaneamente private della libertà hanno *diritto ad avere diritti*²⁴⁶.

Il diritto alla salute, il diritto alle relazioni affettive, il diritto alla corrispondenza riservata, il diritto alla privacy, il diritto al trattamento penitenziario sono diritti fondamentali che necessitano di essere tutelati soprattutto perché non è sulla loro privazione che si basa una carcerazione.

Tuttavia, cosa succede nel momento in cui i detenuti non vedono rispettati i loro diritti di esseri umani? Quali sono le reazioni dinanzi a disuguaglianze strutturali, che li costringono a resistere in una condizione di sottomissione e di precarizzazione? In che modo i movimenti sociali nati dal basso, mirano a contrastare i rapporti di potere e a sfidare le classi egemoni indirizzate al controllo e alla sicurezza del tessuto sociale di riferimento?

²⁴⁵ Quaderni di Antigone, *Limiti alla Costituzione. Diritti umani e privazione della libertà personale. Meccanismi di tutela e prevenzione*, a cura di Susanna Marietti

²⁴⁶ Rodotà S., *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari, 2012

3.1 Diritti civili e resistenze dei detenuti, dagli anni '70 ad oggi

In linea generale, la lotta all'interno di un gruppo sociale nasce per contrastare forze di potere che sfruttano ineguaglianze economiche e sociali a proprio vantaggio. Da questo punto di vista la resistenza, intesa come uno scontro di classe, si manifesta nel momento in cui un gruppo vede lesi i propri diritti a favore di un altro che ne diverge per ideologie, status e posizione sociale.

Il carcere potrebbe essere considerato *l'istituzione totale* per eccellenza, in cui è possibile che si sviluppino disuguaglianze, che potrebbero generare resistenze da parte di chi si sente discriminato nei propri diritti.

In risposta a tali disparità, le strategie di resistenza che si manifestano in carcere hanno subito un processo di cambiamento nel corso degli anni dovuto principalmente a due fattori: una trasformazione della popolazione detentiva e una minore solidarietà della società esterna nei confronti delle persone reclusi.

Rispetto al primo punto, mentre cinquanta anni fa le nostre prigioni erano occupate in gran parte da giovani proletari ribelli, sempre pronti alla lotta contro il carcere e contro il potere, oggi i penitenziari ospitano perlopiù stranieri, tossicodipendenti e spacciatori poco interessati a creare e ad essere coinvolti in iniziative di protesta collettiva²⁴⁷.

Per quanto concerne il secondo punto, oggi la società civile sembra più chiusa verso il carcere, e quindi verso i detenuti, tale atteggiamento fa venir meno quel senso di solidarietà che negli anni passati aveva favorito la nascita di gruppi attivi di opposizione a sostegno della popolazione reclusa.

Tuttavia, sebbene oggi le tecniche di resistenza adottate contro il carcere si mostrano meno robuste rispetto a qualche anno fa, la prigione - secondo alcune teorie sociali - resta lo strumento di massima neutralizzazione di soggetti che sono in rottura con il sistema.

Un esempio lampante sono gli stranieri, vittime di un'intolleranza sociale che genera politiche repressive nei loro confronti, senza che la società si faccia carico della questione.

²⁴⁷Al 30 aprile 2017 nelle carceri italiane sono presenti 56.436 detenuti (definitivi 36.585), di questi 19.268 sono stranieri (definitivi 11.301) e 2.362 sono donne. Dati raccolti su Giustizia.it

Se durante l'ingresso due stranieri su tre denunciano una difficoltà a regolarizzare il permesso di soggiorno, e la società che accoglie non si mobilita per la richiesta piuttosto risponde legittimando la fattispecie di reato, allora dovremmo essere d'accordo sul concepire il carcere come una discarica sociale per tutti quelli che il sistema non riesce a gestire.

Si ricordi le lotte razziali negli Stati Uniti d'America agli albori del XIX secolo. In quel periodo, moltissimi stati americani introdussero leggi discriminatorie, tra cui il reato di mescolanza razziale, cioè la proibizione di matrimoni misti, al fine di eliminare una specifica categoria di soggetti dalla società libera. Le galere americane a quei tempi erano piene di uomini di colore, e non perché questi fossero più affini al crimine, come si spingeva a far credere, ma perché le regole di vita a loro imposte erano più difficili da rispettare.

Dopo questa breve parentesi, entro nel vivo del discorso analizzando le disuguaglianze e le resistenze in carcere.

Ribadendo il concetto per cui la resistenza è una lotta di classe tra chi detiene il potere e la forza proletaria, il suo cambiamento rispetto agli anni '60 e '70 è legato non solo ai movimenti reazionari esterni, meno propensi a lottare per i diritti dei detenuti, ma anche alla struttura della popolazione detentiva che, per svariate ragioni, non conserva più un'ideologia rivoluzionaria (nonostante la lotta contro il carcere e contro il potere non possono che essere subalterne allo sviluppo di forze rivoluzionarie).

Ripercorrendo le tappe dello sviluppo delle resistenze in carcere, in questa parte analizzo il periodo che va dalla seconda guerra mondiale fino agli anni '60 - '70. In quest'arco temporale le prigioni iniziarono ad accogliere i primi giovani ribelli non legati alla malavita e insofferenti verso il sistema: entrarono in carcere operai delle lotte e proletari arrestati in occasione delle rivoluzioni.

Attraverso le rivolte, i detenuti, uniti nell'organizzazione per la lotta, iniziarono a rendersi conto che per continuare ad insorgere avrebbero dovuto ribellarsi al potere gerarchico proprio da dentro al carcere, così iniziarono le prime sovversioni interne.

Risalgono alla metà degli anni '60 le prime lotte di massa in prigione, sviluppatasi all'inizio con mobilitazioni pacifiche (sit-in, scioperi della fame),

poi attraverso forme più radicali, soprattutto nelle galere delle grandi città dove i contatti con l'esterno erano più forti.

Negli anni '60 le rivolte in carcere marcavano le seguenti richieste: la sostituzione del Codice Rocco (di epoca fascista), la necessaria presenza di un difensore per l'imputato, un miglioramento delle condizioni di vivibilità, avere un aumento adeguato al lavoro svolto, un aumento del tempo dedicato alla socialità, l'abolizione del letto di contenzione (a cui vanno aggiunte le richieste di amnistia e indulto, ottenuto nel 1970) e l'attuazione della riforma carceraria di cui si discuteva dal dopoguerra.

I detenuti manifestavano disertando le aule, inviando comunicati, denunciando durante l'udienza le pessime condizioni di vita a cui erano obbligati.

Un momento decisivo per tutti i movimenti reazionari, furono le lotte di Torino del '73. Da questo momento in poi raddoppiarono le rivolte in prigione²⁴⁸ e i motivi erano suppergiù gli stessi degli anni precedenti: i detenuti protestavano per i propri diritti, chiedevano un miglioramento delle condizioni interne, rivendicavano il diritto al voto, reclamavano per il superamento dell'ideologia del codice Rocco e si battevano per aprire il carcere verso il mondo esterno e il lavoro.

In questi anni, tutte le rivolte interne erano sostenute da movimenti esterni (probabilmente è proprio questo ciò che manca oggi), tant'è che nel giro di poco tempo si intensificarono i rapporti tra il "dentro" e il "fuori".

Negli anni '70, le modalità della lotta divennero più radicali: si manifestava attraverso la devastazione di interi reparti nelle carceri, tramite la distruzione di oggetti, e così via.

A tutto questo, il governo rispose prima con violenza - ricordiamo i fatti di Firenze del 1974 in cui, tra gli 8 feriti, fu ucciso un ragazzo di 19 anni, oppure ad Alessandria, tre mesi dopo, quando ci furono 7 morti e 14 feriti - e poi con il trasferimento dei detenuti più ribelli in altri istituti.

²⁴⁸Le prime organizzazioni rivoluzionarie in carcere furono il "Collettivo G.Jackson" a Firenze, il "Movimento dei Proletari Emarginati" a Napoli e "Le Pantere Rosse" a Perugia. Da queste prime organizzazioni nasceranno nel 1974 i NAP (Nuclei armati proletari), la cui prima azione è nell'ottobre del '74 con la diffusione di discorsi e messaggi d'appoggio alle lotte tramite altoparlanti piazzati davanti alle carceri di Milano, Roma e Napoli.

Nel 1975, con la legge n.354 del 26 luglio, viene varata la tanto attesa riforma penitenziaria, della quale si discuteva dal dopoguerra e che non avrebbe visto la luce senza le lotte e le rivolte dei prigionieri. Tuttavia la riforma non ha prodotto gli effetti sperati, tant'è che oggi emergono ulteriori criticità legate alla sua concreta attuazione.

Attraverso la risocializzazione, il coinvolgimento del tessuto sociale, la sensibilizzazione e l'apertura dell'istituzione carceraria al territorio e alla comunità esterna, l'idea era quella di trasformare il carcere in un luogo di recupero sociale del condannato. Eppure, nonostante tutti gli sforzi, l'istituzione penitenziaria ha continuato ad essere separata ed ignorata dalla realtà esterna.

Alcune correzioni alla riforma trovarono attuazione con la legge del 10 ottobre 1986 n.663, la cosiddetta Legge Gozzini, che nasce con l'intento di valorizzare l'aspetto rieducativo della carcerazione rispetto a quello punitivo, modificando alcune parti della riforma del '75. Infatti, se da un lato introduce l'art.41 bis (carcere duro) nell'ordinamento penitenziario, dall'altro favorisce una serie di disposizioni in materia di detenzione (permessi premio, affidamento al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, libertà condizionale, liberazione anticipata). Nonostante questi ulteriori interventi è ancora lontano un vero e proprio cambiamento di mentalità.

3.2 La sentenza Torreggiani e le successive modifiche: lo Stato attuale.

Sono passati quattro anni dalla sentenza Torreggiani, e da allora cosa è cambiato? Quali sono state le misure adottate dal legislatore per risolvere i problemi di sovraffollamento e le violazioni di trattamenti inumani e degradanti? Già nel 2010 il Governo dichiarò l'emergenza carceraria contribuendo ad adottare un piano straordinario penitenziario relativo alla costruzione di nuovi edifici, alla ristrutturazione di quelli già esistenti e all'introduzione di misure volte a ridurre l'aumento della popolazione carceraria. Nasce così, la legge n. 199 del 2010 (c.d. "svuota-carceri"), che introdusse in via temporanea l'istituto dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai dodici

mesi, applicabile sia ai condannati in attesa di esecuzione della pena che ai detenuti con fine pena inferiore ad un anno.

Ancora, nel 2011 seguì il D.L. 211 (*c.d. salva-carceri*, convertito con modificazioni in legge n. 9 del 2012), che intervenne sulla questione della detenzione domiciliare, innalzando da dodici a diciotto mesi la soglia di pena detentiva per accedere all'istituto della detenzione domiciliare nei casi previsti dalla legge.

Analizzando i maggiori interventi normativi adottati a seguito della sentenza Torreggiani, si evince che tra il 2013 ed il 2014 sono stati diversi i decreti legge a cui si è fatto riferimento, relativi sia al sovraffollamento che alla tutela dei diritti dei detenuti in generale. I principali interventi hanno riguardato l'istituto della *liberazione anticipata speciale* (che si riflette in una riduzione di 75 giorni per ogni semestre di pena scontata), la possibilità di estinguere la pena presso il domicilio per una condanna non superiori ai 18 mesi, è stata potenziata la misura alternativa dell'espulsione dello straniero a titolo di sanzione sostitutiva, è stata introdotta la figura autonoma di reato dello "spaccio" di lieve entità, infine, è stata disciplinata la figura del Garante nazionale, regionale e comunale dei detenuti (di cui parlerò in seguito). Dunque, analizzando il periodo successivo alla sentenza Torreggiani risulta evidente un maggiore interesse da parte del legislatore sulla problematica sia del sovraffollamento carcerario che sulla tutela dei diritti dei detenuti. Infatti, esaminando i dati del DAP e confrontando il periodo antecedente alla sentenza con il periodo immediatamente successivo ad essa, si evince che, a fronte di una capienza regolamentare di 49.605 unità, le carceri italiane ospitano 52.636 detenuti, di cui il 17% (circa 9.115 individui) in attesa di primo giudizio.

Non si può certamente affermare che il problema sia stato risolto, anzi, il problema è ancora fortemente radicalizzato, con un sovraffollamento pari all'8%, tuttavia rispetto al 2013 sono stati compiuti significativi progressi, dato che le carceri italiane registravano un esubero di circa 19.000 unità (pari ad un sovraffollamento del 40%), di cui ben 25.500 imputati²⁴⁹.

²⁴⁹DAP - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica, www.giustizia.it
Dati del 30 gennaio 2013 e del 30 novembre 2015

Dalle schede di rilevazione *Antigone 2012-2016*, tra le modalità con cui i detenuti oppongono resistenza, emergono con maggiore drammaticità casi di autolesionismo, scioperi della fame e manifestazioni di protesta.

Nella Tabella 19, in cui ho analizzato le carceri della Campania, la fotografia nazionale viene confermata. Infatti dall'elaborazione dati si evince che tra il 2012 e il 2016 sono state 888 le manifestazioni di protesta, 743 i casi di autolesionismo, 319 i casi di sciopero della fame, 141 le manifestazioni di protesta collettiva, 60 i casi di suicidio, 13 quelli di tentato suicidio e 11 i casi di evasione. A gonfiare il dato finale, sono stati sicuramente gli eventi critici riscontrati nelle carceri più grandi della Campania, ovviamente dovuti ad una presenza più alta di popolazione detentiva (Napoli Poggioreale, Secondigliano e Salerno). Nella Tabella 20, infatti, ho elencato gli episodi di criticità rinvenuti nelle singole carceri negli anni specifici.

Sebbene le principali resistenze dei detenuti sembrerebbero manifestarsi attraverso forme di protesta, atti di autolesionismo e scioperi della fame, i risultati elaborati nella Tabella 20 potrebbero essere contaminati in quanto, in determinati periodi, alcuni eventi non sono stati proprio rilevati.

Tabella 19. Eventi critici nelle carceri della Campania dal 2012 al 2016

Istituti	Autolesionismo	Suicidio	Tentato suicidio	Evasione	Manifestazioni di protesta	Manifestazioni di protesta collettiva	Sciopero della fame
Campania							
Avellino				4			
Lauro							
Ariano Irpino	2						
Benevento		1					
Napoli (Poggioreale)	463	46			888	90	
Salerno	136						94
S. Maria Capua Vetere							
Vallo della Lucania							
Pozzuoli (Femminile)	75	12					
Carinola							
S. Angelo dei Lombardi							
Napoli (Secondigliano)	67	1	13	7		51	225
Totale	743	60	13	11	888	141	319

Fonte: dati tratti dalle schede di rilevazione *Antigone*, da me rielaborati.

Tabella 20. Eventi critici nelle carceri della Campania suddivisi per annualità

Istituti	2012	2013	2014	2015	2016
Campania					
Avellino	4 evasioni				
Lauro					
Arienzo					
Ariano Irpino				2 autolesionismo	
Benevento		1 suicidio			
Napoli (Poggioreale)	138 autolesionismo, 19 suicidi, 197 manifestazioni di protesta, 12 manifestazioni di protesta collettiva	129 autolesionismo, 11 suicidi, 296 manifestazioni di protesta, 4 manifestazioni di protesta collettiva	196 autolesionismo, 16 suicidi, 395 manifestazioni di protesta, 74 manifestazioni di protesta collettiva		
Salerno					136 autolesionismo, 94 sciopero fame
S. Maria Capua Vetere					
Vallo della Lucania					
Pozzuoli (Femminile)		25 autolesionismo, 5 suicidi	31 autolesionismo, 6 suicidi	19 autolesionismo, 1 suicidio	
Carinola					
Sa. Angelo dei Lombardi					
Napoli (Secondigliano) ²⁵⁰			67 autolesionismo, 1 suicidio, 13 tentati suicidi, 7 evasioni, 225 sciopero della fame, 51 manifestazioni di protesta collettiva		

Tuttavia, quello che interessa capire è perché i detenuti continuano a protestare. Le principali Associazioni che studiano le condizioni nelle carceri italiane, all'unanimità individuano nella mancata tutela dei diritti civili una delle principali cause di resistenza detentiva. Esistono, infatti, oltre ai doveri di comportamento, tutta una serie di diritti che devono essere tutelati dal momento di ingresso fino alla scarcerazione: diritto di avvisare i familiari, diritto ad avere colloqui con i propri difensori, diritto alla salute, diritto a professare la propria religione, diritto a vivere in spazi detentivi accettabili secondo le regole nazionali e comunitarie, diritto al lavoro, diritto alla remunerazione, diritto ai colloqui, ecc.

²⁵⁰ I dati di Napoli – Secondigliano fanno riferimento all'annata 2014-2015

3.3 I diritti in carcere

Il concetto giuridico di trattamento penitenziario è fondamentale per conoscere tutti i diritti a cui dovrebbero fare riferimento coloro che vengono momentaneamente privati della propria libertà di movimento. Tale trattamento, infatti, se da un lato costituisce un obbligo per l'amministrazione, dall'altro rappresenta un diritto del detenuto che, liberamente, può decidere se aderire o meno al programma di recupero sociale.

Il detenuto è un soggetto di diritto e in quanto tale sarà titolare del:

- Diritto alla difesa, e dunque la possibilità di conferire con il difensore;
- Diritto alla salute (art. 11 OP e 32 Cost.) che rientra tra i diritti all'integrità fisica;
- Diritto al lavoro (remunerato) dentro o fuori dal carcere (art. 20 e 21 OP), e che diventa un obbligo per l'amministrazione;
- Diritto ad avere rapporti con la famiglia, quindi l'opportunità ad essere trasferito in istituti vicini ai consanguinei. (art.18 OP attesta che i detenuti possono avere colloqui con i congiunti, tale diritto sarà sospeso solo da un motivato provvedimento disciplinare di isolamento temporaneo).
- Diritto al trattamento penitenziario, che include la possibilità di favorire una serie di attività orientate a migliorare la permanenza in carcere e il suo "nuovo" ingresso in società.

È fondamentale ribadire sia che il detenuto è titolare dei suddetti diritti incompressibili - che devono essere identificati con legge (in quanto senza legge non esiste diritto), e cioè riconosciuti davanti al giudice - sia che la detenzione costituisce una limitazione e non una soppressione della libertà personale - intesa come il *diritto dei diritti* e pertanto riconosciuta inviolabile dalla Costituzione²⁵¹.
Ma cosa succede quando un detenuto vede oltraggiato un proprio diritto?

²⁵¹Quaderni di Antigone, *Diritti in carcere. Il difensore civico nella tutela dei detenuti*, a cura di A. Cogliano

La Corte ha ricordato che il TAR²⁵² è legittimato ad intervenire nel solo caso di cattivo esercizio del potere discrezionale dell'autorità amministrativa, mentre per la violazione di un diritto interviene il giudice ordinario, essendo il detenuto titolare di incompressibili diritti il cui esercizio non è rimesso alla semplice discrezionalità²⁵³.

Tuttavia in molti casi i detenuti reagiscono con il silenzio alla violazione di un diritto, e questo succede per due ragioni: da un lato perché hanno la speranza che un buon comportamento possa portare benefici nello sconto della pena, e dall'altro perché, trattandosi nella maggioranza dei casi di soggetti deboli (tossicodipendenti, stranieri), emerge la convinzione di non essere ascoltati, per non parlare del fatto che chi denuncia sarà costretto a vivere a stretto contatto con le persone che ha denunciato.

Nell'immaginario collettivo quando si parla di detenzione ci si riferisce ad una sorta di vendetta sociale rispetto al danno prodotto dal reato, senza riflettere sul fatto che è proprio il nostro Ordinamento Penitenziario che insiste sul ruolo del carcere come principale motore di intervento volto a rieducare la personalità del recluso.

Il vero danno, quindi, sarebbe quello di rimettere in società un soggetto che non trae alcun vantaggio dal suo periodo di detenzione, e se ciò dovesse malauguratamente succedere il primo ad aver fallito non sarà il detenuto ma il carcere, incapace di raggiungere il suo obiettivo più importante.

Probabilmente è proprio sullo scopo del carcere che bisognerebbe riflettere: se da un lato la prigione è intesa come discarica sociale per i delinquenti, dall'altro è uno strumento che serve per riaccogliere chi ha sbagliato.

Questo modo di intendere la pena resta ancora un'utopia soprattutto perché l'istituzione carceraria - con le sue logiche interne, informali e difficilmente modificabili - si fonda su un contratto sociale - tra il dentro e il fuori, e tra gli operatori dell'amministrazione e i detenuti - che fa della disciplina, della gerarchia e della limitazione di movimento, i suoi principali cardini. Tale contratto sociale si basa su norme tacite che hanno una propria rigidità e che

²⁵²Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)

²⁵³Quaderni di Antigone, *Diritti in carcere. Il difensore civico nella tutela dei detenuti*, a cura di A. Cogliano

difficilmente possono essere destrutturate o modificate, anche di fronte alla legge.

Per questi motivi parlare di diritti all'interno del carcere è una sfida difficile più di tutto a causa di pregiudizi ancora legati a un'idea retributiva della pena.

Sarebbe utile fare uno sforzo per accettare l'idea che anche ai detenuti siano riconosciuti i diritti fondamentali e che esistano delle forme di tutela e di garanzia del loro rispetto²⁵⁴.

Confrontando la normativa italiana con quella europea in materia penitenziaria, si denota una concordanza tra gli obiettivi - si rifletta sull'art.1 legge 354/75 OP e l'art.27 della Costituzione²⁵⁵.

Entrambi sono ispirati al principio di umanizzazione della pena assicurando il rispetto della dignità della persona con assoluta imparzialità, senza alcuna discriminazione di razza, di nazionalità e di condizioni economiche e sociali dell'individuo recluso. Inoltre, il principio generale di non discriminazione è contenuto in vari documenti internazionali, primo fra tutti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950.

Il senso di tutto questo è che la normativa penitenziaria, sia italiana che europea, impone un modello di carcere che non sia un mero luogo afflittivo, piuttosto un vero investimento sociale: il loro fine ultimo non è solo quello di custodire i detenuti bensì anche quello di offrire loro una valida occasione rieducativa.

²⁵⁴*Ibidem*

²⁵⁵Articolo 1 legge 354/75 OP *Trattamento e rieducazione*.

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi.

Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Articolo 27 della Costituzione.

[...] Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Il carcere deve essere inteso come un prolungamento della società esterna, quindi nella stessa misura in cui si tende a migliorare le condizioni dei cittadini, si devono migliorare le condizioni generali di vita nelle carceri.

Purtroppo nel concreto questo succede poco in quanto occorrerebbero delle condizioni necessarie sia oggettive che soggettive.

Per oggettive mi riferisco alle strutture penitenziarie proprio nel senso edilizio: le carceri devono essere dignitose nella struttura ed igienicamente idonee, cioè adatte alla qualità del trattamento.

Per soggettive intendo il personale penitenziario che, essendo la forza dell'istituzione, dovrebbe fare della reintegrazione il suo scopo principale²⁵⁶.

Bisognerebbe trovare il giusto equilibrio tra la tutela dei diritti dei detenuti e la salvaguardia dei diritti dei cittadini, questo perché l'irrefrenabile senso di insicurezza è diventato il vero dilemma del nostro tempo.

Oggi dietro alla richiesta di pene più severe - soprattutto nei confronti di chi occupa gli ultimi posti della scala sociale - si riflettono sentimenti di intolleranza nei confronti del diverso, che minacciano direttamente la qualità della vita dei cittadini in carcere.

Perciò è fondamentale ribadire il concetto secondo cui condanne estremamente dure sono inefficaci sul piano concreto - in termini di riduzione della criminalità - seppure incrementano l'ingannevole percezione di sicurezza sociale.

Contribuire a superare gli stereotipi e i sentimenti di paura collettivi potrebbe rivelarsi una soluzione plausibile, in quanto è indubbio che se non c'è sicurezza sul territorio, e quindi se la popolazione non si sente rassicurata nell'accogliere, sarà difficile migliorare la condizione dei condannati. Inoltre, per ottenere il giusto equilibrio, non bisogna tralasciare la vittima del reato che altrimenti si sentirà abbandonata dal sistema giuridico dominante.

Per concludere, tutti i diritti sopracitati - il diritto alla salute, il diritto alla dignità personale, il diritto alle relazioni familiari ed affettive, il diritto al trattamento ordinario, il diritto al trattamento rieducativo, il diritto alla riservatezza, e dunque

²⁵⁶Quaderni di Antigone, *Diritti in carcere. Il difensore civico nella tutela dei detenuti*, a cura di A. Cogliano

alla corrispondenza, alle telefonate ed ai colloqui - sono veri e propri diritti e non aspetti complementari rispetto alla situazione detentiva.

In carcere abbiamo circa 50 mila detenuti - 10 mila in più rispetto alla capienza degli istituti, di cui solo il 5% svolge attività lavorativa - di questi 50 mila, la metà è per la violazione della legge sugli stupefacenti; 16 mila per violazione dell'art.73 della legge 309 del 1990 (per piccolo spaccio e non per traffico internazionale), circa 12 mila sono stranieri, oltre 2 mila sieropositivi e 2.500 malati psichiatrici²⁵⁷.

Questa è la realtà della condizione detentiva in Italia, una realtà che ci impone una riflessione relativa al fatto che alcuni soggetti sono incompatibili con il carcere - esempio malati di AIDS oppure gli affetti da malattie psichiatriche.

Dunque, bisognerebbe essere in grado di offrire soluzioni intelligenti, capaci di affrontare tutte le problematiche senza tralasciare il fatto che il carcere dovrebbe essere riservato a soggetti "forti" e che invece assume il compito di essere un pezzo dell'intervento assistenziale o in certi casi un pezzo dello stato sociale²⁵⁸.

I segnali positivi si possono cogliere, ma non bisogna farsi illusioni, alcuni provvedimenti rischiano di non ottenere il consenso popolare che, come si sa, spinge molte riforme politiche. Dunque la strada da percorrere è lunga, e se da un lato mira a ridurre il ricorso al carcere, dall'altro intende migliorare le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena.

3.4 Il reato di tortura in Italia e gli organi di tutela europei

La salvaguardia dei diritti umani in carcere entra pienamente in disaccordo con il pericolo di tortura, intesa quale attacco premeditato alla dignità e al benessere psicologico e fisico del detenuto.

Gli atti di tortura - tra cui rientrano a pieno titolo l'attribuzione di pene disumane e degradanti da parte di un'autorità istituzionale nei confronti di persone private

²⁵⁷*Ibidem*

²⁵⁸*Ibidem*

della propria libertà - sono da intendere come la più grave violazione della dignità umana.

Vietata dal diritto internazionale - articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani²⁵⁹ (CEDU) *Nessuno può essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti* - la tortura manca di una vera e propria legge nazionale che proibisca e punisca in qualsiasi circostanza la sua attuazione.

Nelle ultime settimane si è avuta l'illusione che qualcosa stesse cambiando, il Senato ha approvato la proposta di legge sull'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano, eppure ad ogni passo in avanti corrisponde un pericoloso ritorno alle origini. Qualora questa legge venisse confermata anche dalla Camera, ancora una volta non sarà possibile parlare di vittoria, in quanto la definizione di reato - introdotta dal Senato - è in evidente contrasto con quanto imposto dalla Convenzione internazionale contro la tortura.

Nella proposta di legge, infatti, si limita il reato di tortura ai soli comportamenti *ripetuti nel tempo*, allontanandosi quanto più possibile all'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite. Dunque, sebbene l'Italia abbia approvato la Convenzione contro la tortura, e benché sia stata condannata più volte dalla Corte di Strasburgo per trattamento inumano, ancora non sono state introdotte nell'ordinamento nazionale norme che prevedano un reato specifico di tortura e che ne stabiliscano la certezza della pena.

Questa è un'evidente controversia in quanto, se riconosciamo la piena titolarità dei diritti civili di una persona libera o reclusa, allora questi devono essere riconosciuti e difesi avanti ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale.

L'inadeguatezza della risposta delle istituzioni italiane al fenomeno della coercizione, pericolo reale nelle nostre carceri e in una fase di concreta e rischiosa espansione, riflette un mancato funzionamento di tutto il sistema attuale.

²⁵⁹ CEDU. Convenzione firmata nel 1950 - in Italia entrata in vigore nel 1955 - con sede a Strasburgo, è considerata il testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo perché è l'unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti garantiti, attraverso il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Ancor di più se si riflette sul fatto che i cittadini maggiormente colpiti sono sempre i meno integrati e protetti, quelli cioè che vivono ai margini della società: i rifugiati, gli immigrati, gli appartenenti a minoranze etniche e religiose.

Sulla base di questo dato, è possibile identificare i gruppi più esposti ai rischi di tortura, e in questo modo prevenire il fenomeno: il criterio per valutare se uno Stato rispetta o meno i diritti umani sta nella sorte di coloro che lo stesso Stato tende ad emarginare²⁶⁰.

Alla base di una mancata soddisfazione dei diritti umani in carcere vi è una difficoltà di natura culturale che si rispecchia in un fallimento di crescita sia degli operatori penitenziari che della giustizia, sia della società civile che dei detenuti. La tortura in molte carceri italiane è abbondantemente tollerata, essendo la conseguenza di un sistema - socialmente e giuridicamente - arbitrario.

Pertanto, seppure eticamente e pubblicamente la negazione della tortura genera consenso, essa è perpetrata in gran segreto.

Oltre alla Convenzione CEDU per la tutela e la salvaguardia dei diritti umani, nel 1989 diventa operativo il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CTP), il cui scopo è verificare - attraverso delle visite periodiche nei luoghi di detenzione degli Stati membri - il trattamento riservato alle persone momentaneamente private della libertà. Il Comitato interviene organizzando visite regolari - notificando qualche settimana prima al Paese interessato la sua intenzione a svolgere l'ispezione - intervistando i detenuti in privato, comunicando liberamente con qualsiasi persona che possa fornire informazioni utili, accedendo ai documenti riguardanti i detenuti, insomma ottenendo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del proprio compito.

Per quanto concerne l'Italia, le visite del CPT hanno denunciato le condizioni disumane di vita presenti in alcune carceri, evidenziando sovraffollamento (c'è 1/3 in più di detenuti rispetto alla capienza massima) e fatiscenza delle strutture, e valutando le condizioni di detenzione inaccettabili.

²⁶⁰Quaderni di Antigone, *Diritti in carcere. Il difensore civico nella tutela dei detenuti*, a cura di A. Cogliano

È interessante conoscere nello specifico ciò che il CPT ha dichiarato in seguito alle visite effettuate in Italia nel 1992 e nel 1995 (è in programma una terza visita).

Durante le ispezioni, molti detenuti hanno asserito di aver subito maltrattamenti nello spazio di detenzione dei locali di Polizia (soprattutto stranieri e tossicodipendenti); soprusi confermati dai registri relativi alle visite mediche di ammissione, che hanno riscontrato casi di lesioni traumatiche compatibili con le segnalazioni fatte.

Il Comitato ha concluso che le persone private della libertà dalle forze di polizia, e soprattutto le persone appartenenti a categorie particolari (stranieri, tossicodipendenti), corrono un innegabile rischio di essere maltrattati; a tale conclusione è arrivato sia dopo la prima che la seconda visita²⁶¹.

Il Comitato si è occupato anche delle condizioni in cui ha trovato i locali visitati, condizioni che variano da un istituto all'altro; alcuni sono stati giudicati accettabili altri estremamente carenti. Così ha concluso di fare attenzione anche ai luoghi di esecuzione delle misure di detenzione che potrebbero essere un efficace deterrente a maltrattamenti.

In Europa è oltretutto presente la Carta dei diritti fondamentali²⁶² - i cui articoli 4 e 19 affermano che *“nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o maltrattamenti inumani o degradanti, e che nessuno può essere espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti”*. Tale Carta purtroppo presenta i limiti fino ad ora denunciati, in quanto è priva di un'efficacia giuridica immediata, e dunque non può condizionare direttamente gli organi di giustizia nazionali e comunitari.

In Europa, si è cercato di intervenire anche attraverso la legittimazione di organizzazioni non governative; si ricordi ad esempio l'Associazione per la prevenzione della tortura (APT), probabilmente tra le prime ONG internazionali. Infatti, l'APT nasce nel 1977 a Ginevra, e la sua prima realizzazione concreta fu

²⁶¹*Ibidem*

²⁶²Detta anche *Carta di Nizza* proclamata per la 1 volta nel 2000 a Nizza, e per la 2 volta nel 2007 a Strasburgo, risponde alla necessità di definire i diritti e le libertà garantiti a tutti i cittadini dell'UE.

la Convenzione Europea per la prevenzione alla tortura e ai trattamenti inumani, crudeli e degradanti, firmata nel 1987 da tutti gli Stati che allora facevano parte del consiglio.

Oggi sono 41 gli Stati aderenti alla Convenzione, che prevede un comitato, per l'appunto il CPT.

Questo è quanto istituito a livello europeo.

3.5 Tutela dei diritti dei detenuti in Italia: tra Magistrato di Sorveglianza e difensore civico

In Italia per sorvegliare la tutela dei diritti umani ci si è affidati, fin dagli anni '70, al Magistrato di Sorveglianza (figura che nasce nel 1931), che da subito è diventato giudice supremo nella licenza delle misure alternative alla detenzione, probabilmente limitando a questo la sua gestione delle pratiche delle persone recluse.

Pertanto: è stato sufficiente attribuire tale compito al Magistrato di Sorveglianza, affinché venissero rispettati gli standard minimi di umanità all'interno delle carceri italiane?

Assolutamente no.

Le statistiche mostrano un aumento della richiesta di tutela dei diritti da parte dei detenuti, che non ne rivendicano di nuovi, ma chiedono l'esercizio e la certezza di quelli già esistenti - come giustizia, obiettività, trasparenza e solidarietà.

Di conseguenza, il ruolo di garante dei diritti del Magistrato di Sorveglianza non soddisfa in *toto* le innumerevoli richieste, riscontrando non poche difficoltà nei suoi interventi.

In Europa, per fronteggiare tale problematicità, si è istituita una nuova figura: quella dell'Ombudsman - che in Italia diventa difensore civico²⁶³.

²⁶³La recente disciplina normativa ha abolito la figura del difensore civico comunale. Permane il difensore civico regionale, che svolge - in convenzione - quella dei difensori civici comunali, appunto soppressi.

Questa è una figura istituzionale che - attraverso l'intervento sui singoli casi, il controllo generale dell'amministrazione, la funzione di mediazione e conciliazione nel rapporto detenuto/amministrazione - esercita una funzione di tutela *non giurisdizionale* dei diritti dei cittadini. Dunque, il difensore civico penitenziario interviene attraverso:

- la mediazione, ovvero la risoluzione delle tensioni;
- la creazione di uno spazio comune di incontro e di relazione;
- la raccolta di una serie di informazioni rilevanti per definire la situazione;
- l'esercizio di deterrenza rispetto a possibili maltrattamenti e abusi;
- la possibilità di rendere pubbliche le condizioni di detenzione e la loro iniquità.

L'Ombudsman - o difensore civico - è un sostenitore di tutti i cittadini e, se da una parte garantisce la piena valutazione dei diritti, dall'altra interviene quando l'azione amministrativa conduce a risultati ingiusti, facendo del suo lavoro un ingranaggio perfetto e di equilibrio tra la legge, l'amministrazione e il cittadino. Il suo scopo principale, infatti, è garantire l'effettività della legge ed evitare inutili conflitti tra governo e popolo²⁶⁴. Tuttavia, in Italia il garante delle condizioni di detenzione nelle carceri resta il Magistrato di Sorveglianza, seppure il difensore civico potrebbe arrivare là dove il giudice non riesce.

Ad esempio, potrebbe abbreviare i tempi per un ricovero in ospedale, sollecitare miglioramenti igienico-sanitari dell'istituto, assicurare il rispetto dei diritti di un detenuto che lavora, assicurare il rispetto degli standard minimi di trattamento, monitorare i regolamenti interni, e così via.

Le principali ragioni che rendono urgente e necessario l'istituzione della figura del difensore civico delle persone private della libertà personale sono: l'eccessivo accumulo di lavori attribuiti ai magistrati di sorveglianza; l'ampia presenza di detenuti socialmente deboli e più esposti a rischio di abusi e discriminazioni; il crescente sovraffollamento e il godimento dei diritti riconosciuti²⁶⁵.

²⁶⁴Quaderni di Antigone, *Diritti in carcere. Il difensore civico nella tutela dei detenuti*, a cura di A. Cogliano

²⁶⁵Relazione di L. Manconi, convegno di Firenze 11 aprile 2003

Nonostante queste consapevolezza in Italia la situazione non cambia: il garante è il Magistrato di Sorveglianza malgrado la normativa vigente risulti inadeguata ed esiga nuove figure e nuove funzioni.

L'attività del difensore civico avrebbe, inoltre, poteri ispettivi paragonabili a quelli posseduti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), pertanto potrebbe essere intesa come una figura di continuità fra i vari governi, a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella gestione dei luoghi della pena²⁶⁶.

Ragionando in questo modo, l'istituzione dell'Ombudsman potrebbe anche relazionarsi di continuo con il CPT, collaborazione che contribuirebbe sia ad aumentare le informazioni - migliorando la cooperazione tra le istituzioni - sia ad ottimizzare l'operato del CPT.

È per questo motivo che, sebbene fino ad ora non sia stata formalizzata la cooperazione tra le due istituzioni, la CPT ha intenzione di costruire un rapporto permanente con gli Ombudsman nazionali.

Dunque per concludere: è vero che la legislazione italiana prevede norme che sanzionano i maltrattamenti, ma è pur vero che tali norme sono deboli e che andrebbero rafforzate.

Consolidare anche in Italia la figura dell'Ombudsman sarebbe un ulteriore passo avanti nella difesa, nella tutela e nel rispetto dei diritti umani, essenzialmente per due ordini di motivi. Il primo riguarda il fatto che il potere del difensore civico sarebbe non solo di accesso e di inchiesta, ma anche di previsione di future violazioni dei diritti umani.

Il secondo riguarda il fatto che, solo per la sua esistenza, avrebbe un effetto preventivo: l'efficacia del controllo sta anche nella consapevolezza - da parte del controllato - che esiste un organo che può controllarlo. Nella situazione attuale in cui la funzione del Magistrato di sorveglianza in carcere - come organo di controllo - è abbastanza sbiadita, l'istituzione di un altro dispositivo giuridico potrebbe condurre a risultati migliori.

²⁶⁶*Ibidem*

3.6 Per concludere

Discutere sull'effettivo ruolo del carcere oggi è una sfida piuttosto ardua, a causa della tendenza ad associare la prigione al solo fine punitivo: è ancora condivisa l'idea secondo cui all'aumentare degli ingressi in carcere, diminuisce la delinquenza.

Eppure recenti studi insistono proprio sulla verità opposta, sostenendo l'assenza di un legame certo tra l'aumento del tasso di detenzione e il decremento del tasso della criminalità.

Confermando questa ipotesi, si mette in discussione il reale aumento del bisogno di sicurezza da parte della società civile che spinge verso una durezza delle pene e condiziona la tutela dei diritti in carcere.

Tutti coloro a cui viene privata la libertà di movimento, a seguito di un reato, sono portatori di una serie di diritti incompressibili, che esigono di essere tutelati in quanto la reclusione non si basa sulla loro privazione. Anche il detenuto quindi - in quanto essere umano - è un soggetto portatore di diritti, sebbene, è opportuno ricordarlo, si è dovuto aspettare fino alla riforma del 1975 affinché si iniziasse a parlare di trattamento penitenziario a fini rieducativi.

Negli ordinamenti penitenziari precedenti alla riforma del '75, infatti, di umano c'era ben poco - nell'O.P. del 1931, ad esempio, gli uomini reclusi venivano distinti ancora per numero di matricola oppure in base alla divisa che indossavano.

Pertanto, se da una parte la riorganizzazione del 1975 ha apportato modifiche importanti, dall'altra parte siamo lontani dal toccare una vera e propria civiltà penitenziaria.

I problemi riscontrati nelle carceri italiane sono tanti: dai diritti negati, ai problemi di organico, dalla lacunosità delle norme, alla scarsa concessione di misure alternative, dalla fatiscenza delle strutture, alla questione del sovraffollamento.

Per quanto concerne la tutela dei diritti dei detenuti, la questione principale riguarda la loro legittimità giurisdizionale e l'assenza di una figura legalmente orientata a tale garanzia.

Infatti, dato il mancato successo del Magistrato di sorveglianza quale figura chiave nella tutela dei diritti dei detenuti, nasce la proposta di inserire come garante delle persone momentaneamente private della loro libertà, il *difensore civico*.

A tale figura spetterebbe il compito di denunciare soprusi, violenze e violazione dei diritti; di portare i diversi casi all'attenzione dell'opinione pubblica, di sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria, dunque di garantire alle persone private della libertà personale il pieno rispetto della propria dignità e dei diritti loro riconosciuti dai principi fondamentali dell'ordinamento, dalla costituzione e dalle convenzioni internazionali.

3.7 Schede di rilevazione Antigone

Ho iniziato la mia collaborazione con l'Associazione Antigone nel 2016, a metà del mio percorso di dottorato. Ad oggi ho avviato tre osservazioni: Carcere femminile di Pozzuoli, Casa di Reclusione di Eboli (ICAT) e Casa Circondariale di Salerno.

Prima di analizzare le schede, un piccolo cenno su chi è e cosa fa Antigone.

Nasce alla fine degli anni '80 e da sempre si è occupata dei diritti e delle garanzie nel sistema penale. Promuove dibattiti, raccoglie e divulga informazioni sulla realtà carceraria - anche e soprattutto attraverso l'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e le condizioni di detenzione - cura proposte di legge, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione sui temi attinenti agli aspetti giuridici italiani.

Anche grazie alla sua continua attività, il nostro paese ha raggiunto obiettivi importati come per esempio la legittimazione della figura dell'Ombudsman nazionale per la tutela dei diritti delle persone private della libertà, o ancora, l'introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano.

Ad oggi, l'Associazione Antigone entra e monitora regolarmente 25 istituti di pena, non perdendo mai di vista le linee guida dettate dalla CEDU sulle regole minime di detenzione.

Le schede che ho somministrato hanno avuto come obiettivo quello di osservare le condizioni di vita dei detenuti da più punti di vista.

Tali schede di rilevazione (consultabili sul sito di Antigone, www.antigone.it) si dividono in undici macro aree (escluso le prime domande relative alla posizione urbana del carcere) all'interno delle quali vengono posti quesiti relativi: alla struttura, agli spazi detentivi, agli spazi comuni, ai detenuti, al personale, agli eventi critici, alla sanità, al lavoro e alla formazione professionale, all'istruzione e alle attività culturali, sportive e ricreative, alla sorveglianza dinamica ed infine ai contatti con l'esterno.

Illustro brevemente i risultati delle schede.

Per quanto riguarda la prima macro area, relativa alla struttura, le domande vertono sull'anno di costruzione, sull'anno di apertura e sulle condizioni generali.

In tutti e tre i casi analizzati ho rilevato edifici antichi.

L'ICAT di Eboli è un castello che nasce come riformatorio in epoca fascista, isolato dal centro storico e con scarsa possibilità, sia per i detenuti che per i visitatori, di usufruire di mezzi pubblici.

La Casa Circondariale di Salerno fu costruita alla fine degli anni '60 ma aperta negli anni '80. Si tratta di un edificio vetusto e con diverse problematiche all'interno dovute alla fatiscenza della struttura. Tuttavia, è ben collegata al trasporto pubblico.

Il carcere femminile di Pozzuoli è un ex convento del XV secolo, trasformatosi prima in OPG e poi negli anni '80 in Casa Circondariale femminile.

La seconda macro area è relativa agli spazi detentivi.

In tutte le celle visitate nei tre penitenziari sono garantiti i 6 mq calpestabili per detenuto come previsto dagli standard del CPT.

Tutte le stanze hanno un riscaldamento funzionante, l'acqua calda (nella prima sezione del carcere di Salerno l'acqua calda è garantita solo nelle docce in comune) e il wc separato. In media i detenuti per cella vanno da un minimo di 4 ad un massimo di 7 (a Pozzuoli le celle più grandi ospitano fino a 12 detenuti).

Per quanto concerne gli spazi comuni, tutti e tre i penitenziari sono provvisti di un teatro, di una palestra, di un luogo per professare il culto cattolico, di sale per

la socialità, di spazi verdi dove, eventualmente, svolgere i colloqui e di stanze adibite a laboratori in base alle attività ricreative e lavorative proposte.

Ad esempio, ad Eboli ci sono un laboratorio di modellismo per la costruzione di barche, una pelletteria, una falegnameria, a Salerno un laboratorio di ceramica e a Pozzuoli un laboratorio per la produzione di borse e di caffè.

Nella quarta macro area sono state raggruppate le informazioni relative ai detenuti presenti nella struttura al momento della visita.

In uno solo dei tre istituti visitati sono rispettate le capienze regolamentari.

Ad Eboli su una capienza regolamentare di 54 detenuti, al momento della visita ne erano ospitati 43, nessuna donna e nessun detenuto straniero.

A Salerno su una capienza regolamentare di 367 detenuti, al momento della visita ne erano presenti 497, registrando un esubero di 130 unità. Di questi 497 presenti, 52 erano donne e 81 stranieri (di cui 27 marocchini, 24 rumeni e 30 di altri paesi).

Il carcere di Pozzuoli è in sovraffollamento di 40 unità. Al momento della visita erano presenti 157 detenute, a fronte di una capienza regolamentare di 109 posti. Per quanto attiene al personale impiegato, tutti e tre gli istituti dispongono di un direttore ma non di un vice.

Dall'analisi dei dati, infatti, si evince una carenza di personale complessiva nei diversi settori: dalla polizia ai medici, dagli educatori ai vice direttori.

Ad Eboli sono previsti in pianta organica - ed effettivamente presenti in istituto - 39 unità di polizia penitenziaria, sebbene 8 siano fuori sede. Nell'ICAT di Eboli operano: un comandante, due educatori a tempo pieno (sebbene ne siano previsti tre in pianta organica), un cappellano (non dipendente dalla struttura ma volontario) e circa una ventina di volontari (tra ex art. 17 e ex art. 78).

A Salerno la polizia penitenziaria prevista in pianta organica oscilla tra 230-240 unità, tuttavia ne sono effettivamente presenti 193. C'è un comandante effettivo e ci sono quattro educatori presenti a tempo pieno - di cui tre distaccati - rispetto agli otto previsti in pianta organica. Oltre al cappellano cattolico è presente un testimone di Geova ed un Evangelista.

A Pozzuoli al momento della visita era presente un direttore in missione da Poggioreale. Ancora una volta si è rilevata l'assenza del vice direttore ed un

numero minore di polizia penitenziaria effettivamente presente, rispetto al numero previsto in pianta organica (presenti 115, previsti 177). C'è un comandante, ci sono quattro educatori previsti ed effettivamente presenti, un cappellano cattolico, un testimone di Geova ed un Evangelista (per un'ora a settimana), sessanta volontari ex art.17 e tredici volontari ex art.78.

Nella sesta macro area, quella relativa agli eventi critici (autolesionismo, suicidio, evasioni, scioperi della fame, rivolte), ad Eboli - dal 2007 ad oggi - non è stato rilevato alcun evento critico.

A Salerno, nel 2016, sono stati riscontrati 136 casi di autolesionismo, nessun suicidio, 2 casi di morte naturale, nessuna evasione, 94 casi di scioperi della fame, qualche manifestazione ma nessuna rivolta.

In totale si contano 786 eventi tra infortuni accidentali, perquisizione straordinaria, colluttazioni, danneggiamento ai beni dell'amministrazione, scioperi collettivi, casi di incendio doloso, manifestazioni di protesta in generale ecc.

Nel carcere di Pozzuoli, dal 1 gennaio 2016 al momento della visita avvenuta nel mese di agosto 2017, sono stati registrati 110 eventi di autolesionismo, 6 suicidi, 1 tentativo di evasione, 3 casi di sciopero della fame e nessun caso di rivolta.

Per quanto riguarda l'area relativa alla sanità, nell'ICAT di Eboli non opera un medico di base, piuttosto c'è un dirigente e ci sono 3 medici di guardia, operativi dalle ore 8 alle ore 20. Il notturno non c'è. Presso l'ospedale S. Leonardo di Salerno ci sono camere riservate alle persone detenute nell'istituto. All'interno dell'istituto, sono previsti uno psichiatra, con 4 ore minimo settimanali, e uno psicologo con 6 ore settimanali. Essendo un ICAT i detenuti sono tutti tossicodipendenti.

A Salerno è presente un medico di base 24h, gli psichiatri sono previsti tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 16, sono presenti 4 psicologi - che dipendono sia dall'ASL, sia dal carcere come ex art.80 - per 20 ore al mese dalle ore 8 alle ore 14.

Al momento della visita in trattamento erano presenti 16 tossicodipendenti e 75 detenuti in terapia psichiatrica. L'ospedale di riferimento è il San Giovanni di

Dio. Non sono presenti disabili, tuttavia ci sono stanze pronte alla loro accoglienza.

A Pozzuoli lo psichiatra ricopre 280 ore mensili e lo psicologo 246 ore mensili. Al momento della visita erano presenti 21 tossicodipendenti e 4 in osservazione psichiatrica. Non c'erano detenuti disabili, tantomeno stanze ad essi dedicate. L'ospedale di riferimento è il Cardarelli. Tutti e tre i penitenziari non dispongono di una cartella informatizzata.

Per quanto concerne il lavoro e la formazione professionale, e anche l'istruzione, le attività culturali, sportive o ricreative, ad Eboli sono 18 i detenuti che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, per un budget annuale per mercedi di 120mila euro. Sono 29 i detenuti iscritti ai corsi scolastici, di cui 24 alle superiori e 5 alla scuola media. Tra le attività sportive, ricreative e culturali, sono efficienti le attività in collaborazione con il CONI, i laboratori di teatro, il modellismo di barche e di pelletteria. Inoltre, c'è un giornale mensile e sono attivi vari progetti di volontariato, tra cui un cineforum, un progetto sull'educazione alla legalità ecc.

A Salerno, per quanto riguarda lavoro e formazione professionale, sono 88 i detenuti lavoranti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, per un budget annuale per mercedi in euro 450mila, sei sono i detenuti in semilibertà. Per quanto riguarda gli altri elementi di trattamento, c'è un corso alberghiero non statale, ci sono corsi scolastici ed associazioni di volontariato di sartoria creativa ed educazione alla legalità. Attualmente i corsi attivi sono quelli di alfabetizzazione per stranieri e corsi di scuola media, sono circa un centinaio le persone coinvolte nei corsi scolastici, suddivisi in 8 classi.

A Pozzuoli, 32 detenute lavorano nel carcere, 7 all'esterno in art.21, 5 sono impiegate nella sartoria, 2 al giardinaggio e 1 alla lavorazione del caffè.

Per quanto concerne il budget, questo dipende dall'assegnazione del Provveditorato. Il lavoro è particolarmente legato al trattamento del caffè e del tè. Al momento della visita, non era attivo alcun corso di formazione professionale, di contro, erano 2 i corsi scolastici avviati con 50 detenuti presenti. Per quanto concerne la quotidianità detentiva e la sorveglianza dinamica, ad Eboli, in tutte le sezioni, le celle sono aperte dalle ore 8 alle ore 21. I detenuti

possono spostarsi al di fuori della sezione in totale autonomia e ci sono tre refettori e tre cucine (ogni sezione ha una propria cucina e un proprio refettorio) dove consumare i pasti in comune, i detenuti non possono cucinare in cella. La direttrice mi spiega che, per quanto riguarda il regime aperto, dopo una prima difficoltà iniziale, ad oggi si può ritenere superata l'idea della sorveglianza e del controllo.

A Salerno ci sono ancora delle sezioni che vivono in un regime totalmente chiuso (art.32 DPR 230 del 2000). Nelle celle visitate i detenuti sono destinati a quattro ore d'aria al giorno e non possono spostarsi in autonomia al di fuori della sezione, inoltre, non hanno la cucina in cella. Esiste una sezione dove vige il regime aperto, e la più grande difficoltà si è avuta con gli operatori di polizia che sembrano non accettare la sorveglianza dinamica così come concepita dal regolamento.

Infine, nel carcere femminile di Pozzuoli, in tutte le sezioni i detenuti sono aperti più di 8 ore al giorno, in una sola sezione, la terza, sono aperte 12 ore al giorno e possono spostarsi in completa autonomia. Non hanno una sala mensa/refettorio dove consumare i pasti in comune, di contro tutte le celle sono dotate di una cucina.

Il concetto sulla sorveglianza dinamica è stato accettato in maniera positiva.

Per finire i contatti con l'esterno.

Ad Eboli i colloqui si svolgono anche il sabato e la domenica, giorno in cui spesso i detenuti mangiano con i loro familiari. Quasi tutti i detenuti svolgono i colloqui mensili e hanno una scheda telefonica, di contro, non è previsto il colloquio via Skype, in quanto uno dei requisiti di accesso è la residenza in Campania, per cui tutti sono facilitati nel ricevere visite.

Nel carcere di Salerno si svolgono colloqui anche il sabato o la domenica, fino alle ore 18. Generalmente i detenuti hanno diritto a 6 colloqui mensili, hanno la scheda telefonica e non possono accedere ad internet e quindi neanche a Skype. Nel carcere di Pozzuoli i colloqui si svolgono tutti i giorni, alcuni di mattina altri di pomeriggio. È obbligatorio prenotare il colloquio, è previsto l'uso della scheda telefonica, ed è previsto il servizio Linc per i colloqui a distanza, sebbene non venga utilizzato.

Per concludere, tra i nodi identificativi e problematici, ho rilevato quanto segue. La struttura del carcere femminile di Pozzuoli, essendo stata costruita nel XV secolo, presenta all'esterno delle condizioni precarie. Tuttavia, dati i lavori di ristrutturazione, all'interno non ci sono situazioni particolarmente critiche.

L'istituto, sito al centro della città, è in sovraffollamento di 40 unità: sono presenti 157 detenute, a fronte di una capienza regolamentare di 109 posti.

Le celle visitate sono in buone condizioni: luminose, dotate di bagno, di una finestra grande, di una televisione e di un fornello.

Le stanze adibite alla socialità rispettano gli standard minimi, così come le aree verdi e le altre zone dedicate ai colloqui o alle attività sportive, ricreative e culturali. Il rapporto tra detenute e il personale della struttura - dalla polizia agli educatori - appare piuttosto buono, improntato al dialogo.

Tra le varie attività di risocializzazione, la struttura vanta la presenza di un laboratorio avanzato di sartoria nel quale si confezionano borse. Nel carcere si produce poi del caffè, in collaborazione con la cooperativa Lazzarelle.

La struttura del carcere di Eboli, all'interno si presenta in buono stato, sebbene - trattandosi di un castello medievale - da fuori appare piuttosto antica.

Le celle sono ampie e molto luminose, ognuna con docce interne. Le tre sezioni presentano una cucina e un refettorio indipendenti. Gli spazi in comune, sia interni che esterni, sono ben gestiti. Tra gli eventi critici di principale rilievo, una mancata collaborazione con l'ASL di riferimento.

L'esterno risulta vetusto, tuttavia l'interno è sicuramente tenuto meglio, con celle e spazi ampi, luminosi e puliti.

Nel carcere di Salerno, infine, i principali problemi riscontrati riguardano le condizioni delle celle e degli spazi comuni interni. Le celle sono sporche, piccole e con poca luce. Le docce non sono presenti in tutti i bagni. Gli spazi comuni per i colloqui sono molto piccoli, e la socialità è altrettanto poco idonea ad accogliere tutti i detenuti. Gli spazi esterni sono invece più grandi ed accoglienti, ma non tutti vengono utilizzati per problemi di fatiscenza di diverse zone della struttura. L'Istituto necessita di interventi di ristrutturazione.

In tutti e tre i penitenziari si registra mancanza di personale, che probabilmente, rientra tra le criticità principalmente rilevate.

Terza Parte

Osservazione ed analisi della rieducazione in carcere.

Caso di studio e nuove proposte

1. Premessa

Tu carcere, così opaco e scuro,
tu, il gelo che filtra dentro me,
tu, che hai il potere di vedere una donna piangere,
tu, che hai il potere di incantare il mio corpo,
tu, potrai incatenare il mio cuore e i miei pensieri...
Tu, carceriere del mio corpo, ma mai della mia anima.

(Tratto dalla poesia "Tu carcere" di una detenuta del CC di Benevento)

La questione della rieducazione in carcere incontra numerosi limiti, sia pratici che concettuali. Primo fra tutti la mancata correlazione tra l'obiettivo istituzionale - ossia restituire alla società cittadini rieducati - e la prassi delle nostre carceri - che si basa sull'annullamento totale della personalità dei reclusi²⁶⁷.

Con la riforma del '75, e le successive modifiche, si è cercato di far corrispondere la gestione interna alle prigioni all'esercizio di tutti i diritti dell'uomo, compatibili con il loro stato di detenzione.

Il legislatore, quindi, si è reso disponibile a non peggiorare lo stile di vita dei detenuti ammettendo che solo così lo Stato avrebbe potuto essere lungimirante e combattere il problema della sicurezza sociale.

In passato la funzione della pena era esclusivamente afflittiva mentre oggi diventa *retributiva, preventiva e risocializzativa*.

A queste funzioni si dovrebbe aggiungere quella *riparativa*: una pena, cioè, che riesca a correggere l'errore commesso.

²⁶⁷ Intervista a Lucia Castellano D-Repubblica *Nostre signore delle carceri*

La vera sfida della società odierna è impedire che la giustizia diventi mera vendetta sociale e che la punizione neghi la possibilità del cambiamento, intrappolando nell'errore chi ha sbagliato.

Da questo punto di vista, intendere il carcere senza fine rieducativo un qualcosa di insensato diventa una semplice constatazione, in quanto, tenere una persona imprigionata significa, letteralmente, tenerla in cattività. Non c'è positività, non c'è il buono possibile nell'uomo in catene, piuttosto c'è la sua mortificazione e semmai una spinta ad essere peggiore²⁶⁸.

Le pagine che seguono sono tratte da un *diario* - dal titolo "Ne sarà valsa la pena" - scritto durante la mia prima esperienza presso il carcere di Benevento. Segue uno studio di caso e il racconto della collaborazione con l'Università Paul Valéry di Montpellier.

1.1 Ogni storia ha diritto ad una parola

Immaginazione e follia. Realtà o finzione. Gioco di ruoli.

«Si imprigiona chi ruba, si imprigiona chi violenta, si imprigiona anche chi uccide. Da dove viene questa strana pratica e la singolare pretesa di rinchiudere per correggere, avanzata dai codici moderni? Forse una vecchia eredità delle segrete medioevali?»²⁶⁹.

L'idea di allontanare la mela marcia più possibile dall'albero, per evitare di contaminare le *povere genti normali*, ha preso il sopravvento intorno al XVII secolo attraverso la rimozione del colpevole.

Certamente tra il decidere cosa fare o non fare nei confronti di chi trasgredisce una norma, vince quasi sempre l'antica tecnica del nascondino: chiudiamo chi non obbedisce, segreghiamo la feccia dell'umanità, isoliamo chi è matto, chi ruba, chi è violento, chi si droga.

²⁶⁸ *ibidem*

²⁶⁹ Foucault M., *Sorvegliare e punire*, Giulio Einaudi Editore, 2014, Torino.

Creiamo una realtà parallela, un mondo virtuale, una nuova società - tangibile o immaginaria non importa - e diamole un nome. Chiamiamola la società dei reclusi, la società degli espulsi.

Belli sono i sorrisi - che non ci sono - delle guardie costrette sull'attenti da un regolamento che urla *ordine e disciplina* e che forse di ordine e disciplina conosce ben poco.

In carcere tutto ruota attorno all'idea di rieducazione, un'idea che sorregge il nostro ordinamento penitenziario e che in un certo senso gli dà colore.

Educare un detenuto. È proprio questo di cui si parla.

Formarlo, istruirlo, guidarlo, mostrargli la strada giusta, scindere il buono dal cattivo, il bianco dal nero, spingerlo al pentimento e sottrarlo alla reiterazione del reato. E per fare questo lo chiudiamo e lo bendiamo affinché i suoi occhi possano immaginare un mondo nuovo, pulito, alla pari di quello in cui viviamo noi oggi e che consapevolmente ci rende complici di un complotto politico-culturale senza via di uscita.

Come se l'avesse saputo Alfredo Rocco, durante il ventennio fascista italiano, quando propose il sistema del doppio binario, alimentando l'illusione di una misura alternativa alla detenzione in grado di "salvare" chi, con un po' di fortuna e con una ridotta propensione al crimine, sarebbe riuscito a lasciarsi dietro tutta la triste storia dei *camosci* e dei *girachiavi*.

Il *dolo*, la *colpa* e la *pericolosità sociale*. Questi sono i tre concetti attorno a cui ruota tutto il giudizio sul criminale e sul reato commesso. Volontà cosciente e non cosciente, quindi, probabilità di ricommettere l'efferato fatto, che sulla base di un sistema legislativo indirizza il magistrato verso questa o quella accusa.

Eppure c'è qualcosa che ancora una volta sembra sfuggire. Ad esempio, in che misura il dolo rappresenta effettivamente la volontà cosciente di commettere un reato? Lungi dall'obiettare sui significati imposti dalla Costituzione e dalle scelte riformatrici, ci mancherebbe, ma quando si esamina un caso, una storia, un percorso, quali sono gli elementi imprescindibili tra cui un giudice può o non può spaziare?

L'imposizione della società con le sue regole e leggi che ruolo occupa? E, soprattutto, siamo certi che il carcere sia l'unico modo per recuperare chi, intenzionalmente e coscientemente, ha procurato del male?

La risposta a tutto questo deve essere per forza di cose affermativa.

Non è possibile pensare che ci sia una soluzione alternativa e che non venga legittimata da una legge che è *uguale per tutti*.

Ma non riesco a smettere di pensare. E di sperare.

«[...] Mio padre è morto e da quel momento è iniziato tutto.

Papà è sempre stato in galera, lui era un gran giocatore, di noi non si è mai interessato. Quelle poche volte che usciva da galera era violento, soprattutto con mia madre che, poverina, per portarci avanti si mise a fare la prostituta.

Noi eravamo nove figli: sei femmine e tre maschi. Oggi siamo tutti in galera, o quasi.

Quando ero piccola facevo i fiori, poi, da quando mi sono sposata, non ho più lavorato. Mio marito non voleva. Io vivo solo per i miei quattro figli, sono stata molto presente per loro. Ero già sposata quando ho incontrato l'amore della mia vita.

Adesso ti racconto un po' la storia.

A quattordici anni me ne scappai di casa con il mio fidanzato, non volevo più stare lì, la situazione era insostenibile, tra mio padre, mia madre, i miei fratelli.

Dopo pochi mesi mi accorsi che lui si drogava ma ci sposammo lo stesso.

A quindici anni ho avuto il primo figlio. Avemmo due bambini da quella relazione, poi lui fu arrestato perché rubava per drogarsi. Io ero sola ed ho iniziato a fare la criminale.

Mi arrestarono e mi trasferirono in questo carcere.

E qui ho incontrato il mio unico amore, lui era stato arrestato per associazione camorristica, siamo stati insieme all'Alta Sicurezza per diverso tempo.

Il nostro rapporto era bellissimo.

Quando uscimmo dal carcere lui non lavorava, e neanche io.

Poi fece un brutto incidente con la macchina che lo costrinse sulla sedia a rotelle – dopo qualche anno lo spararono per una resa dei conti.

Diciamo che noi siamo nati sotto brutte stelle. Io sono una delinquente e ne vado fiera perché affrontare la mia vita non è stato semplice.

Molti credono che fare la delinquente sia una scelta, una scelta facile.

Invece non è così, io non ce la faccio più.

Ho quattro figli: loro si vestono, mangiano e hanno studiato perché io ho fatto la delinquente e gliene ho dato l'opportunità. Quando uscirò, per esempio, non farò più nulla perché non ne avrò più bisogno, quello che dovevo dare ai miei figli l'ho dato, loro dovevano crescere bene e dovevano avere tutto.

La mia adolescenza è stata una tragedia, non la conosco proprio, non so cosa significhi, non ho fatto nessun passaggio, non conosco il divertimento, non conosco nulla. Cambierei molto del mio passato. La vita difficile che ho avuto io, ho cercato di non farla avere ai miei figli, e questo è stato il risultato [...]»²⁷⁰.

Lei è Patrizia. Non avrebbe potuto avere una storia diversa. O forse sì.

Nata da un padre alcolizzato e da una madre prostituta, prima figlia di 9 fratelli e con una carriera delinquenziale alle spalle molto ben definita, diventa mamma all'età di 15 anni, vedova dopo mesi e criminale da sempre. Dentro e fuori dal carcere ha costruito la sua vita, le sue amicizie, i suoi desideri.

Patrizia era destinata a questo non poteva salvarsi, dicono.

Ma se anche fosse vero, il carcere in 40 anni che funzionalità ha avuto?

Come specificato nel capitolo precedente, gli addetti ai lavori all'interno di un carcere sono tanti: c'è la direzione che ospita direttore e vice direttore, ci sono la segreteria e l'aria contabile con i responsabili e i collaboratori, c'è l'area sicurezza formata da comandante, sottoufficiale ed agenti, c'è il presidio sanitario locale con il responsabile, i sanitari e gli infermieri, ed infine, c'è l'aria trattamentale formata da responsabile, educatori e collaboratori.

Insieme, questi organi, concorrono al trattamento rieducativo.

Tuttavia, come nel caso di Patrizia, sono tanti - forse tantissimi - i detenuti che non riescono a finire un percorso di reinserimento.

In questi casi una riflessione è d'obbligo.

²⁷⁰Intervista del 20 novembre 2015 presso la sezione femminile del Carcere di Benevento, durata 1' e 15".

Se da un lato non si può colpevolizzare in *toto* un penitenziario per l'insuccesso di un percorso reintegrativo, dall'altro, se tale insuccesso diventasse non un caso ma un'abitudine, allora una critica dovrebbe essere rivolta anche alla struttura accogliente.

Si rifletta su due modelli di carcere: da un lato educativo, dall'altro contenitivo. Se la Costituzione e l'Ordinamento Penitenziario insistono su un organo di reclusione non punitivo né contenitivo ma rieducativo, allora, anche i singoli istituti, dinanzi ad un continuo via vai dello stesso criminale, dovrebbero porsi delle domande.

La critica è sottile e non è solo rivolta agli istituti quanto ad un sistema legislativo che non rispecchia la realtà delle situazioni, pretendendo meccanismi senza valutarne la reale attuazione.

È veramente possibile rieducare in carcere?

Gli addetti ai lavori, tutti, dovrebbero perlomeno accettare questa eventualità.

Umanizzazione della pena - per questo si sono battuti i nostri avi. Per rendere il carcere un percorso, un servizio e non un passatempo.

Eppure alla vista di Patrizia che rientra dopo due, forse tre settimane, all'agente scappa una risata. Nei suoi occhi è evidente un sentimento di consapevolezza che meglio di così non poteva andare.

Proprio davanti alla cella di Patrizia, in un padiglione distaccato, ma non troppo lontano, c'è lui, Paolo - figlio della donna.

E la storia si ripete come in un circolo vizioso, senza all'apparenza poter far nulla. Pure in questo caso c'era poco da fare, doveva andare così.

Arrestato all'età di 17 anni, il ragazzo si trova addosso un'accusa di estorsione, usura e violenza, tutto a stampo mafioso. Racconta:

*[...] errori ne ho fatti perché non sono stato seguito, né da una madre, né da un padre. Sto pagando per i reati che hanno commesso i miei genitori [...]. Quando mio padre è morto ho dovuto prendere in mano la situazione [...]*²⁷¹.

²⁷¹ Intervista presso la sezione maschile, autonomo, del C.C. di Benevento

Oggi Paolo ha 24 anni e nel 2020, dopo 12 anni di galera, uscirà. Finalmente potrà buttarsi alle spalle quest'esperienza. Eppure di dubbi ce ne sono tanti: cosa farà Paolo una volta fuori, di nuovo senza una madre e un padre?

1.2. Rieducare in carcere. Parola ai reclusi...

Educare e riabilitare nel rispetto della dignità umana, questo è lo scopo della pena oggi.

Nel rispetto della dignità umana ha pensato bene di precisare la Costituzione - forte dell'esperienza di chi non ha avuto tanta fortuna nella vita da dover provare il carcere ai tempi delle pene corporali.

Si continua a ripetere che la prigione non deve più essere intesa come un mezzo di controllo, né come un passatempo, non può più prescindere dall'educazione, dal rispetto e dall'insegnamento. È finita l'epoca in cui un corpo martoriato, agonizzato, umiliato, faceva spettacolo, eppure si sente ancora il bisogno di specificare *nel rispetto della dignità umana*, come se questa considerazione non dovesse essere innata in un paese civile come l'Italia.

Ci sono voluti anni affinché l'umanità si rendesse conto che continuare a punire il male attraverso il dolore fisico non avrebbe ottenuto altro risultato che un effetto contrario al bene stesso.

Oggi viviamo in un'epoca che si definisce civile, pertanto, una volta scartata l'ipotesi di eliminare fisicamente chi delinque, il solo modo per liberarsene è attraverso la reclusione (come se nascondere un soggetto fosse sinonimo di civiltà). Tuttavia, l'era del progresso e della modernità ha sentito l'esigenza di giustificare questa reclusione attribuendole uno scopo rieducativo.

Ma veramente questo è quello che la società vuole da noi?

E realmente la società è pronta a reintegrare un criminale?

Chi ha vissuto la galera, e non per forza come internato, può ben capire a cosa mi riferisco. Ammonta a circa 52.000 il numero delle persone che popolano le carceri italiane oggi, su un totale della popolazione residente di circa 61.000.000, rappresentandone circa lo 0,085%.

Percentuale che ci pone in una condizione di difficoltà nella gestione e nel recupero dei condannati, soprattutto perché le forze umane impegnate al loro reinserimento sono troppo poche.

E allora, perché si impone il concetto rieducativo e non si investe sul modo più efficace per ottenerlo?

Tutti gli operatori penitenziari e tutti gli operatori degli uffici di esecuzione penale esterna sono uniti da un solo scopo: far sì che un detenuto una volta fuori non commetta reato.

Sia l'Ordinamento Penitenziario che la Costituzione sono chiari su questo punto: bisogna intervenire con percorsi idonei, raccogliere le emergenze dei carcerati, facilitare rapporti con l'esterno, impiegare le forze in corsi e attività ricreative. Tuttavia, le risorse umane mancano e non si attuano interventi concreti per sanare questo deficit, si continua ad investire di più sulla sicurezza che sull'educazione.

Altri dubbi sono rilevabili sul grado di preparazione della società esterna all'accoglienza. Le nostre carceri sono abitate da detenuti di ogni tipo: strozzini, rapinatori, spacciatori, ladruncoli, associati a clan camorristici, sex-offender, pluriomicidi.

La società è pronta a reintegrare anche questi soggetti?

I reati non sono tutti uguali e la risposta dell'opinione pubblica cambia da fatto a fatto. Eppure la Costituzione non sembra fare tante distinzioni: se accettiamo senza pregiudizi tutta la storia della rieducazione, allora tutti i sex offender, tutti i camorristi e tutti i killer più efferati devono essere sottoposti a reinserimento sociale.

«Sono Annalisa ed ho 32 anni. Mio padre è morto nel 2012, me l'hanno ammazzato.

Sono depressa purtroppo e questi giorni che si avvicinano al Natale non mi fanno certo bene. Quando ero piccola era tutto bellissimo, giocavo sempre nel grano, stavo con gli animali, andavo in bici. La campagna era la mia passione, lo è ancora ma qui dentro i ricordi sono tutti così sbiaditi. Ero anche fidanzata, siamo

stati insieme due anni, ma i miei erano un po' all'antica. Ci siamo lasciati quando sono entrata qui.

Mi hanno arrestata a dicembre 2009. *Ho commesso l'omicidio*, queste furono le parole che dissi perché non ce la facevo più, ero in caserma da cinque giorni, con la sorveglianza fissa e sempre con le stesse domande»²⁷².

Condannata a 21 anni di reclusione, Annalisa, ha ucciso il padre con sette coltellate. *Responsabile di omicidio volontario*, così ha risposto la giustizia penale a riguardo.

Adesso la donna è al centro di diversi trattamenti rieducativi, ed un giorno, quando avrà 53 anni, vedrà avanti ai suoi occhi spalancarsi le porte del carcere. E potrà uscire, vedere la luce del sole, tornare alla sua campagna, ai suoi animali e forse tornare a rincorrere i propri sogni.

Un barlume di speranza c'è, tuttavia, è giusto non viaggiare con la fantasia e chiedersi: Annalisa potrà mai riprendere in mano la sua vita?

Molte volte i percorsi rieducativi all'interno del carcere sfiorano l'eccellenza, ma altre volte questa eccellenza è affiancata da scetticismo, e allora c'è chi combatte e chi invece lascia tutto al caso.

In un carcere all'avanguardia c'è bisogno di certezza: dagli assistenti penitenziari al direttore, dall'aria trattamentale a quella sanitaria, tutti devono lavorare sulla stessa linea di pensiero rivolta all'abolizione dei tratti criminogeni in un soggetto. Altrimenti, se non si pensa a raggiungere questo, cade tutta la logica del trattamento e la rieducazione si rivelerebbe una grande menzogna.

È chiaro non bisogna tralasciare anche altri aspetti che influiscono su un percorso di reinserimento, come ad esempio i tratti individuali del soggetto che devono essere bene interpretati per ottenere successo. Individuare un percorso *ad hoc* è necessario quasi quanto capire che il coordinamento con gli enti locali o le associazioni territoriali è fondamentale. Creare una rottura tra il carcere e l'esterno significa distruggere il buono prodotto durante il trattamento rieducativo.

²⁷² Intervista dell'11 dicembre 2015 presso la sezione femminile del Carcere di Benevento, durata 50'.

«La galera è una delle più grandi finzioni del nostro tempo. Se non c'è un percorso continuo fuori, voi da dentro potete fare tutto quello che volete, ma una volta che escono saranno allo sbando e torneranno a delinquere; è elementare».

Lui è Emilio²⁷³, uno dei poliziotti che da trent'anni lavora alla C.C di Benevento. È forte la convinzione delle sue idee e le sue parole rimbombano nella cella antecedente alla sala colloqui.

Siamo lì che passeggiamo ragionando sulla verità, sul diverso, sul possibile, sull'utopia ma lui continua a ripetere che seppure un trattamento sia cucito alla perfezione sulla pelle di un detenuto, appena varcata la *porta carraia* la società ha l'obbligo di assistere, altrimenti ha poco senso il percorso in carcere.

È fondamentale la presenza dello Stato soprattutto nel momento di uscita del detenuto in quanto serve creare un ponte tra il dentro e fuori, tra la libertà e la prigionia, il tutto attraverso la legalità.

Tuttavia, inserire nel mercato del lavoro chiunque esca dal carcere è impensabile data la condizione economica in cui verte il paese - si registra all'inizio del 2016 un tasso di disoccupazione totale pari all'11,5% su un totale della popolazione residente, al fine periodo 2015, pari al 60.674.003. Pertanto, assodato che non tutti possano uscire e trovare un lavoro, si deve creare un'alternativa ugualmente motivante.

1.3 Il carcere come fabbricante di sogni

La sofferenza della chiusura, la consapevolezza dell'errore, la perdita della propria identità, la sensazione di non essere ascoltato e di parlare ad una società disinteressata che prende non solo il tuo corpo ma anche la tua anima. La speranza di mantenere vivo quell'io che il *carceriere del corpo*²⁷⁴ non può incatenare, ma che riesce ad immobilizzare ogni qual volta un permesso viene negato.

²⁷³ Tutti i nomi sono inventati

²⁷⁴ Poesia di una detenuta del carcere di Benevento. Per leggerla vai al paragrafo 2.2 del capitolo III

La coscienza sporca ma desiderosa di cambiare, quanto conta e quanto costa?
Qual è il prezzo da pagare per un errore umano?

Tra la reclusione e la pena di morte si muovono i giudici popolari.

Avanti ad un reato grave il popolo decide che la rieducazione non conta: è la vita dell'omicida che si vuole attraverso la pena di morte.

Aldilà delle leggi, ancora oggi.

Sono trascorsi alcuni mesi da un efferato omicidio che ha sconvolto l'intero paese: Luca Varani, ucciso con 30 coltellate, per gioco.

Un gioco che ha spezzato la vita ad un ragazzo di ventitré anni che come unica colpa ha avuto quella di partecipare alla stessa festa dei suoi assassini. Massacrato a coltellate e a martellate per il solo piacere di uccidere, così la Procura contesta l'omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà.

A seguire le parole di uno dei due assassini:

«Non so perché lo abbiamo fatto, eravamo in pieno delirio e volevamo vedere che effetto faceva uccidere».

Questi assassini meritano la gogna o un trattamento penitenziario?

«La mia storia è complessa e triste. Mamma fu ricoverata in un ospedale psichiatrico, lei era una maestra, ma sai a quei tempi era più facile rispetto ad oggi, al minimo errore eri considerato pazzo. Lei aveva una bella famiglia, un marito e due figli, ma in ospedale si innamorò del medico psichiatra, ebbero una storia. Da quella relazione nacqui io.

Mio padre non mi ha mai riconosciuto e tantomeno la famiglia di mia madre mi voleva. Ero solo al mondo, come un cane.

Quando mamma si suicidò fui messo in un orfanotrofio.

A 14 anni me ne scappai e andai in Germania, ero piccolo, non sapevo neanche parlare il tedesco. Sono stato sempre fuori, considera che oggi parlo cinque lingue. Ho aperto diversi ristoranti, sono anche direttore di una ONLUS per disabili.

Nella vita mi sono mancati i piccoli gesti, pensa che in orfanotrofio a Natale tutti andavano via ma io rimanevo sempre lì, come una bestia, perché non avevo nessuno che mi venisse a trovare, che si occupasse di me.

Mi è mancato molto il calore umano forse per questo sono così emotivo, mi affeziono subito alle persone. E forse è per questo che sono stato frainteso.

Tornato in Italia conobbi una famiglia, loro erano i miei vicini di casa, eravamo molto affezionati, ci aiutavamo a vicenda.

Conobbi Alessandro che era piccolino ed i miei gesti d'amore, loro li hanno interpretati come abusi. Era il bambino che mi veniva a cercare, che veniva a casa mia, che dormiva nel mio letto. Io avevo delle attenzioni verso di lui è vero, ma perché loro erano come una famiglia per me.

Quando mi hanno accusato avrebbero dovuto analizzare meglio la mia storia, conoscermi più a fondo e valutare se anch'io, in quell'orfanotrofio, avessi subito delle violenze. Io lo so, le ho subite, e pure loro lo sanno».

Andrea, condannato a 9 anni di carcere per tentato abuso su minore, partecipa a tutti i programmi interni al penitenziario e dichiara di avere molte speranze per il futuro. Ha sbagliato, ma la vita l'ha messo a dura prova e per questo è intenzionato a recuperare e a crearsi una posizione di credibilità all'interno della società.

Andrea ha paura perché tra le sbarre - il suo - è il reato degli infami.

Non ha mai avuto occasione di raccontare la sua vita perché in pochi hanno voluto conoscerla: la sua storia non ha alcun diritto di essere ascoltata. È questo che la collettività pensa di Andrea, c'è sgomento e terrore che possa tornare ad essere libero e continuare a fare del male.

Invece per Carmela, accusata di rapina a mano armata, si chiede uno sconto di pena. Perché Carmela non è pericolosa socialmente, non tornerà a delinquere e non ha ferito esseri innocenti. Tuttavia Carmela, durante la sua rapina, ha mandato sul lastrico un'intera famiglia che ancora sta lottando per andare avanti. E allora, quanto conta la percezione che una comunità ha della gravità del reato commesso?

Ci sono storie che meritano di essere ascoltate più di altre?

Nell'immaginario collettivo probabilmente la risposta è sì, tuttavia riflettendo, aldilà dell'essere innocentisti o colpevolisti, essendo esseri sociali siamo fatti di relazioni umane e di esperienze, siamo il risultato del nostro passato ed è per questo che non possiamo ignorarlo.

Alcuni reati toccano più di altri, è vero, ma se il diritto alla parola è per tutti, il dovere all'ascolto è sacrosanto. Solo così, considerando che ci viene imposto di parlare di rieducazione, il carcere può trasformarsi in un vero motore di cambiamento.

Passeggio nel cortile e già da fuori sono in grado di indovinare il pranzo scelto per oggi da Raffaella. L'odore è forte, quasi nauseante, e il rumore delle pentole si confonde tra le grida delle assistenti che annunciano l'arrivo della posta.

Nell'angolo riesco a scorgere il viso pallido e stanco di Giovanna²⁷⁵ che mi passa accanto e accenna un saluto solo con il movimento del capo.

Avrebbe bisogno di una boccata d'aria, magari di una passeggiata.

Ma chi potrebbe mai prendersi la responsabilità di far fare a Giovanna il giro del padiglione?

Potrei chiederlo io ma richieste di questo tipo diventano un'utopia: del resto siamo in un carcere, mica in un parco giochi.

Eppure percepisco che potrebbe bastare veramente poco per restituire a Giovanna, spacciatrice da sempre, un po' di colorito sul suo viso visibilmente abbattuto.

E mi soffermo a pensare ad uno degli orgogli per il nostro Paese: il carcere di Bollate. Che con l'ultima trovata del *ristorante in galera*, ha dimostrato di essere una prigione all'avanguardia per i suoi programmi di riabilitazione e di recupero sociale. Un vero e proprio trionfo sia per la struttura in sé, che per tutta la giustizia italiana.

Bollate ancora una volta ha vinto.

Dai dati che emergono dal Ministero della Giustizia, per l'anno 2016, Bollate è una Casa di Reclusione "giovane", inaugurata nel dicembre del 2000, con 1.090 detenuti presenti (a fronte dei 1.242 posti letto che sono a norma), con 405

²⁷⁵Condannata a tre anni per spaccio e detenzione di stupefacenti

poliziotti penitenziari regolarmente impegnati (rispetto ai 560 previsti), con 16 educatori effettivi (rispetto ai 19 attesi) e 11 operatori amministrativi (rispetto ai 22 presunti).

Gli spazi e gli impianti comuni sono quelli che riscontriamo in ogni carcere; le attività proposte e svolte sono più o meno le stesse attivate in altri posti, spaziando dalle attività teatrali alle partite di calcetto, dai corsi di poesia ai laboratori di sartoria.

Ma allora cosa rende Bollate così speciale?

Sicuramente la mentalità. L'aver capito che la restrizione della libertà è di per sé un modo efficace per rendere giustizia a chi ha subito un danno e che l'assenza di trattamenti, l'umiliazione, il non dare diritto alla parola - che nasce spesso dall'esigere un comportamento militarizzato o militarizzante - potrebbero ottenere l'inverso dell'esito sperato.

È la società esterna che dovrebbe esigere in primis un cambiamento interno al carcere, in quanto la buona riuscita di un trattamento aumenta margini e percezioni di sicurezza, nonché il peso della responsabilità del soggetto che potrebbe essere distolto dal commettere nuovi crimini.

Non è sempre così ma è una condizione che potrebbe verificarsi.

E se anche questa mentalità servisse a ridurre la recidiva dello 0,1% non sarebbe stata vana. Il punto è riuscire a guardare avanti, al futuro della società. Non bisogna rischiare di tornare indietro, a quando lo Stato non faceva altro che produrre criminali a cui avrebbe poi dato la caccia.

Il cambiamento di mentalità e l'innovazione di Bollate sono riscontrabili anche in alcuni programmi terapeutici riabilitativi adottati in relazione ai sex offender. La novità sta nell'aver individuato un modello americano - *Good Lives Model* - che pare ottenere successo nella prevenzione della recidiva.

Si tratta di una serie di interventi applicati sia durante che dopo l'espiazione della pena, attraverso il rafforzamento di elementi come autostima e capacità relazionali.

La vera peculiarità del GL Model sta nella presa in carico trattamentale del paziente sia in carcere che sul territorio esterno, sia per chi sta ancora scontando la pena che per chi, libero, ha il bisogno di continuare.

Sembra proprio quello di cui parlava il Signor Emilio (*par. I*):

[...se non c'è un percorso continuo fuori voi da dentro potete fare tutto quello che volete...]

Sono tanti i progetti da poter attuare, si pensi ad esempio alla creazione di bungalow all'interno del carcere in cui un detenuto potrebbe passare qualche ora con la propria famiglia. Mini strutture costruite da loro che potrebbero contribuire anche ad aumentare il lavoro carcerario.

Bisogna aprire le menti e proporre idee innovative.

Non è facile cambiare la mentalità, oggi prevale l'esigenza di percorsi riabilitativi nuovi e più efficaci dei precedenti.

1.4 Nessuno tocchi Caino. Il fallimento della prigione

Ma il *Signore* gli disse: *chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte*²⁷⁶.

E mentre originariamente fu un *solo uomo* a decidere le sorti di chi voleva vendicare Abele, diversi secoli dopo la Chiesa Cristiana istituì il carcere come un mezzo sociale di espiazione della pena, lasciando alle genti il potere di punire. Nel creare l'uomo sono stati generati gli opposti - vita e morte, bene e male, perdono e vendetta - e dunque le diseguaglianze.

Il tutto e il niente alla legge ineguale di Dio: è il *Signore* che creando originariamente divide.

Dopo la nascita della città e della convivenza civile si sviluppa la convinzione che allontanare il "problema" dall'organizzazione sociale regolarmente intesa, potesse contribuire a migliorare la vita in comune. Il principio non era quello di punire ma solo disfarsi di chi andava ad inficiare sul bene comunitario. Il ritorno

²⁷⁶Genesi 4,15

del criminale in società non faceva temere alcuna ripercussione sul gruppo, anche perché i prigionieri difficilmente facevano rientro a casa.

Durante tutto il Medioevo la vendetta privata ne fa da padrona e quando quelle rare volte i fuorilegge si trovavano a dover espiare i propri peccati in prigione - tra carcerieri e signorotti - la reclusione di per sé diventava il male minore. La tecnica dei supplizi, come ci racconta Foucault, per tanto, troppo tempo, ha giocato un ruolo fondamentale nella cultura della punizione e del castigo.

Più o meno un secolo separa questa mentalità da una nuova era della giustizia penale. Un'era sicuramente più umana e meno vergognosa. Un'era in cui il corpo viene lasciato in pace e la sofferenza non è più fisica ma mentale, un'era che traccia un confine chiaro e definito tra quello che si può fare e quello che non si può fare in carcere.

E la violenza sul condannato è una delle cose che non si possono fare.

Ho sognato un ragazzo di 30 anni, costretto a detenzione cautelare al *Regina Coeli* per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

Era esile, spavaldo e con tante insicurezze, ma era vivo e consapevole che tra le sbarre avrebbe incontrato la morte.

Era il 22 ottobre 2009: tempo della modernità, dell'evoluzione e del progresso, dicono. Qualcuno urlò *Nessuno tocchi Caino*, ma siamo così lontani da quella antica civiltà da non riuscire più a sfiorarla con mano.

Erano giorni freddi e il rumore delle violenze in cella era assordante ma non le ascoltava nessuno, eccetto lui.

Finalmente mi sveglia, era solo un brutto sogno, forse.

Come spiegato nel capitolo II, l'Amministrazione Penitenziaria, nella gestione dei detenuti e degli internati, suddivide la popolazione carceraria in categorie sia per avviare un'osservazione scientifica sulla personalità del detenuto, sia per evitare la *contaminazione* tra carcerati, garantendo una sicurezza sia pubblica che sociale.

Di conseguenza i detenuti, in base al reato commesso, saranno destinati a diversi circuiti penitenziari. L'alta sicurezza, ad esempio, è riservata ai detenuti

particolarmente pericolosi e a stabilire la pericolosità di un soggetto al momento dell'arresto sarà soprattutto la tipologia di reato commesso ed il *modus operandi* (se agisce da solo, in gruppo, ecc.).

«Mi chiamo Veronica e sono un'ex Alta Sicurezza.

Avevo 29 anni quando sono venuta in Italia, arrivo dalla Slovacchia e sono scappata da lì per fuggire dalla droga.

Ero una tossica ma ho cercato in tutti i modi di salvarmi.

Ai tempi della Slovacchia ero una sarta, in quel periodo lì c'era il comunismo quindi tutti eravamo obbligati ad andare a scuola e a lavorare.

Nel 2005, però, in Italia, mi sono sbattuta un'altra volta mezza droga *vabbè un tiro chi se ne frega* ed è stata la fine per me.

Conobbi il mio compagno in un bar, lui è tunisino, insieme abbiamo iniziato a spacciare. All'inizio tutti mi dicevano che non era per me, ma a me piaceva, ci siamo avvicinati a poco a poco, ed io mi sono completamente innamorata di lui, da allora non ci siamo mai più separati, tranne per la galera.

Lui sa tutta la mia storia e mi ha sempre dato fiducia.

In Slovacchia non sono mai stata in carcere, in Italia, invece, è tutto diverso: per 60 grammi hanno messo in mezzo trenta persone.

Mi hanno accusato di associazione ma io ho sempre lavorato da sola principalmente perché non mi fido di nessuno, solo di me stessa.

Mi sono ritrovata nel 2008 in A.S. e non sapevo neanche cosa fosse, da noi non esiste né camorra, né clan, né associazione, niente.

La verità è che io ero una tossica e che quindi spacciavo.

Mi hanno dato 15 anni e 3 mesi, ma la cosa più brutta è che sono stata processata tre volte sempre per lo stesso fatto: bella legge italiana!

Ho tre figli ma con il mio attuale compagno soltanto uno. Il primo ha 25 anni, oramai è un uomo, io e il padre ci separammo ancor prima della gravidanza, era bello ma un po' stronzo. Non andavamo molto d'accordo io ero una ragazzina, avevo 18 anni.

Il mio secondo figlio l'ho avuto con un romano che, purtroppo, nel 2005 morì di tumore. Ci eravamo separati prima che morisse, era troppo legato alla madre, io

invece volevo essere indipendente. Comunque gli diedi l'affidamento del bambino che ora sta con la zia.

Il terzo figlio l'ho avuto con il mio compagno, aveva tre mesi quando ci arrestarono: 17 giugno 2008. Il bimbo è stato per diverso tempo in ospedale, stette male, rischiò la vita.

All'inizio è stato in una casa famiglia, poi ho saputo che lo Stato italiano l'ha dato in adozione. Non lo so dove sta adesso ma sicuramente sta bene, me lo auguro. Vorrei contattarlo, vederlo, anche solo per pochi secondi. È mio figlio! Perché me l'hanno tolto? C'era mia madre che poteva darmi una mano, perché non l'hanno dato a lei? Mi hanno accusato di averlo abbandonato ma io non volevo andare in galera. Da noi non funziona così, non ti buttano nella spazzatura perché sei un tossico. Io ho voglia di lottare ancora, di vivere, di lavorare, io ce la posso fare [...].»

«Mi chiamo Raffaella e sono una ex A.S. La prima volta che sono entrata in carcere avevo 18 anni, adesso ne ho 43. All'epoca mio fratello mi chiese di nascondere un pacco in casa ed io lo feci. Sono stata molto ingenua, non mi rendevo conto di cosa accadeva attorno a me.

Uscii da galera a 24 anni e tornai subito a casa dai miei figli, li ho avuti molto giovane nonostante i miei fossero molto severi e mio padre molto geloso.

La seconda volta sono stata accusata di estorsione, o meglio mi hanno accusato di non aver denunciato mio fratello, ma cosa dovevo fare?

Quel giorno eravamo in un parcheggio, pioveva a dirotto lo ricordo molto bene, mio fratello iniziò a litigare con un signore, io ero presente ed ovviamente mi misi in mezzo per cercare di non farli arrivare alle mani, ho avuto paura [...].

Quando ero in A.S., al carcere di Pozzuoli, eravamo in sette in una sola stanza, sicuramente c'era più dialogo con le altre detenute ma eravamo chiuse 24 ore al giorno, era un incubo, adesso è tutto diverso, posso andare al teatro, andare a messa, passare un po' di tempo al passeggio.

Ho tanti rimpianti, vorrei riuscire a sistemare le cose, non avere più paura, vorrei tornare solo a casa mia, parlare con i miei figli, chiedergli perdono per tutti i miei errori. Ho sbagliato lo so ma ho pagato tanto [...].»

La questione della pericolosità all'interno del carcere nasce anche dal fatto che i direttori adottano un approccio garantista dovendo assicurare sempre ordine e disciplina. Ed è proprio per questo che con la riforma dell'O.P. la questione della sicurezza nelle carceri ha legittimato un *regime di sorveglianza particolare* - art. 14 bis²⁷⁷ - ossia un diverso trattamento nei casi in cui la pericolosità del detenuto andasse ad inficiare sul sistema di sicurezza penitenziaria.

Ancora una volta la tecnica prescelta è quella di separare, allontanare, distaccare i più dai meno pericolosi e ci si ritrova sempre più lontani dall'idea di responsabilizzare il soggetto.

La domanda è: quanta possibilità c'è di rieducare chi è particolarmente pericoloso?

Seguono le parole del Ministro Orlando:

*"Abbiamo capito che occorre fare il possibile per ricordare a tutti che il carcere è parte della società e che [...] se non si abbatte il muro della paura, non possiamo aspirare ad avere un miglioramento delle condizioni di sicurezza per tutti i cittadini"*²⁷⁸.

In una mentalità progressista il ragionamento è questo: il carcere è parte della società, è lo specchio della società, il carcere è la società.

Il criminale sarà il nemico o l'amico della porta accanto.

Spetta a noi deciderlo.

²⁷⁷Art. 14 bis O.P. *Regime di sorveglianza particolare*: "Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati che:

a) con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
b) con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
c) nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

²⁷⁸Le parole del Guardasigilli Orlando durante la chiusura degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale presso il carcere di Rebibbia in data 19 aprile 2016.

1.5 L'analisi di due mondi paralleli: il rovescio della medaglia.

Le parole di Antonio, assistente di polizia penitenziaria:

«*Secondini, guardie, sbirri* questi sono i generosi appellativi che ci ritroviamo scaraventati addosso in ogni minima operazione.

Perché dovrei tacere se un detenuto mi sputa in faccia o peggio se mi alza le mani addosso? Perché se reagisco passo i guai? A noi chi ci tutela? Fino a che punto un detenuto può spingersi prima che un poliziotto possa rispondere?

Ho visto colleghi con il volto insanguinato, ho visto poliziotti piangere, io stesso ho pianto, li ho visti puntarsi una pistola alla tempia dalla disperazione - e sparare. Ma la morte di una guardia uccisa dal carcere non fa spettacolo perché racconta una debolezza umana e non un abuso di potere, è questa la verità».

Guardare dall'altra parte delle sbarre non è facile in quanto impone a tutti l'umiltà di accettare un sistema marcio dentro e fuori, un sistema fatto di gioco di ruoli, accordo tra le parti, pali di ferro che segnano un confine che spesso non esiste.

Vivere il carcere pur non avendo commesso reato, la malavita, la delinquenza, la restrizione, il rispetto della legge e delle regole a cui un *assistente penitenziario* è sottoposto, diventano tutti elementi che amplificano due confini spaventosamente simili e vicini.

Ti svegli una mattina e non riconosci più la tua vera identità: dovrai scontare un ergastolo da innocente.

E così, senza giorni, senza permessi, che sia Natale o Pasqua, che sia giorno o notte, tu sarai lì, dietro le sbarre, imprigionato, senza una via d'uscita, ma dalla parte dei giusti.

Non hai fatto niente eppure passerai la tua vita rinchiuso, buoni e cattivi figli di una stessa ingiustizia: quella carceriera.

Il *fine pena mai* per chi delinque e per i suoi guardiani rappresenta la perdita della libertà in tutte le sue forme.

«...portare un seme all'interno del deserto con l'intento di farlo germogliare, è questo che volete fare?»

Le parole di Antonio sono sincere, pulite e critiche. Colgo appieno la difficoltà che racconta, il disagio a cui sono sottoposti gli assistenti di polizia penitenziaria che devono scindere professionalità ed umanità perché, come già detto, se è vero che la nuova legge sull'ordinamento penitenziario prevede maggiore assistenza ai detenuti, è anche vero che nella pratica sono poche le risorse messe a disposizione.

2. Studio etnografico nel carcere di Benevento


“Si aprono le gabbie, ma molti non sanno più volare”
Zavoli, Il pensiero lungo

Dai dati del DAP emerge che al 31 ottobre 2017 la Casa Circondariale di Benevento - costruita nel 1982 ma aperta ufficialmente nel 1986 - ospita 548 detenuti, di cui 21 donne e 34 stranieri²⁷⁹ (perlopiù algerini, rumeni e somali). Osservando l'andamento della popolazione penitenziaria negli ultimi 12 mesi, sempre secondo il DAP, c'è stato un incremento dei detenuti pari al 29,9%. Dinanzi tale aumento, la capienza regolamentare resta la stessa: 306 posti letto rispetto a 538 presenze.

Tabella 1. Andamento della popolazione detenuti negli ultimi 12 mesi

	30/11/16	31/12/16	01/01/17	28/02/17	31/03/17	30/04/17	31/05/17	30/06/17	31/07/17	31/08/17	30/09/17	31/10/17
Capienza	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
Presenti	422	411	438	464	460	467	474	505	509	514	555	548
Donne	20	21	26	24	23	23	23	22	25	26	28	21
Stranieri	46	46	47	56	56	53	42	45	42	45	46	34

²⁷⁹Dati forniti dal DAP



La struttura è situata appena fuori la città e non è ben collegata con i servizi di trasporto pubblico. L'edificio si presenta piuttosto vecchio nonostante i diversi interventi di ristrutturazione.

Al suo interno ospita tre sezioni detentive: autonoma, destinata alla media sicurezza, giudiziaria, destinata all'alta sicurezza, infine, un reparto femminile. A queste si aggiunge l'articolazione psichiatrica.

Per quanto riguarda le condizioni generali delle celle visitate, in tutte sono garantiti 3mq calpestabili per detenuto, ma non in tutte sono garantiti i 6 mq come previsto dagli standard del CPT.

Le celle visitate sono provviste di riscaldamento funzionante, con garanzia dell'acqua calda, della doccia e il wc in ambiente separato.

Le finestre non presentano scremature e al momento della visita non ci sono spazi detentivi non in uso per ristrutturazione o inagibilità.

C'è una biblioteca, ci sono aree completamente destinate alla socialità, ci sono spazi dedicati alla scuola ed alla formazione e c'è una cappella per il culto cattolico, tuttavia, mancano sale riservate ai riti non cattolici.

È rispettato il criterio di una cucina per ogni 200 detenuti, come stabilito dall'ordinamento, ed è previsto il menù per i mussulmani tutto l'anno.

Ogni sezione ha una sua area passeggi, inoltre, tutti i detenuti hanno accesso settimanale ad una palestra e ad un campo sportivo.

Non è stata rilevata alcuna area all'aperto per i colloqui.

Per quanto concerne il personale: c'è un direttore incaricato, un vicedirettore, un comandante, ci sono sette educatori previsti in pianta organica e sei presenti a tempo pieno, ci sono 303 assistenti di polizia penitenziaria rispetto ai 283 previsti dal regolamento.

Un piccolo appunto su questo dato in quanto, sebbene si continua a discutere sul ruolo socio educativo del carcere, ad aumentare è il numero della polizia penitenziaria rispetto al numero degli operatori educativi. Per cui si continua a mostrare una tendenza più elevata al controllo e alla sicurezza.

Poi ci sono nove volontari ex art. 17 e non c'è alcun volontario ex art.78.

Nell'anno precedente, tra gli eventi critici, sono stati registrati 6 casi di autolesionismo (nessun suicidio, morte naturale, evasione, sciopero della fame o rivolte).

Per quanto riguarda la sanità, il numero settimanale complessivo di ore di presenza dei medici di base ammonta a 168, il numero complessivo di ore di presenza degli psichiatri ammonta a circa 72 ore, mentre 5 sono le ore complessive settimanali per gli psicologi.

Non esiste una cartella clinica informatizzata.

I tossicodipendenti attualmente in trattamento sono 34, in terapia psichiatrica ci sono 16 detenuti, in osservazione psichiatrica 14 e 2 sono i detenuti disabili (non ci sono spazi ad essi dedicati).

Per quanto attiene al lavoro ed alla formazione professionale, i detenuti che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria sono 116 (il budget annuale per mercedi è pari a 1.000.000 euro), mentre i detenuti che lavorano per datori esterni sono 6. Al momento della visita non erano attivi corsi di formazione professionale.

Per quanto riguarda l'istruzione e le attività culturali, sportive e ricreative, ci sono 2 classi elementari, 2 classi medie, 5 anni di Istituto Alberghiero, i primi 3 anni di I.P.S.A.R. e, tra le principali attività al momento della visita, due corsi di teatro.

In tutte le sezioni le celle sono aperte almeno otto ore al giorno.

In quelle visitate i detenuti hanno accesso a due ore d'aria durante la giornata e non possono spostarsi al di fuori della sezione in autonomia. Non è prevista una

sala mensa/refettorio per consumare i pasti in comune, di contro possono cucinare in cella.

Infine, per i contatti con l'esterno, 975 detenuti svolgono i colloqui mensilmente e in molti posseggono una scheda telefonica. L'accesso al colloquio è immediato, può essere prenotato e non c'è la possibilità di utilizzare Skype o simili. Come in tutti gli istituti penitenziari, non è previsto l'accesso ad Internet. Ricapitolando e concludendo, nella Casa Circondariale di Benevento è aumentato il numero dei detenuti presenti negli ultimi dodici mesi, con un tasso di affollamento pari a 144,9%.

La percentuale dei lavoratori è pari a 33,2% (46 in articolo 21).

Il numero dei detenuti per ogni educatore è di 56,6 (dato che conferma una criticità nazionale relativa al personale interno al carcere), il numero dei detenuti per ogni agente di polizia penitenziaria è di 1,2, il numero settimanale di presenza dei medici per ogni 100 detenuti è 45,7, il numero settimanale di presenza degli psichiatri per ogni 100 detenuti è 19,6, infine, il numero settimanale di presenza degli psicologi per ogni 100 detenuti è 1,4²⁸⁰.

Confrontando la Casa Circondariale di Benevento con le carceri precedentemente analizzate (*paragrafo 3.7 - II parte della ricerca - Pozzuoli, Eboli e Salerno*), si evincono dei punti in comune. Innanzitutto emerge la necessità di riqualificare gli edifici, troppo antichi sia all'interno che all'esterno. Le celle sembrano rispettare gli standard fissati dall'Europa in termini di mq, sebbene si rilevano ancora delle difficoltà legate alla capienza regolamentare, più bassa rispetto al numero dei detenuti ospitati.

Il personale coinvolto resta una questione da non sottovalutare, in quanto gli operatori dell'area educativa - in generale - sono ancora troppo pochi per rispondere a quanto richiesto dall'Europa e dall'ordinamento penitenziario italiano.

Un ruolo importante è occupato dal volontariato - in tutte le carceri analizzate è evidente la volontà di favorire i contatti con l'esterno - grazie al quale sono continue le proposte di attività artistico culturali.

²⁸⁰ XIII Rapporto di Antigone

La questione della sanità, con il passaggio della gestione dei medici dall'amministrazione penitenziaria all'ASL, mostra non pochi problemi soprattutto legati ad una confusione di ruoli e di responsabilità.

Tutto sommato è innegabile l'impegno da parte di chi gestisce le carceri, sebbene non sempre ai direttori vengano forniti gli strumenti adatti per rispondere appieno a quanto preteso dall'Europa.

2.1 Analisi delle Schede

Durante la ricerca ho effettuato colloqui con circa 60 detenuti della Casa Circondariale di Benevento (sia donne che uomini, comuni e protetti). Ai colloqui ho aggiunto la somministrazione di questionari e un'osservazione partecipata - li ho affiancati durante le attività sociali costantemente per tre anni. Il mio obiettivo è stato conoscere quanto più possibile la realtà penitenziaria che stavo studiando, i detenuti e le loro storie di vita.

Ho impostato la discussione seguendo sei macro aree:

1. La prima, in cui ho raccolto i dati anagrafici del soggetto (circuito di appartenenza, nazionalità, età, stato civile, ecc.);
2. La seconda, in cui ho valutato la relazione con l'interlocutore, quindi la disponibilità a collaborare, il grado di apertura al dialogo, la volontà ad approfondire la propria storia, la tendenza a minimizzare i fatti, l'intento di impressionarmi in positivo;
3. La terza, in cui mi sono concentrata sulla famiglia di origine (numero dei componenti, occupazione, istruzione, rapporti con i genitori e con i fratelli, racconto della propria adolescenza e delle esperienze in carcere di altri familiari). L'intento in questa fase è stato delineare la storia personale del soggetto ripercorrendo le tappe per lui più significative e salienti. Ho voluto ricorrere all'indagine socio ambientale per studiare ed approfondire le caratteristiche del nucleo familiare e descrivere il quadro storico sociale in cui ha vissuto la sua adolescenza. Inoltre, mi sono concentrata sull'eventuale coinvolgimento al mondo delinquenziale

della famiglia di appartenenza e sulle difficoltà di adattamento del soggetto al mondo scolastico, lavorativo e familiare.

4. Nella quarta parte del colloquio ho tratto informazioni circa la famiglia acquisita (legame con il coniuge, con i figli, ecc.). In queste ultime due batterie di domande ho voluto evidenziare il momento in cui il soggetto si è avvicinato al crimine e l'eventuale influenza dell'ambiente socio familiare.
5. Nella quinta sezione, ho analizzato l'atteggiamento del soggetto nei confronti della pena e del reato commesso, la percezione della sua responsabilità e le eventuali motivazioni a delinquere.
6. Nella sesta, ed ultima parte, ho approfondito i rapporti del detenuto con gli operatori penitenziari. Le domande hanno riguardato: le figure più importanti in carcere, gli eventuali aiuti ricevuti, i programmi individuali messi in atto dal trattamento, le attività proposte, le prospettive future (cosa sarebbe utile per il reinserimento, cosa manca e come potrebbe essere migliorata la permanenza in carcere), ed infine, il rapporto con la P.P., con il Magistrato di sorveglianza, con il direttore e con le reti sociali presenti sul territorio.

Sulla base dei dati raccolti ho delineato il quadro familiare e sociale del soggetto ed ho valutato quanto la sindrome di 'prisonizzazione' abbia inciso sul suo atteggiamento. Dopo aver descritto brevemente l'ossatura dei colloqui sostenuti, passo all'analisi delle interviste.

Inizio con la sezione femminile.

Ho ascoltato tredici donne - su un totale di 19 presenti al momento della ricerca - tutte facente parte del circuito cd. comune (una sola ex AS). Dieci su tredici sono italiane: sette del napoletano, due del beneventano, una di Salerno e tre straniere (Romania, Slovacchia e Jugoslavia).

Hanno, in media, 43 anni: cinque sono conviventi, tre sono vedove, due sono divorziate, due nubili e una è sposata. Cinque donne su tredici hanno più di due figli.

Hanno manifestato una disponibilità a collaborare e un buon grado di apertura al dialogo, sebbene abbiano palesato una tendenza a minimizzare i fatti. Provenienti da famiglie di origine piuttosto numerose, in libertà erano occupate prevalentemente in lavori domestici (badante, pulizie).

Figlie di madri quasi sempre casalinghe e padri legati ai lavori più umili (quando non in carcere), hanno avuto un'istruzione bassa: due non sono mai andate a scuola, tre sono diplomate, otto hanno lasciato gli studi in seguito ad una gravidanza oppure ad un matrimonio.

Per quanto concerne l'istruzione della madre o del padre, in quasi tutti i casi analizzati, hanno lasciato la scuola molto giovani per dedicarsi al lavoro.

Sul totale delle donne intervistate, quasi la metà hanno dichiarato di non aver avuto un buon rapporto con i propri genitori e più della metà hanno confermato un legame tra il carcere e altri componenti della famiglia.

Otto detenute su tredici hanno manifestato un'adolescenza poco felice e quasi tutte (undici su tredici) cambierebbero il proprio passato.

Per quanto riguarda l'occupazione e l'istruzione del coniuge, uno solo possiede il diploma, gli altri hanno abbandonato gli studi dedicandosi fin da giovani ai lavori più disparati: dal carpentiere al muratore, dal pittore al commerciante.

Tre donne su tredici hanno un compagno legato alla droga e due lo hanno conosciuto in carcere. Due delle donne intervistate hanno figli in prigione e quasi tutte hanno un parente in galera (undici su tredici).

Per quanto concerne il reato, per sei donne intervistate è la prima volta che entrano in carcere. Tra i reati: estorsione, spaccio, rapina, favoreggiamento, furto, droga ed omicidio.

La maggior parte di loro ha conosciuto la galera molto giovane e valutano il proprio reato meno grave rispetto ad altri.

Tra le motivazioni che hanno spinto a delinquere annoverano la mancanza di coraggio e di soldi, il cattivo rapporto con la famiglia e l'aver avuto gravi problemi con la droga.

Per quanto concerne la pena inflitta, invece, tutte le donne intervistate dichiarano di aver ottenuto una pena troppo alta, quindi ingiusta.

Hanno raccontato di aver avuto uno shock e un senso di vuoto al momento di ingresso in carcere, riscontrando negli educatori, negli psicologi e nei volontari gli unici punti di riferimento.

Quasi tutte (dodici su tredici) denunciano l'assenza di programmi di recupero sociale, asserendo che il lavoro e il teatro restano tra gli elementi più utili per un reinserimento.

Riferiscono la necessità di fare qualcosa in più in carcere e, tra le varie proposte, quasi tutte richiedono una maggiore messa alla prova attraverso attività esterne, più personale con cui parlare e più confronto con gli altri.

Per quanto riguarda il rapporto con la polizia penitenziaria, questo appare piuttosto formale, nel rispetto dei ruoli che occupano. Tuttavia, credono che tale rapporto forzato possa essere migliorato attraverso il dialogo e il rispetto dell'altro. Il Magistrato di sorveglianza sembra essere una figura inesistente, mentre il Direttore nutre di una buona stima. La metà delle donne intervistate ha dichiarato di avere paura del futuro.

Seguono i dati raccolti in tabella.

Colloquio con 13 detenute della Casa Circondariale di Benevento

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dati anagrafici													
Circuito di appartenenza	Comune (ex AS)	Comune	Comune	Comune (ex AS)	Comune	Comune	Comune	Comune	Comune	Comune	Comune	Comune	Comune
Italiana	Si (NA)	Si (BN)	No	No	Si (Na)	Si (Na)	Si (Na)	Si (Na)	Si (Sa)	Si (BN)	No	Si (Na)	Si (Na)
Straniera	//	//	Rumena	Slovacchia	//	//	//	//	//	//	Jugoslavia	//	//
Età	43 anni	50 anni	28 anni	43 anni	52 anni	49 anni	29anni	51 anni	40 anni	35 anni	40 anni	49 anni	52
Stato civile	Vedova e convivente	divorziata e convivente	divorziata e convivente	convivente	sposata	vedova	convivente	vedova	convivente	nubile	convivente	vedova	Nubile
Figli	2	no	1	3	3	4	2	1	2	No	8	3	2

Relazione con interlocutore													
Disponibile collaborare	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Media	Media	Alta	Alta	Alta
Apertura al dialogo	Si	Si	Si	Si	Si	Medio	Si	Si	Basso	Media	Si	Si	Si
Volontà ad approfondire la storia	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	No	Si	Si	Si
Tendenza a minimizzare i fatti	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No
Capacità a socializzare	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Bassa	Media	Alta	Media	Bassa	Alta	Alta	Si
Volontà di influenzare l'interlocutore	Nessuna	Si	Nessuna	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Famiglia di origine													
N. component	tre fratelli, madre e padre (un'altra famiglia)	3 figli + genitori (padre un'altra famiglia)	3 figli + genitori (assenti)	5 figli + genitori (morti)	6 figli + genitori	9 figli + genitori	3 figli + genitori	8 figli + genitori	9 figli + genitori	3 figli + genitori	5 figli + genitori	9 figli + genitori	9 figli + genitori
Occupazione personale	impresa di pulizia	nessuna	badante	ero sarta e tossica	ho fatto molti lavori: pellicciaia, benzinaia	non ho mai lavorato, mio marito non voleva, sono delinquente e ne vado fiera perché anche fare la delinquente non è facile	non lavoravo, rubavo per drogarmi	parrucchiere	facevo le pulizie dove capitava	contadina, avevamo i campi, lavoravo con papà	vendeva fiori e altre cose	la stiratrice nelle case	Pulizie
Occupazione padre	controller e mezzi pubblici	carpentiere (ucciso mentre rubava)	lavorava come elettricista	giardiniere	commerciante di pellicce	entrava e usciva da galera	non lo so è morto giovane	non lavorava	non lo so è morto quando avevo 2 anni	lavorava in campagna	lavorava dove lo chiamavano	Cartonaro (morto incidente)	non lo so (morto quando avevo 2 anni)
Occupazione madre	servizi in casa	pulizie nelle scuole	stava in comunità di recupero	Cuoca	casalinga	Prostituta	casalinga	casalinga	faceva le pulizie	casalinga	casalinga	casalinga	Pulizie

				o per alcolisti										
Occupazione fratelli	prima presso un macellaio	fratello carcere, sorella morta per droga, l'altra ass. sociale	tutti e due idraulici		3 morti, 1 benzinaio, 1 pasticceria	2 i pellicciai, 1 distributore di benzina	sono troppi (ride)	uno parrucchiere, l'altro spazzino	le femmine hanno studiato, i maschi fanno gli operatori ecologici	lavorano tutti	una fabbrica di cotone	quando li ho lasciati erano piccoli, andavano a scuola	ladri, stanno in galera	i maschi sono tutti in Germania, le donne fanno lavoretti
Istruzione personale	Il anno di magistrale	diplom a ragioneria	2 anno di liceo		diplomata	fino al 2 magistrale	non sono andata a scuola	5 elementare	1 media (in carcere vado a scuola)	terza media	terza media	1 elementare	sono analfabeta	diploma magistrale
Se c'è stata un'interruzione, perché?	rimasta incinta	//	ero incinta	Nessuna		sono rimasta incinta	non ci sono mai andata	ho conosciuto la droga a 14 anni	non mi piaceva andare a scuola	non mi piaceva	volevo lavorare i campi	non lo so	non sono andata neanche all'asilo	//
Istruzione padre	credo terza media	quarto geometra	terza elementare		Medie	5 elementare	non è andato a scuola	non lo so	non lo so	non lo so	non lo so	non lo so	non lo so	non lo so
Istruzione madre	ha sempre lavorato	neanche la prima elementare	terza elementare		Diploma	5 elementare	non è andata a scuola, prima c'era la miseria	non è andata a scuola	terza elementare	non è andata a scuola	non lo so	non lo so	neanche mamma	Elementari
Istruzione fratelli	fino alla terza media	una sorella laureata, fratello no diploma perché arrestato	uno le medie, l'altro il liceo		tutti il diploma	i maschi neanche la 3 media	non sono andati a scuola	uno il diploma, l'altro neanche la 5 elementare	le mie sorelle tutte diplomate	no non sono andati a scuola	la seconda ha fatto la scuola, l'altra lavorava i campi	loro andavano per un po' ma poi si dovevano comprare troppe cose	ma neanche loro	nessuno è diplomato
Rapporto padre	poco presente (manesco e geloso)	è morto giovane quindi nessun rapporto	Brutto		Normale	molto geloso	è sempre stato in galera, era un giocatore, non se ne è mai fottuto di noi	non l'ho vissuto perché avevo 2 anni quando è morto, l'hanno ammazzato	assente, aveva un'altra famiglia	mio padre non lo conosco	buono	Bello	bello	conflittuale (mi ha portato in istituto dopo la morte di mio padre, avevo 2 anni)
Rapporto Madre	bei ricordi	all'inizio contrastante dopo no	brutto (problemi con alcol)		bellissimo	normale	non mi sento amata da lei	bello	bellissimo	mamma non mi ha fatto mancare niente	buono	Bello	non andiamo molto d'accordo	è morto troppo presto
Rapporto fratelli	bello	fratello ottimo, sorella no	bellissimo		con mia sorella brutto	ottimo	così così	bello	ci siamo allontanati con la morte dei nostri genitori	prima buono, adesso non più	con una buono, con l'altra no	Bello	così così	protettivo
Qualcuno oltre Lei è stato in carcere	due fratelli per estorsione	fratello (duplice omicidio, poi assolto)	no		mio padre (c'era il comunismo, picchio un poliziotto)	nessuno	papà, due fratelli, mia sorella, mio figlio	mia madre è stata in carcere tanti anni per tangenti	mio padre e il padre di mia figlia	no	no	nessuno	Tutti	adesso un nipote (per colpa mia)
Come definirebbe la sua adolescenza	tutto sommato buona	non l'ho mai avuta	non lo so, sembra che non l'ho vissuta nemmeno		Bella	tranquilla	una tragedia	un disastro	mai avuta	facevo casa, scuola, chiesa	bella	ho sofferto assai	normale	non ho ricordi precisi, sono stata sempre in istituto
Cambiarebbe qualcosa?	più malizia	tutto	tutto, non mi sposerei, finirei il liceo		Nulla	a 15 anni non puoi fare un figlio, anche se è la mia gioia	la mia adolescenza a tutta, cercherei di non entrare in carcere	la droga, ho iniziato a drogarmi per capire il mio compagno	il padre di mia figlia	i miei figli li farei, il resto no	in campagna non cambierei niente, ero felice	i miei reati	non cambio nulla perché ho i miei figli	la mamma, mi ha praticamente abbando nata

Famiglia acquisita													
Occupazione coniuge	Attuale carpentiere, ex marito metalmeccanico	ex marito faceva uso di droga	attuale italiano muratore con problemi di droga	pittore ma poi spaccio (lui è tunisino)	commerciantente	l'ho conosciuto in carcere, poi l'hanno sparato, non lavorava	ho un compagno, un ergastolano	non ho un compagno adesso	commerciantente	non sono sposata	vende cose	Pulisce scarpe	fabbro
Occupazione figli	maschio teatro, femmina conad	//	è piccolo va a scuola	non lo so (ho dovuto firmare l'affidamento)	il primo nel commercio, la seconda sposata, il terzo disoccupato	mio figlio sta in carcere, la donna non lavora	ce li hanno gli assistenti sociali	mia figlia fa la mamma	sono piccoli (assistente sociale)	non ce l'ho	anche i miei figli vendono cose	uno in galera, gli altri non lavorano	tutti e due lavorano in un'azienda
Istruzione coniuge	non me lo ricordo	non mi ricordo	attuale non ha fatto il liceo	attuale non è andato a scuola	3 media	non è andato a scuola	non lo so	a non lo so	non mi ricordo	//	si ha in diploma	forse fino al 1 superiore	terza media
Istruzione figli	Uomo 3 media, donna diploma alberghiero	//	va alle elementari ha 10 anni	non lo so, non so dove siano	due diplomati, l'ultimo si è fermato secondo ragioneria	hanno studiato perché io ho fatto la delinquente e per non farmi mancare niente	la piccola va a scuola	completa	una fa la terza media, l'altra la 1 elementare	//	anche i più piccoli vanno a scuola	terza media e primo superiore	figlia laureata in economia, figlio diploma ragioneria
Rapporto con il coniuge	Attuale compagno buono	attuale coniuge buono	adesso così così	abbiamo un rapporto speciale	buono	Era bellissimo	ci sentiamo spesso al telefono	//	ottimo	//	bellissimo	bello, ma è morto	tranquillo, non abbiamo avuto grandi problemi
Rapporto con i figli	bellissimo	//	bellissimo	l'ultimo sta in casa famiglia, gli altri non lo so	ottimo	vivo per loro	bellissimo	bellissimo	prima bello. Adesso non le vedo più	//	lo stesso	abbastanza buono	quando uscirò vedremo
Qualcuno oltre Lei è stato in carcere	nessuno dei figli	attuale compagno (droga)	attuale compagno per rapina	padre del mio primo figlio	mio marito sta in galera	mio figlio e il mio compagno che ora è morto	mia mamma, i miei compagni	il padre di mia figlia	il mio nuovo compagno	//	nessuno	tutti (ride)	il padre dei miei figli per spaccio

Reato commesso													
È la prima esperienza in carcere	no, la prima a 18 anni	no (terza volta)	prima di venire in Italia mai avuto problemi con la legge	questa è la mia terza volta in carcere	Si	magari	giro dal 2008 (Rebibbia, Salerno, Avellino)	No	si (sono entrata nel 2013 fine pena 2017)	Si	si	si	no
reato accusata	Estorsione (con fratello)	spaccio di droga	rapina	spaccio ed associazione	favoreggiamento in associazione e di droga con mio marito	favoreggiamento a mio marito	furto e droga	73 - art.74	non ne voglio parlare	omicidi o mio padre	furto	spaccio di droga in casa, cioè fabbricante di droga	spaccio
Quanti anni aveva quando è stata accusata	18	22	25	avevo 33 anni, in Slovacchia a mai in carcere	45	45	18 anni	23 anni	38 anni	24 anni	23 anni (parliamo di reati vecchi)	46	
Valutazione del reato commesso	volevo coprire mio fratello	grave, ma ce ne sono di più gravi	grave, ho tradito la fiducia di chi mi ha accolto	ci sono reati per cui puoi anche chiudere un occhio	sono accusata di un reato gravissimo, sulla carta	il reato di cui mi hanno accusata è gravissimo: 416 bis	non grave quanto altri	sono stata sfortunata	non mi sento colpevole	colpevole, ma cosa doveva fare?	ma non mi sento colpevole	lo spaccio è grave	
Si sente colpevole del reato attribuito	si colpevole, ma non capivo	Si	sono responsabile di tutto, sono stata debole	sono spacciatore e ma non sto in associazione	sono responsabile e ma cosa dovevo fare? denunciare mio marito?	non mi sento per niente colpevole, è un reato troppo brutto	colpevole	dipende di quali reati parliamo, due sì, uno no	non mi sento colpevole	io ho detto che ero stata io, ma non sono stata io, ero stanca	si	no	lo spaccio sì, associazione no
Si poteva evitare?	si	certo	si	non lo so	certo, ma non potevo denunciare	si	No	non lo so	si	Si	si ma come facevamo?	si, la mia amica doveva	tutto si può evitare

					il padre dei miei figli							parlare sul GIP	
Motivazioni che l'hanno spinta a delinquere	ho difeso mio fratello	non avevo dialogo con i miei genitori	ho avuto paura	mi drogavo perciò vendevo, ma non ho mai costretto nessuno	mi è mancato il coraggio	dovevo dare a mangiare ai miei figli, nessuno mi dava niente	a me i soldi mi piacciono, facevo tutto per soldi	io sono stata coinvolta	mi sono fidata della persona sbagliata	ho detto che ero stata io perché non ce la facevo più	i soldi	nessuna	soldi, necessità economica
Condizionato ambiente sociale	non lo so	Si	si tanto	mi sono avvicinata per colpa di mio zio	si, i miei dovevo lasciarmi più libertà, erano troppo duri	si certo	si tanto	è si molto	si	No	assolutamente si	forse si	no
Evento scatenante	no	no	non c'è stato un vero e proprio episodio	mi sono bucata per 40 anni (da 15 non più)	non potevo tradire mio marito	da quando mio padre è morto, è iniziato tutto	voglia di droga e soldi	la mia storia è lunga (racconta)	ho perso i miei figli	No	povertà		era il modo più facile per fare soldi

Pena inflitta													
Atteggiamento nei confronti della pena	è stata ingiusta	pena eccessiva	un po' eccessiva, mi hanno dato 8 anni come un omicidio	eccessiva, la mia pena è troppo alta	eccessiva, io non ero partecipe nelle situazioni	è un reato troppo brutto	è troppo alta	eccessiva	non lo so se è troppo	Alta	neanche per gli omicidi danno questi anni	troppo alto	un po' alta
Grado di accettazione della pena	non l'ho accettata ma l'ho percorsa	non accettata	non l'ho accettata, non sono un'assassina	adesso si, prima no	sono incazzata, mio figlio non c'entrava niente	No	in parte, spiritualmente si	no	per forza	No	no	perché si può anche non accettare?	
Pena inflitta	5 anni e due mesi	3 anni	8 anni (pena esemplare mi hanno detto)	15 anni e 3 mesi (per associazione ed evasione)	6 anni e 8 mesi	9 anni	6 anni e 8 mesi	in tutto 20 anni	4 anni	14 anni	13 anni	6 anni	7 anni e 2
Pena che deve ancora scontare	2 anni e 9 mesi	ancora un po'	1 anno e mezzo	8 anni	5 mesi	4 anni	3 anni, 5 mesi e 28 giorni	10 anni	2 anni	finisco nel 2023, ho il 4 bis	4 anni e 11 mesi perché ho fatto il continuato	2 anni	3 mesi

Rapporti interni al carcere													
Primo impatto all'interno del penitenziario	terrore, ho pianto tanto	terrorizzata	paura di tutti sia assistenti che detenute	non capivo niente, ero tossica	sotto shock, piangevo sempre, non mangiavo, non mi lavavo	ho pianto una settimana intera	questo è un carcere tranquillo, a Pozzuoli mi picchiavo sempre	senso di vuoto	dormivo a terra, stavo in isolamento	dormivo sempre	scioccata	spaventosi	non ho mai avuto paura
Quali sono le figure più importanti	educatrice e volontaria	suor Maria e volontari	educatore, assistente sociale, volontari	forse l'educatore, assistenti sociali mai visti	non ce ne sono	la psicologa	No	ispettore, educatore, psicologo	la Direttrice	detenute, gli altri nessuno	nessuno	assistenti di polizia	polizia perché anche se respiri devi dare conto a loro
Come l'hanno aiutata	sfogare con loro il mio stato d'animo	suor Maria mi faceva sfogare	mi ascolta, mi danno consigli	a volte mi sfogo con loro	non mi hanno mai aiutata	credo sia un modo per sfogarsi ma non ci sono mai andata. Pensavo che era un modo per farci	aiuti personali non ce ne sono, io ho le mie responsabilità carceriere: pulisco,	parlando, dandomi qualche informazione	mi sa capire, sa tutta la mia storia, quando parlo con lei mi ascolta	non mi aiuta nessuno	mai aiutata	non ho mai cercato aiuto	non ho mai chiesto aiuto

						parlare, sono diffidente	dormo, cucino						
Che rapporto ha con queste figure	con loro buono	sempre indifferenza	di fiducia	se mi serve qualcosa li chiamo	sempre di rispetto	normale	nessuno	per adesso ancora niente (sono qui da poco)	con la Direttrice buono	buongiorno e buonase	normale	buono	cerco il confronto con loro
Quali sono i programmi messi in atto	di recupero nessuno	non facciamo niente	programmi non ce ne sono molti, c'è qualche corso	non ci sono programmi, ho solo il corso di orafio	nessuno	non esiste niente	aiuti personali non ce ne sono	io in genere seguo dei corsi, vado a scuola, religione	non sto facendo niente	nessuno	non so cosa siano	non faccio molto veramente	niente, grave mancanza
Quali sono stati per lei i più efficaci	non ce ne sono	non ce ne sono programmi	io faccio quello di orafio	corso di orafio, mi piace molto	(ride)	non è educativo il carcere	Bo	la scuola		niente	vado a scuola e lavoro a volte	corso di cucina iniziato da poco	nessuno
Partecipa alle attività proposte	si a tutte	manca o attività	si	dipende dalle attività	quando ci sono si	dipende	ma non mi piacciono	si e se non che faccio?	con alcune volontari e faccio le attività con il corpo	orafio	quando mi piacciono si	no	tutti indistintamente
Cosa è utile per il suo reinserimento	progettare qualcosa per il futuro	quando ci sono le attività	buona volontà	per me non c'è bisogno di reinserimento, non mi perdo più	anche solo parlare, capire, fare un percorso	fare qualcosa, qualsiasi cosa	avere delle distrazioni	accettare di avere sbagliato	tenere la mente impegnata	lavorare	lavoro	le assistenti e le detenute mi danno la forza	frequentare persone fuori
Cosa manca per un suo reinserimento	programmi di recupero, magari dei gruppi	la preparazione alla vita	manca la fiducia	non ho bisogno di niente	non hanno mai fatto niente	Ma hai visto come ci trattano?	manca tutto, non c'è niente	un lavoro costante	vorrei vedere i miei figli	lavoro	non lo so	andare a casa (ride)	dovrei considerare la mia età e farmi fare qualcosa
Potrebbe essere migliorata la permanenza	si	Si	si	forse si	si	il carcere potrebbe fare molto per noi	Si	Si	non lo so, voglio stare per i fatti miei	si	credo di si	no, il carcere è questo	penso di si
Se si, come	progettando qualcosa per tenerci impegnate	dovrebbe metterci alla prova, farci lavorare	attività anche esterne, più educative	il carcere è troppo lento, troppo tempo per fare le cose	dovrebbero fare entrare più persone esterne	per esempio andare in palestra e fare zumba	più personale, non parla nessuno con te,	tenermi impegnata, anche con il volontariato	//	sorveglianza più pronta	non lo so		più confronto con l'esterno
Se no, perché	//	//	//	//	//	//	//	//	//				
Cosa farà una volta fuori	stare con la mia famiglia	starò con mia mamma	torno subito in Romania	la sarta		vorrei stare con i miei nipoti	vado a lavorare, spero	qualche laboratorio di creatività	stare con i miei figli	non lo so	sto vicino ai miei figli	lavoro	questo lo andrò a domandare al giudice

A seguito dei colloqui con la popolazione femminile, ho intervistato 30 uomini della sezione autonoma: quasi tutti italiani (due su trenta sono stranieri) e con una media di età di 40 anni.

Su trenta intervistati, quattordici sono sposati (due hanno la moglie nella sezione femminile), dieci non sono coniugati, quattro convivono e due sono separati.

Durante i colloqui ho rilevato una buona disponibilità a collaborare e ad approfondire la propria storia. Nessuno ha cercato di influenzarmi.

Anche in questo caso, la maggior parte degli intervistati proviene da una famiglia di origine numerosa e tra le principali occupazioni lavorative, fuori dal carcere, si riscontrano operai, meccanici, panettieri, commercianti illeciti, muratori, falegnami e pizzaioli.

Tra le occupazioni dei genitori, i padri sono operai, camionisti, commercianti, parrucchieri, agricoltori, mentre, le madri, quasi sempre casalinghe oppure impegnate in attività domestiche.

Per quanto riguarda l'istruzione, sei su trenta hanno il diploma (di cui uno conseguito in carcere), mentre gli altri hanno abbandonato gli studi alle scuole medie o alle scuole elementari. I motivi dell'interruzione riguardano la mancanza di interesse e di volontà. Quasi tutti i genitori dei detenuti intervistati hanno avuto un'istruzione bassa.

I rapporti familiari risultano pressoché altalenanti, in genere sarebbero migliori con la madre, e circa un terzo del campione dichiara di avere parenti in carcere. Raccontano della loro adolescenza come un periodo bello ma sofferto, a volte vissuto in solitudine e con qualche mancanza di troppo.

Il rapporto con la famiglia acquisita, tranne in alcuni casi, appare piuttosto tranquillo. In sei dichiarano che almeno un componente del nuovo nucleo familiare ha vissuto la galera.

Per quanto concerne il reato commesso, per la metà del campione questa è la prima esperienza in carcere.

Tra i reati più comuni: spaccio, tentato omicidio, tentata rapina, truffa, riciclaggio di denaro sporco, estorsione, usura, traffico internazionale di droga, associazione camorristica e banca rotta.

I detenuti intervistati sono entrati in carcere piuttosto giovani e in pochi, durante il colloquio, hanno ammesso la gravità del reato commesso, sebbene si siano definiti colpevoli e consapevoli che il fatto poteva essere evitato.

Tra le motivazioni che li hanno spinti al reato, spiegano, c'è la mancanza di soldi, la volontà di avere una vita facile, il volersi sentire superiore e l'essere affascinati dal crimine.

Alcuni attribuiscono i propri errori alla famiglia e alle amicizie sbagliate, altri ammettono una responsabilità personale.

L'atteggiamento nei confronti della pena è piuttosto critico, infatti, in molti la valutano come eccessiva, sostenendo che *“la pena non è uno strumento per correggere, dunque, è inutile”*.

Tra le figure più importanti in carcere ci sono l'educatore, lo psicologo, l'ispettore e gli altri detenuti, per cui, l'aiuto principale che potrebbero ricevere è la propensione all'ascolto e al dialogo.

I programmi di recupero sociale più proficui sono legati alle attività lavorative, infatti, ancora una volta, il lavoro è inteso come lo strumento principale per il reinserito in società. Le altre attività artistico ricreative e socio culturali, vengono percepite come un modo per distrarsi e per andare avanti in un contesto problematico come quello del carcere.

A seguire, le tabelle.

Colloquio con 30 detenuti della Casa Circondariale di Benevento

	Soggetto 1	Soggetto 2	Soggetto 3	Soggetto 4	Soggetto 5
Circuito di appartenenza	Autonomo	Autonomo	Autonomo	Autonomo	Autonomo
Italiana	Si, Benevento	Si, Foggia	Si, Benevento	Si, Benevento	Si (Na)
Straniera					
Età	43	28	41	24	32
Stato civile	sposato	celibe, sto in carcere da quando avevo 19 anni	non sono sposato	Celibe	Celibe
Figli	3 figli	no	1 figlio	No	No
Relazione con l'interlocutore					
Disponibilità a collaborare	Alta	Alta	Alta	Medio/bassa	Alta
Grado di apertura al dialogo	Medio/basso	Alto	Alto	Basso	Alto
Volontà ad approfondire la storia	Medio/bassa	Alta	Alta	Bassa	Alta
Capacità di socializzazione	Medio/bassa	Alta	Alta	Bassa	Alta
Volontà di influenzare l'interlocutore	No	No	No	No	No
Famiglia di origine					
Quanti componenti	5 fratelli + 2 genitori	3 fratelli + 2 genitori	4(tutti maschi) + 2 genitori	4 figli + 2 genitori (padre morto sparato, madre stesso carcere)	5 totali
Occupazione personale	operaio	No, andavo a scuola	ex carabiniere, poi lasciai e presi il posto in banca, poi andai ad insegnare in Inghilterra, e poi tornai e mi misi a vendere macchine	facevo tipo il meccanico	Panettiere
Occupazione padre	ditta di pozzi	camionista	dirigente delle poste	Niente	operatore ecologico
Occupazione madre	fabbrica	casalinga	dirigente scolastica	Niente	Casalinga
Occupazione fratelli	operai	maschio università, femmina balla	concessionaria di auto	Niente	sorelle casalinghe
Istruzione personale	3 media	al 4 anno sono stato arrestato	diploma ragioneria	ho lasciato al terzo superiore	terza media
Se c'è stata un'interruzione, perché?	volevo andare a lavorare	arresto		ho avuto un incidente	non mi andava più
Istruzione padre	non mi ricordo	non è andato a scuola	due anni di università, poi lasciò	non è andato a scuola	penso terza media
Istruzione madre	non mi ricordo	non è andata	2 lauree	neanche mamma	Uguale
Istruzione fratelli	terza media	maschio università, femmina diploma	diplomati tutti	Nessuno	terza media
Rapporto padre	non tanto, troppo all'antica	bello	i papà si apprezzano sempre in tarda età	me lo sono goduto nella sua latitanza, è sempre stato in carcere	un po' freddo
Rapporto Madre	buono	bellissimo	ottimo, il suo esempio mi ha dato tanto	cerco di non farla soffrire, la coccolo spesso	Bellissimo

Rapporto fratelli	adesso no buono per via del carcere, da due anni non ci parliamo	buono, la mia famiglia è l'unica cosa che mi è rimasta	Si, vado d'accordo	di bene e di odio	Buono
Qualcuno oltre Lei è stato in carcere	no, ho solo io la testa marcia	no	no (mio fratello per poche ore perché lo presero per me)	tutti per associazione mafiosa	No, solo io
Come definirebbe la sua adolescenza	bella	burrascosa	molto bella, la mia famiglia mi ha dato tutto	sofferta e piena di solitudine, i miei sono stati sempre in carcere	bellissima ma con qualche mancanza, mi sono fatto da solo
Cambiarebbe qualcosa?	no	stavo sempre con gente più grande di me	No	tutti gli errori, dedicherei più tempo a mio padre quando era convalescente	no, mio padre si chiede sempre dove ha sbagliato
Famiglia acquisita					
Occupazione coniuge	casalinga		non sto più con sua madre		
Occupazione figli	sono piccoli (3-12-19 anni)		lavora a Bologna in un'azienda		
Istruzione coniuge	diploma liceo artistico				
Istruzione figli	vanno a scuola		diploma linguistico ma è un artista		
Rapporto con il coniuge	buono		con la madre vado abbastanza d'accordo		
Rapporto con i figli	con le piccole buono, con il primo no, non mi vuole vedere perché sto in carcere		Buono		
Qualcuno oltre Lei è stato in carcere	no		No		
Reato commesso					
È la prima esperienza in carcere	si	la seconda	prima e ultima	No, sono stato a Nisida, Caltanissetta, Catania, Secondigliano, Siracusa, Trapani, Agrigento, Benevento)	altre due ma brevissime tre giorni e un giorno
Di quale reato è stata accusata?	fumo e cocaina, ma non spacciavo, ho trasportato un pacco	tentata violenza e tentato omicidio, c'era di mezzo una ragazza	truffa e riciclaggio di denaro	416 bis, estorsione 629, usura 644, ex articolo borsellino falcone, mafioso	associazione di spaccio
Quanti anni aveva quando è stata accusata	39 anni	19	36 anni	17 anni	nel 2007
Valutazione del reato commesso	meno grave rispetto ad altri, io l'ho solo trasportato	è brutto ma la vicenda non è andata proprio così	in parte responsabile ma non colpevole del tutto	sto pagando reati che ha commesso mio padre	il reato c'è
Si sente colpevole del reato attribuitole	Si, e lo so che non si fa, ma i miei figli dovevano mangiare	alcune accuse si, altre no	in parte	qualcosa si, qualcosa no	sono colpevole, spacciavo non lo posso negare, non ne vado fiero
Si poteva evitare?	Si, ma quando non c'è lavoro come si fa? Per i figli si fa tutto	sicuramente	Si, certo	No, perché la serietà ha un valore	certo, tutto si può evitare

Motivazioni che l'hanno spinto a delinquere	soldi, io ho sempre lavorato ma in quel periodo non c'era nulla	io non capivo niente quella sera, avevo un coltellino in mano ma per caso	forse il piacere di vedere i soldi facili che ad una certa età sono difficili da avere	la morte di mio padre è stata la base di tutto	ero arrabbiato con la mia vita
Condizionato dall'ambiente sociale	se una cosa non la vuoi fare non la fai, è sempre una tua scelta, ma come mangiavamo?	un po' si	no ma se avessi conosciuto il carcere l'avrei evitato	si	assolutamente no, queste sono scuse
Evento scatenante	forse la crisi del mercato del lavoro	ho ancora del buio dentro di me	soldi chiamano soldi, è un meccanismo	la morte di papà	il fatto di non essere riuscito a realizzarmi
Pena inflitta					
Atteggiamento nei confronti della pena	non lo so	non c'era bisogno di tutti questi anni per capire di aver fatto del male ad una persona, avevo 19 anni, sono passati 10 anni	la pena non è correttiva, quindi è inutile, non è uno strumento per correggere	è alta perché l'estorsione non l'ho mai fatta, avrei potuto avere una violenza perché ho picchiato a qualcuno	non è troppo alta, anzi sono stato fortunato
Grado di accettazione della pena	per forza	si	si, sono anche grato al PM perché mi ha tolto l'articolo più grave	no però la rispetto	ero consapevole, quando delinque lo sai che prima o poi ti prendono
Pena inflitta	4 anni e 2	12 anni	6 anni l'ultima che sto pagando	12 anni (1 grado)	7 anni, 1 mese e 10 giorni
Pena che deve ancora scontare	1 anno	2 anni e 6	6 mesi	esco il 17 aprile 2020	7 mesi
Rapporti interni al Penitenziario					
Primo impatto all'interno del penitenziario	bruttissimo, pensavo ai miei figli, erano piccoli	mamma che brutto	non come me lo aspettavo, forse meglio	ero curioso	Bruttissimo
Quali sono le figure più importanti	A verità? Qua sono tutti bravi, forse l'educatrice	educatrice sicuramente, poi psicologa	Educatore	a Secondigliano c'era un educatore bravo	nessuno, conta solo la tua forza, il debole esce di testa
Come l'hanno aiutata	se cerco qualcosa me lo fanno fare sempre, nei limiti	parlando	mi sostiene psicologicamente	mi faceva sfogare	
Che rapporto ha con queste figure	buono	io ho dimostrato tanto e loro mi stanno sempre vicine	Buono	mi sfogavo	non ho rapporto con nessuno
Quali sono i programmi messi in atto	faccio lo spesino, lavoro	faccio teatro, ho preso attestato da elettricista, faccio lo spesino	se ci fossero dei programmi, le persone che ci sono lì, metterebbero in pratica	con i programmi ti danno fiducia	quali? (ride)
Quali sono stati per lei i più efficaci	questo cioè il lavoro	forse l'attestato da elettricista	e non c'è tantissimo	il lavoro	non c'è molto
Partecipa alle attività proposte	si	Si, tutte	Si	Si, certo, adesso sono lavorante	al teatro, queste attività non sono producenti, servono a te per non impazzire
Cosa è utile per il suo reinserimento	il lavoro	insegnarmi un lavoro da sfruttare	per passare il tempo tutto, il punto è che se mi metti un corso come carrozziere poi fuori chi me lo fa fare?	bo	velocizzare i processi
Cosa manca per un suo reinserimento	i soldi	forse un po' di fiducia da parte del magistrato	qualcosa di utile da sfruttare fuori	bo	misure alternative, colloqui, contatti con l'esterno

Potrebbe essere migliorata la permanenza	no	si sta abbastanza bene a BN, le guardie sono educate, in altri carceri non ti guardano neanche in faccia	Bo	a BN si, in altre carceri no	No
Se si, come				si per me perché io sto nella mia città quindi con i colloqui	
Se no, perché	noi qui stiamo bene, siamo aperti dalla mattina alla sera, facciamo le attività, è come se fosse un college	qui ci danno già tanto			già è migliorata, sono passato da AS a comune
Cosa farà una volta fuori	vado a lavorare, ho sempre lavorato, so fare tutto	mi piacerebbe fare la mattina l'elettricista e la sera il personal trainer, sono fissato per la palestra	una vacanza, poi mi guardo intorno e cerco di capire la percezione che gli altri hanno di me	cercherò di non commettere più errori	Panettiere
Che rapporto ha con la P.P.	buono la verità	a BN c'è educazione	ottimo	mi hanno messo alla prova facendomi passare dall'AS all'autonomo	rispetto, sorridi sempre e fai il fesso, tu sei incudine e loro martello, sei in casa loro
Ha mai ricevuto supporto fisico o morale	Si, se hai un problema puoi parlare con loro	Si, per esempio mia madre chiama tutte le settimane qua e non potrebbe farlo, loro me lo dicono sempre e la rassicurano	Si, c'è un confronto quotidiano, ti danno coraggio	No	alcuni sono umani, altri godono nel farti del male psicologico
Può migliorare il rapporto detenuti/polizia	non c'è bisogno, qua ci trattano bene	sicuramente, ma dipende sempre dalla mentalità	le nuove persone assunte hanno un'altra cultura, quindi si, con i giovani si	al reparto autonomo si perché qui è tutto diverso, non sembra un carcere	Assai
Se si, come		forse più pazienza e velocizzare le cose, soprattutto la posta, per noi è importante	cambiando la mentalità, la cultura	socializzando di più, qua è possibile	evitare gli abusi di potere, loro vogliono che la malavita non finisca mai perché ci campano su queste situazioni
Se no, perché	quando possono chiudono un occhio				
Che rapporto ha con il Magistrato di sorveglianza	non l'ho mai visto	in 4 anni l'ho vista una volta, arrivai al limite e dissi che avevo bisogno di parlare con lei. Per lei siamo solo una matricola, legge l'art. e ti giudica	mai visto	non lo conosco, mai visto	l'ho conosciuto ultimamente in videoconferenza dopo 5 anni
E con il Direttore	mai vista ma sono io che non la cerco	lei è a disposizione, crede all'inserimento, ci fa fare tante cose	ottima persona, ci parli e ti trova una soluzione	mi ispira una brava persona	abbastanza disponibile nei nostri confronti, se ti priva di una cosa è perché proprio non può farlo
Ha rapporti con le reti sociali sul territorio	adesso ho fatto una domanda, vediamo	mi hanno fatto fare qualcosina	sono persone care	non li conosco	non conosco nessuno
Come vede il suo futuro	fuori è dura, non c'è lavoro, come farò? Non sbaglierò più ma come farò?	sono giovane, per fortuna, dopo 10 anni per fortuna che sono ancora giovane	non lo vedo ancora	mi vedo cambiato	spero roseo, fruttuoso e felice, non sarà una passeggiata, non dovrò cedere alle tentazioni
Ha paura	si	certo, saranno passati 11 anni	Ovviamente	timore di sbagliare di nuovo	
Se si, di cosa	del lavoro che non c'è	della libertà perché è un mondo che non mi appartiene più	non so fuori cosa mi aspetta		la libertà che, per quanto desiderata, dopo un'esperienza così fa paura

Soggetto 5	Soggetto 6	Soggetto 7	Soggetto 8	Soggetto 9	Soggetto 10
Autonomo	Autonomo	Autonomo	Autonomo	Autonomo	Autonomo
Si (Na)	Si (Na)	si (Na)	Si (BN)	Si (BN)	Si (SA)
32	52	64	39	62	57
Celibe	Sposato (moglie al femminile)	sposato (moglie al femminile)	Sposato	Sposato	No
No	2 miei + 1 di mia moglie	3 figli + 1 nipote di 18 anni	3 figli	4 figli	No
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
No	No	No	No	No	No
5 totali	2 figli + genitori	4 fratelli + genitori	7 figli + genitori	3 figli + genitori	Sono nato da una relazione extraconiugale. Mia madre fu ricoverata in un ospedale psichiatrico ed ebbe una relazione con il medico psichiatra da cui sono nato io. Poi mia madre si suicidò
Panettiere	commerciante illecito	comune di Napoli	muratore	ditta di indumenti da lavoro in Venezuela	Direttore di una ONLUS, un'associazione per i meno fortunati
operatore ecologico	operaio	prima faceva le scarpe, poi entrò al comune di Napoli	lavora al macello	Commerciante	mio padre era uno psichiatra, ma non mi ha mai riconosciuto
Casalinga	casalinga	faceva le scarpe	tabacchificio	Commerciante	mamma stava in cura nell'ospedale psichiatrico
sorelle casalinghe	mio fratello lavorava al ministero	comune di Napoli	stanno tutti in carcere	uno è morta, mia sorella casalinga	ho un fratello e una sorella, ma sono i figli di mamma con suo marito. Non mi hanno mai voluto vedere
terza media	3 media	5 elementare	3 media	diploma liceo artistico, iscritto alla facoltà di agraria presso l'università di Firenze	5 elementare
non mi andava più	non mi è mai piaciuta	non mi interessava	alle prime esperienze la lasciai	mi hanno trasferito qui che non c'è possibilità di andare all'università	A 14 anni me ne scappai dall'orfanotrofio e andai in Germania, ero solo al mondo così ho girato, sono stato in tanti posti
penso terza media	analfabeta	non poco	non mi ricordo	Elementari	papà era lo psichiatra dell'ospedale
Uguale	3 media	pure lei	non è andata	Elementari	so che era una maestra, veniva da una famiglia per bene
terza media	laureato	terza media	tutti in carcere	sono diplomati alcuni	non lo so
un po' freddo	ci siamo capiti in tarda età	Si, buono	lui era innamorato di me	loro hanno sempre cercato di educarmi	non mi ha mai riconosciuto, ero una vergogna

Bellissimo	morboso	bellissimo	non la vedo quasi mai	Buono	mamma si è suicidata in manicomio, l'ho vista forse una sola volta
Buono	eravamo opposti ma ci rispettavamo	lo stesso	loro sono meno intelligenti di me, mio padre lo dice sempre	non ho ricordi di grandi discorsi con loro	non mi volevano
no, solo io	della mia famiglia di origine no	no	i miei fratelli, tutti	non sono io la pecora nera	No
bellissima ma con qualche mancanza, mi sono fatto da solo	frustrata e molto faticata	brutta, io tengo un sacco di invalidità, sono pure paranoico e ho le allucinazioni	sono un ragazzo di strada	molto tranquilla	non è stata bella. Ad esempio in orfanotrofio a Natale tutti andavano via, io rimanevo sempre lì, solo come un cane perché non avevo nessuno che mi veniva a trovare, che si occupasse di me. Ho avuto molti complessi da bambino
no, mio padre si chiede sempre dove ha sbagliato	farei tutto in maniera diversa	forse starei più con i miei genitori	forse	No	mi è mancato il calore umano, mi è mancato di essere considerato, di essere accudito
	non lavorava mia moglie	casalinga	casalinga	Sartoria	
	la donna è casalinga, il maschio ha bisogno di essere seguito	commercianti	sono piccoli, vanno a scuola	ho 4 figli con due mogli diverse. La prima è olandese e i miei figli sono lì, poi ho un figlio che sta a Londra	
	fino al secondo magistrale	non è andata a scuola	non è andata	è diplomata in Venezuela	
	uno si è fermato alle superiori, l'altra diplomata	terza media	uno fa la scuola alberghiero, gli altri le medie	quelli in Italia hanno il diploma scientifico	
	andiamo d'accordo	la conosco da 50 anni	grazie a lei sono ancora vivo	Ottimo	
	ancora mi vogliono bene	buonissimo	mi chiedono sempre perché non torno a casa, è difficile fargli capire le cose	Ottimo	
	mia moglie sta in carcere	mia moglie e pure mio figlio per la mia stessa condanna	tutti i miei fratelli	No	
altre due ma brevissime tre giorni e un giorno	La prima volta avevo 17 anni, per furto. La seconda per associazione e la terza è questa	cinque o sei volte, per politica, per associazione	no ma fino ad ora non avevo mai capito niente, questa è stata l'esperienza che mi cambiò perché è stata la più lunga	si	si
associazione di spaccio	Traffico internazionale di droga, sono ex AS	tentata usura e tentata estorsione	tentata rapina, neanche loro sanno se l'ho fatta	traffico internazionale di cocaina	abuso su minore
nel 2007	per questo reato avevo 42 anni	avevo 19 anni mi feci 3 mesi per furto	ho fatto tanti reati ma questo proprio no	sono un contrabbandiere, ma in Italia la droga viene valutata più grave rispetto ad altri reati e ad altri Paesi. Non c'è nessun altro paese in Europa che castiga così tanto il traffico come l'Italia	50 anni
il reato c'è	più grave di questo cosa c'è	per me non esiste il mio reato	21 anni	53 anni	era il bambino che mi veniva a cercare, veniva a casa, io avevo delle attenzioni per lui, ma per me loro erano come una famiglia
sono colpevole, spacciavo non lo posso negare, non ne vado fiero	Si, l'ho fatto, sono stato sempre consapevole di quello che facevo	no	Si, certo, se tu ti comporti male loro lo verranno a sapere	sono un contrabbandiere	avrei dovuto essere meno affettivo nei confronti del bambino

certo, tutto si può evitare	Si, certo, potevo evitarlo, sono stato ingordo	Si,, il magistrato non legge niente	Si, certo	non ero coinvolto in troppe situazioni	Certo, avrei dovuto farmi più i fatti miei, non c'è mai stato niente in realtà di violento, è stato solo qualcosa di affettivo
ero arrabbiato con la mia vita	l'ingordigia, voler strafare, più guadagnare e più vuoi guadagnare	ma io non l'ho mai fatto questo reato	perché quando commetti un reato è come se ti sentissi superiore a qualcuno	sono situazioni di vita che ti portano a delinquere perché tu cerchi sempre di migliorare il tuo stato personale e familiare	lui era attaccato a me, non ci sono mai stati dei disagi, non a volte non voleva andare a scuola e veniva da me, io ero protettivo nei suoi confronti
assolutamente no, queste sono scuse	si è normale, a me nessuno mi ha dato niente, mio padre non mi ha mai comprato niente, io vedevo una società materiale e la volevo pure io	non l'ho fatto questo	sono stato condizionato dai ragazzi di strada che frequentavo, loro avevano tutto e io niente, dovevo andare dalla gente a chiedere se mi offriva un caffè	non volevo farlo	certo, la mia storia ha condizionato la mia vita
il fatto di non essere riuscito a realizzarmi	soldi	è stato tutto uno sbaglio	volevo più soldi	Soldi	assenza di un nucleo familiare
non è troppo alta, anzi sono stato fortunato	trappo alta, mi ha dato il massimo. Hanno detto che io ero il capo	no	troppo alta	Eccessiva	forse avrebbero dovuto analizzare meglio la mia storia, conoscermi più a fondo, e valutare se anche io avevo avuto delle violenze a mia volta. Io lo so, le ho avute, e pure loro lo sanno
ero consapevole, quando delinque lo sai che prima o poi ti prendono	inizialmente non accettavo niente, più per mia moglie però	è enorme, io dovevo uscire assolto	no ma per questo sono cambiato, grazie a questa pena sono cresciuto	No	in fondo ho sbagliato
7 anni, 1 mese e 10 giorni	22 anni, ho fatto due processi	5 anni e 6 l'ultima	14 anni 7 mesi e 26 giorni	14 anni	9 anni
7 mesi	fine pena 2028	2 anni	quasi 3 anni, ma sto ottenendo permessi	pochi mesi, ho scontato la maggior parte della pena all'esterno	4 anni
Bruttissimo	già lo conoscevo, ho vissuto in strada	terrore, poi nel '71, questo è un albergo a confronto	volevo provare l'esperienza di entrare in carcere	avevo una mezza idea, il carcere è lo specchio della società esterna, quindi ti immagino com'è quello italiano rispetto agli altri	brutto perché mi sono trovato con persone che erano tutte accusate dello stesso reato e hanno scaricato su di me le loro cose, mi hanno fatto sentire in pericolo
nessuno, conta solo la tua forza, il debole esce di testa	in carcere è difficile trovare chi ti aiuta, se non ti aiuti tu, nessuno ti aiuta	l'ispettore, molto disponibile	tutte, è un diritto che io ho quello di chiamare chiunque di loro se ho un problema, quindi li chiamo	Il sistema non ti permette di dire chi è la figura più importante. La polizia è sempre in prima linea, se hai bisogno di qualcosa parli con loro	gli agenti, sono loro che mi sostengono e mi difendono
non ho rapporto con nessuno	normale, qua nessuno fa il proprio compito, scaricano sempre la colpa all'altro	non mi aiuta nessuno ma io do un sacco di consigli ai giovani	parliamo	io no	buono, comunicativo, comprensivo
quali? (ride)	fino ad oggi non mi ha fatto fare niente nessuno	vado a pulire la caserma delle guardie, pulisco il bar	mi hanno dato la possibilità di entrare in sartoria, sono diventato un maestro	a me no, ti ripeto io non chiamo nessuno	mi confortano, cercano di evitare dei pregiudizi che i detenuti hanno
non c'è molto	una volta mi hanno messo in sartoria	così le giornate volano	io faccio il sarto tutto il giorno	io faccio un casino di corsi, ma non mi portano a niente	corsi di formazione al lavoro, di lingua
al teatro, queste attività non sono producenti, servono a te per non impazzire	si ma sono momentanee quindi non sono molto utili	io sto qua da 3 mesi e subito mi hanno messo a lavare	faccio i capelli e il sarto, più integrato di così	corso di giardinaggio	io non partecipo ai corsi, mi dedico solo alla cucina

velocizzare i processi	lavorare	il lavoro	che mi trovino un lavoro da sarto fuori	queste cose sono passatempi per noi carcerati	non lo so
misure alternative, colloqui, contatti con l'esterno	ci vuole una struttura che colleghi il carcere con l'esterno, se io qua faccio il sarto adesso che esco qualcuno mi deve fare il sarto. La regione Campania dovrebbe creare un legame tra il carcere e il fuori	questo è l'unico carcere della Campania buono	rapporti con l'esterno, con la mia famiglia	la loro volontà di reintegrarci, loro lo vogliono?	ogni soggetto è a se quindi secondo me dovrebbero cercare di capire chi sono io e poi fare qualcosa
No	Si	vorrei solo vedere di più i miei figli	si	Si	Certo
	le celle devono essere per una persona no per due, magari fare una mensa, una sala fumatori	più apertura con il fuori	mandarci a lavorare attraverso il carcere	Se noi stiamo qui dentro perché abbiamo commesso un reato e tu non mi insegni un mestiere quando esco sono costretto ad andare a delinquere subito	io mi trovo in un buco nero, se non ci fosse la polizia gli altri mi mangerebbero
già è migliorata, sono passato da AS a comune					
Panettiere	glielo chiedo al magistrato adesso che lo vedo, me lo deve dire lui io come devo campare dopo 22 anni qua dentro	sto vicino ai miei figli	aprirò una sartoria grazie al carcere	lavorerò subito con mia moglie, poi scappo dall'Italia	riprendere il programma della fondazione, ho un obbligo morale nei loro confronti, poi sistemarmi e crearli una posizione di credibilità per la società che mi accoglie, far capire io ho sbagliato, ma sono qui e voglio rimediare per far parte di voi.
rispetto, sorridi sempre e fai il fesso, tu sei incudine e loro martello, sei in casa loro	rispetto reciproco	massima educazione	con me buono perché io sono educato	fanno il loro dovere	Ottimo
alcuni sono umani, altri godono nel farti del male psicologico	difficile trovare chi lo fa. La divisa cammina come il bene e il male, ci sta qualcuno un po' più aperto ma è difficile	si qualche volta, ma è un fatto di pelle, se io non do fastidio è tutto apposto	si a volte si	io ho trovato supporto nella fede, ma con persone più deboli parlano	se non ci fossero loro mi ammazzerebbero
Assai	si	Si	si	Si	Certo
evitare gli abusi di potere, loro vogliono che la malavita non finisca mai perché ci campano su queste situazioni	devono cambiare molto di più loro, dovrebbero fare gli educatori no i poliziotti, perché loro stanno 24 ore su 24 con noi	il poliziotto dovrebbe fare l'educatore, dovrebbe ascoltare, socializzare	le forze dell'ordine decidono se farti diventare delinquente oppure un bravo ragazzo. Dipende tutto da loro	rispettandosi a vicenda sempre di più, molti di loro dovrebbero fare dei corsi di apprendistato	il detenuto vuole imporre il suo modo di essere, com'è in strada vorrebbe essere qua
l'ho conosciuto ultimamente in videoconferenza dopo 5 anni	non lo conosco	non l'ho mai vista	il magistrato una sola volta	in video conferenza	non ho mai avuto occasione di parlare con lui
abbastanza disponibile nei nostri confronti, se ti priva di una cosa è perché proprio non può farlo	l'ho vista di più, vorrei avere più contatti con lei	l'ho vista un paio di volte	ottimo	non abbiamo grandi rapporti	abbiamo un buon rapporto di dialogo
non conosco nessuno	no	mai visto nessuno	non la conosco	non ci ho mai parlato	poche occasioni, ma se mi è servito qualcosa me l'hanno dato
spero roseo, fruttuoso e felice, non sarà una passeggiata, non dovrò	non ho un futuro adesso	con i miei figli, mia moglie, a casa mia	voglio recuperare l'amore che ho perso in questi anni	non in Italia	io sono molto positivo, la vita mi ha dato tante bastonate, ma mi sono sempre rialzato

cedere alle tentazioni					
un po'	di me stesso	Si	ho avuto paura	No	sai alla mia età...non è paura ma incertezza di raggiungere una vecchiaia serena
la libertà per quanto desiderata dopo un'esperienza così fa paura	di ricaderci, dipende da cosa c'è fuori per me, se io esco e tengo 290 euro al mese, che devo fa?	il mondo è cambiato, che faccio?	di non riprendermi più		

Soggetto 11	Soggetto 12	Soggetto 13	Soggetto 14	Soggetto 15
Autonomo	Autonomo	Autonomo	Autonomo	Autonomo
Somalia	Si (Na)	Si (BN)	Si (BN)	Si (BN)
loro hanno detto 1 gennaio 1990, invece ho 30 anni, sono del 1985	37	34	51	30
si, ho due mogli	celibe	non sono sposato	Separato	si
6 figli e 2 mogli	no	no	2 femmine	1
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
No	No	No	No	No
10 persone, mio padre ha sposato tante donne	3 figli + 2 genitori	in totale 4 (2 figli e 2 genitori)	4 figli e 2 genitori	3 figli + 2 genitori
facevo il falegname, mi hanno preso nell'oceano indiano e mi hanno portato in Italia	stavo in pizzeria	avevo un bar con la mia ragazza	Muratore	Rappresentante
Falegname	abbiamo una pizzeria	mio padre è morto, aveva una ditta edile	impresa edile	pensionato, sempre in carcere
negozio per casalinghe	in pizzeria	lavanderia	Casalinga	Casalinga
sono sparsi per il mondo i miei fratelli	tutti in pizzeria	mia sorella ha una lavanderia anche lei	fratello rappresentante, donne casalinghe	Lavorano
fino alle medie, nella scuola privata	terza media	terzo superiore	3 media, morì mio padre e non andai più a scuola	diploma alberghiero
	amicizie sbagliate, iniziai a fare il delinquente	non mi andava	morte di papà	No, dopo il diploma ho finito
nel mio paese c'era l'obbligo della scuola dai 3 fino ai 13 anni. I bambini dovevano andare a scuola di preghiera, poi potevano scegliere un'altra scuola	forse 5 elementare	terza media	non lo so, forse le elementari	non mi ricordo, ma non credo

fino alla scuola dell'obbligo	terza media	liceo artistico	Elementari	non credo
non lo so	anche alcuni anni di liceo, poi lasciarono	mia sorella è geometra	Superiori	si sono andati
Buono	non buono da quando i miei si sono separati	fino alla fine dei suoi giorni è venuto a trovarmi	era molto bello	non bello, era alcolizzato
si anche buono	bellissimo	se non ci fosse mamma starei inguaiato	Anche	un altro rapporto
non ci vediamo mai	si bellissimo	ottimo	Zoppica	Buono
No	no, sono la pecora nera, loro sono brave persone	papà tanti anni fa per una denuncia di lavoro ma per 2 giorni	solo io, sono la pecora nera	madre e padre, per droga
non bene, per esempio quando non c'era mamma mi sentivo male, mi ha lasciato che io ero piccolissimo, avevo un anno, loro si separarono subito, io rimasi con mio padre, piangevo molto	normalissima	forse sono stato un bambino un po' viziato	Travagliata	non delle migliori
si, volevo i miei genitori uniti, volevo vedere mio padre con mia madre	forse si, le amicizie	si, essere più responsabile	No	si, tutto
lavora in un ristorante			la mia attuale compagna sta in carcere, sempre qui	commessa
sono piccoli, uno è nato dopo che mi hanno arrestato, ancora non lo vedo, mi sento male quando ci penso			le mie figlie vanno ancora a scuola	va a scuola, ha 4 anni
Elementare			diplomata	Ragioneria
vanno a scuola tutti			le mie figlie vanno a scuola	è piccola va a scuola
Buonissimo			con la mia attuale compagna buono, con la mia ex moglie bruttissimo	Bellissimo
sono bellissimi, mi mancano, non riesco sempre a parlare con loro perché mi sento male			non mi vogliono vedere	Anche
solo io			la mia attuale compagna, per spaccio	No
si	è la terza	si, e risale ad un reato di molti anni fa, io mi ero messo apposto in questi anni, avevo trovato un mio equilibrio	già ho fatto 4 anni e 8 per lo stesso reato	è la prima volta
pirateria	associazione camorristica, spaccio internazionale, detenzione di armi	associazione per traffico di droga	Spaccio	Spaccio
25	21	24	avevo 44 anni	19 anni
Dipende. Come dicono loro è grave, ma il problema è che mi hanno dato 16 anni in 1 grado perché non ho detto la verità, poi hanno fatto tutte le indagini e hanno cambiato	è grave, come no	grave	in fin dei conti non è stato neanche spaccio	per me sono stupidaggini, mi hanno trovato con un po' di fumo, ce ne sono di peggiori
giusto ma io non conoscevo la legge italiana, io non sono cresciuto in un paese normale	io sono colpevole	si mi sento colpevole della stupidaggine che ho fatto	no anche se sto pagando	Si

certo, tutto si può evitare	forse si	io potevo evitarlo	se trovi dall'altra parte un giudice che ragiona si	si, mi sono fidato delle persone sbagliate
volevo prendere i soldi, non volevo uccidere le persone come ha detto il giudice, volevo solo stare meglio nella vita	non c'è nessun motivo, forse le amicizie	non sono stato forte, mi sono fatto condizionare	la separazione dalla mia famiglia, dalle mie figlie	soldi e amicizie sbagliate
e certo, non avevo soldi	quello familiare no, mi hanno condizionato molto le amicizie	si	No	si, i miei genitori tantissimo, se avevo qualcuno che mi frenava un po' può darsi che non avrei commesso un reato
sono essere umano, posso sbagliare	amicizie sbagliate	mi so incominciato a drogare	la separazione è stata una botta, mi sono trovato allo sbando	contesto in cui ho vissuto da bambino
troppo alta, c'è gente che per pirateria ha preso 3 anni. io ho solo tentato, non l'ho fatto. Per un tentano mi hanno dato 12 anni. Mi sento ingiustizia da parte dell'Italia. Mi hanno dato del terrorista, hanno detto che volevamo uccidere l'equipaggio	questa è stata più eccessiva rispetto alle altre che invece erano più gravi	Eccessiva	Alta	per una stecca di fumo non puoi prendere 5 anni di carcere
	come si può accettare una pena?	per forza	la sto pagando ma non l'accetto	l'ho accettata
12 anni	10 anni	8 anni	l'ultima è di 3 anni	io ho fatto 3 reati e in tutto mi hanno dato 9 anni e 6 mesi
ancora un po'	3 anni e 2 mesi	4 anni	2 anni e 4 mesi	6 anni e 4 mesi
pensavo di aver perso la libertà, avevo paura. Poi ho pensato alla morte	è strano ma poi ti abitui	ho capito subito che dovevo avere pazienza per convivere con gli altri	mi sentivo perso, non riuscivo a rendermi conto, poi ho iniziato a convivere con determinate cose	pensavo sempre alla mia famiglia fuori
direttore e comandante	comandante	Nessuna	forse l'ispettore	assistente sociale
mi hanno trattato bene, mi hanno dato lavoro	il comandante è una brava persona, se può ti aiuta	non ho bisogno di aiuto	buono	tranquillo, non do problemi
mi hanno dato lavoro, di famiglia io sono povero	se cerchi di lavorare, ti aiutano		si mettono a disposizione e non danno fastidio	se c'è qualcosa che possono fare te lo fanno
lavoro e studio alle elementari	qui ci sono parecchi corsi, io non li frequento tutti perché non mi va	corsi di formazione	io lavoro in lavanderia, ma non hanno programmi definiti per ognuno di noi	teatro, giardinaggio, carrozzeria, arte sacra, orto
ho fatto dei corsi di italiano per stranieri, poi il corso di fotografia	teatro	per me il corso di arte sacra, ma è una cosa personale cioè se tu hai delle qualità allora fai quelle cose	si	teatro e giardinaggio
lavorare e studiare	niente, il reinserimento parte dalla mente del detenuto	loro ci provano a farle diventare utili, ma in fondo a che servono?	io non lo vedo un reinserimento, per non morire dentro facciamo qualcosa	tutte queste attività sono importanti

i soldi	la testa nostra	manca il magistrato che ci mette alla prova all'esterno	fiducia	parlare un po' in più con il personale, qui se vuoi parlare con qualcuno devi fare una domandina
ma non ci sono molti problemi qua	più di questo non si può fare molto	si	dipende dalla sezione, all'autonomo sono più disponibili	Molto
		tenendomi impegnato, dandomi un ruolo che mi faccia sentire vivo		per esempio il Magistrato non esiste, anche il sistema è troppo lento, per fare una visita ci metti un anno. Per loro sei sempre un delinquente anche se ti trattano bene
torno a casa in Somalia	non lo so, vorrei sposarmi, avere dei bimbi, ma non escludo di rientrare in carcere, tutto può succedere	andrò a lavorare alla lavanderia di mia madre	ritorno all'edilizia anche se so che fuori non c'è niente	io dal 2010 ho lasciato questa vita, l'ultimo reato l'ho commesso nel 2010 quindi, quando esco, torno alla legalità
dipende, ci sono brutte persone e brave persone	io buono, noi ci sappiamo da parecchi anni	di rispetto	buono	buongiorno e buonasera, loro sono guardie
loro fanno il loro lavoro, quando mi danno un ordine io obbedisco, qualcuno non fa bene, ma io ho pazienza	non ne ho mai avuto bisogno, ma se ne avessi avuto mi avrebbero aiutato	no	morale si, a volte quando ti vedono giù cercano nel loro piccolo di aiutarti moralmente, in alcuni c'è un po' di umanità	No
non lo so, ci sarà sempre una certa distanza	si	si	si anche se questo carcere pur essendo piccolo è ben fatto	penso di si
	con il rispetto reciproco, comunque lo migliora l'Europa perché l'Europa impone che devi stare in regola con il trattamento dei detenuti	però non succederà perché non tutti i detenuti sono educati e quindi la polizia deve essere per forza rigida	un po' di umanità in più, valutare di più determinate situazioni, ascoltare	deve essere anche il personale penitenziario che deve darti una mano
non lo conosco	chi l'ha mai visto?	in videoconferenza l'ho vista	mai visto né sentito, quando fai richiesta sembra che stai facendo la domanda al presidente della repubblica, qui la magistratura è assente, è come se avessimo un piccolo Ferrari che non corre perché viene fermato	non l'ho mai conosciuto
Ottimo	buono, è una brava donna	è la persona più buona che abbia mai conosciuto qui dentro	disponibile	non ho molto a che fare con il Direttore ma so che è una brava persona
quando non lavoravo chiedevo aiuto, e loro me lo davano	non li conosco	buono, farò il volontario con loro	nessuno	ho lavorato con loro anche fuori, ho un buon rapporto
ancora ho dubbi sul mio futuro	nella pizzeria di famiglia con moglie e figli	spero roseo e felice	quando esco ti saprò dire, adesso non lo so, il futuro è scritto, uno ci prova a non sbagliare	spero di trovare un lavoro stabile e di vivere una vita normale
tu perdi tanti anni del tuo futuro, ti senti male perché quando uscirò sarà difficile, vedremo	no	no	si	No

Soggetto 16	Soggetto 17	Soggetto 18	Soggetto 19	Soggetto 20	Soggetto 21
Autonomo	Autonomo	Autonomo	Autonomo	Autonomo	Autonomo
Si (Na)	Si (BN)	Si (CE)	Si (Na)	No	SI (BN)
				Santo Domingo	
35	29	44	37	48	37
si	convivente	si	si	si	si
2	2	2	1	5 figli	3 figli
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alta
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
No	No	No	No	No	No
3 figli + 2 genitori	3 figli + 2 genitori	3 figli + 2	3 figli + 2 genitori	8 figli + 2 genitori	2 figli + 2 genitori
non lavoravo	lavoravo in un bar	sono amministratore di istituti scolastici nostri, hai presente la Pegaso?	pulivo i grattacieli	Cuoco	centro commerciale
autista di autobus	direttore delle poste	preside di alcuni degli istituti	faceva il modellista di scarpe	Agricoltore	Parrucchiere
non lavora	casalinga	lei è architetto e preside di alcuni degli istituti	faceva le borse	Domestica	Casalinga
uno dei miei fratelli lavora all'agenzia delle entrate	in fabbrica	amministratori e dirigenti di scuole pubbliche	uno lavora in uno studio dentistico, l'altro in un negozio di abbigliamento	uno il muratore, due stanno in America e gli altri in Italia	Panettiere
terza media	3 media	diploma scientifico	3 media	a santo Domingo fino al 3 anno delle superiori, in carcere mi sono diplomato	3 media
non mi andava più	non mi andava più		non la volevo fare più	eravamo molto poveri	ho giocato a calcio in serie B, facevo troppi allenamenti per poter studiare
terza media	terza media	ragioniere	non mi ricordo	4 elementare	5 elementare
prima elementare	non mi ricordo	Architetto	non mi ricordo	non mi ricordo	Superiori
mio fratello è laureato	uno è geometra, l'altro terza media	uno è ragioniere, l'altro laureato	credo fino alla terza media	più o meno hanno studiato tutti	3 media
buono	normale	bellissimo	adesso buono, hanno sofferto molto a causa mia	adesso lei ha 82 anni, crede che ho ammazzato un uomo visto che la mia pena è altissima	Squisito
buono	è morta quando avevo sette anni	uguale	crescendo è migliorato anche con lui	lui è morto nel 2006 quando io stavo a Poggioreale	gli voglio bene perché è mio padre
buono	buono	siamo una famiglia molto unita	Bellissimo	sempre buono	Squisito
no nessuno	no	mio fratello, come me, siamo accusati di stupro di gruppo	No	No	mio padre

normale	difficile	bellissima	bella	in povertà	Positiva
non sono pentito di nulla	forse si	assolutamente nulla	no, forse la mia testa	se nasci povero che vuoi fare	il calcio, avevo talento, dovevo insistere
non lavora	casalinga	lei è amministratrice dell'Università Pegaso, ha preso il mio posto	non lavora	lavora in una casa famiglia	clinica per anziani
non lavorano vanno a scuola	vanno a scuola	sono piccoli, 6 e 3 anni	va a scuola, ha 14 anni	il più grande sta a Viareggio e lavora in un ristorante, il più piccolo ha 12 anni e va a scuola	una ha 13 anni e fa l'alberghiero, l'altra ha 3 anni e l'ultima un anno e mezzo
3 media	non mi ricordo	laurea in giurisprudenza	terza media	non mi ricordo	Superiori
le medie	sono piccoli	vanno a scuola	va a scuola	alcuni hanno lasciato la scuola altri vanno	Scuola
buono	ottimo	spettacolare, lei mi crede, tutti mi credono	così così	sono 29 anni che stiamo insieme	Ottimo
buono	il più piccolo sente la mia mancanza, l'ho lasciato che aveva 2 anni	Bellissimo	bellissimo	sono la vita mia	va oltre tutto
adesso mia moglie per colpa mia	no	mio fratello	no	no	No
è la settimana	da maggiorenne si	Si	nel 2003 sono stato 2 mesi a Poggioreale, nel 2008 sono stato a Poggioreale, Foggia e Cosenza fino al 2011, poi nel 2013 a Benevento, uscirò tra 6 mesi	si	si e qua non si sta malissimo
adesso per droga	droga	stupro di gruppo	rapina e spaccio	traffico internazionale di droga	banca rotta
mi hanno arrestato minorenne, avevo 16 anni	14 anni	34 anni	avevo 24 anni	39 anni	a febbraio sono 3 mesi che sono qui
nella norma	meno grave rispetto ad altri	è il più brutto che esiste	meno grave rispetto ad altri, io sono andato in banca a prendere i soldi, non li ho presi da nessuna vecchietta o altro, sono soldi assicurati, da qualche parte devono uscire questi soldi, se non ci danno lavoro qualcosa dobbiamo fare	in realtà grave	c'è gente che punta la pistola, io non ho fatto questo
si sono colpevole	si ho sbagliato	per la legge si	si	si ho commesso un reato grave ma non sono Pablo Escobar	in prima persona no, avrei dovuto reagire, io ero un socio
no perché quando fai reati tutti i giorni sai bene che arriverà il giorno in cui verrai arrestato	con dei genitori che mi seguivano si	si, sono stato superficiale	se avevo il posto di lavoro non andavo a rubare	appena arrivato in Italia non dovevo mollare, ma andavo a lavorare anche 15 ore al giorno per pochi soldi e mi hanno proposto questo, io non vengo dalla malavita	non lo so, avrei dovuto denunciare mio padre ma come si fa?
soldi	la droga	noi non abbiamo fatto nulla di ciò che lei non voleva, si è inventata un po'	soldi	situazione economica	per il bene di mio padre ma non pensavo si potesse arrivare a questo

		di cose diciamo così			
no	si		No, assolutamente	no non esiste proprio	mio padre si trovava in difficoltà e ha fatto un po' di casini
no	no		si il matrimonio	si non dovevo venire in Italia	i debiti di mio padre
io sono andato bene, ho preso tutte condanne piccole	è giusta anche se dopo tanti anni io ero cambiato, mi ero creato una famiglia, avevo un lavoro, ero già cambiato in meglio		giusta	mia sorella e mia mamma continuano a chiedermi se ho ucciso qualcuno per aver preso una condanna così alta	forse un po' alta, anche io quando stavo fuori vedevo il carcerato come una persona inutile, ma ognuno ha la sua storia
si	per forza	si ora si, che devo fare	si sicuramente sono colpevole di quello che ho fatto	alla fine dovevo accettarla per forza	per forza
sto scontando 9 anni	8 anni e mezzo	4 anni e 6 mesi, anche dalla pena capisci che noi non c'entriamo nulla	3 anni e mezzo	16 anni	3 anni e 6 mesi
5 anni	1 anno e 6 mesi	2 anni e 3 mesi	6 mesi	fine pena 2022 ma se arriva l'indulto mi manca un anno	sto qui da 3 mesi
la prima volta è stato strano ma subito mi sono abituato, sono stato a Poggioreale, Secondigliano, rimini	ansia, qua se hai soldi vivi, se non li hai te la vedi nera	non ho avuto nessun trauma	non te lo so spiegare, è strano	io arrivo da Poggioreale e lei sa che quello è il carcere più duro, meno male che sono venuto qua, qua si sta bene, all'inizio sono stato 4 giorni a fumare solo sigarette	e adesso che faccio? Paura per la mia famiglia
sono tutti uguali	educatore	Educatori	le amicizie	forse la direttrice	ancora non lo so
			ci facciamo compagnia	normale come un detenuto	per ora ancora non ne ho avuto bisogno
in questo carcere non parlo con nessuno	normale	Buono	ma diciamo che questo è un collegio non è un carcere, non è molto restrittivo	i corsi forse	mi vogliono bene tutti
non lo so come aiutano gli altri	quando chiedo qualcosa e si può fare mi aiutano	in tutti i modi	no	io per sei anni ho fatto teatro poi mi sono anche diplomato all'alberghiero	non c'è molto da fare
qua ci sono un sacco di corsi	corsi e adesso lavoro in giardino	io ho fatto teatro	ho fatto teatro	teatro e scuola	corso di pittura
dipende	per me questi corsi sono una perdita di tempo	fanno bene a far fare questi corsi	ho partecipato al teatro	teatro e scuola	Pittura
questi corsi poco	rapporti con l'esterno	seguire i detenuti fuori	ma guarda queste attività sono utili perché ti fanno perdere tempo, ma per il fuori non servono	il detenuto che si comporta bene deve avere più attenzione	le attività, a livello personale, ti distraggono dalla realtà del carcere
lavoro esterno	solo avere rapporti con l'esterno	lavorare fuori come succede in Olanda	delle fabbriche che vengano ad investire qua e facciano lavorare il detenuto anche gratis	più permessi, il detenuto che si comporta bene deve avere più attenzioni	i tempi per essere giudicati
no	si	meglio di questo? E in che modo?	No, già si sta bene	penso di si	forse si

	seguendo di più il detenuto, anche dopo la pena	serve più personale, ci sono solo 3 educatori che seguono 500 persone		con più attenzioni	con più cose da fare
già in confronto a prima adesso si sta meglio, prima era tutto più duro					
Quello che ho sempre fatto, tra una ventina d'anni mi toglierò di mezzo, adesso continuerò ad entrare ed uscire	andrò a lavoro	torno a casa mia e al mio lavoro, non sono un delinquente	bella domanda, non lo so	vado a lavorare torno a santo Domingo	devo pensare alla mia famiglia
buono perché ci rispettiamo	normale di rispetto	Ottimo	sono brave persone, tranne qualcuno che ci sta sempre, non mi posso lamentare	di rispetto, sto qua da 9 anni, mi vedono come un compagno	buono, loro sanno chi è più scostumato di un altro
No, perché non ne ho bisogno	no, non mi confido con le guardie	non ne ho mai avuto bisogno	no perché non l'ho mai chiesto	da qualcuno di loro si	non ne ho avuto bisogno
forse	qua la gestione va bene, quindi no	Si	non credo	tutto dipende	Si
la polizia, come il detenuto, così come chi è fuori e chi è dentro, c'è chi è buono e chi è cattivo, proprio come il detenuto		con reciproco rispetto e senza essere prevenuti		tutti e due devono comportarsi bene	devono trovare un sano equilibrio sia i detenuti che le guardie
mai visto	mai visto	video conferenza, buono	e chi lo sa chi è	nessuno l'ha vista	mi è stato detto che il nuovo magistrato è una persona positiva ma ancora non l'ho visto
non la conosco	non ho mai avuto occasione di parlarci ma perché non ho voluto io	Ottimo	una volta l'ho vista, che teniamo da dirci?	se mi può aiutare mi aiuta sempre	Disponibile
e mica faccio questa vita per andare alla Caritas?	mi hanno aiutato molto	non ho mai avuto rapporti con loro	no	vista una volta per un pranzo	non ci ho mai avuto a che fare
per adesso continuo, tra vent'anni mi godrò la vita senza carcere	felice perché ho le idee chiare: voglio la mia famiglia e un lavoro	nella legalità come è sempre stato	nero	lo devo vedere per forza positivo, per un periodo ho anche avuto pensieri brutti	vorrei fare il papà
si	no	No	si	un po' si	No
della morte dei miei familiari			del futuro incerto	non so come posso trovare il mondo fuori	ho paura di perdere tempo

Soggetto 22	Soggetto 23	Soggetto 24	Soggetto 25	Soggetto 26
Autonomo	Autonomo	Autonomo	Autonomo	Autonomo
Si (NA)	Si (Roma)	Si (BN)	Si (BN)	Si (NA)
24	49	22	64	40
no	no	convivo	si	Convivo
no	no	no	7 figli e 11 nipoti	1 di 11 anni
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
No	No	No	No	No
3 figli + 2 genitori	3 figli	4 figli+ 2 genitori	5 fratelli	5 fratelli
facevo gli isolamenti tecnici	ero in politica	nulla	carpentiere	non lavoravo
lavori socialmente utili	in pubblicità, in Rai	non lo so, non ho rapporti con lui	manovale	impiegato comunale
casalinga	sarta	nulla	casalinga	Casalinga
uno lavora in un bar, l'altro non lavora	una sorella in pubblicità, l'altra casalinga	non lavorano	muratori	fanno le borse
3 media	sono arrivato al quinto ma non conseguì il diploma	3 media	5 elementare	3 media
ero iscritto alle superiori ma poi ho avuto un incidente e ci ho rinunciato	partii per il militare	non mi andava	mio padre mi portò all'estero per lavorare	nel quartiere dove sono cresciuto non esisteva andare a scuola, in 3 media mi sentivo arrivato
5 elementare	non ha il diploma ma ha fatto il ragioneria	non lo so	nessuna	non lo so ma ha sempre lavorato
5 elementare	credo 3 media	penso 3 media	nessuna	No
non sono diplomati	diplomate	3 media	3 media e 5 elementare	3 media
meraviglioso	abbastanza conflittuale	non lo vedo mai	bellissimo	oltre un padre anche un amico
normale	conflittuale (erano separati)	bello	lo stesso	sono il cocco di mamma
buono	con la piccola un legame fortissimo, con la grande ho avuto dei problemi	bello	tutti d'accordo	al di sopra di tutto
mio padre e mio fratello più grande	no	un po' tutti	nessuno	No, però l'ultimo fratello ha fatto qualche stronzata senza andare in galera

normale	un disastro	incasinata	dura e da quando ho una famiglia ancora peggio, per mangiare si fanno i sacrifici	non mi hanno mai fatto mancare nulla, forse è stato questo il problema
nulla	tutto, ricomincerei proprio da lì	parecchie cose	eravamo molto poveri	No
		lavora al patronato	no	lavora in un centro estetico
		non ho figli	lavori vari	è piccola
		5 superiore	fino alla 3 elementare	terza media poi ha fatto una scuola di formazione
			medie	Elementari
		alti e bassi, convivo da 3 anni	d'accordo, lei è malata, ha il tumore	diciamo buono
			bello	non la faccio venire qua, mi scrive lettere
		no	no	no
Si	sono stato a Roma, Viterbo, Cassino, Civitavecchia e Benevento	no	si	no (Poggioreale a 18 anni per droga, 2004 rapina, 2006 rapina, 2010 droga e sto qua dal 2010)
rapina e spaccio	rapina e droga	rapina e droga	tentato omicidio, ho picchiato mia moglie	droga e spaccio
21	13 anni per un omissione di soccorso, non sapevo neanche fosse reato	centro prima accoglienza a 14 anni dopo sono passato in comunità poi carcere	sto qua da una settimana, lei ha ritirato la denuncia ma il giudice non ne vuole sapere	18 anni ho iniziato ad uscire ed entrare da galera
è un reato grave ma ci sono reati più pericolosi, il mio era con l'intento di non fare male a nessuno	il migliore che si possa fare, lo trovo romantico, ce l'avevo con lo Stato e con le banche che rappresentavano la parte del male della società	non sono proprio cose gravi, grave è quando togli la vita a una persona	non lo so, io non volevo	so tutti gravi anche se fin quando non si fa del male a qualcuno potrebbe essere definito meno grave
Si	colpevolissimo	si	Si	si
tutto si può evitare ma non lavoravo	avrei potuto evitare tante cose, lavoravo in Rai	si	Si	se volevo si
non lavoravo, il bisogno di avere qualcosa di mio, di poter permettermi qualcosa	ero affascinato dal male, ero rabbioso verso me stesso e verso il mondo	dovevo vivere in un altro ambiente, dovevo avere un padre	la gente non doveva parlare	si inizia per bullismo poi subentrano i soldi che sono la rovina del mondo
no	assolutamente si	forse le amicizie, la buffoneria	le parole della gente, dicevano che mia moglie mi aveva tradito	Si
lavoravo per 80 euro a settimana e mi sono trovato a lavorare per 100 euro al giorno	ci fu una discussione precedente al tentato suicidio di mia madre	forse l'assenza di un padre	le voci della gente	quando ho iniziato ad assumere cocaina

non è alta però poteva essere anche più bassa, la sostanza era per uso personale	credo che abbiano voluto menare un po' dura ma me l'aspettavo	sulla rapina si sono accaniti, ma avevo dei precedenti quindi...	troppo alta, mia moglie ha ritirato la denuncia	giusta è ad altri che non è giusta e questo mi fa rabbia. Vedi Corona
si	è difficile accettare una pena, accetto la galera	prima o poi passa	per forza	Si
3 anni e sei mesi	16 anni	4 anni e 6 mesi	3 anni	7 anni e mezzo, 6 anni e 8, 1 anno e 10, 3 custodie cautelari
pochi giorni e sono fuori	2 anni	4 anni e 4 mesi	sto qui da una settimana	nel 2021
una sensazione indescrivibile a Poggioreale	da minorenni paura, da adulto abbandono	noiosa poi ti abitui	mi è caduto il mondo addosso, ho paura di non farcela, sono depresso	dicevo che mi ero salvato perché io usavo droga, con l'eroina mi stavo distruggendo
educatore e assistente sociale	Detenuti	detenuti	nessuno	potrebbe essere un magistrato che ti considera se chiedi qualcosa
con i colloqui quando te lo permettono	il carcere è una piccola società parallela, un micro cosmo, i miei migliori amici sono ex detenuti	io sono riservato non ho mai chiesto aiuto	il detenuto in cella con me non mi fa fare niente perché sono cardiopatico	dovrebbero darti alternative
con loro buono	Buono	bene	buono	adesso il magistrato è nuovo, adesso vediamo
non c'è molto	in questo periodo sto frequentando un gruppo di persone disagiate	No, solo tu adesso	no	mi hanno offerto un lavoro da scrivano e barbiere
non lo so	ci sono alcune iniziative che tendono a stimolare il detenuto ma non sono molte	non ho fatto niente da quando sto qua		Questi
mi sono rifiutato di partecipare al corso di imbianchino pensando ci fosse altro ma non era così	No, ti ripeto adesso sto frequentando questo gruppo	vorrei	se mi propongono qualcosa partecipo pure	attività non ce ne sono
non lo so forse fatte in un certo modo si	dovrebbero fare attività concrete, investire in maniera costruttiva	non ti so rispondere	non lo so	lavoro e poi per persone che sono passate per la droga dei gruppi di sostegno
non credo manchi qualcosa, il carcere è questo, non può aiutare siamo noi che dobbiamo reagire	mancano attività che ti aiutino fuori concretamente	mettermi alla prova con qualche pena alternativa	non lo so	gente che ti prepara all'uscita
forse si	con queste attività si	non lo so	mi manca la mia famiglia	per me stanno migliorando le carceri
forse con dei corsi di formazione				già stanno migliorando

mi è stato proposto di andare a lavorare a Londra	tornerò a rapinare banche, io ci proverò a vivere nella legalità ma non sarà facile	ae...	sto a casa	tutto tranne tornare in galera
rispetto ed educazione	non ho rapporti	buongiorno e buonasera	nessuno qua chiedi una cosa e non ti pensano proprio	non li vado a cercare e non mi cercano
non c'è stata occasione	No	No	Si, ma non mi rispondono	non ho mai cercato supporto
forse si ma qui non c'è bisogno, siamo tutti abbastanza calmi	tutto può migliorare	Forse	non lo so	Si
	dovrebbero essere migliori le condizioni di entrambi ad esempio le guardie hanno dei gabbiotti che dovrebbero essere i loro uffici che non hanno finestre, questo alla lunga nuoce di contro dovrebbero essere fatti dei test attitudinali per farli lavorare qui dentro, chi ha problemi non può lavorare in carcere	non lo so	non lo so	anche le guardie sono limitate a me mi vive l'agente non mi vive l'educatore, secondo me dovrebbero dargli più cose, anche nelle decisioni perché sono loro che ci conoscono realmente
la nuova l'abbiamo conosciuta perché è venuta qui, è già qualcosa	mai vista	mai visto	mai visto	Adesso è cambiato, vediamo...
non ho avuto modo di conoscerlo	mi sembra una persona scaltra che tende ad andare incontro ai bisogni dei detenuti	ci ho parlato una volta	non visto	ascolta i nostri problemi
no	non c'è	se, ero andato per avere dei programmi di reinserimento poi non si è fatto più nulla	niente	No
vivo alla giornata	incerto ma spero interessante, da scoprire	non riesco a prevedere perché non so neanche che mi succede quando esco	se esco da qua buono, se resto io commetto una stronzata	lontano dal carcere, molto lontano
no	Si	se continuo così si perché non so che mi succede, se intravedo una vita normale mi salvo	si	la paura è un sentimento, ce l'hanno tutti
	di fallire	di delinquere di nuovo	di tutto	di non trovare lavoro onesto

Soggetto 27	Soggetto 28	Soggetto 29	Soggetto 30
Autonomo	Autonomo	Autonomo	Autonomo
Si, Emilia Romagna	Si, Palermo	Si, Aversa	Si, Benevento
41	50	26	45
convivo	divorziato	No	si
no	2	No	2
Alta	Alta	Alta	Alta
Alta	Alta	Alta	Alta
Alta	Alta	Alta	Alta
Alta	Alta	Alta	Alta
No	No	No	No
7 figli	3 figli	3 figli	3 figli
cuoco	pavimentista	giocavo a pallone	distribuzione Ferrero Barilla
artigiano	è morto che ero piccolo	fabbrica scarpe	avevamo una fabbrica di distribuzione
casalinga	è morta che ero piccolo	pizzeria	Casalinga
mia sorella è il mio avvocato	guardia giurata e casalinga	stanno in carcere	maschio azienda di famiglia, femmina casalinga
5 elementare	3 media	secondo superiore	diploma classico 58/60
sono dovuto andare a lavorare	mi sono sposato troppo giovane	sono stato bocciato e non ho continuato	ho fatto il primo anno di filosofia all'università, poi ho dovuto continuare l'azienda di mio padre dopo la sua morte
5 elementare	non mi ricordo	5 elementare	3 media
5 elementare	non mi ricordo	superiori	3 media
maschi 3 media la femmina avvocato	terza media	si sono fermati presto	laurea e diploma
splendido	morto giovane	ottimo	avevo 15 anni quando è morto, io stavo in seminario, lo vedevo poco
splendido	morta giovane	ancora meglio	era affettuosa con me
splendido	non siamo in buoni rapporti, mi hanno sempre considerato un delinquente, non ho avuto molto affetto	si	Buono
no	mio nonno	i miei fratelli	No

con molte esperienze	io sono diventato uomo a 13 anni	ottima	Ottima
si ma non si può, forse me ne andrei prima fuori dall'Italia, io vivo in Germania	avrei dovuto amare di più mia nonna che mi ha cresciuto	tra i 18 e i 20 anni, la droga	No, perché il seminario mi ha dato tanto, anzi rifarei la stessa adolescenza
centro benessere	badante		Infermiera
	mio figlio muratore, mia figlia casalinga		ha 14 anni
diploma	diploma artistico		diploma ragioneria
	figlia secondo liceo, maschio 3 media		va a scuola
	ottimo		Mi dà tanto conforto
	non buono, adesso sto cercando di migliorarlo		Ottimo
no	no		No
Si, ho commesso il reato nel 2006 e mi hanno arrestato nel 2016	seconda ed ultima	Si, ma sono stato prima a Santa Maria, a Secondigliano e poi qua	stesso reato, terza esperienza
violenza 609	tentata rapina	rapina (4 bis)	Truffa
sto qui da 9 mesi	43	20 anni	35 anni
io mi sento offeso per questo reato che mi hanno attribuito, il 609 è troppo generico come reato	meno grave rispetto ad altri perché sono qui per presunta rapina, c'è il dubbio	grave	è il reato più scemo
mi assumo le mie responsabilità, non dovevo essere lì, in quel momento, ho sbagliato ma non a tal punto da essere definito pedofilo	No	pur troppo l'ho fatto, è giusto che paghi	si
Si, non dovevo dormire lì	Si	non lo so	si
avevo bevuto e mi sono seduto accanto a mia cugina perché lei mi aveva chiamato per parlare non per sfiorarla, infatti non l'ho fatto	se il giudice avesse letto le carte		non lo so
no	non ero presente al momento della rapina	prima per soldi poi per la droga	non è un problema di soldi, la mia famiglia è benestante, mi sono fatto coinvolgere
cena e alcol ma non ho fatto nulla, infatti lei ha ritirato la denuncia	non avendo come guida né una madre né un padre mi sono attaccato a brutta gente	un po'	no
		sicuramente a 18 anni è cambiata la mia vita, mi sentivo arrivato	dopo la morte di mio padre non sapevo cosa fare

se lo avessi fatto mi avrebbero dovuto dare di più, dandomi 3 anni hanno ammesso che non ho fatto violenza	provo rabbia	no non mi lamento, vorrei solo una seconda possibilità	un po' severa
Si	devo per forza, non posso ribellarmi	si	per forza
3 anni e 4	4 anni e 6 mesi	6 anni	6 anni
sto qui da 9 mesi	2 anni e 6 mesi	1 anni e un mese	5 anni e 2 mesi
sono rabbrivido	brutto, mi è mancato il respiro	sono stato male	mi aspettavo peggio
forse la sorveglianza	Padre Pio	forse l'educatrice, per adesso sono loro la mia famiglia	dovrebbero essere gli educatori ma qui sono troppo pochi rispetto a noi
parlano con me		mi fa parlare	non aiutano, non riescono a seguirci tutti
buono		buono	nessuno
sono tanti, io volevo fare la 3 media ma non abbiamo raggiunto il numero	io lavoro solo, l'educatrice non ha mai tempo, noi siamo troppi e loro pochi	si	programmi no però lavoro, faccio lo spesino
il lavoro, io pulisco le scuole	lavoro	arte sacra, emozionante e significativo	non ci sono
quando ci sono, si	No, perché sono molto impegnato in cucina, poi io scrivo molto	si	se ci fossero
tenermi impiegato su tutto tipo giardinaggio, inglese, orto botanico	niente	lavoro	niente
la collaborazione e la disponibilità dello Stato. Il carcere se potesse darebbe tutto, ma quando dall'esterno non c'è nulla come si fa?	stare più vicino alla famiglia	ma qui tutto sommato si sta bene	magari farmi vedere più spesso la famiglia
Si	si	si	si
essere più impegnati	le guardie più alla mano	più distrazioni, più opportunità	più diritti ai detenuti ad esempio se ci comportiamo bene più permessi
volo in Germania, subito	vado a lavorare	spero trovare un lavoro	vacanza con la mia famiglia
buono, anche se c'è qualcuno che pensa di essere in Vietnam	buon viso a cattivo gioco	normale	buono, in questo carcere sono persone rispettose

Si	no	mai chiesto	chiedo poco ma se dovessi averne bisogno me lo darebbero
Si	si	dipende	già è buono
se gli danno il ruolo giusto oltre che aprire la cella, loro hanno un ruolo importante dovrebbero essere degli educatori perché ci conoscono meglio, stanno più a contatto con noi, come può giudicarci un educatore che ci vede 3 volte all'anno?	se guardie e detenuti si vengono incontro	più rispetto reciproco	
chi l'ha mai visto?	non lo conosco	l'ho vista solo una volta, diciamo accogliente	ancora non l'ho mai visto
mi fa stare tranquillo	disponibile	per me è tra le migliori rispetto ad altri istituti	non ci ho mai parlato
è un casino, non riescono ad accontentare tutti, siamo tanti e poco personale	no	ho scritto una lettera alla Caritas, adesso vediamo	no
rosa e fiori	se esco da qui bene	spero meglio	continuare la mia azienda per i miei figli
no	no	un po'	no
paura è una parola grossa, bisogna avere il coraggio di sbagliare e anche scegliere di farci male		di quello che mi aspetta fuori perché è cambiato tutto	

Concludo con l'analisi delle ultime tredici schede, somministrate ai detenuti cd. protetti, cioè colpevoli di reato sessuale (al momento dell'intervista erano presenti 15 detenuti in questa sezione).

Del campione selezionato, nove sono italiani, due del Pakistan e tre rumeni, con una media di età pari a 42 anni, tutti separati o non sposati e più della metà avente figli.

Hanno mostrato una disponibilità a collaborare, sebbene abbiano tentato di influenzare il mio punto di vista, dichiarandosi tutti innocenti.

Provenienti da famiglie numerose, presentano un livello culturale basso: tre hanno il diploma, gli altri la terza media.

Pochi hanno dichiarato di avere avuto un cattivo rapporto con i genitori, tuttavia, alla domanda *Come definirebbe la sua adolescenza*, ho ricevuto quasi tutte risposte negative.

Per sette detenuti su tredici questa è la prima esperienza in un penitenziario, nonostante ciò, è evidente una continua mobilità carceraria. I reati sono di natura sessuale, spesso affiancati da rapine e furti. I soggetti intervistati sono stati arrestati per la prima volta intorno ai trent'anni. I crimini commessi sono quasi sempre negati e la maggioranza individua nell'ambiente sociale la principale causa dei propri comportamenti. Di seguito le parole di un intervistato:

“sono cresciuto in un istituto, non sapevo distinguere il bene e il male, sono stato costretto a fare alcuni reati per vivere, una strada diversa non la conoscevo”.

“Dura, esagerata, troppo alta”, questi sono i commenti relativi alla pena ricevuta. Tutti hanno avuto paura appena entrati in carcere e molti di loro hanno trovato conforto in sé stessi, non fidandosi né degli operatori, né degli altri detenuti.

Dichiarano che per questo tipo di reato sono pochi, forse nulli, gli interventi di reinserimento sociale messi in atto dall'équipe di trattamento e le attività artistico culturali proposte.

Richiedono dei corsi, dei gruppi di ascolto, un lavoro, anche solo una passeggiata.

I rapporti con la PP e con il direttore dell'istituto sono definiti "normali", di contro, quelli con il Magistrato di sorveglianza del tutto assenti. Le parole di un detenuto:

"non ci parliamo con questa gente, a questa gente la vediamo solo se picchi qualcuno qua dentro".

Hanno paura del futuro, di ricadere nella droga e di rimettersi in gioco con questa dura condanna alle spalle.

Seguono le schede.

Colloquio con 13 detenuti della Casa Circondariale di Benevento

	soggetto 1	soggetto 2	soggetto 3	soggetto 4	soggetto 5
Dati anagrafici					
Circuito di appartenenza	Protetti	Protetti	protetti	Protetti	Protetti
Italiana	si (pagani)	No	si (Na)	si (Angri)	si (Bn)
Straniera		Pakistan			
Età	41	37	53	31	49
Stato civile	separato	ho convissuto 4 anni	separato	No	Divorziato
Figli	3 (17, 14 e 18 anni)	No	5 figli	1 figlio	1 figlio
Relazione con l'interlocutore					
Disponibilità a collaborare	alta	Alta	alta	Alta	Alta
Grado di apertura al dialogo	alta	Alta	alta	Alta	Alta
Volontà ad approfondire la storia	alta	Alta	alta	Alta	Alta
Capacità di socializzazione	alta	Alta	alta	Alta	Alta
Volontà di influenzare l'interlocutore	si	Si	si	si	si
Famiglia di origine					
Quanti componenti	2 figli e madre e padre	siamo 4 figli	siamo 7 fratelli	siamo 8 fratelli	6 fratelli
Occupazione personale	benzinaio	vendevo collane e occhiali da sole sulla spiaggia	azienda di famiglia	idraulico	ho fatto diversi lavori: artigiano, imprenditore, facevo borse
Occupazione padre	guardia giurata	mercato vende patate	azienda telecomunicazioni	operaio	Elettricista
Occupazione madre	casalinga	non lavora	casalinga	mia madre se ne andò di casa	Infermiera
Occupazione fratelli	operaio	Insieme a mio padre	azienda di famiglia	non lo so che fanno	vigile del fuoco, poliziotto, parrucchiere
Istruzione personale	3 media	in Pakistan 4 anni	istituto elettromeccanico	sono cresciuto in istituto, ho la 3 media	diploma perito tecnico commerciale, ho fatto anche due

					esami a sociologia
Se c'è stata un'interruzione, perché?	per lavoro	dovevo lavorare	non avevo più voglia e sono andato a lavorare	volevo tornare dalla mia famiglia	mi sono perso dietro le droghe, sono un ex tossico
Istruzione padre	3 media	non lo so	3 media	non lo so	diploma industriale
Istruzione madre	3 media	non lo so	3 media	non lo so	terza media
Istruzione fratelli	3 media	mio fratello ha fatto dieci classi	alcuni diplomati, altri 3 media	non lo so	geometra, ragioniere, terza media
Rapporto padre	bene	buono	diciamo buono	così così	più o meno buono
Rapporto Madre	mi lasciò che avevo 2 anni per un'altra famiglia	buono	uguale	non me la ricordo, io ero piccolo quando è andata via	Buono
Rapporto fratelli	bene	buono	non ci sono mai stati problemi	ognuno ha preso la sua strada	così così
Qualcuno oltre Lei è stato in carcere	no	solo io	No, solo io	mio padre per furto	No
Come definirebbe la sua adolescenza	male, crescendo ho provato a vivere bene ma ero sempre solo	difficile	normale	io sono cresciuto in istituto, per me è stato tutto difficile. Io ho un reato di violenza ed io da piccolo sono stato violentato	ho iniziato troppo presto con le droghe
Cambiarebbe qualcosa?	la renderei migliore, sono nato sfortunato	non lo so	Si, dovevo continuare la scuola	tutto	Si, non avevo ben capito la differenza tra omertà e fare la spia
Famiglia acquisita					
Occupazione coniuge	la mia ex moglie non lavorava e non lavora	maestra	non lavora		Insegnante
Occupazione figli	vanno a scuola	non ho figli	alcuni a scuola		va a scuola
Istruzione coniuge	3 media	è maestra	neanche la 3 media		laurea in lettere
Istruzione figli	non lo so, non li vedo da parecchio, la madre non me li fa vedere		alcuni alberghiero, altri 3 media		quarto liceo
Rapporto con il coniuge	all'inizio tranquillo, poi mi ha iniziato a tradire	prima buono poi è colpa sua se io sto qua	all'inizio buoni poi dopo il fatto della polacca male		ma buono diciamo però che ci siamo sposati perché lei era incinta
Rapporto con i figli	mia moglie non me li fa vedere perché sto in carcere, sono 7 anni che non li vedo		tranne con la femmina, con gli altri buoni		alti e bassi, ottimo da un punto di vista affettivo, ma dialoghiamo poco
Qualcuno oltre Lei è stato in carcere	mio suocero perché violentò un bambino di 14 anni e mia moglie da lui li porta e da me no	no	no		No
Reato commesso					
È la prima esperienza in carcere	Si, (valle della Lucania e Benevento)	prima volta	Si, (Poggioreale, terni e Benevento)	sono 10 anni che faccio questa vita	sono stato in carcere 13-14 volte (BN, Piacenza, Napoli)
Di quale reato è stata accusata?	abusi su mia figlia, la seconda	tentato omicidio	violenza su minore - mia figlia - contrabbando, stupefacenti e estorsione	violenza, furto, droga, rapina, evasione, spaccio	violenza sessuale di gruppo ai danni di una prostituta
Quanti anni aveva quando è stata accusata	34	nel 2012 sono stato arrestato	43	17 anni e mezzo	14 anni per rapina
Valutazione del reato commesso	non molto grave	io ho accoltellato ma io accusato reato, ho chiamato carabinieri 8 volte, la condanna è troppo alta, era solo una coltellata	violenza ed estorsione non mi appartengono	alcuni gravi, come il tentato omicidio, altri no	Infamità
Si sente colpevole del reato attribuitole	mi hanno accusato di una cosa che non ho fatto	io colpevole sì, io ho accoltellato ma mi hanno messo 6 articoli, non sono scappato, ho chiamato io	droga sì, gli altri no	adesso sì, all'epoca no	no al 100%

	Si, certo, le amiche di mia moglie se volevano non mi denunciavano	non lo so nella mia testa cosa è successo, non volevo ammazzarla	Si, se non facevo uso di cocaina	volendo si, ma sono stato anche costretto a fare alcuni reati per vivere. Una strada diversa non la conoscevo	non si doveva proprio iniziare
Si poteva evitare?					
Motivazioni che l'hanno spinto a delinquere	non ci sono motivi perché non ho fatto niente	voleva sempre soldi, pure 500 euro lei è venuta a casa ma io non ce li avevo, le avevo già dato 8.000 euro	la denuncia di mia figlia che non meritavo, da lì ho iniziato a fare uso di stupefacenti	sono cresciuto in un istituto, non sapevo distinguere il bene dal male	mi drogavo assai
Condizionato dall'ambiente sociale	no ma avrei dovuto fare una vita diversa	mia vita prima tranquilla, quando ho conosciuto patrizia male	si	ovvio	ma un po' sì, mancanza di colloquio con la mia famiglia, rabbia, ero sempre arrabbiato
Evento scatenante	da quando mia moglie mi ha tradito è cambiato tutto	lei voleva i soldi, sempre	denuncia di mia figlia	in tutta la mia vita non sono mai stato frenato dalla mia famiglia, basta che portavo i soldi a mio padre, lui non se ne fregava da dove venivano quei soldi	la mia prima delusione d'amore, lei mi tradì ed io iniziai a farmi
Pena inflitta					
Atteggiamento nei confronti della pena	troppo alta	troppo alta, nessuno mi sente, mi hanno dato sei reati, ho accoltellato è vero ma solo questo ho fatto, loro hanno messo altri 6 reati	per me eccessiva in tutti i sensi	giusta	Ingiusta
Grado di accettazione della pena	purtroppo per forza	no	per forza	purtroppo il reato l'ho fatto	non l'accetterò mai, mi drogavo avrebbero dovuto mandarmi in un istituto di cura, qui non mi curano
Pena inflitta	8 anni e 7 mesi	15 anni e 8 mesi	14 anni e 3 mesi	2 anni e 10	7 anni e 6 mesi
Pena che deve ancora scontare	2020 fine pena	10 anni	7 anni	20 giorni	6 anni e 4 mesi
Rapporti interni al Penitenziario					
Primo impatto all'interno del penitenziario	mi sentivo strano, scioccato	io piangere, io male	indescrivibile, quando hanno chiuso quella porta è stato come se fosse finita la mia vita	all'inizio paura per il reato che avevo	paura perché mi picchiavano
Quali sono le figure più importanti	i compagni di sopra	vado d'accordo con tutti	comandante e direttrice	nessuna, è tutta un'amicizia forzata	nessuna, qui ci sono solo io
Come l'hanno aiutata	economicamente	le guardie	cercano di accontentarmi nel possibile	ma chi mi deve aiutare a me?	in nessun modo
Che rapporto ha con queste figure	buono	tranquillo	buoni	rispetto	Zero
Quali sono i programmi messi in atto	no, io fuori disegnavo, ero molto bravo, qui non posso farlo più	loro mi hanno dato lavoro dopo 42 giorni	no quasi zero	qua non c'è niente	No
Quali sono stati per lei i più efficaci	nessuno	il lavoro	no	nulla	non fanno niente per noi, noi siamo da eliminare
Partecipa alle attività proposte	io lavoro solo perché è uscito quello che lavorava prima se non neanche questo facevo	si andare a scuola perché fuori no studiato, fuori solo lavorato	a noi protetti sono limitatissimi, per noi è difficile avere programmi	no, per noi non c'è un'area trattamentale	se ce ne sono partecipo, ad esempio sto andando a lavorare adesso
Cosa è utile per il suo reinserimento	mi piacerebbe disegnare	a me manca solo libertà	la cosa buona è che ho smesso con la droga	forse frequentare qualche corso	la pace, ci devono far stare in grazia di dio
Cosa manca per un suo reinserimento	manca tutto, non ho spazio di creare o fare qualcosa	se mi danno lavoro io sono tranquillo	lavoro e persone con cui dialogare	tante cose mancano, forse tutto	io ad esempio ho un tumore al fegato e vorrei solo essere curato
Potrebbe essere migliorata la permanenza	si	si	penso di si	forse si	No, come si fa?

Se si, come	fare tante cose utili perché la volontà non mi manca	lavorare sempre	con investimenti del ministero, qualsiasi cosa non si può fare perché non ci stanno soldi	insegnarci a cambiare	
Se no, perché					no perché la reclusione si basa su fatti delinquenziali, quindi il passato che viene fuori, si parla solo di questo
Cosa farà una volta fuori	inizio la vita, vorrei vedere i miei figli e lavorare	fuori dal carcere sempre lavorare, resto in Italia, qui ho la mia vita	riprenderò la mia attività	aprirò una cornetteria a Bologna	andrò a Firenze
Che rapporto ha con la P.P.	ottimo	io mai dato fastidio loro	buono, tranne qualcuno che è scorbuto	a volte buono, altre volte no	Se loro fanno gli agenti, io faccio il detenuto. Nel rispetto
Ha mai ricevuto supporto fisico o morale	alcuni mi danno consigli su come non sbagliare, non tutti ma alcuni	morale perché dato lavoro	loro dovrebbero essere i primi ad educarci e no a provocarci	ma che ti possono dire?	Mai
Può migliorare il rapporto detenuti/polizia	dipende da come si comportano i detenuti con loro	si	si	si	con alcuni ci stiamo iniziando a capire
Se si, come		se non dai fastidio guardie, loro tranquille	con il dialogo, parlare è importante	dovrebbero ascoltarti ma con serietà ed interesse	
Se no, perché					
Che rapporto ha con il Magistrato di sorveglianza	l'ho visto su Skype una volta	io mai visto	ho spedito diverse lettere per raccontare la mia vita ma niente	e chi l'ha mai visto	non lo conosco proprio
E con il Direttore	buono	lei brava	buoni	non ci parliamo con questa gente, a questa gente la vediamo solo se picchi qualcuno qua dentro	no no
Ha rapporti con le reti sociali sul territorio	ho contatti con la Caritas, mi arrivano sussidi	mai visto	non ho mai avuto bisogno	mai	mai parlato
Come vede il suo futuro	dura, dovrò iniziare la mia vita da zero ma lotterò per andare avanti	in Italia	spero roseo	con delle possibilità, sono giovane, speriamo	abbastanza sereno
Ha paura	No, solo della morte	se resta questa la condanna quando esco mia vita già finita	solo per la debolezza della droga	un po'	no, di niente
Se si, di cosa				di continuare a fare questa vita	

soggetto 6	soggetto 7	soggetto 8	soggetto 9	soggetto 10
protetti	protetti	protetti	Protetti	Protetti
si (Sa)		Si (Caserta)	si (Na)	Si (Telese, BN)
	Pakistan			
46	38	48	34	42
separato	(3 mogli)	convivente	No	No
1 figlio	5 figli	No	No	No
alta	alta	Alta	Alta	Alta
alta	alta	Alta	Alta	Alta
alta	alta	Alta	Alta	Alta
alta	alta	Alta	Alta	Alta
si	si	si	si	si

siamo tre figli	siamo 6 figli	ho 4 sorelle	siamo 3	5 figli
poste a Siena	lavoro autonomo: commerciante, elettricista, vendevo cellulari	lavoro con mia sorella in un negozio VODAFON	investimenti in borsa	autolavaggio a nero
economista al ministero	lavoro autonomo, è morto	falegname	Pensionato	è stato più di 20 anni all'estero nella forestale
pediatra	casalinga, è morta	casalinga	Casalinga	in campagna
assistente sociale e dirigente della fiat	alcuni lavoravano con me, altri sono andati all'estero, altri studiano	lavorano tutte, tranne una che si drogava	lavorano in un negozio	non lavorano, lavoro non ce ne sta
diploma liceo classico	ho frequentato la scuola superiore al mio paese	3 media	medie	Medie
andai a lavorare, non feci l'università	per venire in Italia	mia mamma sola, 5 figli, ero l'unico maschio, dovevamo mangiare	non avevamo la possibilità economica	mi bocciavano sempre
laurea economia	ha le superiori	3 media	media	Elementare
laurea medicina specializzazione pediatria	solo 5 classi	3 media dalle suore	non lo so ma era diplomata	Elementare
laureati	mio fratello è maestro, gli altri vanno all'università	tutte diplomate	sorella laureata, fratello diplomato	due miei fratelli sono diplomati
ottimo	buono	non buono	buono	non buono, è molto antico
ottimo	buono	una santa	buono	Buono
ottimo	buono	con una ottimo, le altre più o meno	normale con i soliti litigi tra fratelli	Buono
no	mai	No	no	mio nonno
meravigliosa	ho fatto la vita buona, i miei genitori mi hanno dato tanto	da dimenticare	normale	difficile per colpa di mio padre, ho avuto un'educazione molto rigida e violenta, ho iniziato presto con le droghe per evadere da un senso di oppressione
no	allontanarmi da amici non buoni	crescere in una famiglia normale, avrei solo voluto scegliere	no	no, a mio padre non posso cambiarlo
lavora alle poste	moglie italiana fa l'orto			
va a scuola	ho una figlia con lei, ha 15 anni e fa la ballerina			
diploma	le superiori			
va a liceo	va a scuola e balla			
nessun rapporto	buono			
buono ma non è gusto che venga qui, non lo faccio venire	buono, non la vedo da 4 anni, da quando sto qua, nessuno l'accompagna suo fratello per droga e rapina ma non ci parlo con lui, è un mezzo camorrista			
mai				
è dal 2004 che faccio dentro e fuori dal carcere	nel 1998 per rissa sono stato 4 mesi, poi adesso (Rebibbia, BN)	è la seconda volta: dal 2003 al 2006 per spaccio. Poi adesso (santa Maria e BN)	si è la prima volta, sono stato a Teramo e a BN	è la terza volta, sono stato a Pistoia e a Benevento
estorsione, violenza sessuale, associazione	violenza sessuale su un mio compaesano	palpeggiamento e traffico internazionale	609, atti osceni nei confronti di un minore	aggressione ai miei genitori e furto in casa
36	32	34	33	36
gravissimo	grave se lo fai	ho subito un'ingiustizia, il reato è da valutare nel contesto	non c'è stata violenza, non è un reato	è grave, ma non è andata proprio così, non li ho picchiati
non proprio	io sono colpevole di aver fatto una foto	No	no	No
certo	si	si, in un contesto normale non sarebbe mai successo, qui entra la leggerezza del caso	si	si, avrei dovuto spiegare bene ai carabinieri oppure scappare da casa
l'errore è stato il mio nella scelta della donna da avere accanto, lei era una escort	non dovevo bere	come sono cresciuto	non dovevo frequentare più quel quartiere	non avevo niente e mi sono buttato nella droga
il problema è stato una forte manipolazione da parte di un carabiniere, mi sento perseguitato	no, non dovevo bere alcol	è nato tutto da lì	no, ho sempre svolto una vita regolare	un po' si

non credo	per soldi	la mia voglia di riscatto, ne avevo subite troppe, dovevo evitare la vendetta	non ho commesso nessun errore	forse dall'incidente del mio gemello, mi dissero che stava morendo ed io peggiorai con le droghe
una stronzata	dovevano accusarmi di altro, non di questo	no, sono deluso	non dovrei proprio stare qua dentro	è troppo alta
si accetto tutto nella vita, mi sento impotente rispetto ad un sistema che è molto più grande di me, non ho i mezzi per combatterlo	no	dentro di me, no	no	putroppo si
4 anni e 6	7 anni	2 anni e 10 mesi	3 anni	quasi 3 anni
esco nel 2020	1 anno	ho fatto 6 mesi	2018	sto da poco qui
pensavo fosse un gioco	che avevo paura	sensazione stranissima, qui sei un numero non una persona	mi mancava l'aria e non mangiavo	ho avuto paura delle guardie
dovrebbe essere l'equipe educativa ma non lo è, almeno per noi	il comandante	nessuno in particolare	nessuno	i detenuti
aiutati che Dio ti aiuta, ma dato che Dio non ci sta sei comunque solo	se ho un problema mi aiuta	non mi aiuta nessuno	non mi aiuta nessuno	se ho problemi con le guardie, i detenuti mi difendono
molti nemici, molto onore	buono	tu qui sei solo	nessun rapporto	Buoni
no	forse solo il lavoro	vorrei fare qualcosa ma non c'è niente	nessuno	qui non ci sono programmi
non ce ne sono	non ci sono attività	sarebbe il lavoro	non ce ne sono	non ci sta nulla
se ci propongono qualcosa, si	ho fatto un corso di pochi giorni di aiuto meccanico	adesso lavoro ma più di questo non c'è niente	qua non ci viene proposto proprio niente	partecipo all'unica cosa che ci sta: il gruppo di preghiera
per esempio potrei frequentare l'università, corsi di teatro, corsi professionali	il carcere è un istituto per imparare la criminalità quindi non è utile a niente	non lo so perché tutto sommato io quando esco da qua un lavoro ce l'ho	dei corsi per esempio, un po' di distrazione	per esempio un corso di computer così dopo sappiamo fare qualcosa
manca tutto	art.28 dice favorire i colloqui, io voglio fare i colloqui	mancano corsi, tenerci impegnati a fare qualcosa, anche spalare merda	mi manca tutto, anche l'aria	manca tutto
si, forse	no	Si	non credo, non lo so	No
bisognerebbe puntare sulla competenza dell'area educativa		avendo cose da fare a disposizione		
	ogni giorno si litiga, siamo tutti molto diversi		sarebbe troppo difficile	per i protetti questa è la condizione, non ci vuole nessuno
andrò all'estero	lavoro di nuovo con i miei fratelli	torno a lavorare nel negozio di VODAFON con mia sorella	vado all'estero	voglio dimenticare, raggiungerò i miei fratelli
rispetto	buono	l'80% per guardie sono brave, ma sta quel 20% che è pessimo	nessuno	dipende dai soggetti
no, mai	solo dandomi il lavoro	no però alcuni sono gentili, e già questo è tanto	no	No
certo	no	Certo	difficile	No
dovrebbero essere seguiti tutti gli step, senza pregiudizi, con un'equipe educativa, è una catena se si inceppa un ingranaggio, si inceppa tutto, migliorare il sistema è un utopia		educazione e gentilezza da parte di tutti	non saprei	
	perché ognuno ha la sua testa e si accusa il falso l'uno sull'altro			devi fare il pentito? Se stai con le guardie, poi i detenuti che pensano?
mai visto	ho scritto 4 volte, mai risposto	non la conosco	nessuno	mai visto
tempo fa abbiamo avuto degli screzi	buono	ottima persona	nessuno	mi prende in giro, sia il comandante che lei
che cosa?	mai avuto aiuti esterni	per avere rapporto con la CARITAS devi essere uno che non ha nulla	si mi passano dentifricio, shampoo	mai chiamata
non lo vedo	se esco buono	non lo so	non lo so	adesso non posso immaginarlo
sempre	no	un po' si	no	ho paura del carcere
sicuramente della vita, non della morte		degli imprevisti, delle sorprese della vita		

soggetto 11	soggetto 12	soggetto 13
protetti	Protetti	Protetti
Si (Airola, Bn)		
	Romania	Romania
78	35	22
separato	Separato	No
1 figlio e 3 nipoti	2 figli	No
alta	Alta	Alta
alta	Alta	Alta
alta	Alta	Alta
alta	Alta	Alta
si	si	si
siamo 4 figli	siamo 2 figli	siamo 3 figli
operaio specializzato	muratore, elettricista, idraulico	Boscaiolo
contadino	ha un allevamento	Boscaiolo
casalinga	fa la badante	Badante
operai	mia sorella è casalinga	mia sorella va a scuola, mio fratello sta in carcere
diploma professionale	non ho fatto le scuole	in carcere vado a scuola
erano altri tempi, si pensava a lavorare	diciamo che ero un po' fuori di testa	fuori non ci sono andato perché lavoravo
analfabeta	ha fatto 12 classi	10 classi
sapeva scrivere	9 classi	12 classi
scuole medie	non me lo ricordo perché è stata in casa famiglia	fratello no, sorella si
buono	non buono	Buono
buono	le voglio bene	Buono
ci siamo allontanati con l'età	Buono	Buono
no, noi abbiamo sempre lavorato, non siamo una famiglia delinquente	No	mio fratello
negli anni '50 non si facevano grandi cose, è stata normale, nulla di eccezionale	pesante, molto	non ho avuto l'adolescenza
no fa parte della mia vita, più di quello non potevo avere	Tutto	ma no, alla fine no, è andata così
non lavora	ora è tornata in Romania, fa la fioraia lì	
lavora in fabbrica mio figlio	la femmina sta con me, il maschio sta in Romania	
5 elementare	non mi ricordo	
diploma industriale	hanno lasciato la scuola	
all'inizio buono, il terzo anno si è distrutto tutto	eravamo piccoli, molto immaturi, comunque adesso è buono	
così così, ha molto da dire su quello che ho fatto	Bello	
no	no	
si, solo BN	Si	si, sono stato prima a Sala Consilina e poi a Benevento
violenza sessuale su 3 ragazze	omicidio preterintenzionale	violenza sessuale

74 anni	29	20 anni
e chi ammazza e dopo poco sta fuori, come lo valuta?	io l'ho spinto e l'ho lasciato la, ma volevo solo difendermi, lui voleva picchiarmi con una mazza, era il mio datore di lavoro e non mi voleva pagare	io sono stonato dalle medicine, non riesco a capire niente
non tanto	la condanna doveva essere più bassa, 15 anni per una spinta, lui aveva la pala in mano	no io questa cosa non l'ho fatta
e come si evitava? lo volevo solo essere gentile	non lo so, se non lo colpivo io, mi colpiva lui	non lo so
non ci sono motivi, io volevo fare del bene	lui non mi voleva pagare, io avevo lavorato perché non doveva pagarmi?	non l'ho fatto
non credo	No	forse sì, noi stranieri ne passiamo tante
la delusione di mia moglie, lei se ne è andata di casa e non è più tornata	aveva la pala in mano, se non lo colpivo io mi colpiva lui	neanche io riesco a capire come è successo
è durissima	è esagerata	non so neanche il perché ho preso questa condanna io
si può mai accettare una pena?	non del tutto	No
9 anni	14 anni e 10 mesi	3 anni e 8 mesi
sto a metà pena	fine pena 2027	due anni e qualcosa
allucinante, non ho mai dormito di notte	non era la realtà per me	mi sono sentito male, anche adesso sono agitato
il medico del carcere	Nessuno	mio fratello che sta in carcere con me
mi cura anche con le parole giuste, è dolce	non mi aiuta nessuno, qui siamo tutti soli	mi dà consigli
di amicizia	io sono il detenuto e faccio il detenuto, gioco di ruoli	ho rapporti solo con lui
non ce ne stanno	Nessuno	non ci sono
non ci sono programmi	non ci stanno	non ci sono
non propongono molto	ora lavoro ma tranne questo non c'è molto	io vorrei lavorare ma niente
fare qualcosa fuori	ma niente, noi siamo del 609, questa sezione viene esclusa da tutto	per noi protetti niente
progetto all'esterno, anche solo una passeggiata, respirare	farci fare praticamente qualcosa se non perdiamo la testa	farci fare qualcosa
no	Sì	Sì
	con delle attività, dei corsi	facendoci fare qualcosa per tenere la mente occupata
è tutto troppo chiuso		
spero di poter vivere un altro po'	inizio da zero	torno in Romania
normale	dipende dalla persona, non si può generalizzare	Buono
alcuni lo fanno sì	se stavo zitto e facevo lo scemo può darsi che l'avevo	no però con me si sono comportati sempre bene
forse sì	Sì	non so rispondere
ci vuole dialogo tra noi e loro	migliora se sei tu il primo a migliorare, si ci deve adattare ad una convivenza forzata	
ho fatto Skype	e chi l'ha mai visto? Però so che adesso è cambiato, speriamo	non è mai venuto per parlare
l'ho vista una volta	normale, se faccio la domandina mi ascolta	non ho rapporti
una volta ho ricevuto un pacco	non ho bisogno della CARITAS	qualche volta faccio una domandina e loro mi aiutano
alla mia età vorrei solo stare tranquillo a casa mia	finché sto qua nero, poi ricomincio la mia vita	sicuramente strano, particolare
sì	no, io li affronto i problemi	sì certo, io sto troppo male
della mia famiglia e di morire		di restare qui

2.2 Storie di vita e raccolta di poesie

In questo paragrafo riporto alcune lettere, una parte delle poesie e dei racconti di vita vissuta, venuti fuori dai colloqui e dai laboratori artistici culturali con i detenuti della Casa Circondariale di Benevento.

Per rispettare la privacy non inserisco i nomi ma specifico il sesso, il reato e distinguo i racconti e le poesie con la dicitura *Intervista 1-2* e così via.

Intervista 1 - associazione e spaccio - donna

Racconto di vita

“Mia madre all’età di 2 anni mi ha rinchiusa in un orfanotrofio, subito dopo la morte di mio padre. Sono rimasta lì fino a 18 anni, ci sono stata 16 anni, puoi immaginare cosa abbia significato per me.

Ho avuto un periodo di adolescenza critico, in orfanotrofio mi mettevano sempre in castigo perché ero molto ribelle.

Non ho ricordi precisi di quegli anni, so solo che non me lo meritavo.

Vengo da un paesino vicino Napoli, ho 52 anni e due figli, un maschio e una donna. Ma non sono sposata, sono felicemente single.

Mi sono diplomata al magistrale, l’unica cosa buona dell’orfanotrofio è stata questa. Poi a 18 anni mi sono ritrovata in giro per il mondo, per modo di dire. Le suore mi hanno cacciato, diciamo che ero un po’ monella. Sono tornata a Napoli da mia madre, non sapevo dove andare e cosa fare. Lì ho conosciuto un uomo più grande di me, ho fatto le valige e me ne sono scappata. Abbiamo avuto una bambina, poi ho iniziato a lavorare, facevo le pulizie.

Dopo qualche anno conobbi un uomo che vide in me qualche possibilità e mi prese a lavorare come segretaria nella sua azienda. Intanto nasce un altro figlio, questa volta non desiderato, e purtroppo il rapporto con il padre dei miei figli cambia. Mi resi conto che alcune scelte che avevo fatto erano state dettate dalle circostanze, da conclusioni affrettate, nel mio caso, da una mancanza di una

famiglia vera, quella che non ho avuto da bambina. Insomma dopo 25 anni lo lasciai.

Ne parlai con i miei figli, la ragazza mi appoggiò, il maschio ebbe qualche remora. La grande studiava all'università fuori, faceva economia, mio figlio stava in casa con me, forse perciò la prese peggio, andava alle scuole medie e non voleva lasciare le sue cose, le sue abitudini, pensò che con la separazione tra me e suo padre, anche lui doveva cambiare qualcosa. Non voleva lasciare la sua casa e quindi io me ne andai da mia madre. Lo decidemmo a tavolino tutti insieme.

Il bambino rimase nella nostra casa con il padre perché non volevamo dargli altri traumi. Il mio spostamento era di 3 km, eravamo vicinissimi. Due volte alla settimana andavo da loro per pulire la casa, sai vedere un po' le cose che servivano e che non servivano, erano comunque due uomini da soli.

Un giorno, nel mese di dicembre, mi arriva una chiamata, mio figlio voleva parlarmi, mi disse: tu mi hai abbandonato. Ci rimasi malissimo perché non era vero, ti ripeto tutte le decisioni noi le abbiamo sempre prese tutti insieme. Era il padre che lo spingeva contro di me.

Così decisi di andare dall'avvocato.

Successe un casino. Il padre lasciò quella casa, ci andai io. Vietai al padre di avere dei rapporti con me, ma non con i suoi figli. Il bambino poteva vederlo sempre. Ognuno iniziò la sua strada. Ebbi problemi di salute, un infarto, dovetti lasciare il lavoro. Intanto, in vacanza, conobbi un uomo di Palermo, lui aveva 30 anni, io 42. Mi fece rinascere.

In quella occasione non ci fu niente, ci scambiammo solo il numero di telefono. Poi ritornai a Palermo dietro suoi numerosi inviti e da una scopata è nata una storia. Una storia che durò fino al 2011 che mi arrestarono. All'uomo che ho avuto al mio fianco per 25 anni, cioè al padre dei miei figli, non l'ho mai tradito. Lui era un fabbro mentre io facevo le pulizie, abbiamo fatto laureare nostra figlia e diplomare il maschio. Abbiamo fatto sacrifici. Con mia madre ho avuto un rapporto conflittuale, molto. Ho voluto evitarlo con i miei figli, ma non so se ci sono riuscita, questo mi ferisce.

Intervista 2 - rapina - donna

Racconto di vita

La mia storia è iniziata nel 1980 quando sono venuta al mondo, un mondo che per me ha riservato solo tanta sofferenza.

Sono una ragazza adottata che del suo passato conosce ben poco, ma che ha avuto due genitori adottivi molto speciali.

A 25 anni ho incontrato quello che credevo fosse l'uomo della mia vita e con lui ho avuto tre figli.

Dopo sette anni l'ho dovuto lasciare perché non potevo più sopportare le continue botte a me e ai miei bambini, era un alcolista.

Dopo poco tempo dalla separazione il Signore ha voluto portarmi via i miei due grandi amori: la mia nonna e il mio papà.

Da quel momento è iniziato il mio più grande travaglio, la depressione. Una depressione che mi ha portato a chiudermi in me stessa e così, a mano a mano, ho perso tutto.

Ho perso il lavoro e dietro di lui anche i miei figli perché i servizi sociali me li hanno portati via, dicendomi che non ero in grado di poterli mantenere. Non era vero, ce l'avrei fatta.

Con il tempo mi sono rialzata e ho incominciato a lottare per riavere il mio mondo, ma un incidente di percorso mi ha portato qui e mi ha tolto la mia libertà. Ma sono sicura che grazie alle persone che ho trovato qui dentro riuscirò a sopravvivere e ad andare avanti più forte di prima, e a poter guardare di nuovo il mondo con occhi sereni grazie a tutte le persone che mi stanno aiutando lungo questo percorso.

Intervista 3 - traffico internazionale di droga - donna

Racconto di vita

Vorrei iniziare col dirti che prima di essere una detenuta sono una donna, e come tale chiedo di essere rispettata.

Ti racconto il trascorso della mia vita.

Sono detenuta nell'istituto del C.C di Benevento con mio marito, e con lui, anche forse sbagliando, da anni condivido il bene e il male.

Spesso vivo in solitudine rinchiusa in una cella, ma è proprio nella solitudine dei miei errori che trovo la forza di ricostruire me stessa, e nella conoscenza del mio piccolo mondo interiore che trovo il senso per quel che voglio essere domani.

Voglio dimenticare questo luogo di abbandono e sofferenza per degli errori che ho inconsapevolmente commesso e di cui non nascondo le mie responsabilità.

Alla fine di questo mio percorso negativo la mia anima è proiettata altrove, e mi lascio portare per andare oltre le prigioni dell'anima.

Nell'anno 1963 sono venuta al mondo. Ero una bambina solare, dolce e spensierata. Durante la mia adolescenza entrava il buio dentro di me, e guardandomi allo specchio non riuscivo più a riconoscere in me quella bambina solare che ero, ma rivedevo soltanto un volto segnato dalla tristezza.

Interrogavo spesso il mio animo chiedendogli il perché non riuscissi più a ritrovare la forza necessaria per affrontare la vita.

Mi ero chiusa in me stessa, e dentro di me tutto mi sopprimeva, non riuscivo più ad uscire dall'oscurità del mio animo poiché il trauma subito durante la mia adolescenza mi stava facendo sprofondare negli abissi.

Una notte, in un sogno ad occhi aperti, ho rivisto la mia ombra con un volto solare ed un sorriso sulle labbra.

Al mio risveglio mi accorsi che il mio mondo si stava colorando, e tra gli alti e bassi del mio umore, stavo ritrovando la forza interiore per andare avanti, stavo cercando con tutta me stessa il desiderio di amare ed essere amata.

Non passa molto tempo ed incontro l'amore della mia vita, colui che poi diventerà il padre dei miei figli, e con il quale condivido la stessa sofferenza del carcere.

Tutto intorno a noi era colorato, i miei figli si stavano realizzando. Avevo una casa, una famiglia, e tutto procedeva bene.

Il mio mondo finalmente era diventato un arcobaleno di colori.

Ma un giorno, un maledetto giorno, la mia anima si ritrova imprigionata in una gabbia.

Da quel giorno mi chiedo in cosa io abbia sbagliato, ma una precisa risposta non so ancora darmela, non riesco a liberare la mia anima che si ritrova ancora una volta nel buio più totale.

Volendola aiutare ripercorro il mio passato fatto di momenti belli e momenti brutti, ma tutte le volte che sono caduta sono sempre riuscita a salvarmi affrontando tante battaglie con grinta.

Ho sempre lottato per cercare di non perdere la guerra, utilizzando come arma la fede cattolica che mi ha sempre aiutata ad andare avanti soprattutto in questo contesto.

Penso spesso a Gesù, quante sofferenze ha patito morendo in croce per i nostri peccati. Io non ho mai depresso la mia croce, la porto a testa alta con pazienza e tanto tanto coraggio arrivando alla fine del mio percorso fatto di tanta sofferenza.

Un giorno, oltrepassando la porta del carcere, voglio vivere la mia vita alla grande attorniata dall'amore dei miei cari figli, mio marito e la mia amatissima principessina: mia nipote Dalila.

Intervista 4 - associazione camorristica - donna

Poesia "libera da queste catene"

Vorrei essere libera da queste catene che avvolgono il mio cuore.

Libera come un gabbiano per volare felice,

guardando il sorriso del mio angelo, mia figlia,

libera come un foglio bianco per non svelare più i miei segreti a nessuno,

libera come un tramonto per nascondermi dietro i colori dell'arcobaleno,

libera come un fiocco di neve per morire tra le mani di un bambino,

ma sono costretta tra reti, sì, reti di ferro.

Ma reti di ferro non possono impedirti di essere te stessa.

Per questo dico: amiche mie non importa di che colore è la tua pelle,

non importa il reato che hai commesso,

qui dentro ciò che importa è il rispetto e la dignità di ognuno di noi.

Come tutte le decisioni, giuste o sbagliate, sta a noi scegliere la strada giusta da intraprendere in modo che non si torni mai più qui dentro, in un mondo privo di colori, fatto solo di bianco e nero.

Valutatemi per quello che sono, per il mio essere donna, non per quello che ho commesso.

Intervista 5 - rapina - donna

Poesia "Sofferenza"

È sempre difficile Signore pregare all'inizio di un nuovo giorno.

So già che oggi non ci sarà niente di nuovo,
niente di inaspettato.

La stessa cella, le stesse facce, gli stessi discorsi, gli stessi silenzi, le stesse preoccupazioni.

Fosse almeno il giorno del colloquio...

Ma ho bisogno di dirti grazie,
grazie perché anche questa notte hai vegliato su di me,
so che senza te sarebbe stato insopportabile,
tu conosci i miei sogni, i miei incubi, la mia solitudine.

Ogni notte è buia, ma quelle del carcere sono più buie e lunghe.

Ti offro questa giornata, illumina i miei pensieri, custodisci le mie labbra,
rafforza la mia pazienza, trasforma questa giornata di carcere in un giorno di speranza...un passo verso la libertà.

Intervista 6 - associazione camorristica – donna.

Poesia "il calar del sole"

Aspettavo con ansia il calare del sole,
in una piccola cella dietro ad una finestra.

Aspettavo di vedere una luce, per prendermi un po' di conforto...

Tutte le sere, alle ore 8, puntualmente si accendeva una luce con la fiamma di un accendino.

Noi due, dietro una finestra sbarrata, a dividerci pochi metri e parlavamo solo con lo sguardo.

E con lo sguardo ci trasmettevamo calore.

Che sofferenza atroce la lontananza...ma sapevamo che momentaneamente ci dovevamo accontentare di vivere sotto lo stesso cielo.

E con gli sguardi e la fiammella dell'accendino cercavamo di dimenticare la sofferenza delle sbarre che ci dividevano.

Solo con l'immaginazione si poteva volare.

E tutte le sere io volavo attraverso le sbarre della mia finestra pensando di essere un angelo con le ali - e volando uscivo fuori dalla finestra e andavo alla sua.

Sbarrata.

Lo baciavo sulle labbra e parlando sotto voce, per paura che qualcuno potesse ascoltarmi, gli sussurravo "siamo forti... non molleremo mai..."

Intervista 7 - estorsione - donna (ex AS)

Lettera "I miei pensieri"

A volte quando sono sola avvolta dai miei pensieri, mi chiedo spesso alzando gli occhi verso il cielo, attraverso queste sbarre che lo rigano, a quante cose belle ho perduto nella vita...

Se solo penso chi ero ieri, chi volevo o magari speravo di essere, coi miei sogni, le mie aspettative non realizzate, mi sento il cuore scoppiare dentro...

Perché guardandomi intorno, adesso, mi rendo conto di chi sono oggi, e queste mura che mi girano intorno, il rumore delle chiavi che sento battere in ogni istante vicino ad un cancello, mi ripetono continuamente che anch'io sono una donna reclusa.

Ho sbagliato e oggi come ieri devo pagare.

Ma soltanto io, conoscendomi bene veramente e chi mi ha concepito, posso raccontare davvero la storia e na guagliona che tutto ha fatto nella vita ma mai la delinquente!

È vero, a volte durante il cammino, nella vita, ci si presentano davanti gioie e sofferenze, ma è soprattutto la sofferenza a travolgerti come un mare in tempesta e lì il dolore diventa fortissimo!

Pensando a tutto ciò che hai lasciato fuori, un qualcosa di così meraviglioso che è l'essenza della libertà.

I miei figli non hanno sbagliato come me eppur soffrono a causa mia, nella stessa maniera avendomi vista strappare da loro negli anni più importanti della loro adolescenza.

Soffre una mamma che crescendomi, ha sempre dato sé stessa pur di vedermi una donna realizzata col suo buon insegnamento che mi ha saputo trasmettere, e oggi, gli unici abbracci che posso donarle, sono solo attraverso un tavolo che ci tiene unite soltanto per un'ora di colloquio...

Poi il dolore continua a bruciare l'anima quando vedo i miei figli, mia madre malata e mio marito soffrire con me e per me.

Cercano di darmi tutta la forza necessaria e sufficiente per andare avanti, per lottare e non arrendermi affinché un giorno possa raggiungere quel traguardo.

E solo quel giorno, quando questa porta si aprirà, sarò di nuovo felice, perché oltre questa porta ci sarà ad attendermi un arcobaleno pieno di colori, con gli amori della mia vita che mai più lascerò soli.

Nella vita non si smette mai di imparare e questo errore, mi sta impartendo una lezione che mi servirà e mi sta servendo tanto, per farmi crescere e comprendere che nulla c'è di più bello della propria libertà. Perché solo attraverso la libertà sarai certa di non essere più strappata dai tuoi figli, da un marito e da un genitore che ti ama.

Alzando gli occhi al cielo, vedo la libertà.

Intervista 8 - furto e rapina a mano armata - donna

Poesia "La mia amata libertà"

All'interno e chesta cella, na guagliona se lamenta.

È tenerella, è cunforto, l'accarezza piano il volto.

Poi tenerella pe man' m'avvicino assai chiu a essa e le dico... Peccerè... Figliola mia... A che serve tanta chianto se po' chell' ch'e lassato cà se chiamma l'ibertà? Nunl'e fatta tua compagna pe sta 'nsieme a camminàdint'a vita ch'e lassato ca tutto è bell' t'avess' regalato...

Ma scegliennochesta porta, è scigliuto a pena e morte.

C'a tu allucchi, chiagni o strilli, tanto cànsiuciuo o sente studuloreca tu sient', ca te da suloturmiunt; ca speranza ca nu iuorno, tuorn a ridere ccu me.

'A lezione serve a chesto e pirciò figliola mia, tienatella sta maestra ca se chiamma LIBERTA'.

Intervista 9 - tentato omicidio - donna

Poesia "Cor e mamma"

"Ammor" e mamma sto chiusrind a nacell

ma non teng o curagg e to dicer,

ca mammà sta carcerat però rind a chestiquatt mura io pens sul a te p'chè tu si a vita mia.

Pur si parl cu l'agent

nun po' capì e nu m'poiutà...

L'assistenttorn a cas e tennafamiglca s'poabbraccià,

mentr io poss sol cacciàlacrim, fare a pugni con questa crudele realtà e torn a perdr ancor una volta lontana da te.

Si alluccnisciun me sent, si a rind io sto murenncisciun se n'accorg,

so tuttsfurtunacomm e me,

ma rimm tu cor e mamma: io accussìriuscess mai a campà?

Tu si ancor piccirill, hai bisogn ancor ro calor e sta femmncasenz e te è na nullità...

Intervista 10 - estorsione - donna (ex AS)

Poesia "Tu Carcere"

Tu carcere, tu così opaco e scuro,
tu, il gelo che si infiltra nelle ossa,
tu che provochi tanto dolore senza farmi capire nulla,
tu che hai il potere di scatenare dentro di me un'infinità di rabbia...
tu che hai il potere di vedere una donna piangere perché riesci a strapparla dal bene più grande, quello di un figlio,
tu che hai il potere di vedere diventare donna una ragazza di soli 20 anni,
tu che hai il potere di incantare il mio corpo,
tu credi che tutto ti sia concesso senza sapere che ti stai sbagliando perché mai potrai incatenare il mio cuore, la mia anima e i miei pensieri che ogni istante volano da chi amo lasciandoti solo il mio corpo.
Tu carceriere del mio corpo ma mai, dico mai, del mio io.

Intervista 11 - spaccio - donna

Poesia "Ancora ora"

In tanti anni tutti hanno pensato
che il mio era un pretesto
per far solo sesso
in questo gran contesto.
Ma poi ti ho guardata ed in fondo agli occhi tuoi
ho visto il mio passato.
Ma in questa società che ancora ci contesta
e non capisce che l'amore tra due donne non porta nessun danno,
ci siamo fatte donne.
E son passati gli anni,
e abbiam capito che
il nostro non è sesso,
non è nemmeno un pretesto.
Il nostro è vero amore
che dura ancora ora.

*Intervista 12 - spaccio ed associazione - donna
Lettera*

Il 14 marzo 2003 accadde la cosa più stupenda che la vita ti può dare, vengono al mondo due principi, anzi i nostri principi.

Si amore mio, nati dalla nostra unione fatta di tanti traguardi che insieme abbiamo superato, e alla fine il nostro grande amore ha trionfato.

Tutto ad un tratto la nostra vita è cambiata, tu ti sei ritrovato da ragazzo a papà, ed io da ragazza a mamma, entrambi genitori di due splendidi fagottini.

E tra pianti e grandissime gioie a vedervi crescere, giorno dopo giorno con immensa felicità, guardare con orgoglio i vostri cambiamenti da neonati a bambini.

Ma poi il destino ha voluto che sia io che papà ci perdessimo molti passaggi della vostra vita.

Avete sopportato tante sofferenze insieme a noi.

Adesso finalmente papà è con voi, però purtroppo io anche adesso mi sto perdendo il passaggio più importante, quello che state passando da adolescenti a uomini.

Ma sono molto fiera di voi perché nonostante tutto mi state dando tante soddisfazioni tra la scuola e l'educazione che vi abbiamo insegnato.

So di avere due rocce pronte a sostenermi, anche se dovrebbe essere il contrario, ma io sono sicura che un giorno, non molto lontano, questa porta carraia si aprirà anche per me, così potrò ricompensare tutto il tempo perso con voi.

Ricominceremo tutto daccapo, riuniremo di nuovo la nostra famiglia.

Vi chiedo perdono se in qualche modo vi ho fatto soffrire, e farvi crescere in fretta per la mia assenza, però da qui a poco io sarò sempre con voi, sempre a tendervi una mano, sarò tutto per voi, oltre che la vostra mamma, la vostra amica, la vostra consigliera, la vostra compagna di vita.

Però posso dirvi che anche voi mi avete dato tutta la forza che mi è servita per affrontare questo percorso fatto di falsità e sofferenza che si cela dietro a queste sbarre.

Ma io guardo oltre a queste sbarre e so che ci sono le mie rocce ad attendermi e questo allevia la mia tristezza.

Io vivo nella speranza che questo accada al più presto possibile, per potervi stringere sul mio grande cuore, che appartiene a voi e a papà.

Intervista 13 - spaccio - donna (ex AS)

Poesia "Addio sbarre"

Ei fu. Siccome immobile ...

No, questa non è mia!

La mia comincia: tutto può essere mobile pur stando fermi e chiusi,

nessuno incatenerà i miei pensieri,

nessuno mai fermerà il treno dei miei desideri o oltraggerà ciò che la mia anima sogna, ciò che il mio cuore spera...

Il pensiero viaggia oltre ogni sbarra, ed il desiderio cresce con il mio pensare.

Addio maledette sbarre...

Addio ...il mio cuore ha varcato ogni cancello.

Intervista 14 - associazione camorristica - donna

Poesia "senza titolo"

Noi che della vita ne gustiamo attimi,

noi che della vita ne facciamo sospiri restando illusi e delusi per ciò che ci succede...

Viviamo gli attimi cercando felicità in qualche ricordo.

Noi che ci sentiamo grandi, mature, senza mai renderci conto che in fondo al nostro cuore si nasconde ancora un pizzico di bimba...in cerca di un po' d'affetto e qualche coccola.

Vaghiamo come spettri tra le stelle...

ma niente ci consola,

né ci regala amor,

solo il ritorno a casa può far gioire il cuor.

Intervista 15 - abuso su minori - donna

Poesia "Io volo...io voglio"

Immensamente desiderosa di cambiare la mia esistenza,
ogni giorno cerco porte da aprire,
soluzioni da trovare,
vivo senza tempo,
senza spazio.

Odio questa realtà che opprime e lede la mia persona
ottenendo solo paura e disprezzo di me.

In quale angolo di mondo devo cercare?

Oltre quale esperienza devo andare?

Voglio vivere la mia vita,
ottenere la mia libertà,
giovire delle mie azioni,
liberarmi da questa prigionia,
imparare ad essere finalmente me stessa: oggi, domani, sempre...
E finalmente io volo perché io voglio volare.

Intervista 16 - estorsione - donna

Lettera

Sto aspettando la libertà come una mamma che deve partorire il suo primo figlio.
Mi sembra che il tempo sia rallentato e l'ansia ti assale.
La notte non dormo e faccio infiniti sogni strani.

Nei miei sogni appaiono sempre persone morte a me care che con gli occhi pieni di lacrime e le mani calde mi accarezzano il viso incoraggiandomi a non mollare proprio ora che sono ad un passo dalla libertà.

Mi dicono che non esiste un inverno senza fine ma esiste la primavera... Che mi porterà tanta luce.

Oggi, se penso alla libertà, vedo una donna, una moglie, una mamma, una figlia e una sorella che corre felice ad abbracciare i suoi cari. Ora in fondo al mio animo mi sento migliore di quanto altri non credano.

So anch'io cos'è la giustizia, l'onestà, l'onore e la bontà.

Ora mi rivolgo a questi valori, ad un passo verso la luce e la felicità.

Care amiche, dovete sapere che il buio che avete nei vostri cuori non durerà in eterno.

Fidatevi.

Si dice che le gioie fanno sparire tutte le sofferenze ma dalle sofferenze nasce la saggezza e io vi auguro con tutto il cuore, di poter godere al più presto l'emozione di varcare la porta carraia e ritrovare la vostra luce.

La luce della felicità. La luce della libertà.

Intervista 17 - sex offender - uomo

Lettera

Vorrei parlare della solitudine, la mia.

Mamma e papà hanno sempre lavorato, non mi facevano mancare nulla, mi hanno comprato sempre i vestiti firmati, i primi cellulari che uscivano, ed avevo sempre lo scooter che andava di moda.

Ho sempre avuto tutto, tutto quello che cerca ogni adolescente, ma oggi, che ripenso al mio passato, ricordo che mi mancava mangiare a tavola con i miei genitori, raccontargli la mia giornata, per esempio quello che avevo fatto a scuola.

Questo non è stato mai possibile perché passavo tutta la giornata con mia nonna, a casa sua. Solo la sera, quando i miei finivano di lavorare, tornavamo a casa.

Ricordo ancora il giorno della recita, stetti tutto il giorno ad aspettarli, come avrei voluto la loro presenza.

Ricordo che volevo fare l'università, volevo realizzarmi, laurearmi, invece iniziai a fare uso di cocaina. In quel periodo ci furono i miei primi attacchi di panico, poi l'ansia e la depressione.

Dopo un annetto di cure continue iniziai a stare meglio, mi presi il diploma da privatista e mi aprii un'agenzia immobiliare.

Era il 2010, avevo 30 anni, ero giovane e pieno di sogni.

Dopo un paio di anni di nuovo giù...ebbi dei problemi economici e l'unica soluzione fu quella di aggregarmi a qualcuno che faceva soldi facili. Loro abitavano nel mio rione, uscivano sempre tutti insieme.

In quel periodo interruppi la cura che prendevo da anni e cominciai di nuovo con la droga. Questi ragazzi mi portarono con loro a fare una rapina in banca, ero strafatto e mi sentivo il padrone del mondo. Così presi fiducia in me stesso e iniziai a rubare, ma solo sotto effetto della droga. Poi un giorno iniziai ad urlare in casa, diventai violento, mi fecero un TSO. Cosa dovevano fare, la droga mi aveva distrutto, dopo un po' mi arrestarono.

Abbandonai la mia ragazza, chiusi la mia ditta, e ad oggi combatto tutti i giorni con i miei problemi psichiatrici.

Mi sento un invalido, mi sento inferiore agli altri, ho tanta rabbia per il male che mi sono fatto da solo, ed ho paura di quando uscirò.

Ho paura di restare da solo a contatto con il mondo libero.

Oggi mi sento stanco di combattere con le mie patologie, aspetto che Dio ponga fine al più presto alla mia sofferenza.

Così che senso ha, non ho un ruolo, non servo a nessuno.

Ho solo i miei problemi psichiatrici che mi tormentano tutti i giorni e mi tolgono qualsiasi sogno futuro.

So che dovrò convivere per sempre perché mi sento incapace di andare avanti da solo.

Qui i detenuti ti dicono che sono forti e che ce la fanno da soli, non credergli. Noi tutti abbiamo bisogno di un confronto e di un conforto continuo, altrimenti moriremo.

3. Collaborazione con l'Università Paul Valéry di Montpellier. Partenariato Strategico.

Nel mese di settembre ho avviato una collaborazione con l'Università Paul Valéry di Montpellier nell'ambito del progetto internazionale Erasmus plus.

Ho collaborato con il laboratorio di ricerca Praxiling - un'unità di analisi congiunta all'Università Paul-Valéry Montpellier 3 e al CNRS - che individua il linguaggio quale pratica sociale da studiare attraverso l'analisi e l'osservazione.

L'unità è composta da personale del CNRS, da ricercatori e da docenti-ricercatori principalmente associati alla sezione 34 del CNRS (lingue, lingua, linguaggio) e alla settima sezione del CNU (Language Science: Linguistics e fonetica generale).

Praxiling, inoltre, è composto da tre squadre:

- Sistema vocale e di linguaggio;
- Discorso, prassi, interazioni;
- Discorso e parola: funzionamento, disfunzione e appropriazione.

Il mio contributo ha riguardo la partecipazione attiva alla stesura di un progetto europeo sulla digitalizzazione in carcere. L'idea è stata quella di creare un'area comune europea di innovazione pedagogico-educativa nell'ambiente carcerario. E trattandosi di partenariato strategico internazionale i Paesi coinvolti sono stati: Francia, Romania (in definizione), Italia.

La Casa Circondariale di Benevento è stata inclusa nel progetto come uno dei partner internazionali (unico carcere coinvolto in Italia). Infatti, oggetto della mia proposta è stato la partecipazione di Benevento al Progetto Erasmus + all'interno del partenariato strategico "Small Private Outline Courses (SPOC) en prison". Il gruppo di ricerca "Interactions et Technologies Éducatives en Environnement Carcéral" (ITEEC), de l'Università Montpellier 3, UMR Praxiling, guidato dal Professore Bruno Bonu, ha accettato con entusiasmo l'idea e così è partita la collaborazione.

L'obiettivo del progetto è promuovere la divulgazione culturale tra i detenuti, sia attraverso dispositivi informatici non connessi, sia attraverso la formazione di insegnanti qualificati che, con una piattaforma pedagogica digitale, istruiscano i detenuti a studiare.

Si è scelto il carcere di Benevento in quanto si vuole coinvolgere una realtà che non sia già inserita in un contesto universitario solido, piuttosto si mira ad una conoscenza iniziale della digitalizzazione, in vista del fatto che, spesso, i carcerati hanno difficoltà ad utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione.

Sulla base delle linee guida dettate dall'UE per l'istruzione in carcere, tra cui rientra l'istruzione a distanza o l'e-learning, l'obiettivo principale del progetto è quello di strutturare uno SPOC, cioè uno spazio di innovazione pedagogica nell'ambiente carcerario.

Ciò che spinge il gruppo di insegnamento e di ricerca alla stesura del progetto è il seguente obiettivo: favorire la formazione culturale dei detenuti tramite il digitale.

Attraverso vari moduli che vanno dallo studio della filosofia a quello della scienza del linguaggio, si tenta di sostenere l'utilizzo tecnico e pedagogico dei dispositivi digitali, ad esempio il computer, nel quadro dell'insegnamento a distanza.

Stimolare le abilità dei detenuti, quindi, ed aprirli alla cultura digitale, incoraggiandoli ad acquisire nuove competenze.

Segue il progetto nello specifico

3.1 Progetto europeo sulla digitalizzazione in carcere

Introduzione

I paesi dell'UE sono tenuti a migliorare l'accesso all'istruzione e alla cultura in carcere, dando priorità alla continuità tra il tempo dell'incarcerazione e la vita della società.

Sulla base delle linee guida per l'istruzione in carcere, tra cui rientra l'istruzione a distanza o l'e-learning, l'obiettivo principale del progetto è quello di creare uno

spazio comune per l'innovazione pedagogica nell'ambiente carcerario (ECIPEC). A tal fine, il progetto intende produrre due risultati: scientifici e pedagogici.

La consegna scientifica è un corpus di attività pedagogiche costruite sulla base delle categorie e dei fenomeni osservati durante la raccolta.

Ciò avviene attraverso interviste, osservazioni dirette e registrazioni audiovisive di pratiche pedagogiche eseguite in carcere.

Queste attività di formazione rientrano nel quadro giuridico europeo.

Si intende creare uno spazio in cui il detenuto apprende in maniera personalizzata attraverso un tablet touch screen e mobile (modalità disconnesso). L'interfaccia comprende moduli digitali in vari campi e strumenti didattici che permettono l'appropriazione da parte dell'utente. L'idea è che i detenuti acquisiscano competenze digitali, nonché assaporino la lettura e la scrittura come pratiche fondamentali per tutte le prospettive e il coinvolgimento in attività didattiche formali e non.

In questo modo, il progetto si prefigge anche di:

- estendere e sviluppare le competenze degli educatori;
- ampliare le opportunità di apprendimento di alta qualità adattate alle esigenze di tutti.

Attraverso pratiche pedagogiche innovative (Corpus e EAP), il progetto ECIPEC mira a:

- promuovere l'adozione di pratiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione e della facilitazione socio-educativa, incoraggiando lo sviluppo di approcci personalizzati di apprendimento, di apprendimento collaborativo e di pensiero critico, l'uso strategico delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e delle risorse di apprendimento aperto (OER), processi di apprendimento aperti e flessibili, mobilità virtuale e altri metodi di apprendimento innovativi;
- promuovere lo sviluppo professionale delle persone attive o operanti nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, innovando e

migliorando la qualità e la fornitura di formazione iniziale e continua, nuovi approcci pedagogici, metodologie basate su ICT e OER.

A lungo termine, l'obiettivo del progetto è quello di creare una piattaforma digitale europea dedicata alla progettazione di risorse didattiche al fine di perpetuare e sistematizzare le osservazioni di chi è impiegato nel progetto.

Stato dell'arte

L'istruzione a distanza, e in particolare l'e-learning, consente di condividere risorse educative tramite reti Internet o intranet ed è una soluzione di apprendimento flessibile perché è altamente personalizzabile e facilmente accessibile.

L'Unione europea, con il Trattato di Lisbona dal marzo 2000, sostenendo che l'e-learning è una risposta valida ed efficace alle esigenze di formazione continua, ha lanciato una sfida storica per l'Europa a diventare "prima del 2010" la società competitiva più basata sulla conoscenza del digitale.

Questo già era stato sottolineato nell'articolo 165 del Trattato di Roma (TFUE) dal titolo "Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport" ossia *"L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi di istruzione e la loro diversità culturale e linguistica"* (TFUE).

Va notato che tra gli obiettivi fissati in questo standard, l'azione dell'Unione deve mirare, tra l'altro, a promuovere lo sviluppo dell'istruzione a distanza.

Comma 2 dell'art. 165 del TFUE: *"L'azione dell'Unione mira a: sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, in particolare apprendendo e diffondendo le lingue degli Stati membri; promuovere la mobilità degli studenti e degli insegnanti, anche incoraggiando il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; promuovere la cooperazione tra istituti scolastici; sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze su temi comuni ai sistemi di istruzione degli Stati membri; promuovere lo sviluppo di scambi di giovani e animatori*

socio-educativi e incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa; incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza; sviluppare la dimensione europea dello sport promuovendo l'equità e l'apertura nei concorsi sportivi e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi " (TFUE 2008: C 115/120).

La formulazione della disposizione citata del TFUE corrisponde in gran parte a quella contenuta nel vecchio articolo 149 abrogato del Trattato CE (trattato di Roma 1957:72).

L'azione dell'UE per creare una "dimensione europea dell'istruzione" dovrebbe promuovere una serie di attività che favoriscano la creazione di una sorta di "spazio cognitivo" sulla base del dialogo e uno scambio costante tra tutti gli attori della vita educativa e accademica.

Prima di analizzare il tema specifico di questo lavoro, è necessario, per completezza, fornire alcuni chiarimenti generali sul tema dell'istruzione e della cultura nell'ampio contesto del trattato.

Le disposizioni del TFUE in materia di istruzione sono gli articoli 53, 165, 166 e 167 (TFUE 2008), che in pratica riguardano gli arti. 47, 149, 150 e 151 del Trattato CE (Trattato di Roma 1957). L'articolo 53 (TFUE 2008: C 115/69) del TFUE, come il suo «predecessore comunitario», è inserito nella parte del trattato intitolata «Diritto di stabilimento» (TFUE 2008: C 115/67) e prevede, tra l'altro, misure comunitarie volte al mutuo riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di formazione.

Come già menzionato all'articolo 165, i due altri accordi di cui sopra - articoli 166 e 167 - sono inclusi innanzitutto nel titolo XII, Istruzione, formazione, formazione professionale, gioventù e sport (TFUE 2008:C 115/121) e il titolo XIII, "Cultura" (TFUE 2008:C 115/121).

In particolare, art. 166 prevede che l'UE adotti una politica di formazione professionale, mentre l'art. 167 prevede l'attuazione di attività che incoraggino lo sviluppo delle culture degli Stati membri, pur rispettando le loro peculiarità e valutando allo stesso tempo le radici e il patrimonio culturale comune.

Continuando qui con l'analisi dell'art. 165 del TFUE, va sottolineato che esso è principalmente destinato a promuovere lo sviluppo di talune situazioni legate al mondo dell'istruzione.

Per conseguire i propri obiettivi, l'art. 165 afferma che il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, in base alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, "incentivi", ma escludono espressamente che in questo settore occorre armonizzare le legislazioni degli Stati membri.

Tuttavia, va anche osservato che, attraverso le norme in materia di istruzione e cultura, il trattato sembra promuovere alcune attività in questi settori, ma con il pieno rispetto dell'autonomia nazionale anche se unita da un approccio comune a causa di una "visione" europea.

Tra gli obiettivi, di cui all'art. 165 del TFUE, sembra anche promuovere l'istruzione a distanza. Già presente nella corrispondente norma del Trattato CE, questa menzione rivela la consapevolezza di una società sempre più computerizzata in cui la co-presenza fisica dell'insegnante e dell'allievo è supportata o addirittura sostituita da dispositivi digitali.

A questo punto sembra opportuno chiedere quale significato debba essere attribuito al termine "apprendimento a distanza" e ai suoi metodi nell'art. 165 del TFUE. In particolare, va sottolineato che tra questi, l'e-learning assume un ruolo speciale che per ovvi motivi ha soppiantato altri strumenti obsoleti destinati a scomparire.

Dal 1993 si è intervenuto per risolvere alcuni dei problemi cruciali con un'enfasi sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Questa relazione è frutto del desiderio espresso dal Consiglio europeo di istituire un gruppo di esperti per la preparazione di una relazione sulla "società dell'informazione" e di proporre misure per la sua attuazione. Da questo documento sono emerse varie proposte riguardanti l'apprendimento a distanza e anche il telelavoro.

Pertanto, il diritto all'istruzione per tutti è stato stabilito sulla base di numerose convenzioni europee e internazionali.

In Europa, il diritto dei detenuti ad accedere e partecipare alle attività educative in carcere è stato sostenuto da numerosi documenti come le norme europee sulle prigioni e la raccomandazione n. R (89) 12 sull'istruzione nelle carceri del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (1989).

Nel 2010 la Commissione europea ha organizzato una conferenza sul tema dell'educazione dei prigionieri *"Percorsi all'inclusione - Rafforzare la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione in carcere"*. A seguito di questa conferenza è stata richiesta una revisione completa dell'educazione dei detenuti. La relazione ha riconosciuto una migliore comprensione dei diritti legali ed educativi dei detenuti in Europa, inoltre, sempre più paesi riconoscono la necessità di un migliore accesso all'educazione della Cooperazione europea. Tuttavia, Alan Smith, ex direttore della Direzione Generale per l'Educazione e la Cultura (DGEAC), osserva che nonostante il diritto all'istruzione sancito negli accordi internazionali, queste disposizioni sono molto disuguali nei paesi europei.

Le Regole di Prudenza Europea (2006) affermano che *"il personale della prigione esegue un importante servizio pubblico e la loro assunzione, la formazione e le condizioni di lavoro devono consentire loro di mantenere gli standard nella cura dei prigionieri"* e che *"i membri del personale superano quelli dei soli custodi e devono tener conto della necessità di facilitare la reintegrazione dei prigionieri nella società attraverso un programma di assistenza positiva dopo la loro condanna"* (2006).

Un altro rapporto del 2011 afferma che *"è ben noto che molte prigioni affrontano sfide comuni in Europa, come il sovraffollamento - la fonte di molti problemi dovuti principalmente all'eccessivo utilizzo delle detenzioni - mancanza di personale, insufficienti condizioni di detenzione - con scarso accesso alla cura come preoccupazione centrale - carico di lavoro pesante e formazione inadeguata del personale - in particolare nel trattamento di una popolazione carceraria sempre più diversa e complessa. Questi hanno gravi conseguenze per i detenuti e il personale"*.

È quindi essenziale riesaminare gli standard europei applicati a tutti i professionisti della carcerazione, in particolare quelli che generano un contesto

di apprendimento in carcere. Nonostante i progetti e le risorse disponibili, la questione continua a sorgere.

Infatti, nel 2010, sono stati pubblicati i primi progetti di censimento in materia di istruzione carceraria, in particolare in occasione del convegno "*Percorsi di Inclusione - Rafforzare la cooperazione europea nella prigione di istruzione e formazione*".

Una delle conclusioni degli stati di ricerca è quanto segue: *sembra che ci sia un bisogno di formazione iniziale e formazione continua per gli insegnanti di carcere e formatori e le guardie carcerarie. Formazione non solo sulle metodologie e approcci più appropriati alla popolazione in prigione, ma anche sugli obiettivi della disposizione. Questo potrebbe essere correlato a un accertamento dei diversi ruoli e le funzioni di insegnanti, formatori, agenti, in modo che una formazione più efficace e appropriata sia fornita a tutti.*

Istruzione nelle prigioni nello scenario europeo

Le più recenti tendenze della popolazione europea (e globale) riguardano:

- la crescita della popolazione e il conseguente sovraffollamento delle prigioni;
- la povertà delle risorse finanziarie a disposizione dei governi in relazione alla crisi economica strutturale;
- la crescita della popolazione straniera all'interno della popolazione carceraria²⁸¹.

Di fronte a questa situazione, l'uso della formazione a distanza sembra una direzione di ricerca sostenuta da esperienze europee e internazionali.

Per quanto riguarda l'attuazione efficace di tali pratiche educative, la situazione europea appare ancora ampiamente diversificata.

In primo luogo, esistono notevoli differenze tra i diversi paesi europei in termini di accesso alle moderne tecnologie di comunicazione.

L'anno 2007 rappresenta un punto di svolta nella diffusione di Internet in Europa: una famiglia su due ha avuto una connessione con la rete in quell'anno. Nel 2012

²⁸¹Arcangeli B., Bonu B., Charnet C., Diana P., *E-learning for prisoners: experiences from Italy and France*, 2010

ci sono 6 punti percentuali in più rispetto al 2010²⁸². Al di là della media europea, oltre il 90% delle famiglie dei principali paesi nordici di Svezia, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Islanda e Islanda hanno accesso a Internet. In altri paesi come la Spagna, l'Italia e il Portogallo, la cifra è del 30% e inferiore al 55% per la Grecia, la Romania e la Bulgaria²⁸³.

Quindi, anche se c'è una tendenza di crescita significativa in tutti i paesi, la differenza resta significativa. Le differenze nella percentuale di popolazione che non hanno mai usato Internet sono ancora più significative. Tra i primi posti nella classifica sono i paesi dell'Europa mediterranea e orientale.

Inoltre, l'attenzione degli Stati membri è incentrata sull'ammodernamento dei propri sistemi di istruzione, caratterizzati da un sostanziale investimento finanziario nelle attrezzature, nella formazione degli insegnanti e nella presenza di istruzione a distanza che copre i diversi livelli dell'istruzione²⁸⁴.

Per quanto riguarda i sistemi di formazione a distanza nelle carceri, la tendenza (come ha sottolineato il "*Pathways to Inclusion - Rafforzare la cooperazione europea nella prigione di istruzione e formazione*" - conferenza 2010) è quella di creare una rete tra i diversi paesi in materia di istruzione a distanza per i detenuti e il personale della prigione.

Svezia, Norvegia, Germania e Inghilterra, le cui esperienze e modelli sono sostenuti e diffusi nel tempo attraverso numerosi progetti europei, hanno contribuito in modo significativo alla crescita di una comunità che ora sembra voler promuovere la creazione di una piattaforma europea comune o un'interfaccia per l'e-learning nel contesto della prigione²⁸⁵.

La situazione in altri paesi è più complessa e diversificata a causa della mancanza di punti di riferimento precisi e della documentazione approfondita delle esperienze individuali, delle pratiche incerte e, soprattutto, della resistenza nella cultura delle istituzioni e degli individui.

Questa differenza non significa necessariamente l'adozione passiva dell'esperienza di altri. Nei contesti che vedono l'innovazione tecnologica

²⁸²Eurostat 2013

²⁸³*ibidem*

²⁸⁴EACEA, 2011

²⁸⁵EuropeanCommission, 2010

continua, l'esperienza progressiva è in parte un vantaggio. I paesi in ritardo, infatti, hanno accesso diretto agli ultimi livelli di tecnologia e ai nuovi modelli associati. Dato che, naturalmente, l'esperienza passata è combinata con un'analisi dettagliata delle caratteristiche del contesto, della diffusione e della discussione delle esperienze, della creazione di reti tra educatori, gestione del carcere, personale del carcere, gruppi politici e sociali, con l'obiettivo di promuovere nuove pratiche.

Oggi, considerando la situazione in carcere, è importante considerare la partecipazione a progetti europei legati alla diffusione delle TIC o all'istruzione a distanza di prigionieri o personale di prigione. L'integrazione delle pratiche e la standardizzazione delle procedure e delle regolamentazioni è un quadro comune da applicare a livello legislativo. Sembra necessario nell'UE promuovere e facilitare questo modello.

E-learning nelle prigioni europee

Ciò che intendiamo con l'e-learning, infatti, va oltre le definizioni generalmente accettate e comprende diversi modi per sfruttare le TIC nell'istruzione e nella formazione in carcere: e-learning, reti autonome o computer, applicazioni web e classi virtuali.

L'e-learning è utilizzato nelle carceri in molti paesi europei attraverso computer intranet-connected. Queste soluzioni, tuttavia, restano molto limitate e non usano i vantaggi che l'e-learning può fornire attraverso l'organizzazione dell'accesso alle informazioni e ai sistemi di gestione.

In diverse carceri nei paesi europei esistono progetti pilota per l'e-learning.

Tengono conto degli sviluppi digitali e offrono spazi di lavoro digitali così come contenuti per la formazione dei prigionieri, tra cui:

- Licos (Infrastruttura di apprendimento per i servizi correttivi);
- Pipeline una piattaforma norvegese con accesso sicuro a Internet attraverso un approccio basato sulla classificazione;
- E-Step è una piattaforma di apprendimento sotto Moodle combinata con un campus virtuale in atto nel Regno Unito;

- Blended Learning a PriSon un'alternativa tedesca che propone di unificare il modello europeo di istruzione carceraria attraverso una casella degli strumenti;
- Sistema di gestione svedese di apprendimento, un sistema che accompagna il docente per l'installazione della formazione a distanza;
- I progetti Dej Gherla e Game, condotti in Romania, sono presentati su una piattaforma Moodle.

Questi accordi rendono l'accesso all'istruzione e alla cultura una realtà in prigione. Aggiungono valore intrinseco al processo di condanna e dovrebbero continuare il più presto possibile dopo il rilascio.

Secondo le disposizioni delle Regole di Prigione Europea, le esigenze della popolazione carceraria, in relazione all'istruzione, rientrano nel campo delle esigenze "educative" ed "individuali".

Queste esigenze si basano sulla traiettoria personale dei detenuti (frequente interruzione del sistema, fallimento a scuola) e la natura "anormale" della vita in detenzione.

Questo sviluppo dovrebbe infatti essere favorevole a continuare ad aumentare l'uso dell'e-learning nelle prigioni europee ed eventualmente avviare soluzioni compatibili, promuovendo lo scambio transnazionale. I sistemi nazionali di apprendimento nazionali o regionali, tuttavia, differiscono ancora notevolmente.

Gli obiettivi del progetto.

Stato delle direttive europee

Si propone di stabilire in ciascun paese partner una panoramica dell'applicazione delle direttive europee sull'istruzione ai detenuti.

Questo primo lavoro individuerà le pratiche comuni ai sistemi di istruzione penale e fornirà una base comune di riferimento per la durata del progetto. Ad esempio, i partner dovranno concordare concetti diversi specifici del contesto comunitario. In una prima parte gli obiettivi principali del progetto saranno i seguenti:

- presentare quadri legislativi per l'istruzione e la formazione dei detenuti nelle prigioni nei paesi partner, in particolare per quanto riguarda i sistemi di e-learning;
- evidenziare le linee, i vincoli e le possibilità principali in relazione agli standard e / o alle linee guida a livello comunitario attraverso l'analisi della letteratura disponibile e l'utilizzo di strumenti specifici di indagine;
- presentare una valutazione critica, motivata e completa delle esperienze di e-learning nelle istituzioni carcerarie dei diversi paesi, con una classificazione multi criteri;
- confrontare e approfondire le esperienze di maggior successo proponendo indicatori di efficacia, efficienza della soddisfazione degli utenti al fine di individuare e divulgare le buone pratiche;
- sviluppare le linee guida per le attività di istruzione a distanza in contesti di detenzione e poi proporli nei paesi partecipanti al progetto.

Approccio etnografico alle situazioni educative nell'ambiente della prigione.

Questa seconda fase si basa su una reciproca conoscenza dei diversi attori di questa formazione, alcuni nel contesto dell'istruzione e della formazione, per altri in carcere.

L'approccio mobilitato è innovativo perché si basa su un approccio etnografico (oggetto di diverse attività) e uno scambio di dati che ageverà un'analisi comparativa delle proprie pratiche (oggetto di un'attività) in ciascun paese.

L'impatto è pertanto multiplo per ciascuno dei partner e dei settori:

- implementare un ambiente di apprendimento attraverso posizioni epistemologiche in etnografia e pedagogia;
- istituire corsi di formazione per una metodologia di ricerca adeguata all'ambiente carcerario e in linea con le questioni sociali definite dall'UE.

In particolare, si tenterà di:

- osservare, in loco, nei diversi paesi e nelle istituzioni penali coinvolte, le forme di applicazione pratica delle direttive europee;

- osservare, attraverso un'etnografia strumentata, sostenuto da registrazioni audiovisive intramurali di situazioni pedagogiche, e interviste con i vari attori coinvolti in attività didattiche (formatori, insegnanti, personale interno e esterno, personale detenuto, detenuti).

Così, la parola "detenuta" prodotta in prigione in una prospettiva risolutamente qualitativa e necessariamente non esaustiva, viene portata all'attenzione delle istituzioni educative e penitenziarie. Infine, l'obiettivo è quello di mettere le basi per una rete europea di ricercatori e professionisti in pedagogia in un ambiente vincolato, nonché di professionisti dell'amministrazione.

Il rapporto tra le direttive europee e le pratiche effettive nelle istituzioni è un angolo privilegiato di osservazione.

Da un punto di vista osservazionale, infatti, il team del progetto cercherà di evidenziare le caratteristiche, nelle diverse istituzioni e nei diversi paesi, che le pratiche pedagogiche prendano. Il progetto sarà quindi decisamente collaborativo con i vari attori coinvolti in queste attività. Per sostenere questa collaborazione, il team del progetto eserciterà un'etnografia osservazionale che attraverso le registrazioni seguirà gli scambi, le parole, le interazioni prodotte nelle situazioni didattiche. Naturalmente, queste registrazioni rispettano sia i vincoli di sicurezza dettati dall'amministrazione della prigione e i diritti all'immagine delle persone girate.

Inoltre, avranno una portata multipla.

Da un lato saranno utilizzati per analizzare le pratiche pedagogiche, linguistiche e interattive dei vari attori della situazione.

Dall'altro, possono essere utilizzati per un feedback concreto ai vari attori, vedere per eventuali future attività di formazione del docente.

In particolare, è previsto un uso triplo di interviste di ricerca. In primo luogo le informazioni fornite dagli intervistati indicano aspetti etnografici fondamentali che guidano le osservazioni future. Allo stesso tempo le interviste possono essere catturate come eventi analitici che possono essere analizzate. Infine, le dichiarazioni raccolte durante le interviste miglioreranno le pratiche.

L'obiettivo è quello di sostenere una serie di pratiche didattiche condivise e di istituire un quadro di ricerca per standardizzare la produzione del corpus europeo di osservazione diretta della vita carceraria, a partire dalle attività educative. Inoltre, è necessario stimolare un dialogo tra ricercatori, osservatori "diretti" della vita carceraria e del personale dell'amministrazione penitenziaria.

3.2 Analisi dei bisogni dei detenuti della C.C. di Benevento

Dopo aver spiegato le linee guida del progetto, riporto l'analisi dei bisogni che ho condotto presso il carcere di Benevento nel mese di ottobre 2016. L'attenzione è stata posta principalmente su come i detenuti hanno reagito alle attività scolastiche e ai percorsi proposti dall'amministrazione nell'anno corrente e durante il precedente.

Nell'anno scolastico 2017-2018 gli iscritti totali alle scuole (elementari, medie e superiori, che in confronto allo scorso anno hanno cambiato dicitura rispettivamente in corso di *alfabetizzazione - apprendimento della lingua italiana*, a cui possono iscriversi solo gli stranieri, corso di *I livello – I periodo* e corso di *II livello*) sono 142, più 2 iscritti all'Università. Di questi 142, gli stranieri che seguono il corso di *alfabetizzazione* sono 22 (quasi tutti extra Unione Europea), di cui 13 maschi - con età media di 33 anni - e 9 femmine - con età media pari a 39 anni.

I detenuti iscritti al corso di *I livello* sono 17 (l'amministrazione penitenziaria dovendo scegliere a chi rivolgere il corso, ha deciso di attivarlo per i detenuti maschi di Alta Sicurezza), mentre gli iscritti al corso di *II livello* sono 103 (di cui 18 al primo anno dell'istituto professionale di meccanica, 14 al primo anno del corso di abbigliamento e moda, 15 al primo anno dell'istituto alberghiero, 13 al secondo anno dello stesso istituto, 10 al terzo anno, 13 al quarto anno e 8 al quinto anno, 12 sono gli iscritti al corso di abbigliamento e moda). Due sono registrati all'Università.

Quindi, il detenuto che partecipa ai corsi scolastici nella Casa Circondariale di Benevento è un uomo che in media ha 39 anni e che proviene dalla Regione Campania.

Tabella 2. Numero iscritti ai corsi scolastici, anno accademico 2017-2018

2017/2018	Corso di alfabetizzazione	.. di I livello	.. di II livello	Università
N. iscritti	22	17	103	2

Volendo fare un confronto con l'anno scolastico 2016-2017, dalla *Tab.3* si evince che su un totale di 9 corsi attivati (di cui due di *alfabetizzazione*, uno della scuola *Secondaria I grado - ex medie* - uno del *primo anno alberghiero*, uno del *secondo anno alberghiero*, uno del *terzo anno*, uno del *quarto*, uno del *quinto anno alberghiero*, ed infine, uno del *secondo anno di abbigliamento e moda*), gli iscritti complessivi sono stati 90 - di cui 14 stranieri - ed i promossi totali sono stati 68 - di cui 5 stranieri.

I non ammessi sono stati 22 e le rinunce 5 - di cui due donne e tre uomini.

Tabella 3. Numero iscritti ai corsi scolastici, anno accademico 2016/2017

	N. Corsi	Iscritti Totali	Iscritti stranieri	Totale promossi	Totale promossi stranieri
Alfabetizzazione	1	11	11	5	5
Second. I Grado	1	2		1	
I alberghiero	1	17	1	11	
II alberghiero	1	12	1	8	
III alberghiero	1	14		13	
IV alberghiero	1	9	1	7	
V alberghiero	1	11		11	
II abbig. e moda	1	14		12	
Totale	9	90	14	68	5

Nel corso di un anno gli iscritti sono passati da 90 nel 2016 a 142 (escluso i due iscritti all'Università) nel 2017, facendo registrare una variazione percentuale pari al 58%. Inoltre, dall'analisi dei dati si evince una maggiore propensione dei

detenuti a seguire corsi tecnici che richiedono una certa praticità, come ad esempio l'alberghiero e l'istituto di abbigliamento e moda.

Per la presentazione del progetto, ho avviato una raccolta e un'analisi dei dati scegliendo come campione gli studenti del corso scolastico alberghiero (dal I al V anno), quelli del corso di abbigliamento e moda (III anno) e i detenuti del corso di copista musicale.

La scelta del campione a cui somministrare le schede per la valutazione dei bisogni è avvenuta tra gli studenti iscritti all'anno accademico 2017-2018, in quanto ho ritenuto potessero essere più interessati, oltre che più idonei, ad intraprendere un eventuale studio sulla digitalizzazione, sulla conoscenza del computer e sull'apprendimento a distanza.

In totale ho somministrato 41 schede (nove ai detenuti del primo anno alberghiero, sei a quelli iscritti al secondo anno, sei al terzo anno, quattro al quarto anno, sei al quinto anno, quattro al terzo anno di abbigliamento e moda e sei al corso di copista musicale) agli studenti che in data 17 e 18 ottobre 2017 erano presenti in classe.

Nella realizzazione della scheda ho previsto quattro macro aree: la prima relativa ai dati anagrafici, la seconda attinente alla conoscenza teorica del digitale, la terza alla conoscenza pratica del digitale e l'ultima che ha riguardato il punto di vista del detenuto sull'istruzione in carcere.

Gli studenti del primo anno alberghiero sono uomini italiani, sette su nove sono campani, hanno in media poco più di trent'anni, alle spalle una condanna medio-lunga ed un livello culturale medio basso (tutti hanno la licenza media).

Cinque studenti su nove non hanno mai sentito parlare di cultura digitale e alla domanda *secondo lei cosa si intende per cultura digitale?* cinque hanno confermato di non conoscere la risposta, due hanno parlato di patente europea e due di utilizzo del computer.

Alla domanda *cosa si intende per formazione digitale a distanza?* cinque hanno dichiarato di non sapere la risposta, due hanno ipotizzato l'utilizzo del computer a distanza, uno lo studio associato con persone dall'altra parte del mondo e l'ultimo detenuto ha inteso la formazione digitale a distanza come "la conoscenza delle cose che succedono in altri paesi". Tutti e nove gli studenti

hanno manifestato un interesse a frequentare il corso di formazione digitale, associandolo all'apprendimento dell'uso del pc. Tre su nove hanno dichiarato di non saper usare il computer, gli altri hanno confermato il suo utilizzo come passatempo o per lavoro. Per quanto concerne *le principali difficoltà nell'approccio al digitale*, tre su nove hanno dichiarato di non saper usare il computer a causa della loro permanenza in carcere. Tra gli aspetti più facili legati all'utilizzo del computer, hanno evidenziato "l'accensione del pc" e il "navigare su internet".

Alle domande relative l'istruzione in carcere, otto su nove hanno ammesso di continuare gli studi in prigione per "imparare, riabilitarsi e avere opportunità lavorative". Tra le principali problematiche riscontrate a scuola è emerso *il rapporto con gli altri*, invece, tra le cose che dovrebbero essere migliorate *avere più corsi pratici*, legati con l'esterno.

Gli studenti del secondo anno alberghiero hanno in media 38 anni, sono italiani, cinque su sei campani (uno pugliese) e come titolo di studio hanno la licenza media.

Uno su sei non ha mai sentito parlare di cultura digitale, e tutti alla domanda *secondo lei cosa si intende per cultura digitale?* hanno dato una risposta attinente al computer.

Alla domanda *cosa si intende per formazione digitale a distanza?* cinque su sei hanno associato il digitale all'uso del computer e del telefono.

Tutti gli studenti vorrebbero partecipare ad un corso di formazione digitale, intendendolo come un'introduzione ai sistemi numerici e ad un giusto utilizzo del pc.

Uno su sei ha dichiarato di saper usare il computer, gli altri hanno denunciato difficoltà nelle attività di base, pur riconoscendo il computer come uno strumento per crescere. Tutti sono iscritti a scuola per migliorare il proprio livello di vita una volta fuori.

Gli studenti del terzo anno alberghiero sono uomini adulti che hanno in media 47 anni, cinque su sei sono sposati (uno separato), tutti italiani, cinque campani e uno calabrese.

Il livello culturale è medio basso e quattro su sei in libertà erano disoccupati.

Tutti hanno risposto “sì” alla domanda *ha mai sentito parlare di cultura digitale?* intendendo per cultura digitale la raccolta di informazioni attraverso il computer. Alla domanda *cosa si intende per formazione digitale a distanza?* sei su sei hanno associato la formazione digitale a distanza all’informatica, ad internet e all’utilizzo del computer a distanza. Tutti sarebbero interessati a frequentare un corso di formazione digitale per migliorare l’uso del computer e delle nuove tecnologie di studio. Quattro su sei hanno dichiarato di saper usare il computer ed hanno individuato tra le principali difficoltà il riuscire a stare al passo con i tempi, stando in carcere. Sebbene dichiarino di saper usare il pc, sono consapevoli che la tecnologia cambia velocemente. Tutti frequentano la scuola per imparare e per migliorarsi.

Gli studenti del quarto anno alberghiero sono uomini che hanno in media 41 anni, sono italiani, tre campani e uno calabrese. Tre su quattro hanno sentito parlare di cultura digitale, tuttavia non sono riusciti a darle una definizione. Nessuno sa cosa si intende per formazione digitale a distanza e tutti sarebbero interessati a partecipare al progetto.

Tre su quattro hanno dichiarato di non saper usare il computer, ammettendo di aver non poche difficoltà all’approccio al digitale. Tutti vanno a scuola per acculturarsi.

Gli studenti del quinto anno alberghiero hanno in media 43 anni e sono tutti campani.

Quattro su sei hanno sentito parlare di cultura digitale e alla domanda *cosa si intende per cultura digitale?* tre su sei hanno risposto “frequentare corsi di computer, formare l’evoluzione e globalizzazione dei social”. Alla domanda *cosa si intende per formazione digitale a distanza?* tre su sei non hanno saputo rispondere, gli altri tre hanno scritto “scambiarsi novità, scambiarsi video e computer, scambiare competenze informatiche”.

Tutti sarebbero interessati a partecipare ad un corso di formazione digitale a distanza, intendendolo come un corso utile per aumentare le competenze informatiche e restare al passo con i tempi. Uno su sei sa usare il computer, gli altri hanno dichiarato di non avere avuto tempo per imparare. Tra le difficoltà maggiori, emerge la complessità di conoscere una realtà virtuale diversa e

sempre in evoluzione. Tra gli aspetti più facili legati all'uso del pc emerge lo scambio di informazioni. Tutti e sei pensano che un corso di formazione digitale possa aprirgli una futura prospettiva di lavoro. Inoltre, seguono corsi scolastici in carcere per ampliare le proprie conoscenze.

Gli studenti al terzo anno di abbigliamento e moda sono uomini che hanno in media 44 anni, campani e tutti con un diploma tecnico acquisito in libertà. Hanno sentito parlare di cultura digitale e l'associano alle capacità informatiche e al corretto uso del pc.

Alla domanda *cosa si intende per formazione digitale a distanza?* tutti hanno risposto "comunicare e contattarsi con gli altri a distanza". Uno su quattro ha dichiarato di saper usare il computer e tutti hanno attribuito la loro difficoltà all'assenza di un corso di informatica in carcere. Continuano gli studi in prigione per confrontarsi con gli altri.

Infine, i sei studenti iscritti al corso di copista musicale sono uomini che hanno in media 39 anni, tutti campani, due diplomati e quattro con la licenza media.

Si tratta di studenti che durante il corso utilizzano il computer (il programma *sibelius*). Due su sei hanno sentito parlare di cultura digitale e tutti l'associano ad una "formazione attraverso il computer". Cinque su sei sarebbero interessati a partecipare ad un corso sulla formazione digitale a distanza, sebbene abbiano avuto difficoltà a spiegarne il significato.

Tutti hanno dichiarato di saper utilizzare il programma *sibelius* e di avere competenze base del pc. Tre su sei individuano tra le principali difficoltà nell'approccio al digitale, la conoscenza di tutte le novità informatiche nate durante la loro detenzione. Si sentono esclusi dal mondo esterno per quanto riguarda le nuove competenze digitali. Riconoscono *la velocità* come uno degli aspetti più importanti legati all'utilizzo del computer e credono che il buon utilizzo del pc possa aprire nuovi orizzonti, soprattutto lavorativi. Tutti e sei credono che l'istruzione in carcere possa aumentare il loro livello culturale e possa aiutarli a trovare lavoro fuori dalla detenzione. Inoltre vorrebbero che il carcere proponesse più corsi di formazione.

Dunque, il quadro completo circa i detenuti iscritti ai corsi scolastici presso la Casa Circondariale di Benevento è il seguente: uomini italiani, in media sui 40

anni, prevalentemente campani, con un livello culturale medio-basso e alle spalle una condanna medio-lunga. A dichiarare di non aver mai sentito parlare di cultura digitale sono stati 13 su 41, di contro 28 su 41, cioè circa il 68%, dichiara di sapere di cosa si parla.

Alla domanda *cosa si intende per cultura digitale?* circa il 66% - 27 studenti su 41 -associa la cultura digitale al computer, gli altri parlano di globalizzazione dei social, di comunicazione e di patente europea. In quattro non hanno dato una definizione.

Alla domanda *cosa si intende per formazione digitale a distanza?* in 17 hanno avuto difficoltà a rispondere, esplicitando in alcuni casi di non conoscere la risposta, in 16 hanno parlato dell'uso del computer, in 2 dell'utilizzo del computer a distanza, ed altri hanno affiancato all'idea dell'utilizzo del pc anche l'utilizzo del telefono.

Su 41 detenuti selezionati per il campione, 40 sarebbero interessati a seguire un corso di formazione digitale. In 30 hanno associato tale corso all'apprendimento dell'uso corretto del computer e delle competenze informatiche di base avente l'obiettivo di comunicare con gli altri a distanza. Analizzando l'intero campione è emerso che otto studenti detenuti non sanno usare il computer, 14 lo sanno usare poco, 1 non l'ha mai usato e 18 lo usano, di questi fanno parte i cinque del corso di copista musicale che utilizzano il programma *sibelius* per lavorare. In 6 hanno dichiarato di essersi avvicinati all'utilizzo del computer per lavoro, 6 per passatempo (ad esempio per chattare o per gioco), 6 hanno iniziato ad utilizzare il computer in carcere, 5 per curiosità, 3 con il sostegno dei figli, 3 non si ricordano, 1 a casa per passione, 1 per caso e 10 non hanno risposto.

Tra le principali difficoltà nell'approccio al digitale è emerso che il continuo cambiamento delle nuove tecnologie si trasforma in un ostacolo per chi, in carcere, cerca di imparare e rimanere sempre aggiornato. Di contro, tra gli aspetti più facili legati all'utilizzo del computer si annoverano: accenderlo, andare sui social e navigare su internet per leggere e apprendere notizie nuove. Tra gli effetti positivi che gli studenti detenuti potrebbero ricavare da un corso di formazione digitale, al primo posto emerge la possibilità di imparare e di migliorarsi, al secondo posto l'opportunità di essere inserito nel mondo del

lavoro, o ancora per crescere culturalmente, per passatempo e per comunicare con gli altri. Tutti dichiarano di continuare gli studi in carcere per inserirsi nel mondo del lavoro, per ottenere titoli, per riabilitarsi, per imparare ed aggiornarsi e per ritornare alla normalità. Tra le cose che dovrebbero essere migliorate nell'istruzione in carcere emerge la necessità di creare opportunità lavorative attraverso la realizzazione di più corsi di formazione, specializzazione e stage. Oltre le schede somministrate ai 41 detenuti studenti, ho distribuito una scheda di rilevazione dati alla Direttrice della struttura penitenziaria, al capo dell'area educatori e al coordinatore dei corsi scolastici in carcere.

La Dott.ssa Maria Luisa Palma, Direttrice della Casa Circondariale di Benevento, ha confermato lo svolgimento in passato di corsi di formazione digitale per i detenuti (per esempio PON di informatica di I livello, un corso biennale di digitalizzazione musicale, lezioni di informatica ed un corso di formazione professionale regionale di 120 ore). Inoltre, ha dichiarato che fino ad ora non c'è stato nessun coinvolgimento in programmi di e-learning, dunque, fino al suddetto progetto, non c'è stata nessuna proposta di formazione a distanza per i detenuti. Aggiunge che tra le risorse umane e finanziarie da implementare potrebbero essere utili tutor informatici e tutor motivazionali.

Per quanto riguarda la conoscenza in carcere della realtà informatica, la Direttrice sostiene che, ad oggi, non ce n'è molta, che coinvolge solo i detenuti inseriti nei percorsi scolastici e che in teoria potrebbe essere più diffusa. Inoltre, secondo la Dott.ssa, per far accedere ad una formazione digitale un numero più alto di detenuti, occorrerebbe avere a disposizione orari più lunghi da dedicare alle attività trattamentali (di solito limitate a quelle mattutine a causa dei turni del personale di sorveglianza).

Per la formazione a distanza è necessario, poi, garantire una sicurezza informatica.

È certa che il progetto proposto dall'Università di Montpellier possa destare interesse nei detenuti: *le esperienze pregresse di corsi di informatica hanno fatto registrare molto interesse e continuità nella frequenza*. Quelli che potrebbero essere più interessati sono i detenuti con un fine pena più lungo ed i detenuti più giovani con difficoltà ad applicarsi a percorsi di studio tradizionali. Aggiunge

che il carcere di Benevento è sicuramente pronto ad accogliere questa iniziativa *lo staff trattamentale propulsivo, l'esistenza di unità operativa della polizia penitenziaria dedicata alla vigilanza e osservazione delle attività trattamentali sono fattori fondamentali per il raggiungimento dell'iniziativa.*

Ancora, nell'implementazione del progetto, secondo la Dott.ssa, non dovrebbe mai mancare: un tutor presente in maniera continuativa, un test per valutare e auto-valutare i progressi, un confronto *peer to peer* per affrontare disagi/difficoltà/successi, ed una paga oraria finalizzata (acquisto di p.c. personale per esempio)

Dalla scheda somministrata al capo dell'aria educativa, la Dott.ssa Patrizia Fucci, emergono alcuni punti di forza del progetto: la possibilità di acquisire un titolo professionale - spendibile all'esterno - e per gli stranieri l'opportunità di una maggiore inclusione sociale. Tra i punti di debolezza, invece, potrebbe annoverarsi una mancata continuità didattica (ad esempio per motivi economico-lavorativi il detenuto potrebbe scegliere di lavorare anziché studiare, oppure per motivi processuali, ad esempio un trasferimento, potrebbe essere costretto ad abbandonare il progetto).

Fondamentale, per la Dott.ssa Fucci, è il ruolo degli insegnanti che devono garantire linearità alle attività didattiche proprio in seguito ad un'eventuale discontinuità dei frequentanti. Conferma le parole della Dirigente, sostenendo che in passato ci sono stati dei corsi, perlopiù regionali, finalizzati all'utilizzo del computer: nel 2014 c'è stato l'ultimo corso di informatica (un PON di 60 ore, durato dal 13/06 al 22/07, a cui hanno aderito 19 detenuti, con età media di 39 anni, di cui 15 hanno ricevuto l'attestato di partecipazione) ed un corso di copistica di base (durato 2 anni) svoltosi attraverso il pc. La Dott.ssa Fucci sostiene che questa proposta progettuale potrebbe essere accolta con successo dalla popolazione detentiva, soprattutto grazie alla loro propensione a svolgere materie di indirizzo pratico. Resta fondamentale coordinare l'orario scolastico con quello lavorativo per offrire a tutti le stesse possibilità formative.

L'ultima scheda di rilevazione dati che ho somministrato è stata al coordinatore dei corsi scolastici, la Professoressa Angela Vitale che, nell'anno accademico 2017/2018, ha portato avanti il corso CPIA, istruzione per adulti (5 anni)

dell'IPSAR "le Streghe" di Benevento, indirizzo Enogastronomia, Settore Cucina. I detenuti che hanno partecipato al corso sono stati 50, con un'età compresa tra i 25 e i 45 anni (25-30: 10/30-35:10/35-40: 15/40-45:10/45 +: 5), provenienti dalla Campania (42), dalla Calabria (3), dal Lazio (1), dalla Puglia (2) dalla Liguria (1) e dalla Basilicata (1). Fuori dal carcere erano perlopiù disoccupati (o lavoratori a nero), con un titolo di studio medio basso (48 scuola media e 2 diplomati in altri istituti) e coniugati (40).

Secondo la Professoressa, quelli ad aver mostrato più interesse alla scuola sono stati gli studenti tra i 35 e i 45 anni: circa l'85% ha reagito positivamente agli studi, concludendo l'anno scolastico con l'ammissione all'anno successivo.

Tra i principali motivi che spingono i detenuti a riprendere gli studi durante la detenzione, la Professoressa individua: i benefit sulle pene detentive, il bisogno di ottenere un titolo di studio, l'apprendimento come momento di "normalità" e la ridefinizione del proprio progetto di vita. Tra le principali difficoltà individua: momenti di mancanza di interesse per l'apprendimento - causa la presenza costante del loro vissuto - riprendere gli studi dopo diversi anni, frequenza discontinua - causa partecipazioni a processi - colloqui con le famiglie o impegni lavorativi periodici all'interno della Struttura.

Di contro, tra i successi annovera: maturare capacità e competenze tali da promuovere la propria rieducazione alla convivenza civile, assunzione di responsabilità verso sé stesso e realizzare un rapporto comunicativo con persone (docenti) appartenenti ad un mondo sociale diverso da quello di provenienza.

Per quanto concerne, invece, i successi e i problemi riscontrati dagli insegnanti, la Professoressa individua tra i successi: la comunicazione relazionale efficace con gli studenti, la riconoscenza da parte degli studenti, il rispetto delle norme che regolano la vita scolastica, l'esprimere una propria dignità in occasione di momenti significativi come gli Esami di qualifica e gli Esami di Stato, effettuati con Docenti esterni.

Di contro, tra i problemi: carenze nella preparazione di base, partecipazione discontinua da parte di un certo numero di alunni alle lezioni, mancanza di strumenti didattici più coinvolgenti, come il computer e difficoltà a poter usufruire di una tv con lettore DVD. Dichiarò, inoltre, che alcuni detenuti hanno

abbandonato il percorso scolastico durante l'anno e che la causa principale è stata l'essere sopraffatti da una mancanza di prospettiva futura a breve termine fuori dal percorso penale.

Durante il corso, un modo per mantenere alta l'attenzione è stato stimolare la loro curiosità, collegare i contenuti sempre a qualcosa di concreto, di reale e di quotidiano.

Inoltre, dichiara l'importanza di: considerare il successo formativo non basato su contenuti o competenze disciplinari da acquisire, ma riuscire a creare in loro quella fiducia in sé stessi che sia una spinta a "reinventarsi", considerare i detenuti come degli studenti (non si deve perdere di vista il contesto da dove provengono ma chi sceglie di frequentare un percorso di apprendimento vuole essere considerato e trattato come un "alunno"), portarli a credere che ce la possono fare a realizzare un obiettivo.

3.4 Analisi dei bisogni dei detenuti su scala nazionale

Tra i partner italiani del progetto europeo, un ruolo rilevante è occupato dall'Associazione Antigone. Mentre io mi sono occupata dell'analisi dei bisogni nel carcere di Benevento, Antigone ha fornito la sua visione circa i bisogni su scala nazionale.

Segue quanto riportato dagli attivisti di Antigone, collaboratori del progetto.

Innanzitutto hanno chiarito quali sono le politiche nazionali in materia di accesso alla formazione. L'art. 15 dell'ordinamento penitenziario (legge 354/1975) configura l'istruzione come fondamentale elemento di risocializzazione inserendola - assieme al lavoro, alle attività culturali, ricreative e sportive - fra gli interventi attraverso i quali principalmente si attua il trattamento rieducativo. Ciò vuol dire che l'approccio è ancora essenzialmente trattamentale.

L'istruzione è intesa quale strumento rivolto sia ad approfondire la formazione scolastica e professionale, sia alla promozione di nuovi interessi volto a migliorare la personalità del detenuto.

Negli Istituti penitenziari vengono organizzati, secondo quanto stabilito dall'art. 19 dell'ordinamento penitenziario, corsi d'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e corsi professionali. In alcune sedi italiane sono presenti poli universitari (poli universitari di: Torino, Alessandria, Roma, Bologna, Reggio Emilia, Polo universitario toscano con Pisa, Firenze e Siena, Palermo, Roma, Padova per il Triveneto, Sassari, Catanzaro, Lecce, Pescara e Milano). Gli studenti detenuti ed internati - secondo quanto previsto dall'art 45 del DPR 230/2000 - ricevono premi di rendimento e sussidi economici in base alla tipologia del corso frequentato, ai risultati scolastici, alle condizioni personali e sociali.

I corsi di istruzione a livello della scuola primaria e secondaria di 1° grado, sono organizzati dagli organi periferici della pubblica istruzione in base ad intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della giustizia. Il numero e la dislocazione dei corsi nei vari Istituti viene stabilito dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale di concerto con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, sulla base delle richieste provenienti dalle direzioni degli istituti e dei dirigenti scolastici. Nell'ambito dell'istruzione di base, un ruolo molto importante è rivestito dai corsi di italiano per detenuti stranieri, d'integrazione linguistica e culturale. Oggi costituiscono una percentuale rilevante degli allievi.

I corsi di istruzione secondaria di 2° grado, sono organizzati su richiesta dell'amministrazione penitenziaria dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite l'istituzione di succursali negli istituti penitenziari. Per agevolare i detenuti che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto può concordare con un istituto vicino dei percorsi individuali di preparazione agli esami. Corsi di formazione professionale sono organizzati a seguito di accordi con le regioni e gli enti locali competenti, in base alle esigenze della popolazione detenuta e alle richieste del mercato del lavoro. Le direzioni possono progettare anche attività formative per rispondere ad esigenze del lavoro penitenziario.

Per quanto concerne gli studi universitari, il regolamento di esecuzione adottato con DPR 30 giugno 2000, n. 230 ha introdotto diverse agevolazioni per gli studi universitari. L'art. 44 prevede che, per potersi concentrare nello studio gli

studenti siano assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati e che siano resi per loro disponibili appositi locali comuni. Gli studenti possono inoltre essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali libri, pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari. L'Amministrazione penitenziaria ha istituito poli universitari in diversi Istituti nel territorio nazionale, grazie alle convenzioni stipulate con quegli Atenei che si sono dimostrati sensibili alla questione della crescita culturale dei soggetti reclusi.

Seguono i numeri forniti dall'amministrazione penitenziaria riguardo ai detenuti che seguono corsi di formazione scolastica (aggiornati al 31 dicembre 2016).

Tipologia del corso	Numero di corsi scolastici	Iscritti		Promossi		% promossi su iscritti
		totale	di cui stranieri	totale	di cui stranieri	
CILS (Ex. Alfabetizzazione)	213	3.044	2.963	1.309	1.274	43,0
CA (Ex. Scuola primaria)	230	2.938	2.346	1.455	1.209	49,5
CSI (Ex. Scuola secondaria di 1° grado)	319	4.136	2.137	1.409	775	34,1
CS (Ex. Scuola secondaria di 2° grado)	714	8.043	1.961	4.554	1.044	56,6
Totale	1.476	18.161	9.407	8.727	4.302	48,1

Questi invece i dati che riguardano i frequentanti dei corsi universitari:

Detenuti iscritti ai corsi universitari distinti per gruppo disciplinare - 31 dicembre 2016						
Gruppo disciplinare	Sesso			Nazionalità		
	Donne	Uomini	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Agrario		23	23	21	2	23
Altro		28	28	26	2	28
Economico – Statistico		11	11	11		11
Geo – Biologico	3	2	5	3	2	5
Giuridico		30	30	28	2	30
Informatico		3	3	2	1	3
Ingegneria		4	4	3	1	4
Letterario	1	30	31	28	3	31
Linguistico	1	1	2	1	1	2
Medico		3	3	3		3
Politico – Sociale	1	57	58	53	5	58
Psicologico		2	2		2	2
Totale	6	194	200	179	21	200

Per quanto riguarda, invece, la formazione a distanza in alcune carceri italiane esistono diversi progetti, sia di tipo universitario che non.

Ecco alcuni esempi:

- Il progetto TRIO, sulla formazione a distanza in Toscana. Riguarda tre istituti toscani e prevede 1800 corsi il cui contenuto va dalla confezione di pacchi regalo alla cucina alle lingue straniere. L'organizzazione dei corsi è in moduli formativi e prevede un test finale e un attestato (e prevede la possibilità di conseguire l'ECDL, ovvero il patentino informatico europeo). Un aspetto da tenere in considerazione è però che il progetto, di cui si pensava potesse allargarsi e costituire un modello per altre regioni, non si è sviluppato (e ne andrebbero indagati i motivi).
- Il progetto “Teledidattica-università in carcere”, che ha portato l'università Tor Vergata nel carcere di Rebibbia nel 2006. Si tratta anche in questo caso di formazione a distanza: le lezioni universitarie vengono registrate e riversate su una rete dedicata. Gli esami sono invece svolti in presenza, grazie ai docenti che si recano direttamente in carcere. In presenza viene svolta anche un'attività di tutorato, con la quale gli studenti sono seguiti nella programmazione degli esami e nello studio. Questo progetto è stato indicato quale best practices dal Ministero della Giustizia, che ha previsto che i reclusi di Alta Sicurezza, in tutta Italia, possano essere trasferiti a Rebibbia N.C. se decidono di iscriversi all'Università.

Per quanto riguarda la promozione della cultura digitale negli istituti di pena, nel novembre 2016 è stato siglato un protocollo tra **Vodafone**, il **Ministero della Giustizia**, **Cisco**, **Conf. professioni** e la **Cooperativa Universo**.

Il progetto nel suo insieme è coordinato dal Ministero della Giustizia e comprende una piattaforma online per accedere ai corsi, dei PC per le aule didattiche (10 postazioni per ogni carcere), la formazione degli istruttori e la promozione del lavoro di detenuti ed ex detenuti che seguono il corso e conseguono la certificazione Cisco da parte dei partner del progetto.

Per quanto attiene ai fattori motivazionali delle persone detenute che vogliono riprendere gli studi durante il periodo di detenzione, da un lato prevale la volontà di un arricchimento personale per mezzo di conoscenze teoriche e pratiche; dall'altro il desiderio di mettere a frutto e riempire il tempo trascorso in carcere, che è un tempo "vuoto e perso". La formazione scolastica – come le altre attività – costituisce poi un'occasione per uscire dalla cella, in cui alcuni detenuti passano fino a 20 ore al giorno. Infine, data la predominanza dell'approccio «trattamentale», quella scolastica è un'attività che il detenuto può svolgere per accedere più in fretta ai benefici penitenziari (permessi etc.), come per il resto delle attività.

Riflessioni

Critica ai principi costituzionali.

Verso una lettura costituzionalmente orientata.

1. Definizione del “doppio binario”: la logica dell'imputabilità/non imputabilità. Dalle misure di sicurezza nel Codice Rocco alla critica garantista di Ferrajoli.

Nel 1930 entra in vigore nel nostro Paese il codice Rocco che annuncia un nuovo sistema sanzionatorio, quello del “doppio binario”.

Si tratta di un sistema per il quale si prevede, *accanto e in aggiunta* alla pena tradizionale inflitta sul presupposto della colpevolezza, una misura di sicurezza, vale a dire una misura fondata sulla *pericolosità sociale* del reo²⁸⁶.

Il “doppio binario” nasce come una sorta di compromesso tra la Scuola classica e la Scuola positivista e si basa sull'idea che non solo le *pene* ma anche le *misure di sicurezza* (mds) debbano entrare a far parte di un discorso sanzionatorio esemplare di una giustizia civile.

Da un lato l'idea di un uomo responsabile da punire con una pena retributiva, dall'altro un uomo pericoloso da controllare attraverso mds²⁸⁷.

Se, infatti, la pena presume la possibilità di muovere un rimprovero al reo – soggetto capace di intendere e di volere pertanto imputabile – le misure di sicurezza presuppongono il semplice «*fatto preveduto dalla legge come reato*» che non necessita dell'imputabilità del soggetto²⁸⁸ ma piuttosto sottintende una “presunta” *pericolosità sociale* del reo.

Quindi *pena, imputabilità e colpevolezza* (intesa come responsabilità personale) da un lato e *misure di sicurezza, malattia mentale e pericolosità sociale* dall'altro.

Questa netta presa di posizione del codice penale spinge Pelissero a denunciare la mancanza del rispetto delle garanzie individuali: se in Italia la dottrina psichiatrica ha abolito il binomio malattia mentale - pericolosità sociale, che era

²⁸⁶Edizione giuridiche Simone. Dizionario *online*.

²⁸⁷Pelissero M., *Il doppio binario nel sistema penale italiano*, in *Dir. Penale Contemporaneo*, 2011

²⁸⁸Schiaffo F., in *Critica del diritto. Rassegna di dottrina giurisprudenza, legislazione e vita giudiziaria*. Edizioni Scientifiche italiane, luglio-dicembre 2012, N.3-4.

alla base delle vecchie strutture manicomiali (soppresse dal 1978)²⁸⁹, perché le misure di sicurezza continuano ad essere applicate solo previo accertamento della pericolosità sociale?

I giudici in Italia applicano in modo del tutto marginale le misure di sicurezza ai soggetti imputabili, di contro la loro applicazione permane se l'autore del reato è affetto da un vizio di mente, totale o parziale²⁹⁰. In realtà, per dirla con Pelissero, affinché si possa mantenere il sistema del doppio binario sarà necessario limitare l'applicazione delle misure a crimini gravi e rivedere la nozione di pericolosità sociale limitando l'oggetto del giudizio prognostico a reati di particolari gravità. Solo così le misure di sicurezza potranno essere giustificate²⁹¹.

Riprendendo la critica garantista di Ferrajoli è evidente che le misure di sicurezza sembrerebbero delle misure di difesa sociale più vicine, nella logica, alla prevenzione che non alle pene, in quanto, al pari di essa, considerano di più la natura del soggetto deviante anziché i comportamenti da lui realmente commessi²⁹². Lo stesso codice Rocco ha tenuto a confermare in più battute che le misure di sicurezza sono dei mezzi di prevenzione della delinquenza e della difesa sociale da dover utilizzare allorché manchino i presupposti e le condizioni per applicare la pena²⁹³. Ad ogni modo, la chiave di volta per l'accelerazione dell'applicabilità delle misure di sicurezza è stato sicuramente il contributo fornito dalla scuola positivista che, fin da subito, concepì il reato come sintomo di una patologia psicosomatica da trattare e prevenire piuttosto che reprimere attraverso terapie volte a neutralizzarne le cause eziologiche²⁹⁴.

Ferrajoli non rinuncia a criticare la realtà giuridica delle misure di sicurezza, infatti rileva delle incongruenze riflettendo sull'articolo 202 del c.p. comma 1 e

²⁸⁹Pelissero M., *Il doppio binario nel sistema penale italiano*, in *Dir. Penale Contemporaneo*, 2011

²⁹⁰Spetta al giudice il giudizio di pericolosità sociale il quale però, sulla base dell'art 220 del c.p.p., non potrà avvalersi di una perizia criminologica, pertanto disporrà solo di informazioni relative alla carriera criminale dell'imputato.

²⁹¹Pelissero M., *Il doppio binario nel sistema penale italiano*, in *Dir. Penale Contemporaneo*, 2011

²⁹²Ferrajoli L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*. Editori Laterza, Bari, 2002.

²⁹³*ibidem*

²⁹⁴*ibidem*

2. Se è vero che la legge stabilisce che le misure di sicurezze possano essere applicate solo alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato (comma 1), è altrettanto vero che sarà proprio la legge penale a determinare i casi in cui a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non previsto dalla legge come reato (comma 2).

Il problema di fondo secondo Ferrajoli sta nel fatto che queste misure non sono commisurate al tipo di reato espletato, piuttosto al grado di pericolosità sociale del soggetto, deliberato dal giudice sulla base di una valutazione puramente discrezionale. Questo è dipeso proprio dalla natura preventiva e non retributiva delle misure in questione, e soprattutto dal fatto che la condanna è intesa come un momento in cui si accerta la pericolosità sociale del soggetto.

Ulteriori critiche di Ferrajoli saranno rivolte all'art. 200 e 199 c.p.

Il primo sancisce che «le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione». L'incongruenza, secondo Ferrajoli, riguarda proprio il principio di irretroattività della legge penale: se da un lato non si può applicare una misura di sicurezza per un fatto che nel momento in cui è stato commesso non costituiva reato (principio di irretroattività), dall'altro perché si può applicare una misura di sicurezza per un reato anche se nel momento in cui è stato commesso non era prevista alcuna misura di sicurezza?

Questo per la legge non comporta una violazione del principio di irretroattività perché l'applicazione della misura viene fissata non in riferimento al reato, ma alla valutazione della pericolosità del soggetto²⁹⁵.

Il secondo articolo (art.199 c.p.) legifera che «nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge». Tuttavia, secondo L.F., bisognerebbe introdurre dei casi tassativi in cui la legge deve intervenire in maniera rigida e chiara su determinati fatti stabilendo il tipo e soprattutto la durata delle misure di sicurezza da applicare. Ovviamente questo risulterebbe difficile in primis perché, come sopra detto, la decisione di applicare la misura

²⁹⁵*ibidem*

dipende dalla discrezionalità del giudice, e poi perché la durata delle misure di sicurezza è legata alla pericolosità sociale del soggetto, per ciò la legge stabilisce la loro durata minima ma non la loro durata massima, e purtroppo questo potrebbe essere il risultato di una segregazione a vita degli internati negli ospedali psichiatrici, basti pensare alla condizione che ha investito per anni gli OPG: se la causa della sua condotta è una malattia, essa andrà curata per un tempo che non potrà essere stabilito *ex ante* ma deciso solo dal conseguimento del risultato terapeutico²⁹⁶.

Ultimo elemento di criticità evidenziato da Ferrajoli riguarda l'enorme distacco del processo penale con il procedimento di applicazione delle misure di sicurezza, in quanto, mentre il primo si fonda su uno scontro tra accusa e imputato basato su fatti da provare, il secondo si fonda su un giudizio della personalità dell'imputato che nasce non da fatti e prove, ma da una previsione futura²⁹⁷.

2. Rilettura costituzionalmente orientata. Incompatibilità del Codice Rocco e del doppio binario con i principi costituzionali.

La polemica è rivolta a tutto l'iter giuridico/psichiatrico che dichiara i pazienti con disturbi mentali autori di reato totalmente incapaci di intendere e di volere e che, per prassi giudiziaria, li associa ad una indiscussa pericolosità sociale.

Venturini si chiede quanto reale sia il filo conduttore che unisce la pericolosità di un soggetto con disturbi psichiatrici alla sua imprevedibilità, alla sua totale incapacità di intendere e di volere e quindi alla sua imputabilità. Accusa la Giustizia e la dichiara incapace di analizzare la realtà del paziente psichiatrico e di capirne i bisogni nascosti²⁹⁸.

²⁹⁶Schiaffo F., in *Critica del diritto. Rassegna di dottrina giurisprudenza, legislazione e vita giudiziaria*. Edizioni Scientifiche italiane, luglio-dicembre 2012, N.3-4.

²⁹⁷Articolo 203 Codice Penale «è probabile che egli commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato»

²⁹⁸Seminario Nazionale di studi "I diritti ristretti" Psichiatria Democratica – Magistratura Democratica Napoli, 14 aprile 2012. Intervento di Ernesto Venturini "Dica il perito se la giustizia sia capace di intendere e di volere: il potere della normalizzazione degli anormali".

Chiama più volte in causa Michel Foucault il quale sottolinea il passaggio di interesse dal reato del colpevole al suo grado di pericolosità sociale²⁹⁹. Non è importante tanto il gesto effettivamente commesso, o la punizione che dovrà scontare, quanto la misura in cui egli possa influenzare successivamente la società con i suoi comportamenti. In questo cerchio di giudizi, dice Foucault, gli unici a cui è dato stabilire la pericolosità o meno di un soggetto saranno gli psichiatri, i quali, non solo riusciranno a prevedere i comportamenti umani in generale, ma anche i comportamenti criminosi del folle.

Di conseguenza l'obiettivo di tutta questa trasformazione non è tanto prevedere e/o combattere la follia umana quanto soggiogare il portatore di malattia mentale annientandolo e allontanandolo definitivamente dalla società che lo ha prodotto. Gli psichiatri forensi, secondo questa logica, interverranno nei confronti dei soggetti per ciò che essi sono diventati in seguito alla patologia, anziché per il crimine che hanno commesso, quindi si punirà la personalità del reo piuttosto che il fatto criminoso in sé, legittimando l'attuazione di una misura di sicurezza che andrà ad incidere drammaticamente sul destino della persona.

Questo è uno dei motivi per cui viene denunciata l'incompatibilità del sistema a doppio binario con i principi della nostra Costituzione.

A questo punto la questione sorge spontanea: sarebbe giusto abolire le misure di sicurezza?

Alla semplicità della domanda non può corrispondere l'ovvietà della risposta. Infatti, seppur accettando la tesi secondo cui il sistema del doppio binario ha come obiettivo il riadattamento dei soggetti autori di reato, è inevitabile, come sottolinea Luigi Fornari, la nascita di un rapporto di tensione fra diritti fondamentali e diritti delle misure di sicurezza, che si riflette sulla pretesa di intervenire obbligatoriamente sulla personalità dell'individuo, sugli scarsi risultati del trattamento e sulle carenze organizzative degli istituti.

Ex aequo vanno aggiunte tutte le difficoltà e le insicurezze legate allo svolgimento degli accertamenti prognostici e soprattutto alla pretesa di ottenere cura e riabilitazione dell'individuo all'interno di un'istituzione chiusa³⁰⁰, dove

²⁹⁹ Foucault M., *Gli anormali*, Feltrinelli, 2009.

³⁰⁰ Fornari L., *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, Nuova serie – anno XXXVI 1993.

una qualsiasi forma di trattamento, se attuata in privazione di libertà, sconterebbe un rilevante deficit di probabilità di successo³⁰¹.

Così, ammettendo che la pena a causa del suo legame con la colpevolezza non possa soddisfare integralmente le esigenze della prevenzione, il vero problema resterebbe stabilire i limiti entro cui il diritto penale può legittimare la privazione della libertà personale di un soggetto per evitare che lo stesso commetta dei crimini in futuro.

Facendo un passo indietro, *condicio sine qua non* per l'applicazione di una misura di sicurezza sono: la commissione di un illecito, la presenza al momento del fatto di una condizione personale che potrebbe, o meno, favorire l'esecuzione di un reato (infermità o semi infermità fisica – abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti– l'inclinazione a compiere reati), e ancora, la probabile commissione di nuovi crimini come conseguenza di tale condizione, ossia la pericolosità sociale del soggetto.

Di fronte a questo quadro probabilistico, le riflessioni e i dubbi sembrerebbero più che legittimi: sulla base di quale percentuale un evento può dirsi probabile? dove si colloca il confine tra ciò che è possibile e ciò che è probabile? E qual è la probabilità rilevante in grado di supportare un certo risultato prognostico? Basterebbe una possibilità superiore al 50%?

Fornari mantiene per buona la tesi secondo cui, soprattutto nelle scienze empiriche, si può parlare con la stessa correttezza di probabilità in tutto lo spazio percentuale compreso fra lo 0 e il 100%³⁰². Se questo fosse vero vorrebbe dire che non si potrebbe mai stabilire con estrema precisione la percentuale che un soggetto pericoloso socialmente ha di commettere un reato, e *ultima ratio* cadrebbe tutta l'affidabilità del concetto di pericolosità sociale, sostenuta dal sistema del doppio binario.

Risulta a questo punto troppo semplicistico parlare di probabilità, la quale, invece, sarebbe più usata nel campo della recidiva.

³⁰¹Zipf, *Politica criminale*, Milano, 1989, 135s. trad. it., a cura di A. Bazzoni, di Kriminalpolitik, Ii ed., Heidelberg, Karlsruhe, 1980.

³⁰²Fornari L., *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, Nuova serie – anno XXXVI 1993.

Spesso quando i giudici svolgono una prognosi fanno ricorso al cosiddetto metodo statistico, delle volte accostato a quello strutturale. Va da sé che in qualsiasi campo venga usato un metodo standardizzato, le variabili personali e le esperienze, che potrebbero essere decisive per la valutazione della carriera criminale di un reo, non vengono contemplate. Critica questa ampiamente avanzata dalla letteratura criminologica.

Pertanto, scientificamente, non sembra esistere alcun metodo prognostico che possa garantire un'esecuzione certa delle previsioni di pericolosità. Eppure è proprio la pericolosità sociale che diventa condizione necessaria per l'applicazione delle misure di sicurezza, che rende il condannato schiavo di un pregiudizio senza fine, scaraventandolo in un oblio senza via d'uscita (come sosteneva De Mattos nel 2012).

3. La legge 180: avanzamento nell'interpretazione costituzionale.

Di fronte a questo film dell'orrore è avanzata la legge "180" definita da Sergio Zavoli "la più umana e controversa delle leggi"³⁰³.

Umana perché si passa dall'ospedale psichiatrico, che racchiude in sé tutti gli effetti negativi della reclusione, ad una psichiatria di comunità. Un passo importante, di grande civiltà.

Controversa perché se da un lato sottrae alla malattia il triste destino della segregazione, dall'altro aumenta la responsabilità delle famiglie che tante volte sono inesperte e non adeguatamente supportate³⁰⁴. A ciò si dovrà aggiungere la mancata preparazione degli internati alla vita "si aprono le gabbie, ma molti non sanno più volare"³⁰⁵.

³⁰³Zavoli S., *Oltre il giardino di Abele*, introduzione in *Il pensiero Lungo*, alpha beta, Merano, 2013

³⁰⁴*ibidem*

³⁰⁵*ibidem*

Tuttavia, nonostante le critiche, la legge 180 contribuisce al passaggio del trattamento dei malati di mente da un problema di pubblica sicurezza ad un problema essenzialmente sanitario o di reinserimento sociale del paziente³⁰⁶.

Daniele Piccione analizza il rapporto tra la riforma basagliana e la Costituzione, e si apre all'idea che l'istituzione, basandosi su una sorta di gioco forza tra normalità e devianza, accentua questo dualismo attraverso la soppressione dell'individuo e della sua personalità. Confermando questa ipotesi ne sussegue una battaglia all'istituzione intesa come segregante e pregiudizievole nei confronti della cura della malattia mentale³⁰⁷.

Basaglia, individuando come nocciolo della questione il potere soggiogante dell'istituzione, tende a far emergere le innumerevoli contraddizioni tra potere medico e paziente, per dirla come lui, tra soggettività del malato e oggettività dell'istituzione, cioè tra i diritti della persona inferma e le confuse esigenze sociali che ne favoriscono la repressione.

Il senso dell'opera basagliana potrebbe essere ricondotta alla nobile causa della liberazione degli internati, alla sua continua battaglia umanitaria per i diritti dei malati di mente, alla rinuncia del controllo sociale e repressivo da parte delle istituzioni, alla lotta per la disegualianza tra ricchi e poveri, tra governanti e governati, tra classe dominante e dominata³⁰⁸. Non si nasconde Basaglia nel denunciare la facilità della soluzione oppressiva contro la difficoltà di soddisfare esigenze di welfare, tradotte in assistenza ai poveri o ai malati mentali. Opprimere diventa più facile che intervenire. Il manicomio, l'ospedale psichiatrico giudiziario, il carcere diventano soluzioni di contenimento dei poveri che permettono alle istituzioni di non far fronte ad esigenze sociali, altrimenti troppo onerose.

Si adotta la logica della chiusura: meglio dentro nascosti che fuori alla mercé di tutti. Meglio giustificare tali sofferenze con la malattia che mostrare al popolo la debolezza di chi governa. Bisogna giustificare la reclusione agli occhi della società civile e lo si fa attraverso la nozione di pericolosità sociale.

³⁰⁶ Corte costituzionale, sentenza 27 luglio 1982, n.139

³⁰⁷ Piccione D., *Il pensiero lungo. Franco Basaglia e la Costituzione*, alpha beta, Merano, 2013.

³⁰⁸ Bobbio N., *Eguaglianza e libertà*, Einaudi, Torino, 1995.

La stessa pericolosità sociale che non fa riflettere sugli effetti negativi della prigionia, sulla perdita di riconoscimento dell'internato e sullo smarrimento identitario che ne deriva³⁰⁹.

Il pregiudizio della pericolosità di un soggetto afflitto da disturbi mentali è un male che merita di essere estirpato.

Le numerose riforme sulla scena nazionale, dalla soppressione dell'ospedale psichiatrico giudiziario, alla lotta perché lo stesso non venga sostituito con un'altra istituzione che abbia la stessa funzione di controllo sociale, hanno confermato il presupposto secondo cui l'infermo di mente non debba essere sempre considerato pericoloso per sé o per gli altri.

Il circolo è vizioso: se la malattia mentale viene associata a pericolosità sociale, e se dalla malattia mentale si può guarire, e dunque anche dalla pericolosità, allora bisognerebbe intervenire con un percorso in strutture mediche appropriate. Ma se la malattia mentale non viene associata per forza a pericolosità sociale allora si dovrebbe evitare il processo secondo cui chi è malato debba essere controllato, per difesa sociale, in strutture di reclusione.

Ancora oggi l'articolo 33 della l. n. 833 del 1978 (la cosiddetta riforma sanitaria), che riprende l'articolo 1 della legge 180, specifica che *gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari [...]*, quindi prevale la volontà del soggetto e non l'operazione terapeutica imposta dal trattamento, in altre parole questo vuol dire che nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero contro la sua volontà. Tuttavia la stessa legge prevede che il trattamento sanitario obbligatorio, disposto dal sindaco o su proposta motivata di un medico, possa sospendere la libertà individuale qualora ci fosse un'urgenza, una carenza di strutture extra ospedaliere e un rifiuto di cure da parte del paziente³¹⁰. Tutto nel rispetto della persona.

Con l'entrata in vigore della 180 si trasforma tutto l'iter giuridico – psichiatrico, pertanto, convinzioni che prima erano scontate lasciano il posto a dubbi, perplessità ed incertezze. Aldilà di cambiamenti tecnici, come per esempio il trasferimento di competenze dalle Province alle Regioni, cui sarà demandata la

³⁰⁹Piccione D., *Il pensiero lungo. Franco Basaglia e la Costituzione*, alpha beta, Merano, 2013.

³¹⁰ L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità. Capitolo IV *Il funzionamento concreto del trattamento sanitario obbligatorio*.

gestione del servizio sanitario nazionale, la condanna del manicomio mette in discussione tutto il sapere psichiatrico in riferimento alla malattia mentale e, probabilmente, la svolta più importante sarà insita nella lotta al disturbo mentale attraverso la fase preventiva (art.2 comma 2, lettera g L. n 833/1978).

La legge 180 va verso un nuovo modo di affrontare la malattia, elimina l'internamento ma attiva servizi territoriali pronti ad intervenire in relazione sia ai bisogni dei malati, sia alle condizioni sociali di riferimento. Diventa priorità, dunque, il legame tra i requisiti sociali del luogo in cui il soggetto vive e la storia individuale della persona affetta dal disturbo.

Questa visione va verso un sistema reticolare, aperto, collaborativo, integrativo basato sul rispetto della dignità della persona malata³¹¹.

Basaglia fu spesso definito un intellettuale che negava l'esistenza della malattia mentale e che contribuiva a riconsegnare alle famiglie il peso degli infermi, scaricando tutte le responsabilità al settore privato. Il suo pensiero potrebbe essere meglio compreso in queste parole "...la pericolosità non risiede nella specificità della diagnosi; risiede, piuttosto, nella mancanza delle risposte alle necessità delle persone"³¹², è quindi nelle storie di ognuno di noi che si deve andare a scavare per trovare le cause degli eventi e la diagnosi della malattia³¹³.

4. Tra OPG e REMS: un ritorno al futuro

"Dal momento in cui oltrepassa il muro dell'internamento, il malato entra in una nuova dimensione di vuoto emozionale [...]; viene immesso, cioè, in uno spazio che, originariamente nato per renderlo inoffensivo ed insieme curarlo, appare in pratica come un luogo paradossalmente costruito per il completo

³¹¹Piccione D., *Il pensiero lungo. Franco Basaglia e la Costituzione*, alpha beta, Merano, 2013.

³¹²Basaglia F., *La distruzione dell'ospedale psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione. Mortificazione e libertà dello "spazioc chiuso". Considerazioni sul sistema "open door", comunicazione al I Congresso internazionale di psichiatria sociale*, Londra 1964, in "Annali di Neurologia e Psichiatria", 1965.

³¹³Seminario Nazionale di studi "I diritti ristretti" Psichiatria Democratica – Magistratura Democratica Napoli, 14 aprile 2012. Intervento di Ernesto Venturini "Dica il perito se la giustizia sia capace di intendere e di volere: il potere della normalizzazione degli anormali".

*annientamento della sua individualità, come luogo della sua totale oggettivazione. Se la malattia mentale è, alla sua stessa origine, perdita dell'individualità, della libertà, nel manicomio il malato non trova altro che il luogo dove sarà definitivamente perduto, reso oggetto della malattia e dell'internamento*³¹⁴.

La legge n.81 del 2014 segna la fine di un'epoca sepolta dalla vergogna: conferma la chiusura al 31 Marzo 2015 dei sei OPG attivi in Italia³¹⁵. Conseguenza di ciò un'inevitabile ridefinizione del giudizio di pericolosità sociale del reo non imputabile.

Se prima della riforma la malattia mentale era sempre associata a pericolosità sociale fino a far coincidere i due significati e a rendere presunta la pericolosità sociale nei casi d'infermità mentale, dopo la riforma viene previsto che il giudice ed il magistrato di sorveglianza addetti ad applicare una misura di sicurezza debbano accertare la pericolosità del soggetto³¹⁶.

Tempo scaduto quindi per gli ospedali psichiatrici giudiziari che per troppo tempo hanno costituito il braccio della morte per centinaia e centinaia di internati.

Di fronte alla necessità dell'Italia di porre fine a questo sistema incostituzionale, le Regioni, i servizi territoriali e la magistratura di sorveglianza hanno riscontrato non poche difficoltà nella gestione di questa emergenza: bisognava preparare percorsi di intervento individuali, attrezzare nuove strutture custodiali da sostituire ai precedenti manicomi, gestire fondi e trasformare soggetti giudicati pericolosi socialmente in soggetti in grado di aprire le ali verso la libertà. Eppure questa emergenza era già stata annunciata molto tempo prima. Dal 2008, infatti, nascono i primi accorgimenti per una riforma inevitabile che si protraggono fino al 31 Marzo 2015; sette anni quindi in cui Regioni e province hanno avuto tutto il tempo necessario per riflettere sul problema e trovarvi

³¹⁴Basaglia F., da *La distruzione dell'ospedale psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione*, 1964.


³¹⁵Castiglione delle Stiviere, Montelupo fiorentino, Aversa, Napoli S. Eframo, Reggio Emilia, Barcellona pozzo di Gotto.

³¹⁶Diritto Penale Contemporaneo, *La chiusura degli OPG: un'occasione mancata*, di Paola di Nicola

appropriate soluzioni³¹⁷. Tuttavia, dinanzi alla loro continua impreparazione un'altra proroga era impensabile pertanto, tra pro e contro, si attua la riforma legislativa n.81 del 2014. Una riforma che di certo fa paura sia a chi detiene potere decisionale, non avendo evidentemente ben capito come affrontare il problema, sia alla collettività, che vedendo malati di mente rei in libertà aumentano il loro senso di insicurezza, sia, inevitabilmente, agli ex internati, che senza preparazione vengono catapultati alla vita.

Un passo indietro è doveroso per capire lo stato delle cose: quando la legge Basaglia entrò in vigore gli internati rinchiusi erano più di mille (nel 1978 erano presenti 1.149 internati, vedi *grafico 1*); al 25 Marzo 2015 risultavano ancora presenti in OPG più di settecento soggetti, la metà dei quali dichiarati dimissibili³¹⁸. Ed è proprio questo il problema: perché difronte ad un percorso raggiunto con successo l'internato non veniva dimesso? Perché chi entrava vivo in OPG quasi sempre ne usciva morto? E ancora, dal 1975, data in cui gli OPG entrano a far parte del sistema penale italiano, al 31Marzo 2015, data di chiusura degli OPG, qual è stato l'andamento del numero degli internati?

Grafico 1. Andamento degli internati dal 1975 al 2015 nei sei OPG presenti in Italia



Come si evince dal grafico a partire dal 1979 e per alcuni anni successivi cresce il numero degli internati, fino a raggiungere un picco significativo nel 1984

³¹⁷ *Costituzionalismo.it, Dalla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari alla (possibile) eclissi della pena minicomiale*, di Andrea Pugiotto.

³¹⁸ *Ibidem* tratto da www.osservatorioantigone.it

(1.514 ricoverati) che si riproporrà successivamente solo nel 2009 (1.541) e nel 2010 (1.600), anno in cui il numero dei ricoveri in OPG presenterà un apice mai visto in quarant'anni.

Picco significativo quello del 1984 in quanto coincide pressappoco con l'entrata in vigore della legge Basaglia e quindi con la precedente chiusura degli ospedali psichiatrici civili.


In questi anni si assiste ad un andamento crescente che evidenzia probabilmente come gli OPG abbiano finito per sostituirsi ai precedenti istituti manicomiali, accogliendo quindi anche pazienti che prima sarebbero stati ricoverati altrove.

Dopo un periodo generale di stasi - intervallato da qualche eccezione (si veda 2001) e dovuto presumibilmente all'attivazione di programmi legati ad un loro reinserimento in società (ad esempio la presa in carico dei DSM locali) - si assiste ad un ulteriore picco significativo intorno al 2009-2010, anni in cui la Corte Costituzionale iniziava fortemente a denunciare le modalità osservate negli OPG, giudicandole inadeguate per la riabilitazione clinica di un soggetto e lesive alla dignità della persona.

Dopo il 2010 si conferma un periodo di decremento del numero degli internati sebbene la situazione non si possa dire risollezata: dal 1975 (1.256 internati) al 2015 (805 internati) si registra una variazione percentuale del -35,9%.

A seguire il totale, tra dimissibili e non, degli internati in Italia al 30.09.2014.

Grafico 2. Internati in OPG divisi per dimissibili e non dimissibili, anno 2014 in Italia




Fonte: elaborazione personale sulla base di dati del DAP al 30 settembre 2014

Quindi sei mesi prima della riforma legislativa che ha previsto la chiusura degli OPG, in Italia erano internati, nelle complessive sei strutture adempite all'accoglienza, 826 soggetti. Di questi 476 erano dimissibili, cioè potevano essere curati in strutture alternative, ma nonostante questo le porte degli OPG non furono mai aperte, 314 erano non dimissibili e di 36 internati non abbiamo informazioni affidabili.

Per capire meglio il fenomeno vediamo sei mesi dopo cosa succede, cioè qual è la situazione degli internati negli OPG al momento della loro chiusura definitiva.

Grafico 3. Presenza degli internati nei sei OPG presenti in Italia al 31 marzo 2015




Al 31 Marzo 2015, nei sei OPG operanti sul territorio sono ancora presenti 805 internati, di cui 73 donne (65 si contano a Castiglione delle Stiviere e 8 a Barcellona Pozzo di Gotto) e 133 stranieri (9 ad Aversa, 8 a Napoli Sant'Eframo, 34 a Reggio Emilia, 43 a Castiglione delle Stiviere, 14 a Barcellona Pozzo di Gotto e 25 a Montelupo Fiorentino). Un campanello d'allarme importante questo intento a dimostrare che, nonostante le numerose sollecitazioni, nulla o poco è realmente cambiato. Il 31 Marzo 2015 è certamente una data storica, tuttavia, come insegna l'esperienza pregressa della chiusura dei manicomi, il dispositivo abolizionista richiede tempo per la sua completa implementazione³¹⁹. Un tempo però che in molti non vogliono più aspettare.

³¹⁹Costituzionalismo.it, *Dalla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari alla (possibile) eclissi della pena minicomiale*, di Andrea Pugiotto

Otto mesi dopo la messa in opera della riforma, la situazione è questa:

Grafico 4. Presenza degli internati nei sei OPG presenti in Italia, al 30.11. 2015



Fonte: elaborazione personale sulla base di dati del DAP al 30 Novembre 2015

Su 396 internati totali, 391 sono uomini (58 si contano ad Aversa, 24 a Napoli Sant'E., 67 a Reggio Emilia, nessuno a Castiglione delle Stiviere, 178 a Barcellona Pozzo di Gotto, 64 a Montelupo Fiorentino), 95 sono stranieri (7 presenti ad Aversa, 2 a Napoli Sant'E., 18 a Reggio Emilia, 54 a Barcellona Pozzo di Gotto e 14 a Montelupo Fiorentino) e 5 sono le donne presenti sul totale degli internati (Barcellona Pozzo di Gotto). Ci sono ancora 396 persone rinchiusi in strutture non più adibite alla loro cura.

A circa sette mesi dal 31 Marzo alcuni Ospedali Psichiatrici Giudiziari sono ancora aperti e circa 400 sono gli internati detenuti nelle REMS³²⁰ (tabella2). Secondo i dati raccolti da StopOpg³²¹ è questa la fotografia del fenomeno:

³²⁰www.stopopg.it

³²¹Comitato nazionale StopOpg nasce il 19 Aprile 2001, con un appello firmato da oltre 40 associazioni, e si propone il superamento e l'abolizione degli OPG

Tabella 1. Ricostruzione del fenomeno per regione, sede e presunta data di attivazione

Regione	Sede REMS	Presunta data attivazione
Piemonte	Grugliasco, Biella	01.09.2015
Valle D'Aosta/Lombardia	Castiglione delle S. (Ex OPG)	01.04.2015
Bolzano	S. Isidoro	Attiva dal 01.01.2014
Trento	Polo della riabilitazione di Pergine	01.07.2015
Veneto		
Friuli Venezia Giulia	Duino Aurisina/Maniago	04/05/2015
Liguria	Castiglione delle Stiviere	01.04.2015
Emilia Romagna	Bologna/Parma	01.04.2015
Toscana	Residenza sanitaria di: Firenze, Aulla, Volterra, Abbadia S. Salvatore, Arezzo	Firenze e Aulla già attive, Volterra 01.04.2015, Abbadia 01.10.2015, Arezzo 01.10.2015
Toscana-Umbria	Struttura sanitaria di Carreggi	15 aprile/31 maggio 2015
Marche	Montegrimano Terme PU	15.04.2015
Lazio	Palombara Sabina, Subiaco	01.04.2015
Abruzzo/Molise	Comune di Guardiagrele (temporanea)	In attesa
Basilicata	Tinchi (Comune di Pisticchi)	31.03.2015
Campania	Struttura residenziale di Statigliano (CE), RSA ...ASL CE, struttura residenziale di Bisaccia (AV), San Nicola Baronia (AV), Calvi (CE)	Statigliano, RSA e Bisaccia 01.04.2015; Calvi 31.08.2015; Baronia 31.05.2015
Puglia	Spinazzola	30.05.2015
Calabria	S. Sofia Epiro (CS)	01.07.2015
Sicilia	Caltagirone (CT), Naso (ME)	01.04.2015
Sardegna	Struttura RSA di Capoterra (CA)	31.03.2015

Fonte StopOpg

Tabella 2. Numero internati nelle REMS all'8 novembre 2015

REMS	Uomo	Donna	Totale
Aurusina (TS)	1	1	2
Bologna	11	4	15
Casa di cura S. Michele (CN)	10	0	10
Caltagirone (CT)	20	0	20
Capoterra (CA)	14	1	15
Castiglione delle Stiviere (MN)	189	42	231
Maniago (PM)	2	0	2
Mondragone (CE)	8	0	8
Monte Grimano (PS)	8	1	17
Naso (ME)	16	0	21
Palombara Sabina (RM)	21	0	19
Parma (PR)	19	0	12
Pergine Valsugana (TN)	12	1	9
Pisticci (MT)	8	2	10
Pontecorvo (FR)	8	12	12
Roccaromana (CE)	0	3	20
Subiaco (RM)	17	0	16
TOTALE	372	67	439

Fonte: dal sito www.stopopg.it

*Il 5 novembre 2015 è entrata in funzione la REMS di Ceccano (FR)

5. Eliminare l'imputabilità? Una proposta radicale.

L'obbligo di evitare errori passati è uno degli aspetti più importanti da considerare quando si affronta il dibattito sugli OPG.

Tutto o quasi ruota ancora una volta attorno al concetto di imputabilità e quindi a quello di pericolosità sociale. Se da un lato il reo non imputabile non ha diritto di entrare in carcere, dall'altro una volta che ha cessato di essere socialmente pericoloso entrerà di diritto nella categoria degli internati dimissibili: trattenerlo

vuol dire sequestro di persona, soprattutto se questa reclusione viene giustificata dalla mancanza di un'adeguata offerta di strutture esterne³²².

Con la legge n.81 del 2014 si interrompe un *continuum* di violenze passando dalla logica manicomiale alla cura della persona, infatti l'attenzione non sarà più rivolta al luogo (dove li mettiamo?) ma al modo (come li recuperiamo?)³²³. Questa visione delle cose incide sulla ridefinizione del concetto di pericolosità sociale, la quale da questo momento in poi dovrà basarsi solo su qualità soggettive, non considerando più gli indicatori esterni.

Questo è quanto stabilito dalla legge.

Eppure qualcosa ancora non quadra. Cosa effettivamente ha ostacolato la chiusura degli OPG? Perché se tutti erano d'accordo sulla loro incostituzionalità le porte hanno tardato ad aprirsi? È sicuro che le REMS³²⁴ siano l'alternativa migliore agli OPG? E che la violazione del diritto di un internato non sia proprio la violazione al suo diritto di affrontare il processo come un criminale e non come un pazzo?

La legge 81 del 2014 riporta a galla esigenze terapeutiche che la logica custodiale aveva soppiantato per anni, ostacola le proposte di internamento negli OPG che non sono dovute ad una condizione soggettiva di pericolosità sociale piuttosto alla mancanza di strutture residenziali e riabilitative esterne, crea una trama normativa affinché l'esecuzione della misura di sicurezza avvenga sul territorio d'origine attraverso la presa in carico dei servizi sociosanitari con specifici programmi terapeutici individuali, mira, insomma, a creare un percorso *ad hoc* per ogni internato³²⁵. Quindi, almeno sulla carta, la legge 81 del 2014 segna linee guida risolutive.

Il problema nasce quando alla normativa non corrispondono i fatti, quando cioè, aldilà del ritardo delle Regioni rispetto alla nuova legge, lo Stato non adotta misure idonee a proteggere la condotta degli internati anche al di fuori delle

³²²Costituzionalismo.it, *Dalla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari alla (possibile) eclissi della pena manicomiale*, di Andrea Pugiotto.

³²³*Ibidem*

³²⁴Le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza sono strutture sanitarie che rispondono anche a criteri di custodia. Sono tenute ad ospitare pazienti con disturbo psichico, che hanno commesso un reato, e che sono ritenute non dimissibili dagli OPG.

³²⁵Costituzionalismo.it, *Dalla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari alla (possibile) eclissi della pena manicomiale*, di Andrea Pugiotto.

strutture: se la chiusura degli OPG e l'uscita degli internati non è accompagnata da progetti terapeutici individuali e da adeguate sedi di cura esterne allora diventa difficile garantire la loro libertà.

StopOpg critica l'interpretazione della legge 81 da parte di chi detiene potere decisionale *“quasi tutte le regioni hanno interpretato male la legge 81, concentrandosi sull'attivazione delle REMS. Quando invece è l'offerta di progetti terapeutici individuali, preparati dai Dipartimenti di Salute Mentale, che permette alla magistratura di evitare la misura detentiva in REMS e optare per misure alternative, certamente più efficaci per la cura e la riabilitazione.”*³²⁶

Secondo Cecconi del comitato *stopopg*, infatti, ulteriore errore è pensare alle REMS come unico modo di superamento degli OPG in quanto si rischierebbe di attivare un modello di detenzione simile al precedente: privilegiare le misure alternative e abolire il doppio binario sembrerebbero invece essere le uniche soluzioni appropriate³²⁷.

Alla luce dei nuovi fatti l'Italia necessita di servizi per la salute mentale e non di manicomi custodiali, se così non fosse la magistratura continuerà a disporre misure di sicurezza, non più negli OPG ma nelle REMS, e quindi il problema verrebbe trascinato ma non risolto.

La soluzione è peggiore del problema, conferma Rotelli³²⁸. Di fronte a una finta soluzione, come quella dell'applicazione di una nuova legge, che lascia intravedere ancora il pregiudicato quale risultato degli OPG - o delle REMS, poco cambia - il problema difficilmente può dirsi risolto. Scaricare le difficoltà alla gestione sanitaria vorrebbe dire continuare a ragionare solo in un'ottica di strutture e non in termini di persone e di bisogni. In questo tira e molla di responsabilità si coagula la questione. Tuttavia solo spostando l'attenzione sui soggetti, sui processi riabilitativi e di inclusione, possono cambiare le regole del gioco.

La storia ci racconta che i grandi internamenti hanno avuto come unica funzione quella del controllo, infatti, per quanto si attivassero filoni di pensiero volti a

³²⁶www.stopopg.it

³²⁷Stefano Cecconi in Stopopg

³²⁸Dibattito *“Fine pena mai. Il punto sulla chiusura degli OPG”*. Intervista a Franco Rotelli del 28 maggio 2012 a Padova.

favorire la “scarcerazione” dagli OPG, ancora oggi la soluzione al problema resta quella di cercare altri strumenti per controllare le persone, appunto, aldilà dell’internamento. Rotelli definisce proprio questo il nocciolo della questione: i sistemi di controllo dovrebbero essere materialmente superati, tuttavia non esiste ancora nessuna società che sia in grado di farlo³²⁹.

Sulla questione interviene De Mattos, il quale nella sua analisi considera il malato mentale alla pari di un comune cittadino, con lo stesso grado di responsabilità e con la stessa possibilità di pagare per un crimine commesso³³⁰. Far sì che un malato di mente si riconosca uguale agli altri aumenterebbe il suo senso di responsabilità davanti al reato commesso, senza ricercare ogni volta l’attenuante della malattia che lo costringe a dichiararsi non imputabile e quindi non responsabile dell’accaduto. Secondo questa prospettiva il grande internamento non è altro che una forma di segregazione, strumento di repressione, un percorso senza cura e senza fine che va diritto verso la morte.

La parte “sana” della popolazione si sentirebbe autorizzata a trattare il “malato di mente” autore di reato come un oggetto e non come un soggetto di diritti, proprio perché associato alla pericolosità sociale. Pericolosità che se da un lato fa esigere il bisogno di “cura”, mediante una diagnosi di “infermità mentale”, dall’altro contempla il bisogno di una sanzione penale, mediante l’esclusione³³¹. Di conseguenza la pericolosità sociale nascerebbe proprio per controllare il folle, e le misure di sicurezza per reprimerlo e non per curarlo. Come l’ubriaco, il deviante, il pazzo meritano la segregazione in quanto “nemici dell’ordine pubblico”, così la psichiatria assume una funzione specifica di controllo del folle criminale³³². È la società che produce i suoi individui, pertanto, se gli ospedali causano malattie e le prigioni generano crimini, le tecniche di controllo daranno alla luce un mondo senza regole. In questa cornice la pericolosità sociale, intesa

³²⁹*Ibidem*

³³⁰De Mattos V., *Una via d’uscita. Per una critica della misura di sicurezza e della pericolosità sociale. L’esperienza dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario nello Stato di MinasGerais*. Edizioni alpha beta Verlag, Meran, 2012.

³³¹*ibidem*.

³³²*ibidem*

come tecnica di controllo in nome di una difesa sociale, ha come fine ultimo la neutralizzazione dei folli pericolosi³³³.

Infatti, come puntualizza Sergio Moccia, le vite degli internati nei manicomi sono manipolate dagli artigiani del potere che, se da un lato predicano per il recupero e l'inclusione, dall'altro accostando la loro criminalità alla pazzia, non fanno altro che posizzarli all'ultimo posto della scala sociale. Con l'etichetta di "pazzo" e "criminale" resterà sempre "ultimo" agli occhi degli altri³³⁴. Quello che si discute principalmente nella tesi di De Mattos, e nelle teorie di quanti la pensano come lui, è l'accostamento naturale della pericolosità sociale all'interdetto mentale.

Si polemizza la privazione di tutti i diritti giuridici minimi previsti (processo, difesa, certezza della pena) e al contrario si manifesta la necessità di portare in giudizio il reo affetto da disagio mentale³³⁵.

In poche parole anche a chi è ritenuto "diverso" devono essere applicati tutti i benefici legali minimi (ad esempio difesa legale) previsti per i "normali"³³⁶.

De Mattos crede che le cure psichiatriche, sia per i cittadini "sani", che per i soggetti autori di reato affetti da disagio psichiatrico, debbano essere erogate in un contesto territoriale, presumibilmente quello di appartenenza dell'internato, al fine di promuovere il contatto con la famiglia e con la società che lo ha generato e che sarà pronta ad accoglierlo.

L'apparato territoriale, dunque, deve essere pronto a sostenere con cure mediche efficaci ed efficienti questi soggetti e il sistema di welfare deve essere in grado di farsi carico di tutti i problemi dei più deboli, contribuendo a facilitare il passaggio da "malattia mentale" a "guarigione". Infatti, dato per buona che superare il disagio mentale sia possibile, le istituzioni e la società, in sinergia, dovrebbero agevolare il più possibile questo cambiamento altrimenti sarà stato

³³³ *ibidem*

³³⁴ Sergio Moccia in *Una via d'uscita*

³³⁵ De Mattos V., *Una via d'uscita. Per una critica della misura di sicurezza e della pericolosità sociale. L'esperienza dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario nello Stato di MinasGerais*. Edizionalpha beta Verlag, Meran, 2012

³³⁶ *ibidem*

inutile l'aver trasformato i manicomi criminali in OPG, e gli OPG in REMS³³⁷, in quanto rimarranno sempre contenitori di folli senza cura.

In definitiva la chiusura degli ex OPG a poco servirà se non sarà il contesto normativo a cambiare, “il pazzo non è irresponsabile per natura, egli lo è perché non gli viene offerta la possibilità di una qualsivoglia responsabilità”³³⁸, per di più, tale periodo di transizione dall'OPG alle REMS porterà sicuramente con sé dei pericoli, che ad oggi sembrano evidenti.

Tra i rischi più grandi potrebbe esserci il semplice passaggio da grandi strutture poco concentrate sul territorio a unità più piccole, ma numerose e diffuse, che tuttavia non spostano minimamente la logica del controllo. Oppure, per quanto concerne i criteri sanitari, a poco serve parlarne se non si pongono regole o parametri e si lascia tutto ancora una volta al libero arbitrio, così come a nulla serve cambiare nome alle strutture se non si cerca di abolire la logica della sorveglianza introducendo quella curativa, per dirla con De Mattos “il curante continua ad essere carceriere e il folle reo continua a non accedere nemmeno a quei diritti minimi fondamentali previsti per il “sano reo”³³⁹.

Se da un lato abbiamo accolto il pensiero di chi teme di incorrere negli stessi errori attraverso le REMS, dall'altro è possibile riscontrare criticità anche nelle cosiddette proposte “eliminatorie”. Sopprimere completamente strutture di controllo e cura per i malati di mente, e lasciare a tutti la possibilità di scontare la propria pena nel carcere vorrebbe dire, in questo particolare momento storico, in cui anche i penitenziari stanno attraversando un periodo di crisi, andare ad ingigantire uno stato di caos e di disordine generale a cui non siamo preparati. È una situazione questa che non può essere improvvisata.

La Costituzione non è muta sulla faccenda dei luoghi di internamento e, seppure sancisce che la libertà personale è inviolabile, se non per un atto motivato

³³⁷ Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza (REMS). La differenza sostanziale è il passaggio in strutture più piccole (circa venti ospiti) e più diffuse nel territorio, inoltre, saranno gestite dalle regioni.

³³⁸ <http://madpridesito.jimdo.com>

³³⁹ De Mattos V., *Una via d'uscita. Per una critica della misura di sicurezza e della pericolosità sociale. L'esperienza dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario nello Stato di MinasGerais*. Edizionalpha beta Verlag, Meran, 2012

dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, delle volte esercita un abuso di potere inaccettabile.

Lo stato di necessità ed urgenza, per esempio, su cui la legge sembra essere abbastanza chiara, giustifica l'intervento in casi imprescindibili, ma se l'intervento "fisico" deve essere proporzionato al danno che un soggetto ha recato precedentemente, qual è il tipo di reato che può essere commisurato alla contenzione e quindi alla violazione dei diritti fondamentali della persona? Sarebbe giusto parlare di pigrizia mentale da parte delle istituzioni che, evitando di impiegare ulteriori forze per controllare un paziente, si rifanno alla contenzione? Il diritto può essere violenza? Legare un malato di mente vuol dire curarlo? Legare un reo ad un letto può essere definito sequestro di persona? Se sì, cosa accadrebbe se ci trovassimo davanti ad una violenza delle istituzioni?³⁴⁰ Il problema fondamentale è che quando ad un'istituzione si attribuiscono più funzioni, tra cui la restrizione delle libertà personali, c'è il rischio che questa vampirizzi tutte le altre.

La malattia mentale e la criminalità sono fenomeni differenti, e in maniera diversa dovrebbero essere trattati, seppure presenti nello stesso momento in uno stesso soggetto. Se la pericolosità sociale non può essere intesa come un elemento scientifico, non deve neanche essere trattata come tale, pertanto sarà un problema sanitario e non penale.

Bisognerebbe effettuare una valutazione politica di una soluzione reale.

Abolire l'imputabilità?

Ad oggi il superamento del concetto di imputabilità è utopico, ma resta altrettanto illusorio dichiarare con certezza la previsione di un reato futuro. Quindi, se per anni la legge ha vissuto sull'utopia di prevedere la pericolosità sociale, sarebbe giusto poter avanzare oggi una visione della pena abrogando la nozione di imputabilità? Cosa comporterebbe questo cambiamento?

Certo provare a considerare tutti imputabili avrebbe i suoi limiti, soprattutto nei confronti dei minori, tuttavia, provvedere ad imporre una pena considerando il solo reato e soggetto, quindi la singola storia, darebbe anche ai malati di mente

³⁴⁰Sul tema della contenzione leggi ora il volume di Giovanna Del Giudice *E tu slegalo subito*, o ancora, *Il nodo della contenzione* di Stefano Rossi.

il diritto di scontare la propria pena in carcere e responsabilizzarsi nei confronti della società civile.

Una delle soluzioni potrebbe essere ideare un nuovo modello di welfare orientato all'*extrema ratio* che l'interdetto deve essere curato e non recluso, sopprimendo quasi del tutto strutture ospedaliere e favorendo politiche sociali diffuse e decise dal basso.

*“Diritti universali come libertà di movimento e inviolabilità del corpo sono infranti proprio quando la persona, ancorché in crisi, aggressiva, oppositiva, confusa, è indebolita nella possibilità e capacità di prendere in mano la propria vita. Proprio nelle situazioni in cui più necessiterebbe di accudimento, di presa in carico e, a volte temporaneamente, di protezione e tutela. Sono le condizioni in cui gli operatori tanto più dovrebbero mostrarsi capaci di mettere in atto strategie che non riducano o non aboliscano il diritto”.*³⁴¹

***Stato sociale e populismo penale.
La prospettiva italiana***

1. La crisi dello Stato sociale contemporaneo

Un nuovo modo di intendere la pena si è imposto sulla scena europea negli ultimi anni, infatti, in seguito ai numerosi tentativi da parte delle lobby politiche di promuovere l'adozione di leggi penali estremamente severe, l'Europa tutta, e non ultimo il nostro Paese, si è ritrovata a combattere un *boom penitenziario* che le lobby stesse hanno aspramente incentivato.

Difronte ad una certa condizione di emarginazione sociale da parte di una precisa fetta di popolazione, l'unica soluzione individuata da alcuni gruppi di potere è stata quella di condizionare le scelte delle politiche orientandole verso un

³⁴¹Del Giudice G., *e tu slegalo subito*, Alpha & beta, 2015, Collana 180 archivio critico della salute mentale.

rafforzamento degli apparati repressivi dello Stato facendo leva su una «paura del crimine» volta ad un consenso popolare repressivo anziché inclusivo³⁴².

Questo probabilmente è successo perché lo Stato nel tempo ha perso potere, e dato che la soppressione della *feccia*, dei *cattivi* e della gente definita *pericolosa* fa sempre un certo effetto e produce costantemente consenso, l'unico modo per ristabilire e mantenere una propria credibilità è stato per l'appunto contribuire ad aumentare un allarmismo sociale che, come mostreranno i dati in seguito, risulta poco oggettivo rispetto alla realtà.

In tal senso lo Stato è inteso come un defibrillatore in grado di restituire ordine e sicurezza alla società civile attraverso l'eliminazione coatta di chi trasgredisce una norma. Questo succede perché ogni collettività, così come ogni singolo individuo, ha bisogno di essere rassicurato e di sentirsi protetto attraverso la tutela e la salvaguardia del proprio gruppo sociale; tutela e salvaguardia che oggi diventano sinonimi di soppressione e di chiusura nei confronti del *diverso*.

Già Foucault circa quarant'anni fa mostrò come l'istituzione carceraria avesse il più alto rischio di trasformarsi in uno spazio chiuso riservato esclusivamente alle fasce più marginali della popolazione favorendo in tal modo una loro definitiva - e voluta - esclusione sociale³⁴³.

Da sempre nell'immaginario collettivo *il povero* ha dovuto lottare per trovare una sua collocazione nella società di appartenenza ed essere giudicato produttivo, questo perché trasformandosi in nullafacente avrebbe gravato sull'economia della società senza contribuire ad aumentarla, alimentando un sentimento di sfiducia, di discriminazione e di oppressione sociale nei propri confronti. L'indigente, che non si attiva per uscire dalla condizione di marginalità in cui verte, contribuirà ad aumentare il proprio debito nei confronti dello Stato sociale che, per definizione, dovrà mantenerlo. Tuttavia lo Stato non potendo economicamente sostenere tutti è intervenuto modificando ed alterando politiche che avrebbero avvicinato i *nuovi poveri* a tutta una serie di reati e di crimini agevolando un sentimento collettivo di paura e di disprezzo. Ecco

³⁴²Re L., *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*. E. Laterza, Bari-Roma, 2011

³⁴³Foucault M., *Sorvegliare e Punire*, Einaudi, Torino, 2014

spiegato perché la maggioranza dei crimini sembrerebbero provenire dalle classi sociali inferiori, pensiero che aumenta un'insofferenza sociale nei confronti del *diverso*.

Probabilmente più duri rispetto a Foucault nel sostenere tale tesi sono Rusche e Kirchheimer che evidenziano un rapporto concreto tra esecuzione penale e mercato del lavoro: il corpo - inteso come materia - è utile solo se produttivo in termini economici.

Nella loro tesi la forma che la pena assume è di riequilibrio del mercato del lavoro, dunque i mendicanti, le prostitute, i tossicodipendenti, i malati di mente - cioè gli appartenenti a classi sociali svantaggiate - devono rendere socialmente utile la loro forza lavoro al fine di assicurare un margine di guadagno alla società, se così non fosse non avrebbe senso mantenerli e dunque l'eliminazione, attraverso la reclusione, sembrerebbe l'unica alternativa possibile³⁴⁴.

È possibile asserire che lo Stato nel tempo abbia perso la propria sovranità e l'unico modo che ha avuto per mantenere una sua rilevanza è stato quello di imporre il proprio potere punitivo attraverso la repressione dei più deboli guadagnando la fiducia delle classi più influenti. Pertanto rinchiudere i poveri, probabilmente spinti alla criminalità dalla propria condizione economico-sociale, serve per riacquistare la fiducia delle masse.

Questo è evidente non solo in Italia ma in tutta Europa, perciò, prima di soffermarmi sulla crisi che ha colpito il sistema penitenziario italiano negli ultimi anni, analizzo brevemente le condizioni di recessione a cui è stata soggetta tutta l'Europa. Abbiamo vissuto - e forse viviamo ancora oggi - in un periodo storico in cui le società occidentali hanno continuamente rincorso un progresso sia in termini economici che sociali teso ad un miglioramento generale continuo ed illimitato. La macchina europea nasce anche per questo: per soddisfare la voglia di crescita, di cambiamento, di innovazione e soprattutto di affermazione attraverso la coesione tra Stati aventi gli stessi diritti e gli stessi obiettivi.

La crisi del *welfare state* - dovuta ad un crollo di tutto il sistema interno agli Stati membri, che sono il cuore pulsante del modello europeo, in cui sia i processi di produzione che capitalistici, il mercato del lavoro, la famiglia, la sicurezza

³⁴⁴Rusche G. e Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978

sociale non riescono più a trovare una loro dimensione risolutiva - ci impone un'opportuna riflessione su tutti i cambiamenti e le trasformazioni che hanno colpito la società aggredendo tutti i settori, anche quello penitenziario.

Parlare della crisi sociale - e quindi di riflesso anche economico/finanziaria - è ampiamente complesso e richiede un'analisi a 360 gradi sulle alterazioni cicliche della società, dal passato ad oggi. Cadremmo in errore se volessimo stabilire il momento esatto in cui uno stato-nazione entra in crisi, sebbene ci siano sicuramente dei periodi di maggiore turbolenza – magari in seguito a decisioni politiche e/o economiche – rispetto ad altri.

Per un'attenta riflessione, infatti, bisognerebbe intendere la società come un fenomeno dinamico soggetto inevitabilmente nel tempo ad alterazioni cicliche che influiscono sulla vita sociale dei cittadini e che impongono periodi di stallo seguiti da riprese economico finanziarie.

Di seguito un breve quadro della crisi in Italia negli ultimi cinquant'anni.

Parto dagli anni '70, che hanno rappresentato un periodo di crollo per il sistema monetario internazionale, influenzato da fasi di turbolenza e stagnazione dell'attività economica in seguito allo sviluppo di un nuovo sistema capitalistico. Tuttavia far partire la crisi dagli anni '70 potrebbe risultare riduttivo in quanto già da prima la società ha continuamente dovuto affrontare alterazioni cicliche. Ciò nonostante, questi restano anni cruciali per un'analisi della moderna crisi a causa di tutti i cambiamenti che hanno accompagnato il passaggio dal capitalismo del dopoguerra al capitalismo neoliberale: autoregolamentazione dei mercati, quindi deregolamentazione del governo sul mercato internazionale e privatizzazione ed espansione dello stesso³⁴⁵. Per non parlare di logiche di consumo e di commercializzazione che finirono, in breve tempo, per conquistare tutti i settori della vita sociale - in seguito ad un boom economico avutosi prevalentemente intorno agli anni '80.

Ma cosa ha spinto lo stato a “vendersi” ad un mercato globale?

Negli anni '70, i lavoratori erano certi di assistere ad uno stato di crescita e di progresso sociale, tipico del dopoguerra, senza fare i conti però con una

³⁴⁵Streeck W., *Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico*, Feltrinelli, Milano, 2013

macchina capitalistica già in affanno e che non avrebbe potuto soddisfare le loro richieste in eterno. Questa consapevolezza spinse i privati capitalistici, di concerto con i loro alleati politici, a liberarsi da tutti gli obblighi sociali che, nell'immaginario collettivo e in una sorta di contratto sociale, avrebbero spettato proprio a loro. Da qui parte un processo di liberalizzazione e autoregolamentazione dei mercati: lo stato, per svincolarsi da aspettative che non riusciva più a soddisfare, ha consentito un processo di "apertura" del capitalismo. Che, col senno di poi, ha portato a tutt'altro effetto sperato: un assoluto peggioramento delle condizioni di lavoro offerte.

A questo punto, è possibile parlare di crisi di legittimazione? Probabilmente sì. Se i proprietari di capitale - strettamente dipendenti dal profitto - non hanno più fiducia nel sistema allora la crescita, così come l'occupazione, non avrà più vita regolare. Inevitabile è cercare un equilibrio tra le aspettative di chi cerca profitto e quelle di chi richiede salario, se questo equilibrio ha difficoltà di esistere allora potrebbe nascere una crisi di legittimazione³⁴⁶.

Negli anni successivi, per risolvere le ovvie conseguenze negative sui contratti di lavoro e sui salari, lo Stato intervenne con manovre di politica monetaria inflazionistica. In questo modo il governo si è trovato a distribuire risorse che non aveva ancora effettivamente recuperato tramite le tasse dei cittadini dando il via ad un ulteriore indebitamento, questa volta "privato".

Negli anni si deduce che le varie manovre - inflazione, indebitamento pubblico ed indebitamento privato - siano state solo un susseguirsi di soluzioni precarie e provvisorie. Infatti la triplice crisi - bancaria, finanziaria e dell'economia reale - che parte nel 2008, e che è possibile definire ancora attuale, è il risultato di un collasso di quanto attuato negli anni passati. Collasso che ci pone dinanzi un quesito importante: come possono i governi, troppo dipendenti da variabili, tanto pubbliche quanto private, attuare politiche sanatorie concrete?

L'andamento dei fatti appena raccontati ha avuto delle conseguenze sfavorevoli non solo da un punto di vista economico-finanziario ma anche pubblico: ha provocato un arretramento della sovranità dello Stato - mettendolo ampiamente

³⁴⁶*Ibidem*

in discussione - e ha limitato la sua funzione sociale favorendo un crollo delle identità individuali e collettive.

Per definizione lo Stato sociale nasce per eliminare le diseguaglianze individuali garantendo servizi e diritti a tutta la collettività di un Paese e favorendo un tenore di vita migliore. Il suo obiettivo, dunque, è quello di ricercare ed assicurare un benessere complessivo soprattutto delle classi svantaggiate che necessitano di essere sostenute da una presenza pubblica qualora ci fossero dei tracolli del mercato. Probabilmente proprio in questo è venuto meno, negli ultimi anni, lo Stato sociale.

La sua coerenza e il suo successo sono rimasti in equilibrio per qualche decennio, fin quando non si è iniziato a parlare di una vera e propria crisi di *welfare state* dovuta a diversi fattori: scomparsa del ceto medio - che costringe lo Stato a non fare più affidamento su una certa fascia di popolazione - facilitata dal calo dell'industria tradizionale e dallo sviluppo delle nuove tecnologie che, se da un lato ha richiesto maggiore specializzazione del capitale umano, ben retribuito, dall'altro ha lasciato fuori tutta una fetta di lavoratori che, meno educati al cambiamento, si sono dovuti accontentare di redditi più bassi.

Dunque la crisi economica non solo ha dato il colpo di grazia alla classe sociale per definizione più emarginata, ma ha finito per travolgere inaspettatamente anche la classe media che nelle democrazie occidentali è stata per lunghissimi anni la classe dominante³⁴⁷.

A ciò si aggiunge la crisi dei principali meccanismi di protezione sociale, l'aumento dei tassi di disoccupazione, la difficoltà delle assicurazioni sanitarie, dell'istruzione, dei bassi salari, delle tasse sempre più alte e via dicendo delle politiche sociali in generale. Pertanto non sarebbe scorretto definire l'attuale crisi - economico e finanziaria - una crisi di sistema³⁴⁸.

Per tutti questi motivi il potere di sovranità che lo Stato ha perso, o comunque che gli è stato messo in discussione negli ultimi decenni, è costato caro alla sua credibilità di strumento di coesione sociale e di divulgatore di benessere condiviso, in quanto, la difficoltà economica del popolo ha superato di gran

³⁴⁷Wacquant L., *Ipercarcerazione*, Ombre corte, Verona, 2013

³⁴⁸*Ibidem* vedi prefazione di Patrizio Gonnella

lunga la soglia della tollerabilità sociale per cui l'opinione pubblica è sempre più restia a sacrificarsi per contribuire al ripristino del benessere dello Stato³⁴⁹.

Tuttavia, una delle forze sovrane ancora riconosciutagli - probabilmente per l'alto senso di insicurezza che vige tra la gente - è proprio quella punitiva e di controllo sociale. A seguire analizzo il modo in cui lo Stato - nello specifico quello italiano - esercita oggi tale potere di controllo.

2. *L'incarcerazione Italiana e il populismo penale*

Uno dei probabili errori a cui è stato soggetto il carcere è quello di essere inteso come uno strumento meramente di controllo sociale: la nuova penologia ha fatto sì che la detenzione fungesse da dispositivo di accertamento e di annullamento della condotta deviante.

La logica che esalta questo pensiero collettivo è che il reo - potenziale nemico del nostro vivere sociale quotidiano - è inteso come un pericolo assoluto capace di offendere, per il solo fatto di esistere, tutta la comunità.

La convinzione teorica che l'aumento dell'internamento possa effettivamente ridurre la criminalità è stata la principale risposta che la nostra società democratica ha fornito al suo popolo per giustificare appunto l'imposizione del sistema carcerario e, in alcuni casi, l'attuazione di politiche di *tolleranza zero*.

Tuttavia tale teoria viene messa in discussione da una lettura sociologica-criminologica accurata (vedi *tabella 1* - soprattutto dal 2007 al 2010 - in cui al calo del tasso di incarcerazione di circa l'8,5% per ogni 100.000 abitanti, non corrisponde l'aumento del tasso di criminalità che, tuttavia, subisce una riduzione di circa il 12,5%, il che vuole significare presumibilmente che la reclusione non è la giusta soluzione al problema).

Infatti, la discutibile esigenza di difendersi da un continuo aumento della criminalità attraverso la neutralizzazione del deviante tramite il carcere, non è giustificata dai dati relativi all'aumento della stessa criminalità negli anni.

³⁴⁹*Ibidem*


Tabella 1. Andamento della criminalità in Italia dal 1993 al 2015

Anni	Popolazione Residente	Detenuti presenti	Tasso di detenzione (ogni 100.000 abitanti)	Ingressi nell'anno	Tasso di incarcerazione (ogni 100.000 abitanti)	Reati denunciati	Tasso di criminalità o indice di delittuosità (ogni 100.000 abitanti)
1993	56.821.250	50.348	89	98.119	173	2.259.903	3977,21
1994	56.842.392	51.165	90	98.245	173	2.179.448	3834,19
1995	56.844.408	46.908	82	88.415	155	2.267.488	3988,94
1996	56.844.197	47.709	84	87.649	154	2.422.991	4262,51
1997	56.876.364	48.495	85	88.305	155	2.440.754	4291,33
1998	56.904.379	47.811	84	87.134	153	2.425.748	4262,85
1999	56.909.109	51.814	91	87.862	154	2.373.966	4171,50
2000	56.923.524	53.165	93	81.397	143	2.205.782	3874,99
2001	56.995.744	55.275	97	78.649	138	2.163.826	3796,47
2002	56.993.742	55.670	98	81.185	142	2.231.550	3915,43
2003	57.321.070	54.237	95	81.790	143	2.456.887	4286,18
2004	57.888.245	56.068	97	82.275	142	2.417.716	4176,52
2005	58.462.375	59.523	102	89.887	154	2.579.124	4411,60
2006	58.751.711	39.005	66	90.714	154	2.771.490	4717,29
2007	59.131.287	48.693	82	90.441	153	2.933.146	4960,40
2008	59.619.290	58.127	98	92.900	156	2.709.888	4545,32
2009	60.045.068	64.791	108	88.066	147	2.629.831	4379,76
2010	60.340.328	67.961	113	84.641	140	2.621.019	4343,73
2011	59.433.744	66.897	113	76.982	129	2.763.012	4648,89
2012	59.394.207	65.701	111	63.020	106	2.818.834	4745,97
2013	59.685.227	62.536	105	59.390	99	2.892.155	4845,68
2014	60.782.668	53.623	88	50.217	83	2.812.936	4627,86
2015	60.795.612	52.164	86	45.823	75	1.427.805	2348,53

Fonte: i dati relativi ai detenuti presenti si riferiscono al 31 Dicembre di ogni anno e sono tratti dal DAP – sezione statistica; i dati relativi alla popolazione residente si riferiscono al 1 Gennaio e sono tratti da www.demo.istat.it; gli ingressi dal 1993 al 2008 sono tratti da www.istat.it mentre quelli 2014-2015 da giustizia.it; i dati dei reati denunciati da eurostat.it.


Nonostante il calo del tasso di incarcerazione, tra il 2007 e il 2010, si assiste ad un aumento del numero dei detenuti presenti nelle patrie galere che passano da 48.693 nel 2007 a 67.961 nel 2010, registrando una variazione percentuale di circa il 40%. Una lettura poco attenta potrebbe trarci in inganno, infatti, benché il numero della popolazione carceraria aumenti negli anni considerati, il tasso di incarcerazione non si dilata ma si riduce addirittura, di fronte ad un indice di delittuosità che continua a tenersi tra il 7 e l'8%.

Grafico 1



Ricordiamo nel 2006 il provvedimento di indulto che ha previsto benefici per 28.586 detenuti.

Grafico 2



Dunque alla domanda *c'è più gente in carcere perché aumenta il tasso di criminalità*, la risposta più appropriata sembrerebbe essere che non ci sia stato un aumento sostanziale dei tassi di criminalità che giustifichi l'espansione del ruolo del carcere, vedi gli anni 2007 e 2010.

Piuttosto sarebbe corretto ragionare sulle trasformazioni delle politiche di incarcerazione che verosimilmente hanno condizionato l'aumento del tasso di detenzione (vedi *tabella 1*).

Basti pensare a tutta una serie di reati che nell'ultimo periodo sono stati affiancati da pene più lunghe e più severe rispetto a qualche anno fa. Per esempio la nuova legge sull'omicidio stradale³⁵⁰ o la nuova legge per il reato di stalking.

Entrambi erano già presenti sulla scena della penologia nazionale eppure si è sentita l'esigenza di rendere ancora più severa una legge in grado di gestire un allarmismo sociale divenuto incontenibile.

Anche la conduzione del fenomeno migratorio in Italia è stata persuasa da cambiamenti più rigidi che potrebbero rivelarsi una delle risposte plausibili dell'incremento detentivo.

L'aumento esponenziale dei flussi migratori tra il 2007 e il 2010 in Italia ha fatto emergere l'urgenza di contenere in qualche modo il fenomeno attraverso lo sviluppo di politiche interne repressive nei confronti dell'ignoto, in questo caso rappresentato dallo straniero ed etichettato come un elemento di disturbo non da accogliere ma da frenare.

Conseguenza di ciò è che l'opinione pubblica risulta terrorizzata dell'aumento della criminalità associata al migrante dunque richiede a gran voce l'agevolazione di scelte politiche volte alla loro eliminazione.

Al tal proposito si guardi la *tabella 2*.

Tabella 2. Detenuti presenti nelle carceri italiane. Anno 2007-2010

Anno	Pop. Totale	Stranieri presenti	Detenuti Totali	Detenuti Italiani	Detenuti italiani sul totale	Detenuti Stranieri	Detenuti stranieri sulla pop. tot.
2007	59.131.287	2.938.922	48.693	30.441	62,5%	18.252	37,5%
2010	60.340.328	4.235.059	67.961	43.007	63,3%	24.954	36,7%
Variaz.%	2%	44,1%	39,6%	41,3%	1,28%	36,7%	-2,1%

Dal 2007 al 2010 la popolazione totale italiana aumenta del 2% e con essa subisce un incremento sostanziale anche la popolazione straniera (+44,1%).

Se in tre anni la percentuale dei detenuti italiani registra una variazione di circa il 41%, quella straniera cresce del 36,7% rappresentando al 2010 circa il 37%

³⁵⁰Legge n.41 del 23 marzo 2016 che prevede pene fino a 18 anni di reclusione e ritiro della patente per 30 anni.

dei detenuti totali. Ciò vuol dire che, seppure in calo del 2,1% rispetto al 2007, l'aumento degli stranieri imprigionati resta un dato da non sottovalutare.

Tuttavia, se da un lato è facile osservare l'aumento dei detenuti nelle carceri italiane, soprattutto in determinati momenti storici, dall'altro lato è sicuramente più complesso stabilirne le motivazioni.

Come specificato nel *paragrafo 1*, l'entrata in crisi dello Stato Sociale ha contribuito ad amplificare tale situazione, tuttavia, ridurre la spiegazione di questo andamento al solo crollo dello Stato Sociale vorrebbe dire banalizzare la questione. Innanzitutto, come su detto, dovrebbero essere considerate le nuove politiche penali divenute più repressive verso la fine del '900 a causa di una maggiore paura da parte della collettività spinta a richiedere un più intenso intervento dello Stato. Paura non completamente fondata su dati reali, piuttosto, influenzata da un allarme sociale amplificato anche dai nuovi mezzi di comunicazione di massa responsabili di un terrorismo psicologico³⁵¹.

Sembrerebbe quasi un cane che si morde la coda: per giustificare una condizione di inadempienza, lo Stato sociale - inerme dinanzi ad un aumento di persone inadatte ad una trasformazione societaria imponente ed importante - ha reagito con il drastico aumento di politiche repressive per allontanare tali categorie dal resto della comunità. L'aumento incontrollato della detenzione ha fatto sì che il popolo percepisse erroneamente un aumento della criminalità, ovviamente tale percezione ha portato ad una divulgazione della paura collettiva e ad una conseguente richiesta di rafforzamento carcerario.

È proprio in questo quadro che sarebbe corretto parlare di *populismo penale*, a mio avviso nozione prima sociale poi politica.

Raggiunto l'obiettivo di persuadere il pensiero delle masse, l'istituzione statale non può più tirarsi indietro ed è pertanto costretta a sostenere un consenso collettivo contro certe classi sociali che altrimenti gli si ritorcerebbe contro giudicandola dalla parte del delinquente piuttosto che della vittima, e ciò sarebbe inaccettabile.

³⁵¹Pavarini M., *Uno sguardo ai processi di carcerizzazione nel mondo: dalla ronda dei carcerati al giramondo penitenziario*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, 2002.

Da poco entrato sulla scena nazionale - grazie a studiosi come S. Anastasia, M. Anselmi e D. Falcinelli³⁵² - il concetto di *populismo penale* è utilizzato in riferimento ad un fenomeno strettamente legato sia ad un utilizzo manipolato delle informazioni, sia “*a comportamenti collettivi che contribuiscono all’alterazione di contenuti relativi alla giustizia con finalità politica*”³⁵³.

Alla base di questa idea di *populismo penale* permane l’insoddisfazione popolare nei confronti dell’intervento giuridico dello Stato, insoddisfazione che nasce però da logiche interne perlopiù politiche dei gruppi di potere.

Sembrerebbe quasi un effetto boomerang che la classe dirigenziale non è riuscita a controllare: se da una parte il sentimento di insicurezza popolare è stato aspramente incentivato dalle lobby politiche per ottenere riscontri personali - anche economici - dall’altra parte questa stessa insicurezza della gente ha finito per influenzare negativamente l’opinione pubblica nei confronti dell’operato statale.

Anche questo era stato anticipato e dunque programmato e voluto dai piani alti? Può darsi, ma cosa ottiene lo Stato in cambio?

Sarebbe possibile parlare di giusto prezzo da pagare per continuare a manovrare una situazione economica nazionale attraverso la gestione degli ingressi e delle uscite dal carcere?

Il populismo penale esercita una costante azione di delegittimazione sociale delle istituzioni in materia di giustizia, indebolendo di fatto ciò che definiamo lo stato di diritto³⁵⁴.

Tutto questo ha generato una criminalizzazione di determinate fasce di persone che attualmente arrancano a dissociarsi da tale condizione sociale perché oramai nell’immaginario collettivo sono fuori dai giochi, e così devono rimanere per mantenere un certo equilibrio.

³⁵²Anastasia S., Anselmi M., Falcinelli D., *Il Populismo penale: una prospettiva italiana*, CEDAM, Padova, 2015

³⁵³Articolo di Manuel Anselmi *La vicenda Scattoni e il Populismo Penale* del 12 settembre 2015

³⁵⁴*Ibidem*

Lo Stato ha sempre bisogno di un consenso popolare dunque, attraverso l'indignazione e la rabbia verso un certo fatto di cronaca piuttosto che un altro, continua a legittimare consensi popolari che creano per l'appunto distorsione delle informazioni e/o comportamenti che alterano il vero senso giuridico a favore di un certo sistema di governo.

Detto questo, restano comunque forti i dubbi sul legame effettivo tra l'aumento dei tassi di carcerizzazione e l'andamento della criminalità (come mostra la *tabella 1*), tant'è che la tesi secondo cui sono gli attori del sistema penale che aumentano l'afflittività della pena nei periodi in cui i tassi di criminalità diminuiscono e di contro allentano la presa della severità della pena nei periodi di incremento della criminalità al fine di assicurare una stabilità dei tassi detentivi, non sarebbe poi così improbabile³⁵⁵.

Come ben comprensibile accettare tale tesi cambierebbe di gran lunga il modo di vedere le cose.

Se il populismo penale viene inteso come una strategia utilizzata da chi rappresenta le istituzioni per cercare, attraverso un consenso popolare, di rispondere alla generale paura dell'aumento della criminalità, attraverso una serie di pene repressive (Ferrajoli), sarebbe possibile asserire anche che lo stesso *penalpopulism* sia causa dell'aumento delle diseguaglianze da lui stesso generate e - in un certo qual modo - volutamente e apparentemente repressive?

Questo potrebbe essere un pericolo da considerare, ecco il perché.

L'aumento di un uso politico-repressivo della giustizia penale, potrebbe generale delle rischiose logiche di consenso pronte ad alterare il funzionamento della macchina giuridica attraverso un rischioso meccanismo di distorsione della verità, influenzato dal continuo e pericoloso bisogno di ottenere un beneplacito popolare³⁵⁶.

In questo quadro di riferimento, il populismo penale potrebbe ripercorrere un doppio canale: da un lato trasformarsi in un luogo di massima diseguaglianza sociale ai danni del popolo - che incentiva una repressione penale senza motivo

³⁵⁵Re L., *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*. E. Laterza, Bari-Roma, 2011

³⁵⁶Anastasia S., Anselmi M., Falcinelli D., *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Cedam, (TN), 2015

e senza ben comprendere un evidente gioco di potere politico prodotto dalle istituzioni - e dall'altro favorire l'impunità dei potenti che - incentivando odio nei confronti della delinquenza di strada e della vecchia politica - si assicurano fiducia e consenso.

Dunque, l'attenzione generale viene spostata sull'aumento dei reati, dato non giustificato dalle statistiche ufficiali, che evidenziano, invece, una riduzione del numero dei delitti, in particolare quelli contro la persona, rispetto a qualche decennio fa.

Questo dimostra che il rapporto tra la diminuzione della criminalità e l'aumento della repressione sia poco valido e offre una chiara interpretazione della pena quale strumento di regolazione sociale.

Nonostante ciò in Italia, come del resto in quasi tutti i paesi occidentali, è cresciuta la percezione dell'insicurezza gonfiata sicuramente dai media e, in particolar modo, dalla televisione.

Tale consapevolezza ha portato ad una serie di trasformazioni che hanno influenzato il nostro sistema giuridico.

Si rifletta sui cambiamenti che hanno colpito il carcere italiano negli ultimi vent'anni: in seguito a tutta una serie di condanne da parte della CEDU nei confronti del nostro paese su una gestione non proprio eccellente del sistema carcerario, soprattutto in termini di sovraffollamento, l'intero sistema penale si è attivato per diminuire il numero dei detenuti con interventi legislativi mirati, riducendo il dato di circa 14mila persone.

Tuttavia questo risultato è stato oggetto di un'indignazione nell'opinione pubblica poco informata sui reali motivi che hanno generato il sovraffollamento. Senza una buona comunicazione, l'aumento di tale fenomeno con facilità potrebbe essere associato ad un aumento della criminalità, in realtà, l'emergere del sovraffollamento è stata un'inevitabile conseguenza dello sviluppo di un nuovo modello, generalmente condiviso dalle masse, fondato sull'esclusione sociale della marginalità³⁵⁷.

³⁵⁷Anastasia S., *Carcere, basta con il populismo penale* su Il Manifesto.info edizione del 13.04.2006

Siamo di fronte ad una strumentalizzazione della macchina penale: non è importante tanto la realtà quanto la percezione di essa. Per questo motivo il populismo penale è definito oggi come una strategia utilizzata soprattutto a livello politico per ottenere voti elettorali e per enfatizzare dei cambiamenti promossi solo per ottenere simpatie popolari.

Sposando la tesi per cui il populismo penale nasce per combattere l'aumento dei reati attraverso leggi repressive sollecitate dal popolo nei confronti di chi vive ai margini della società (si pensi ad esempio il passaggio dallo *ius migrandi* - principio fondamentale del diritto internazionale - al reato di immigrazione clandestina) e che abbia come fine ultimo quello di ottenere il consenso dell'opinione pubblica, una domanda è lecita: il *penal populism* potrebbe essere considerata una questione puramente sociale pilotata dalle istituzioni?

Dinanzi ad un'evidente crisi delle vecchie rappresentanze politiche - che pare abbiano abbandonato il loro obiettivo di rappresentare la società - i flussi popolari, completamente lasciati allo sbaraglio, hanno elaborato da un lato meccanismi collettivi di paura nei confronti di ciò che non si riesce a controllare e a gestire, dall'altro hanno promosso un governo, più vicino al popolo, che possa garantire quanto negato dalla classe governante avversaria, ossia l'eliminazione di milioni di poveri «immeritevoli».

In quest'ottica, un'altra domanda è fondamentale: se il populismo penale crea consensi e legittimità, sarebbe azzardato sostenere che è stato proprio il populismo penale che ha provocato la crisi delle rappresentanze?

Le nuove politiche di governo hanno trasformato la paura e l'angoscia popolare in una risorsa da sfruttare a proprio vantaggio.

Probabilmente buona parte di questo passaggio è stato influenzato dal consolidamento del modello politico neoliberale che, sostenendo la logica del libero mercato e la conseguente riduzione del peso dello Stato nella vita pubblica, impone una certa gestione autoritaria delle differenze e l'avvio di pratiche penali di tipo populista.

Infatti, la logica del neoliberalismo punitivo ha favorito la legittimazione di ogni eccesso penale in nome della difesa sociale contro le classi - per definizione - pericolose, comportando un aumento incontrollato dell'incarcerazione di massa.

Quindi la dilatazione di politiche di controllo, la crisi del capitalismo globale, lo sviluppo di politiche di criminalizzazione di massa nei confronti di chi vive ai margini della società, hanno contribuito a delineare una nuova idea di governo in grado di legittimarsi e di riappropriarsi del ruolo di leader che la sovranità statale ha finito per perdere.

Conclusione

"Mais pourquoi penser
à ça quand toute la beauté de ce monde s'offre à vous
et que toutes sortes d'événement simple vous sont en attente,
qui vous surprendront et qui, du seul fait qu'ils
se produiront, vous rendront heureux de vivre."
Jack Kerouac, Sur la route

E così la porta carraia si chiude.

Carcere di Ariano Irpino, 30 gennaio 2016:

«Ciao Manuela, tra una settimana io esco».

Pietro è appena entrato nella cappella del penitenziario di Ariano Irpino (AV), dove da circa un mese porto avanti un laboratorio di educazione sentimentale con i dieci detenuti che hanno accettato di conoscermi.

È nato e vive a Napoli, ha 28 anni, orfano di padre e con un evidente malformazione fisica che lo costringe alla sedia a rotelle da dieci anni.

Una resa dei conti, racconta. Mio padre è morto giovane ed io con una madre e una sorella non sono potuto rimanere con le mani in mano.

E poi Napoli è così, una volta che sei dentro non ne esci facilmente.

Pietro sta scontando l'ennesima condanna per spaccio di stupefacenti. Rivende la droga ai ragazzi della Napoli bene.

Questa attività era un vanto, racconta, fin quando, crescendo, non mi sono reso conto della sofferenza della mia famiglia nel vedermi giocare con la droga.

Ariano è il suo secondo carcere, nel primo periodo di attività entrava ed usciva da Poggioreale, ed ogni volta da libero, tornava a spacciare. *Questa è la mia vita, non conosco alternative.*

Al suo fianco c'è sempre stata Chiara, la sua ragazza. E il suo volto si addolcisce appena parliamo di lei.

Pietro uscirà tra una settimana, ma già sa che presto ritornerà dentro.

Anche questo è il carcere. Consapevolezza, frustrazione e fallimento.

Consapevolezza che, senza una concreta presa in carico del territorio, senza una vera alternativa alla delinquenza, senza un programma di trattamento individualizzato, la funzione della pena resta ferma alla momentanea immobilizzazione del delinquente.

Frustrazione, insoddisfazione, umiliazione. Gli occhi di Pietro parlano. E così, le emozioni, i sentimenti e le sensazioni di chi è recluso raccontano una quotidianità fatta di piccole vergogne ed infime conquiste.

Fallimento. È proprio questo il punto. Sentirsi falliti in ogni caso, perché già si sa che, in un modo o nell'altro, le alternative sono poche.

L'etichettamento è avvenuto e sarà difficile cambiare le cose.

Carcere di Ariano Irpino, 6 febbraio 2016. Pietro è ancora lì, con gli occhi lucidi e la delusione di chi, neanche questa settimana, è tornato a casa.

Durante il progetto di ricerca sono stati tre gli obiettivi da raggiungere: chiarire cosa spinge uno Stato a punire, capire se la prigionia ha effettivamente ragione di esistere e, in caso contrario, individuare un modo per sostituirla.

Quando il carcere condanna un delinquente è giusto porsi domande relative al soggetto che si va a punire: che tipo di persona è, quale scopo si vuole raggiungere punendolo e se il carcere è lo strumento giusto per arrivare a questo scopo.

Per quanto riguarda il primo quesito - *chi è il delinquente* - mi soffermo su tre categorie di risposte³⁵⁸:

³⁵⁸Bassetti R., *Derelitti e delle pene. Carcere e giustizia da Kant all'indultino*, Editori riuniti, Roma, 2003

- il delinquente è una persona che ha violato la legge,
- il delinquente è un malato,
- il delinquente è un prodotto sociale, ossia nasce dall'interazione difettosa tra un individuo e la società.

Nel corso della tesi ho analizzato a fondo le tre risposte, dunque, nelle conclusioni, mi limito a riproporre un quadro generale.

Parto dalla prima risposta, e cioè il delinquente è una persona che razionalmente viola la legge.

Abbracciare questa tesi significa rifarsi a uno dei capisaldi della Scuola classica, la cui convinzione è che ogni uomo si comporta razionalmente in modo da massimizzare un guadagno e minimizzare una sofferenza.

In risposta a ciò la società, per non essere sopraffatta dal crimine, tende a far sì che il danno derivante dal reato superi, per la persona che lo ha commesso, il vantaggio che ne ricaverebbe³⁵⁹.

Il punto è che non tutti hanno la possibilità di esercitare la ragione allo stesso modo, sia perché le persone non hanno le stesse qualità intellettive sia perché le loro condizioni economico sociali li costringono talvolta a scelte che, pur contrarie al rispetto della legge, sono tutt'altro che irrazionali: non è detto che, chi si trova nella condizione di non mangiare, non possa ritenere più conveniente rischiare una pena piuttosto che essere certo di morire di fame³⁶⁰.

La seconda ipotesi di risposta alla domanda *chi è il delinquente*, è che l'uomo delinquente è un soggetto malato. All'opposto della teoria della Scuola classica, c'è la corrente di pensiero della Scuola positivista, secondo cui il delinquente è una persona deviata rispetto alla normalità (devianza riscontrabile nei cromosomi malati, si ricordi Lombroso). Secondo questa teoria, la pena non può frenare un criminale poiché sarebbe la stessa struttura biologica a spingerlo al delitto. Quindi, più che prevenire, la pena deve recuperare.

Seppure per molti questo modo di pensare può sembrare obsoleto, negli ultimi anni la scienza ha aperto la strada a nuove teorie, tra cui l'idea che alcuni geni

³⁵⁹*ibidem*

³⁶⁰*ibidem*

siano responsabili della propensione al delitto: esisterebbe un gene indirettamente criminale che spingerebbe l'uomo ad andare contro le regole di una comunità (gene dell'anti socialità)³⁶¹. Già Ferri e Garofalo, continuatori di Lombroso, cominciarono a spostare l'attenzione dall'aspetto genetico a quello psicologico, avanzando l'idea di una possibile patologia sviluppata nella coscienza del soggetto anziché nel tessuto cromosomico.

Per quanto concerne la terza ipotesi, invece, il delinquente sarebbe un prodotto (o un'invenzione) sociale.

Per spiegare questa teoria, nel corso della tesi ho fatto riferimento anche alla visione marxista di Rusche e Kirchheimer, secondo cui il carcere è innanzitutto utilizzato dallo Stato borghese per alterare le condizioni del mercato del lavoro. Negli anni '70 ogni sottoproletario era considerato un uomo buono, indotto al crimine dalla classe dominante. Il dubbio che resta da questa visione è capire se una società non capitalista darebbe vita o meno, a sua volta, a forme specifiche di criminalità.

Tra le teorie totalmente assolutorie del criminale, non ho potuto non considerare la *labeling theory* (in Italia teoria dell'*etichettamento*), secondo cui la delinquenza non è nel gesto del criminale bensì nello sguardo dell'osservatore. Va infatti distinta la devianza legata ai reati commessi per la prima volta, scaturiti da particolari situazioni ambientali o personali, dalla devianza legata ai reati dei recidivi i quali sarebbero già etichettati come criminali. Pertanto, condizionati dalle aspettative negative che la società ha creato attorno a loro, tenderebbero a conformarsi ad esse.

Intendere il delinquente un prodotto della società può voler significare anche che la criminalità nasce dalla relazione marcia tra individuo e società. A tal proposito, lo studio sulla devianza di Merton.

Egli parte dall'idea che in ogni società esistono stessi obiettivi e mezzi diversi per raggiungerli, e che non tutti gli uomini hanno gli stessi accessi a tali mezzi. Dunque, qual è la reazione nel momento in cui ci si rende conto che con i propri mezzi non si riuscirà a raggiungere certi risultati?

³⁶¹ *ibidem*

Merton lo spiega attraverso il concetto di *anomia*, intesa come la rottura delle regole sociali provocata dall'iper stimolazione delle aspirazioni generate dalla società³⁶².

Come si potrebbe cambiare questo?

Innanzitutto la società dovrebbe consentire a tutti lo stesso accesso agli stessi mezzi, garantendo una reale eguaglianza. O ancora, la società non dovrebbe incitare tutti a raggiungere gli stessi prestigiosi obiettivi. O per finire, bisognerebbe cambiare gli obiettivi della società visto che quelli esistenti spingono alla devianza.

Per rispondere al secondo quesito, *quale scopo si vuole raggiungere con la punizione*, è opportuno interrogarsi prima sul perché ad un'azione criminale deve seguire una pena, e poi sul tipo di pena da utilizzare per raggiungere quello scopo.

Motivazione (perché ad un crimine segue una pena), scopo (a cui si vuole arrivare con la pena) e tipologia della pena (più fruttifera per quel soggetto) sono i tre pilastri attorno a cui ruota anche il ragionamento sulla possibilità concreta di abolire il carcere così come oggi inteso (*il carcere è lo strumento giusto?*), a favore di una diversificazione della pena (vedi anche la nuova riforma giudiziaria del Ministro Orlando).

L'idea di punire chi sbaglia è condivisa da diverse scuole di pensiero.

Nonostante questo, non manca chi ha una visione *abolizionista*: la pena è uno strumento inutile per evitare che le persone commettano reati.

Secondo tali sostenitori il sistema delle pene andrebbe sostituito o da un modello risarcitorio (obbligo di prestare attività alla vittima o alla collettività, tuttavia, cosa succederebbe nel momento in cui il criminale si rifiutasse di fare questo), oppure da un modello di maggiore controllo sociale (comunità, famiglia, lavoro). Ragionando sullo scopo della punizione, nel corso della ricerca ho analizzato la pena come castigo, la pena come minaccia (prevenzione generale), la pena come difesa (prevenzione speciale) ed infine la pena come rieducazione.

La pena come castigo si lega ad un modello retributivo, ossia chi ha commesso il male deve essere punito con il male stesso.

³⁶²*ibidem*

La sua criticità sta proprio in questo modo di punire in quanto la punizione del colpevole non ripara il torto subito, ma spinge la società alla vendetta, apportando ulteriore violenza.

Inoltre, se la retribuzione tende alla proporzionalità tra il reato e la pena, non dovrebbe esistere alcuna distinzione punitiva tra ciò che realmente si fa e ciò che si avrebbe intenzione di fare.

Tuttavia nella realtà giuridica non è proprio così, il tentativo viene punito con più moderazione rispetto al delitto commesso³⁶³.

Mentre la pena come castigo guarda al passato, la pena come minaccia (prevenzione generale) guarda al futuro.

E alla domanda “perché punire”, la risposta deve essere “per evitare che altri commettano lo stesso crimine”.

Secondo i sostenitori di questo modello, la punizione può essere giustificata solo se guarda in avanti. In tal senso, l’esistenza della pena avvisa i membri di un gruppo di quello che rischiano se vanno contro una norma.

La differenza sostanziale tra i due modelli è che, chi crede nella retribuzione vede un successo in ogni applicazione della pena (visto che il colpevole sconta il delitto che ha commesso), mentre chi crede nella prevenzione vede un fallimento in ogni applicazione della pena poiché in quel caso la “minaccia” non ha avuto effetto³⁶⁴.

Le principali critiche alla prevenzione generale sono: quella di punire a caso (in quanto per impaurire i membri di un gruppo non c’è neanche bisogno di punire un colpevole vero, sarebbe sufficiente anche punire uno qualunque) e quella di strumentalizzare il soggetto (che potrebbe essere punito anche solo come esempio).

Oltre alla pena come minaccia (prevenzione generale), c’è la pena come difesa (prevenzione speciale), il cui scopo è la repressione della pericolosità. La prevenzione speciale intende la pena come pura difesa della società dai delinquenti: da un lato si libera di quelli che, avendo commesso un reato, hanno

³⁶³*ibidem*

³⁶⁴*ibidem*

dimostrato di essere pericolosi, e dall'altro persuade i criminali a non ripetere il loro gesto.

Le critiche rivolte alla prevenzione speciale riguardano il fatto che se la detenzione dipende solo dalla pericolosità del soggetto, anche chi commette il peggiore dei crimini, nel momento in cui dimostra pentimento, deve essere rimesso in libertà. E poi, se lo scopo è contrastare la pericolosità di alcuni individui, tale pericolosità può essere manifestata anche al di là della commissione del reato³⁶⁵.

Infine la pena come rieducazione. “*Ri*” educare un detenuto vuol dire metterlo nella condizione di non delinquere più in futuro.

Vuol dire utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per convertire una “devianza” criminale (scaturita a causa di vari fattori) in “normalità” (cioè non contro norma), così come intesa dal gruppo sociale in cui il soggetto è inserito. Le modalità per rieducare un criminale in carcere sono state ampiamente discusse nel corso della ricerca, tuttavia, nelle conclusioni, avanzo una critica alla nomenclatura.

Il suffisso *ri* intende che un soggetto viene *ri* educato e *ri* socializzato.

Vale a dire, cioè, che un uomo già educato e socializzato, a seguito di varie condizioni, perde quanto inculcatogli. Per poi *ri* acquistare, attraverso i modelli *ri* educativi, quanto originariamente posseduto.

Questo non è sempre così: quando la pena viene rivolta a soggetti cresciuti in contesti culturali diversi (stranieri, e non solo), essa diventa una vera e propria educazione, imprimendo forzatamente al condannato le condotte tipiche della comunità di accoglienza.

Per concludere, *il carcere è lo strumento più adatto all'espiazione di una pena?* E bene, se lo scopo principale è la riduzione della criminalità, dai dati emersi durante la ricerca, è evidente che il carcere, inteso come istituzione strettamente internante, produrrebbe minori effetti positivi rispetto a tutta una serie di misure alternative alla detenzione che ridurrebbero il tasso di recidiva e che avanzerebbero quel processo di diversificazione della pena che si sta rincorrendo dalla riforma del '75.

³⁶⁵*ibidem*

Tu sai che cos'è un mandala?

I monaci tibetani li fanno con la sabbia colorata e compongono dei disegni bellissimi, grandi. E quando hanno finito, dopo giorni o settimane di lavoro, distruggono tutto quanto.

Cerca di vedere la tua esperienza qui come un mandala. Lavora sodo per trasformarla in qualcosa di significativo e bellissimo e quando uscirai ricomincia la tua vita. ...

Bibliografia

Adamson, Chr., *Toward a Marxianpenology. Captive criminalpopulationsaseconomicthreats and resources*, "Social Problems", vol. 31, n° 4, 1984; M. J. Lynch, «The extraction of surplus value, crime and punishment. A preliminaryexamination», *ContemporaryCrises*, vol. 12, n° 4, 1988.

Aebi M. F. (2015), *Have Community Sanctions and Measures Widened the Net of the European Criminal Justice Systems*, in *Punishment& Society*, 17, 5, pp. 575-597

Anastasia S., Gonnella P., (a cura di), *Inchiesta sulle carceri italiane*, Carocci, Roma, 2001

Anastasia S., Palma M., (a cura di), *La bilancia e la misura*, Franco Angelini, Milano, 2001

Anastasia S., Anselmi M., Falcinelli D., *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Cedam, (TN), 2015

Arcangeli B., Bonu B., Charnet C., Diana P., *article e-learning for prisoners: experiences from Italy and France*, 2010

Associazione Antigone, *Il carcere trasparente. Primo rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione*, Castelvecchi, Roma, 2001

Astarita L., Gonnella P., Marietti S., *Il collasso delle carceri italiane sotto la lente degli ispettori europei*, Sapere, Roma, 2003

Bandini T., Gatti U., *La crisi del paradigma etiologico e il nuovo ruolo della criminologia clinica*, *Criminologia*, n. XIII, 1987

Baratta A., *Criminologia critica e critica del diritto penale*. Trad. Juarez Cirino dos Santos, Revan, Rio de Janeiro, 1997

Barbagli M., *L'occasione e l'uomo ladro*, Il Mulino, Bologna, 1995

Barbagli M., *Immigrazione e criminalità*, Il Mulino, Bologna, 1998

Basaglia F., *L'istituzione negata*, Einaudi, Torino, 1968

Basaglia F., Ongaro F., *Morire di classe, La condizione manicomiale fotografata da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin (libro fotografico)*, Einaudi, Torino, 1969

- Basaglia F., Franca Ongaro, *La maggioranza deviante*, Torino, Einaudi, 1971.
- Basaglia F., Foucault M., Goffman J., Laing R., Chomsky N., *Crimini di pace*, Torino, Einaudi, 1971.
- Basaglia F., *Conferenze Brasiliane*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000
- Bauman Z., *Postmodernity and Its Discontents*, Polity Press, Cambridge (trad. it. *Il disagio della postmodernità*, Mondadori, Milano, 2002)
- Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, Einaudi, Torino, 1965
- Beck U., *Risikogesellschaft. Aufdem Weg in eine andere Moderne*, (trad.it. *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Carocci, Roma, 2000
- Becker Gary S., *Crime and Punishment. An Economic Approach*, in “The journal of Political Economy”, 1968
- Bellusci F., *La modernità necessaria. Introduzione al pensiero di Emile Durkheim*, Asterios, Trieste 2011
- Bentham J., *Panopticom*, Marsilio, Venezia, 1983
- Bentham J., *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, Utet, Torino, 1998
- Berti F., Malevoli F. (a cura di), *Carcere e detenuti stranieri. Percorsi trattamentali e reinserimento*, Franco Angelini, Milano, 2004
- Bobbio N., *Eguaglianza e libertà*, Einaudi, Torino, 1995.
- Bobbio N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990
- Brunetti C., *Diritto Penitenziario*, Esselibri, Napoli, 2010
- Buffa P., *Il suicidio in carcere: la categorizzazione del rischio come trappola concettuale ed operativa*, “Rassegna penitenziaria e criminologica, 2012.
- Cacciari M., *Krisis*, Feltrinelli, Milano, 1977
- Canepa M., *Personalità e delinquenza*, Milano, 1974; Canepa M., Merlo S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè ed., 2002, 107.
- Canepa M., Merlo S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè ed.2002.
- Caritas, *Immigrazione dossier statistico, 2000*, Anterem, Roma

- Carrieri F., *Criminologia, difesa sociale e psichiatria forense*, Adriatica Editrice, Bari, 1994
- Casaroli G., *Misure alternative alla detenzione*, in *Digesto Penale*, Torino, 1994, vol.VIII
- Cassese S., *I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, Donzelli, Roma, 2009
- Catanzaro R., *La politica della violenza*, Il Mulino, Bologna, 1990
- Celletti S., *Compendio di diritto penitenziario*, ed. giu. Simone, 1998, 44.
- Clemmer D., *The Prison Community*, Boston, The Christopher Publishing House, 1941
- Codice di procedura penale, Parte Prima, libro IV, misure cautelari, titolo I, Capo I, art.272
- Cohen S. (1979), *The Punitive City: Notes on the Dispersal of Social Control*, in *Crime, Law and Social Change*, 3, 4, pp. 339-363
- Cohen A.K., *Ragazzi delinquenti*, Feltrinelli, Milano, 1963
- Corbi F., *L'esecuzione nel processo penale*, Giappichelli, Torino.
- Coser L., *Masters of Sociological Thought*, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1971 (trad. *I classici del pensiero sociologico*, il Mulino, Bologna, 1983).
- Daga L., *Le nuove regole penitenziarie europee*, in *Documenti giustizia*, 1988, fasc. 2, 97. Brunetti C., – Ziccone M., *Diritto Penitenziario* Simone Editore Diritto & Civiltà www.dirittopenitenziario.it
- Davis A., *Freedomas a constant struggle: Ferguson, Palestine and the Foundations of a Movement*, 2016
- Del Lago A., *Non persone*, Feltrinelli, Milano, 1999
- De Giorgi A., *Traiettorie del controllo. Riflessioni sull'economia politica della pena*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005.
- De Giorgi A., *Il governo dell'eccedenza – Postfordismo e controllo della moltitudine*, Ombre Corte, Verona, 2003
- De Giorgi A., *Zero tolleranza – Strategie e pratiche della società del controllo*, Derive Approdi, Roma, 2000

Del Giudice G., *...e tu slegalo subito*, Alpha & beta, 2015, Collana 180 archivio critico della salute mentale.

De Mattos V., *Una via d'uscita. Per una critica della misura di sicurezza e della pericolosità sociale. L'esperienza dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario nello Stato di MinasGerais*. Edizioni alpha beta Verlag, Meran, 2012.

Di Mambro R., Newman G., *Il trattamento penitenziario*, in Ferracuti F. (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol.XI, carcere e trattamento, Giuffrè, Milano, 1989.

Di Nicola P., *Diritto Penale Contemporaneo, La chiusura degli OPG: un'occasione mancata*.

Durkheim E., *Teoria dell'anomia*, in *La divisione del lavoro sociale*, Milano, 1962, L.III.

Durkheim E., *Il suicidio*, Utet, Torino, 1969

Durkheim E., Weber M., (a cura di) Mario A. Toscano, *Evoluzione e crisi del mondo normativo*, Laterza, Roma, 1975.

Durkheim E., *Lezioni di sociologia. Fisica dei costumi e del diritto*, Etas libri, Milano, 1978

Durkheim E., *La divisione del lavoro sociale*, Edizioni di Comunità, Milano, 1979

Durkheim E., *Le regole del metodo sociologico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1979

Durkheim E., Weber M., (a cura di) Realino Marra, *La religione dei diritti*, Giappichelli, Torino, 2006.

Dworkin R.M., *I diritti presi sul serio*, Trad. it. Di F. Oriana, Il Mulino, Bologna, 1992

Elias N., *Il processo di civilizzazione*, il Mulino, Bologna, 1983

Erwin K. Scheuch *Controllo sociale*. Enciclopedia delle scienze sociali 1992

Falzone F., *Il circuito detentivo dell'alta sicurezza e il procedimento di declassificazione*, in giustizia.it

- Ferrajoli L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*. Editori Laterza, Bari, 2002
- Ferrajoli L., *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. II: Teoria della democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2007
- Ferri E., *Sociologia Criminale*, Torinese, Torino, 1900
- Ferri E., *Studi sulla Criminalità*, Torinese, Torino, 1926
- Fiandaca G., Musco E., *Diritto Penale* (parte generale), Zanichelli, 2001
- Fioravanti M., *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Laterza, Roma-Bari, 2009
- Fornari L., *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, Nuova serie – anno XXXVI 1993.
- Foucault M., *Storia della follia nell'età classica*, Rizzoli, Milano, 1963
- Foucault M., *La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano, 1978
- Foucault M., *Gli anormali*, Feltrinelli, 2009
- Foucault M., *Sorvegliare e Punire*, Giulio Einaudi, Torino, 2014
- Gallino L., *Globalizzazione e disuguaglianze*, Laterza, Roma-Bari, 2002
- Gallino L., *Tecnologia e democrazia. Conoscenze tecniche e scientifiche come beni pubblici*, Einaudi, Torino, 2007
- Garland D., *Pena e società moderna*, il Saggiatore, Milano, 1999
- Garland D., *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Milano, 2004
- Giasanti A., *Controllo ed ordine sociale*, Giuffrè, Milano, 1985.
- Giddens A., *The Consequences of Modernity*, Stanford University Press, Stanford 1990 (trad. it., *Le conseguenze della modernità*, Il Mulino, Bologna, 1994
- Goffman E., *Asylums: le istituzioni totali*, Einaudi, Torino, 1968
- Grossi P., *Un altro modo di possedere*, Giuffrè, Milano, 1977
- Home Prison Service, *Annual Report and Accounts*, London, 2005

Jacobs J.B., *Stateville: The Penitentiary in Mass Society*, Chicago University Press, Chicago, 1977

Jankovic I., *Labor market and imprisonment*, "Crime and Social Justice", n° 8, 1977; R. Quinney, *Class State and Crime*, New York, David McKay and co, 1977.

Karsenti B., *La société en personnes. Études durkheimiennes*, Economica, 2006.

Kirchheimer O., *Political justice. The use of legal procedure for political ends*, Princeton (NJ), Princeton University press, 1961-Trad. italiana: *Giustizia politica*, a cura di Roberto Racinaro, Macerata, Liberilibri, 2002.

Le Bon G., *Psicologia delle folle*, Monanni, Milano, 1927

Lefebvre G., *La grande paura del 1789*, Einaudi, Torino, 1953

Levi P., *I sommersi e i salvati*, Einaudi, Torino, 2003

Lyon D., *Surveillance Society. Monitoring Everyday life*, Open University Press, Buckingham, 2001 (trad.it. *La società sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita quotidiana*, Feltrinelli, Milano, 2002

Lombroso C., *Genio e follia*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1882

Manconi L., *Suicidi e atti di autolesionismo: i dati di una ricerca*, in Golem, 2003

Manconi L., Torrente G., *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Carocci Editori, Roma, 2015.

Mancuso R., *Scuola e carcere*, Franco Angelini, Milano, 2001

Mantovani F., *Il problema della criminalità*, Cedam, Padova, 1984

Margara A., *La modifica della legge penitenziaria: una scommessa per il carcere, una scommessa contro il carcere*, in *Questione di giustizia*, n.3, 1983.

Marx K., *Il Capitale*, Libro III, Editori Riuniti, Roma, 1970

Marx K., Engels F., *L'ideologia tedesca*, Editori Riuniti, Roma, 1971

Marx K., Durkheim E., Weber M., (a cura di) Anthony Giddens, *Capitalismo e teoria sociale*. Il Saggiatore, Milano, 1984

Maslow A.H., *Deprivation, Threat, and Frustration*, in Newcombe T.M. – Hartley L., *Reading in Social Psychology*, New York, Henry Holt, 1947, tr. It. Santoro E., *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997, 32.

Massaro P., *Controllo sociale e sistema penale*, Cedam, Padova, 2006

McDonald D.C., *The Cost of Corrections. In Search of the Bottom Line*, in *Reserch in Corrections*, 1989

Mead G.H., *Mind, Self, and Society*. Ed. by Charles W. Morris. University of Chicago Press, 1934

Melossi D., Pavarini M., *Carcere e Fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna, 1982

Melossi D., *è in crisi la criminologia critica?* in “*Dei delitti e delle pene*”, 1983

Melossi D., *Stato, controllo sociale e devianza. Mondadori*, Milano, 2009.

Mereu I., *La morte come pena. Saggio sulla violenza legale*. Donzelli Editore, Firenze, 2000.

Merton R.K., *Struttura sociale e anomia*, in R.K. Merton, *Teoria e struttura sociale*, il Mulino, Bologna, 1959

Merzagora I., *Il colloquio criminologico*, Unicopli, Milano, 1987

Mills C., *Sociology and Pragmatism*, Oxford University Press, New York 1966 (trad. it. *Sociologia e Pragmatismo*, Jaca book, Milano, 1968)

Miravalle M., Torrente G., *La normalizzazione del suicidio nelle pratiche penitenziarie. Una ricerca sui fascicoli ispettivi dei Provveditorati dell'amministrazione penitenziaria*, Politica del diritto, 2016

Montagna M., *Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito*, in Conti, C.-Marandola, A.-Varraso, G., a cura di, *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Padova, 2014, 371 ss.; Fiorentin, F., *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, in *Guida dir.*, 2014, fasc. 21, 63

Mosconi G., Pavarini M. (a cura di), *Flessibilità della pena in fase esecutiva e potere discrezionale – Sentencing Penitenziario: 1986-1990, sintesi sul rapporto finale*, Associazione CRS, Centro Studi ed Iniziative per la riforma dello Stato, Roma, 1994

- Ortega J., *La ribellione delle masse [1930]*, Trad. ita. di Battaglia S., Greppi C., SE, Milano, 2001
- Park R., *Urban Communities; the city and human ecology*, Free Press, Glencoe, 1952
- Park R., Burgess E.W., *Introduction to the Science of Sociology*, the University of Chicago Press, Chicago, 1969)
- Parsons T., *The structure of social action. A study in social theory with special reference to a group of recent European writers*. McGraw-Hill, New York 1937
- Parsons T., *Il sistema sociale*, Edizioni di Comunità, Milano, 1965
- Pasolini P.P., *Le ceneri di Gramsci*, Garzanti, Milano, 1976
- Pavarini M., *Uno sguardo ai processi di carcerizzazione nel mondo: dalla ronda dei carcerati al giramondo penitenziario*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, 2002.
- Pelissero M., *Il doppio binario nel sistema penale italiano*, in *Dir. Penale Contemporaneo*, 2011
- Petrillo A., *La città perduta*, Dedalo, Bari, 2000
- Piccione D., *Il pensiero lungo. Franco Basaglia e la Costituzione*, alpha beta, Merano, 2013.
- Pintore A., *Diritti insaziabili*, in L. Ferrajoli (a cura di), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, Roma-Bari, 2001
- Quaderni di Antigone, *Limiti alla Costituzione. Diritti umani e privazione della libertà personale. Meccanismi di tutela e prevenzione*, a cura di Susanna Marietti
- Quaderni di Antigone, *Diritti in carcere. Il difensore civico nella tutela dei detenuti*, a cura di A. Cogliano
- Re L., *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*. E. Laterza, Bari-Roma, 2011
- Reuter P., *La communauté Européenne de charbon et de l'acier*, Paris, 1953
- Robertson R., *Globalization: Social Theory and Global Culture*, London, 1992
- Rodotà S., *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari, 2012
- Ross E.A., *Social control and the Foundations of Society*, Beacon, Boston, 1959

- Rousseau X., *Etat, crime et sécurité à la fin du XX siècle: entre gouvernance et résistance*, CESDIP, Paris, 1999
- Rusche G. e Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978.
- Santoro E., *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 2004
- Schiaffo F., in *Critica del diritto. Rassegna di dottrina giurisprudenza, legislazione e vita giudiziaria*. Edizioni Scientifiche italiane, luglio-dicembre 2012, N.3-4.
- Sbraccia A., Vianello F., a cura di, *La ricerca qualitativa in carcere in Italia, "Etnografia e ricerca qualitativa"*, 2016
- Selmini R., *I confini della responsabilità. Questioni teoriche e trasformazioni legislative del concetto di imputabilità del malato di mente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 1998
- Servan J.M., *Discours sur l'administration de la justice criminelle*
- Sini C., *L'uomo, la macchina, l'automa. Lavoro e conoscenza tra futuro prossimo e passato remoto*, Bollati Boringhieri, Torino, 2009
- Solivetti L.M. (a cura di), *Il sistema penitenziario italiano. Dati e analisi*, Ministero della Giustizia, Roma, 2003
- Sorrentino V., *Il potere invisibile. Il segreto e la menzogna nella politica contemporanea*, Dedalo, Bari, 2011
- Spencer H., *Principi di sociologia*, Utet, Torino, 1967
- Streeck W., *Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico*, Feltrinelli, Milano, 2013
- Sturniolo I., *Per un rapporto umano e personalistico con il detenuto*, Ed. Laurus, Firenze, 1978
- Sutherland E.H., Cressey D.R., *Criminologia*, Giuffrè, Milano, 1996
- Taylor I., *Crime in Context*, Polity press, Cambridge, 1999
- Thomas K., Zanetti G., (a cura di), *Legge, razza e diritti. La critical Race Theory negli Stati Uniti*, Diabasis, Reggio Emilia, 2005
- Tocqueville A., *La democrazia in America*, Cappelli, Bologna, 1962
- Tournier P., *Nationality, Crime and Criminal Justice in France*, in Tonry (a cura di), 1997

Varzi A.C., *Il mondo messo a fuoco. Storie di allucinazioni e miopie filosofiche*, Laterza, Roma-Bari, 2010

Vera Institute of Justice, *The Unintended Consequences of Incarceration*, New York, 1996

Vianello F., Padovan D., *Criminalità e paura. La costruzione sociale dell'insicurezza*, in *Dei delitti e delle pene*, 1999

Voltaire F., *Commentaire sur le Traité des delits et des peines*", in *Beccaria*, 1974

Wacquant L., *Ipercarcerazione, Ombre corte*, Verona, 2013

Wacquant L., *Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, Derive Approdi, 2006

Wacquant L., *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello Stato penale nella società neo liberale*, Feltrinelli, 2000

Zavoli S., *Oltre il giardino di Abele*, introduzione in *Il pensiero Lungo*, alpha beta, Merano, 2013

Zipf, *Politica criminale*, Milano, 1989, 135s. trad. it., a cura di A. Bazzoni, di Kriminalpolitik, II ed., Heidelberg, Karlsruhe, 1980.

Zolo D., *Filosofia della pena e istituzioni penitenziarie*, in *Iride*, 2001

Zolo D., *Globalizzazione. Una mappa dei problemi*, Laterza, Roma-Bari, 2004

Articoli, giornali ed altro

Anastasia S., *Carcere, basta con il populismo penale*, articolo su Il Manifesto.info edizione del 13.04.2006

Anselmi M., *La vicenda Scattone e il Populismo Penale*, articolo del 12 settembre 2015

Ardita S., *Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2007, 3, 43.

Basaglia F., *La distruzione dell'ospedale psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione*, articolo del 1964.

Basaglia F., *La distruzione dell'ospedale psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione. Mortificazione e libertà dello "spazio chiuso". Considerazioni sul sistema "open door", comunicazione al I Congresso internazionale di psichiatria sociale*, Londra 1964, in "Annali di Neurologia e Psichiatria", 1965.

Bonu B., Arcangeli B., Charnet C., Diana P. "E-learning for prisoners: experiences from Italy and France", ICERI 2010, International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid.

Bonu B., «L'autre revolution technologique en Sciences du Langage : les cas du phonographe et du magnétophone à cassette », Colloque annuel de la SHESL – 27 et 28 janvier 2012, Paris Linguistiques d'intervention Des usages socio-politiques des saviors sur le langage et les langues, n° Histoire et Epistemologie des Sciences du Langage, 2013.

Brion F., *Delinquenza ed etnicità*, articolo del 2 febbraio 2015.

(C)arte Bollate, numero speciale 2/2015, periodico di informazione della II casa di reclusione di Milano-Bollate.

Cassese A., *La vittoria della civiltà giuridica*, in La Repubblica, 16 novembre 2007

Commissione europea, *Comunicazione della Commissione. Strategie per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, COM 2010

Costituzionalismo.it, *Dalla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari alla (possibile) eclissi della pena minicomiale*, di Andrea Pugiotto.

D'Andrea D., *Oltre la sovranità. Lo spazio politico europeo tra post modernità e nuovo medioevo*, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2002

De Michele G., *Il diritto a una morte dignitosa (e a una vita, se possibile)* articolo in euronomade.inf

Dibattito "*Fine pena mai. Il punto sulla chiusura degli Opg*". Intervista a Franco Rotelli del 28 maggio 2012 a Padova.

Ferracuti F., *L'emigrazione europea e la criminalità*, in Rassegna di studi penitenziari, 1970

Foucault M., *Le maglie del potere*. Conferenza tenuta da Michel Foucault nel 1976, dipartimento di Filosofia dell'Università Federale di Bahia a Salvador, Brasile. La conferenza è riprodotta nella sua interezza in Michel Foucault, *Dits et écrits*, vol II, a cura di. Daniel Defert, François Ewald e Jacques Lagange (Paris: Éditions Gallimard, 2001), 1001-1020

Manconi L., relazione al convegno di Firenze dell'11 aprile 2003

Mellino M., *Disarmare il “complesso neoliberale-penitenziario”*: per un nuovo abolizionismo globale, articolo del 23 gennaio 2017- *note critiche sull'ultimo libro di Angela Davis*

Note critiche di Miguel Mellino sull'ultimo libro di Angela Davis (di cui sopra), articolo: Disarmare il “complesso neoliberale-penitenziario”: per un nuovo abolizionismo globale, del 23 gennaio 2017.

Ortoleva G., *psicoterapia analitica di gruppo: ipotesi di trattamento*, articolo in *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, fasc.3, 1978

Palma M., *Prisons in Europe*, Relazione al Convegno sull'osservatorio europeo sulla giustizia penale e le carceri, Roma 10 aprile, 2003

Pavarini M., *Bisogni di sicurezza e questione criminale*, in *Rassegna italiana di Criminologia*

Rehabilitating rehabilitation: prison condition and recidivism, nella sezione Papers 2014 del sito dell'Ente www.eief.it

Rusche G., *Il mercato del lavoro e l'esecuzione della pena: riflessioni per una sociologia della giustizia penale*, in *La questione criminale*, 1976

Schiaffo F., *La pericolosità sociale tra sottigliezze e spessori normativi: la riforma di cui alla legge N.81/2014*, articolo in *diritto Penale contemporaneo*

Van Buuren J., *I tentacoli dell'accordo di Schengen*, articolo in *Le Monde diplomatique*, Il Manifesto, 2003

Venturini E., Seminario Nazionale di studi “*I diritti ristretti*” Psichiatria Democratica – Magistratura Democratica Napoli, 14 aprile 2012 “*Dica il perito se la giustizia sia capace di intendere e di volere: il potere della normalizzazione degli anormali*”.

Sitografia

www.altrodiritto.it

www.arci.it

www.associazioneantigone.it

www.caritasitaliana.it
www.corrections.com
www.diritto.it
www.eacea.it
www.eief.it
www.europeancommission.it
www.eurostat.it
www.giustizia.it
www.ildue.it
www.ministerodelavoro.it
www.prisonactivist.org
www.prisonwall.org
www.rassegnapenitenziaria.it
www.ristretti.it
www.stopopg.it

Edizione giuridiche Simone. Dizionario *online*.
Journal L'Humanitaire, agosto 1841.